

LA REPUBLICA ROMANA

O SIA

PIANO GENERALE

DELL' ANTICO GOVERNO DI ROMA

In cui si sviluppano i varj mezzi di quel Governo, l'influenza che vi aveva la Religione, la sovranità del Popolo, e la maniera in cui la esercitava; quale era l' autorità del Senato, e quella de' Magistrati; l'amministrazione della Giustizia, le prerogative del cittadino Romano, e le diverse condizioni de' sudditi di quel vasto Imperio.

TRADOTTO DAL FRANCESE

DEL SIGNOR

DE BEAUFORT

MEMBRO DELLA SOCIETA' REALE DI LONDRA.

TOM. IV.



NAPOLI MDCCLXXXIII.

PRESSO I FRATELLI ROLAND

Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.



TAVOLA

DEGLI ARTICOLI

CONTENUTI IN QUESTO VOLUME

LIBRO V.

* 2 *tato*

tato dalla Legge Cornelia . *I Pretori adottavano gli Editti de' lor antecessori . Amministravan la giustizia in un modo assai arbitrario . Come eludevano le Leggi . Tali Editti formano quello che dicesi Dritto Onorario . VIII. Delle Decisioni de' Giurisconsulti . I Giurisconsulti in Roma erano in gran considerazione . Lo stabilimento delle XII. Tavole pregiudica alquanto la loro autorità . Essi inventano le formole, e le azioni delle Leggi ; e le tengono assai occulte .* Flavio *le pubblica . Essi ne inventano nuove, che vengono anche divulgate . I Giurisconsulti furon sempre gli uomini più riguardevoli dello Stato . Maniera, in cui davan le loro Lezioni, e i loro pareri . Lo facean sempre gratuitamente . Le lor decisioni fan parte del Dritto Civile .* Sopra *le lor decisioni gl' Imperatori facevan le Leggi . I Giudici rare volte se ne allontanavano .* Augusto *gli obbliga ad uniformarvisi . Politica di* Augusto . *Le lor decisioni divengon finalmente Leggi . Riflessioni sopra le Leggi Romane . Idee singolari de' Romani sopra le prerogative del lor Dritto di Cittadinanza .* Giustiniano *fa compilare le Leggi in un Corpo . Difetti di questa compilazione .*

CA-

CAPO II.

sa Maestà. Legge di Silla *sopra questo delitto. Se si riceveva la testimonianza degli schiavi. Se le persone libere erano esposte alla tortura.* Giulio Cesare *ed* Augusto *rinnovavano la Legge di* Silla. *Gl' Imperatori la estendono a varj altri Capi. II. Del delitto di ambito. Mezzi ch' era lecito adoperare per guadagnare i suffragi. Mezzi illeciti che si adoperavano. Leggi fatte in varj tempi contro i maneggi. Altre Leggi sul medesimo soggetto. Tutte queste Leggi non possono impedire i maneggi degli ambiziosi. Legge di* Cicerone. *Abusi che si commettevano riguardo a ciò; e che giornalmente si moltiplicavano. Sotto gl' Imperatori non vi è stato più bisogno di reprimere i maneggi. III. Del delitto di peculato. Istituzione di un Tribunale per inquirere contro questo delitto. IV. Della Concussione. Il Senato era quello che procedeva. Istituzione di un Tribunale permanente. Leggi, che regolavano quel Tribunale. Legge* Giunia. *Legge* Servilia. *Legge* Acilia. *Legge* Cornelia. *Legge* Giulia. *La causa si parlava due volte. Intervenivano due sentenze. Nella seconda si tassava la somma della multa. Non è certo se queste Leggi ordinavano l' esilio. Le pene furono aggravate sotto gl' Imperatori. V. Leggi contro gli Assassini, i Parricidi, e i Venefici. Il Popolo nominava i Commissarj per giudicarli.* Silla *fondò nuovi Tribunali. Legge contro i Parricidi. Legge* Pompeja. *Se vi eran due Pretori che giudicavano degli assassinj. VI. I Venefici, i Falsarj, e i Giudici corrotti eran giudicati*

dicati dallo stesso Tribunale. La Legge di Silla *riguardava i testamenti, e la moneta. VII. Legge di* Plauzio *contro la violenza. Legge di* Luttazio Catulo. *Queste Leggi fondano un nuovo Tribunale. Questo Tribunale era lo stesso, che quello, che giudicava degli assassini. In questo Tribunale furon giudicati i complici di* Catilina. Milone *e* Clodio *mutuamente si accusano a questo Tribunale. Legge* Pompeja. *Legge di* Giulio Cesare. *Legge di* Augusto. *VIII. Della violenza privata. IX. Legge* Fabia *contro i Plagiarj. X. Sotto la Repubblica non vi era pena stabilita contro l'adulterio. Legge di* Augusto. *Qual' era la pena delle adultere secondo questa Legge. Osservazioni sopra i diversi Tribunali. Se un medesimo Pretore presedeva a due Tribunali. Se il numero de' Tribunali eccedeva quello de' Pretori. Se lo stesso Tribunale si divideva tra due Pretori. L'accusato non poteva esser giudicato, se non secondo le Leggi che regolavano il Tribunale dove portavasi l'accusa. Del Giudice della questione. Egli presedeva talvolta ad un Tribunale. Alle volte era subordinato ad un Pretore. Esercitavasi una tal carica dopo la Edilità. Egli non era Magistrato. de' Giudici.*

CA-

CAPO V.

LI-

LIBRO VI.

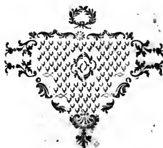
CAPO I.

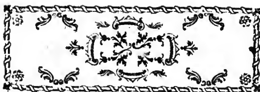
CAPO II.

Fine della Tavola degli Articoli del
Tomo quarto.

ER-

ERRORI	CORREZIONI
Pag. 12. oſſervanze	oſſervanza
Pag. 104. in luogo	in lungo
Pag. 215. ſiſſo	fiſſo
Pag. 219. fia	ſia





LIBRO V.

DELLA MANIERA IN CUI IN ROMA AMMINISTRAVASI LA GIUSTIZIA.

IL suggetto che imprendo quì a trattare è per noi più importante di quel che comunemente si crede. E' utile e necessario che si conosca, giacchè bisogna che noi andiamo fino a'primi Secoli di Roma, come alla sorgente, per trovar l'origine di varie leggi, che sono anche oggi in vigore. A' Romani dobbiam noi le Leggi Civili, che son ricevute in quasi tutt'i Tribunali di Europa, e sulle quali le decisioni de' Giudici ordinariamente si fondano. Lo studio di queste Leggi è accompagnato da un gran numero di difficoltà; ma infinitamente più ne avrebbe, se non si andasse a ricercarne i principj nelle consuetudini, e nelle prime Leggi degli Antichi Romani. Non altrimenti che con una esatta cognizione de' lor costumi, per quanto può oggi acquistarsi, possiamo sperare di scoprire il senso di molte lor Leggi, e sgombrarne la oscurità. Questo è

l' unico metodo che possa con successo adoperarsi, e per questo unico mezzo gli *Alciati*, gli *Ottomani*, i *Cujacj*, i *Brissonj*, e varj altri dotti Giurisconsulti hanno spiegate molte Leggi, che a' loro antecessori, erano state inintelligibili, o pure erano anche state oscurate dalle false loro interpretazioni.

Le frequenti rivoluzioni accadute nel governo di Roma indussero anche mutazione nelle Leggi, e vi producono una oscurità, che non altrimenti può dileguarsi, se non facendo grande attenzione al tempo, in cui queste Leggi furon fatte; ed al fine de' Legislatori. La Romana Giurisprudenza mutò più volte di aspetto. Sotto la Repubblica fu ella certamente assai diversa di quel che sotto i Rè era stata. Le Leggi delle dodeci Tavole fecele anché prendere una nuova forma. Invecchiarono quelle Leggi delle dodeci Tavole, e per la mutazione occorsa alla Lingua Latina, divennero inintelligibili alla maggior parte de' Romani. Nuove oscurità vi apportarono i Giurisconsulti colle interpretazioni che ne diedero, e colle sottigliezze che nel Foro introdussero. I Pretori co' loro Editti, vi derogarono in molti casi. Vi eran finalmente molte massime, fondate sopra vecchie costumanze, la memoria delle quali erasi perduta, di modo che i Giurisconsulti, che fiorirono sotto i primi Imperatori ingenuamente confessano "che non possono essi render ragione di tutto ciò che da i lor Maggiori era stato stabilito" (*Non omnium, quæ a Majoribus constituta sunt, ratio reddi potest*). *Augusto* im-

impadronitosi del governo, capì bene che le leggi che eran convenute alla Repubblica, non potevano adattarsi ad uno Stato Monarchico; di modo che egli e i suoi Successori molte mutazioni vi fecero. Siccome tali mutazioni si fecero quasi insensibilmente, i Giurisconsulti che vissero sotto gl' Imperatori, non sempre vi posero tutta la necessaria attenzione. Ammirando oltre misura i Giurisconsulti, che avevan fiorito sotto la Repubblica, spesso adottarono le opinioni loro, senza bene intenderle, e senza riflettere alle circostanze che le avean prodotte. Tutte queste cause unite ai difetti della compilazione che *Giustiniano* fece far da *Triboniano*, rendono lo studio della Giurisprudenza difficilissimo, specialmente quando se ne voglion penetrare i principj, e seguirla ne' diversi suoi stati. Questo appunto m' ingegnerò io di fare, senza dare però alle mie ricerche tutta la estensione che potrebbero ammettere.

CAPO I.

Delle varie Leggi de' Romani.

I. TUtte le Società Civili ebbero da principio poche Leggi. Rare volte la prudenza umana giugne a prevedere i casi che possono occorrere, e solo a misura che gl' inconvenienti accadono si pensa a rimediarvi. Roma dunque ebbe da principio poche Leggi. I suoi Rè fecero senza dubbio Delle Leggi Regie.

varj ſtabilimenti, ſecondo la eſigenza de' caſi; ma quegli ſtabilimenti non avean forza di Legge, ſe non dopo eſſere ſtati da i ſuffragj del Popolo confermati (1): Fece dunque *Romolo* confermar le ſue Leggi da i ſuffragj delle Curie, e lo ſteſſo fece probabilmente *Numa* riguardo a i varj regolamenti che fece, e che la maggior parte avean per objetto la Religione. Dee crederſi che anche gli altri Rè ſi regolarono allo ſteſſo modo, e tutte le lor Leggi, o almeno quelle che ſi ſtimaron convenienti ad una Repubblica furon raccolte in un corpo da un Patrizio chiamato *Papirio*, il quale *ſecondo Dionigi d' Alicarnaſſo* (2), fece quella compilazione poco dopo che fu ſcoſſo il giogo de i Rè. Quella Collezione dal nome del Compilatore ſi è detta *Jus Civile Papirianum* (3).

Con quali Leggi fu Roma governata fino alle Leggi delle XII. Tavole.

Non furono quelle Leggi abolite inſieme col Regno; ma i Patrizj diligentemente le occultarono al Popolo, per poterlo governare in un modo affatto arbitrario. Ho già riferito parlando de' Decemviri come il Popolo, o per dir meglio i ſuoi Tribuni, ottennero dopo molte loro iſtanze, e molti ſutterfugi del Senato e de' Patrizj che ſi mandaſſer Deputati in Italia ed in Grecia, per raccogliervi le più ſavie Leggi delle varie Repubbliche di quelle contrade, e come poi i Decemviri ne formarono una

(1) L. 2. §. 2. ff. de Orig. Juris.

(2) Lib. III. pag. 178.

(3) Dicta L. 2. ff. de Orig. Jur.

una raccolta, che si affisse in publico, affinchè il Popolo da se stesso giudicasse se quelle Leggi gli convenivano.

Fecero i Decemviri entrare in quella collezione molti antichi Statuti de' Rè, e noi ne troviamo ancora alcuni tra i varj frammenti che ce ne restano. Fra le Leggi estere, che stimarono di adottare, quelle di *Solone* quel savio Legislatore di Atene, ebbero, come osserva *Livio* (1) il primo luogo. Ma generalmente presero essi da tutte le Greche Repubbliche le Leggi che parvero loro convenir meglio all' attual costituzione della Romana (2). Furono in quel lavoro ajutati da un certo *Ermodoro* di *Efeso*, il quale era stato dalla sua patria esiliato per la medesima ragione, che fece bandire *Aristide* da Atene, perchè a' suoi Concittadini pareva troppo giusto (3). Si trovò egli molto opportunamente a Roma, per dare a' Decemviri l' intelligenza di quelle Leggi, essendo la lingua Greca ancora assai poco coltivata in quel tempo. E così grato riuscì il soccorso ch' ei diede, che la Repubblica per riconoscere l' obbligazione che gli avea, gli eresse nel Foro Romano una statua (4), onore in quel tempo assai raro, e che i Romani

D' Ermodoro.

 non

(1) Lib. III. Cap. 31.

(2) Gell. Lib. XX. Cap. 1.

(3) D. L. 2. §. 4. Cic. Tuscul. Quæst. Lib. V. Cap. 36. Strabo. Lib. XIV. pag. 642. Buddæus ad Pandect. pag. 7.

(4) Plin. Lib. XXXIV. Cap. 5.

non avrebbero certamente accordato ad un forestiere, se i di lui servigj non fossero stati importantissimi.

Leggi delle XII. Tavole.

II. Questa è l'origine delle Leggi delle Dodeci Tavole, così dette da i dodeci principali capi, sotto i quali i Decemviri le disposero, o piuttosto dalle dodeci tavole di bronzo, sopra le quali furono incise. Dapprincipio ve ne furono solamente diece, che il Popolo confermò dando i suffragj per Centurie. Le due altre che poi vi si aggiunsero, furon confermate colle medesime solennità. *Livio* osserva che non ostante l'infinito numero di Leggi accumulate l'una sopra l'altra, esse erano ancora al tempo suo il fonte e la base di tutto il dritto Romano pubblico, e privato (1). *Orazio* le chiama tavole che impediscono di peccare (*Tabulas peccare vetantes*), à cagion della severità, colla quale punivano i delitti (2). Niuno ne fa un elogio più bello che *Cicerone*, il quale non ha difficoltà di preferire quella Compilazione a tutte le biblioteche de' Filosofi (3). Altrove osserva che i giovani del tempo suo si applicavano ad imparare a memoria quelle Leggi (4). Trovasi in *Aulo Gellio* una disputa fra il filosofo *Favorino* e il Giurisconsulto *Cecilio*, nella quale il primo riprende nelle Leggi delle Dodeci

(1) Lib. III. Cap. 34.
(2) Lib. II. Epist. 1.
(3) De Orat. Lib. I. Cap. 44.
(4) De Legg. Lib. I Cap. 6.

ci Tavole varie cose che sembravangli troppo dure, e il secondo all' incontro s'ingegna di scusarle (1). Ce ne restano ancora alcuni frammenti sparsi negli scritti degli Antichi, e che da alcuni Letterati furon raccolti e posti in ordine. Di tutte queste raccolte la più esatta e la più degna di esser preferita a tutte le altre è quella che ci ha data *Giacomo Gotofredo*.

Queste Leggi delle dodeci Tavole fissarono la Giurisprudenza Romana, e le diedero una forma affatto nuova. Ma siccome tutti gli umani stabilimenti son soggetti a varj inconvenienti, questo non potea mancare di averne. In oltre siccome l' interesse privato trova sempre il conto suo ad eluder le Leggi, trovansi sempre uomini talmente ingegnosi, che dan loro la interpretazione che conviene a' loro fini. I Patrizj, ch' erano i soli Giurisconsulti, e che fin allora avean disposto delle Leggi a lor talento, si attribuirono l'interpretazione di questo nuovo corpo di Leggi, e le resero molto meno utili, introducendo ne' giudizj le azioni della Legge e le formole, che con grande attenzione occultavano al Popolo. Allorchè s' istituì un Pretore, per essere in Roma il capo della giustizia, non gli si diede facoltà di mutar queste Leggi; ma solo di supplirle ne' casi, a' quali non avean proveduto. Frattanto col pretesto d' interpretarle

(1) Lib. XX. Cap. I.

ed ampliarle, v'indusse egli gran mutazione, e diede nuovamente alla Giurisprudenza una diversissima forma. Ma io ritornerò a questo soggetto da qui a poco.

Delle Leggi propriamente così dette.

III. Oltre le Leggi delle Dodeci Tavole, facevansi ancora di tempo in tempo altre leggi, secondo che il bisogno lo richiedeva. Formavansi quelle leggi da un Magistrato, il quale facevale approvar dal Senato, e le proponeva al Popolo, che le rigettava, o le confermava co' suoi suffragj; e confermandole, dovevano esse ancora essere ratificate da un nuovo Senatusconsulto. Queste portavano per eccellenza il nome di Leggi, e dovevano esser confermate dai suffragj delle Centurie, almeno dopo il regno di *Servio Tullio*. Il Giurisconsulto *Pomponio* cita alcune leggi, che *Romolo* fece confermar dalle Curie (1); ma dopo che *Servio Tullio* distribuì in Centurie il Popolo Romano, confermaronsi ordinariamente le Leggi ne' Comizj Centuriati. Dovevano esse, come ho detto, esser proposte da un Magistrato superiore, dopo essere state dal Senato approvate (2); ed è molto probabile, che i Decemviri fecero entrare nelle Leggi delle Dodeci Tavole, insieme con alcune Leggi Regie, la maggior parte di quelle che i Consoli fino a quel tempo avean promulgate.

De' Plebisciti.

IV. I Plebisciti eran Leggi proposte da un Tribu-

(1) D. L. 2. §. 2.

(2) Liv. Lib. I. Cap. 17. Plutarch. in Coriol. pag. 7.

buno del Popolo, e confermate in que' Comizj, ne' quali il Popolo dava i suffragj, secondo la sua distribuzione in Tribù. Non avean queste leggi bisogno di essere approvate da Senatusconsulto. Altrove ho riferito come i Tribuni del Popolo introdussero questa maniera di raccogliere i suffragj per Tribù, e portarono a questa sorte di Comizj ogni sorte di affari, de' quali il Popolo avea dritto di conoscere in virtù della sua Sovranità. I Patrizj per lungo tempo sostennero, che questi Comizj fossero illegittimi, e che se potean fare certi regolamenti, riguardavano però questi i soli Plebei, giacchè riguardo a questi soli potevano i Tribuni considerarsi come Magistrati. Ricusando i Patrizj d'intervenire ad assemblee convocate da un Tribuno, pretendevano che le risoluzioni che ivi prendevansi, essendo solamente approvate da una parte del Popolo, ed anche dalla parte meno considerabile, giacchè i Senatori, e i Patrizj non vi davan voto, non potessero avere sopra tutto il Popolo la stessa forza che le altre Leggi; ma al più sopra i soli Plebei. I Patrizj dopo aver lungo tempo contrastato, furono finalmente obbligati a cedere, e dopo l' abolizione del Decemvirato i Consoli *Valerio* ed *Orazio* fecero confermare dalle Centurie una Legge, la quale ordinava che in avvenire tutt' i Cittadini Romani fossero egualmente soggetti a' Plebisciti (1). Fu questa Legge rinnovata l'anno di Ro-

(1) Dionys. Halic. Lib. XI. pag. 725. Liv. Lib. III. Cap. 55.

Roma 414., e la terza volta l'anno 466. (1). Da quel tempo in poi ebbero i Plebiſciti la medeſima forza che le altre Leggi (2), non eſſendovi niuna differenza riguardo all'effetto, ma ſolamente circa la maniera in cui la Legge e il Plebiſcito ſi confermavano.

Differenze tra Legge e Plebiſcito.

Conſiſtono dunque le principali differenze tra la Legge e il Plebiſcito. 1. Che la Legge era propoſta da un Magiſtrato ſuperiore, mentre il Plebiſcito era ſempre propoſto da un Tribuno del Popolo. 2. Le Leggi confermavanſi ne' Comizj Centuriati, e i Plebiſciti ne' Comizj Tributi. 3. Per far confermare una Legge era neceſſaria l'autorità di un Senatuſconſulto; ma i Comizj Tributi potevan convocarſi, e vi ſi potevan fare le riſoluzioni ſenza conſultare il Senato. 4. Dapprincipio eravi ancora un'altra differenza, ed era che i Plebiſciti eran confermati dalla parte del Popolo che dicevaſi propriamente Plebe, non avendo i Tribuni, che convocavano i Comizj, dritto di chiamarvi nè Senatori, nè Patrizj (3), e negando i Patrizj d'intervenire ad aſſemblee convocate da' Tribuni (4). Ma dopo che il dritto de' Tribuni fu bene ſtabilito, e la poteſtà legislativa diviſa tra i Co-

(1) Gell. Lib. X. Cap. 27. §. 4. Inſtit. de Jure Nat. Gent. & Civ.

(2) L. 2. §. 8. ff. de Orig. Juris.

(3) Gell. Lib. XV. Cap. 27.

(4) Dionyſ. Halic. Lib. IX. pag. 598. Liv. Lib. II. Cap. 56.

Comizj Tributi e i Centuriati, i Patrizj efercitarono fenza dubbio volentieri ognuno nella fua Tribù il dritto di fuffragio. Ho parlato altrove delle formalità che offervavanfi quando un Magiftrato volea far confermare una Legge.

Maniera di defignare le Leggi.

Si facevano affai fpeffo nuove Leggi, o per introdurre qualche novità, o per abrogare una Legge antica, o finalmente per provedere a qualche cafo, fopra il quale le antiche Leggi nulla ftabilivano. Se ne trovano fopra ogni forte di foggetti. Quefte Leggi, come ancora i Plebifciti, che per lo più portano anche il nome di Leggi, dinotavanfi col nome di colui che le avea propofte; come Legge *Emilia*, fe l'aveffe propofta un *Emilio*, Legge *Aurelia &c.* Alle volte portava il nome de' Confoli, fe l'avevan propofta unitamente, come la Legge *Giunia Norbana*, propofta da' Confoli *Giunio* e *Norbano*, la Legge *Papia Poppea*, *Elia Senzia*, *&c.* Alle volte al nome dell' Autor della Legge aggiungevafi quello della materia, come la Legge *Fannia fumtuaria*, la Legge *Sempronia delle Provincie*; la *Legge Gabinia Tabellaria*, *&c.* Abbiamo ancora alcune di quefte Leggi intiere; onde può vederfi la maniera, in cui fi ftendevano, e in quale ftile fi concepivano. Il Prefidente *Briffonio* ha raccolte tutte quelle che fi fon confervate fin' oggi, o intiere o in parte (1). Quefte Leggi, dopo effere fta-

(1) De Formulis pag. 141. & feqq.

ſtate confermate dal Popolo, incidevanſi in tavole di rame, e portavanſi al Teſoro.

Loro gran numero.

In breve moltiplicaronſi eſſe talmente, che dovevano neceſſariamente portar confuſione nella Giuriſprudenza; lo che fa dire a *Tito Livio*, che accumulate le une ſopra le altre, formavano eſſe a tempo ſuo uno immenſo ammaſſo, e ſpecialmente i Plebiſciti; giacchè le Leggi propriamente dette avendo biſogno dell'approvazion del Senato, e non amando il Senato le innovazioni, rare volte ſe ne facevano delle nuove. Ma non paſſava anno che non ſi faceſſero più plebiſciti, cercando ciaſcun Tribuno a ſegnalar così il ſuo Tribunato. Siccome molti di que' Plebiſciti facevanſi contro voglia del Senato, egli non faceva annullare quelli che non approvava, per non irritare il Popolo che gli avea confermati, ma faceali cadere in dimenticanza, non facendoli oſſervare, lo che facilmente gli riuſciva eſſendo egli particolarmente ſtabilito per invigilare alla oſſervanze ed eſecuzione delle Leggi.

De' Senatuſconſulti.

V. Dopo che *Tiberio* trasferì da' Comizj al Senato la poteſtà Legislativa, i Senatuſconſulti ſuccedettero in luogo delle Leggi e de' Plebiſciti. Allora gl' Imperatori medeſimi fecero al Senato un diſcorſo, che conteneva il ſoggetto della Legge, che deſideravano che ſi faceſſe, o pure facean leggere quel diſcorſo dal loro Queſtore (*Quæſtor Candidatus*) e ſopra di quello formavaſi il Senatuſconſulto. Quel diſcorſo o pronunziato dallo ſteſſo Principe, o letto dal ſuo Queſtore, dicevaſi *Oratio Principis*, e il Giuris-

risconsulto *Cajo* nomina un tal discorso in vece della stessa Legge, o sia Senatusconsulto, dicendo che la tal cosa era stata ordinata dal discorso dell' Imperator *Marco Aurelio* (1) quando effettivamente era stata ordinata dal Senatusconsulto formato in conseguenza dalla proposizione fatta da quel Principe al Senato. Dopo il regno di *Tiberio* cominciarono i Senatusconsulti ad aver forza di Leggi, che non avevano avuta sotto la Repubblica, come abbiam già osservato, giacchè la potestà legislativa risedette sempre nell'assemblea del Popolo.

Delle Costituzioni degl' Imperatori.

VI. Siccome il motivo, per cui i Senatusconsulti erano stati sostituiti alle Leggi confermate dal Popolo radunato in Comizj era stato per lasciar sussistere certe apparenze di Repubblica, e lasciare almeno al Senato un'ombra di autorità, subito che gl'Imperatori videro la potestà loro ben radicata non si posero più il fastidio di osservar tali formalità. Decisero essi sovranamente così i particolari, come le cose generali e disposero di ogni cosa arbitrariamente. Annullarono le antiche Leggi, e ne fecero nuove, ed accordaron privilegj, o gli annullarono a lor talento. Finalmente ogni menomo segno della volontà loro cominciò ad aver luogo di Legge; e quindi la Giurisprudenza divenne più incerta di quel ch' era stata.

Si dà generalmente alle lor costituzioni il nome di

(1) L. 9. ff. ad S. C. Tertull.

di rescritti; ma bisogna distinguerne tre sorti. 1. Quelle della prima specie chiamansi *epistole*, o rispondesse l' Imperatore ad un Magistrato che lo consultava, o provedesse una supplica di qualche privato che dimandavagli una grazia. 2. Quando gl' Imperatori dopo essersi informati essi medesimi di una causa, pronunziavan la sentenza, ciò dicevasi decreto, come le altre sentenze de' Magistrati. 3. Finalmente facevano essi Leggi nuove, alle quali davasi il nome di editto, o costituzione. Sopra di che posson consultarsi i Giurisconsulti (1). Riguardo al mio soggetto basta osservare che generalmente si dava il nome di Legge a queste varie sorti di costituzioni, benchè in sostanza la sola ultima specie meritasse questo nome. Non lo meritano certamente quelle della prima sorte, giacchè decidevan solamente casi particolari, e dee presumersi che gl' Imperatori medesimi non intendevano che fossero applicate a tutt'i casi simili. Posson vedersi varj esempj di questa sorte di rescritti nelle risposte di *Trajano* a *Plinio* il giovane, come ancora nel Codice, e nelle Pandette (2).

Tutte queste Costituzioni ebbero poi egualmente forza di Legge, e succedero a' Senatusconsulti, come i Senatusconsulti avean succeduto alle Leggi ed a' Plebisciti confermati da' suffragj del Popolo. Gl' Imperatori si avevano insensibilmente arrogata la po-

(1) *Gravina* de Ortu & Progressu Jur. Civ. §. CXX.

(2) Vide L. 9. ff. de Lege Rhodia, Brisson. de Formul. pag. 192.

poteſtà di ordinar tutto da ſe ſteſſi o col loro Conſiglio, compoſto di alcuni Senatori, e de' più dotti Giuriſconſulti (1). Niſſuno ebbe coraggio di opporſi a' loro voleri che cominciarono ad aver luogo di Leggi (2) Il primo che abbiaſi arrogato queſto dritto di decidere ogni coſa in una maniera arbitraria è ſtato l'Imperatore *Adriano*; almeno i più antichi reſcritti che ci reſtano nel Codice, ſono di lui. Frattanto *Tito Antonino*, *e Marco Aurelio* ſuoi ſucceſſori non laſciaron di continuare a conſultare il Senato, ed a fare in conſeguenza di ciò ſtendere i Senatuſconſulti. Ma dopo i regni de' medeſimi non ſe ne fa più menzione; e gl' Imperatori ſeguenti deciſero ſovranamente ogni coſa.

Le principali parti del dritto Civile ſon dunque le Leggi delle dodeci Tavole, le Leggi propriamente così dette, i Plebiſciti, i Senatuſconſulti, e le

(1) *Auguſto* ſi avea già formato un Conſiglio, col quale preparava gli affari prima di portarli al Senato. Ma niente ordinava da ſe, e le ſue Coſtituzioni publicavanſi in nome del Senato. *Adriano* fu il primo che fecele publicare in ſuo proprio e privato nome. Frattanto nulla, decideva, ſe prima non avea fatto diſcutere le materie nel ſuo Conſiglio, compoſto de' più dotti Giuriſconſulti; e de' più illuſtri Senatori. *Antonino e Marco Aurelio* ſeguirono l'eſempio ſuo, ed io ho quì ſopra oſſervato che il Conſiglio di *Aleſſandro Severo* era compoſto di venti Giuriſconſulti e di cinquanta Senatori. Sicchè dopo *Adriano* le coſtituzioni publicaronſi in nome dell' Imperatore, ma dopo eſſere ſtate eſaminate nel privato Conſiglio, che rappreſentava il Senato.

(2) Ulpian. L. 1. ff. de Conſtitut. Principum.

le Costituzioni de' Principi. Vi si debbono aggiungere gli Editti de' Pretori, e le decisioni de' Giurisconsulti; i primi per ordine dell' Imperatore *Adriano*, e le ultime per una Costituzione di *Giustiniano* hanno avuta forza di legge, e formano attualmente la più considerabile parte del Dritto Civile.

Degli Editti de' Pretori.

VII. Io ho altrove parlato dell' origine e delle funzioni della Pretura. Ricordiamoci che ivi ho detto che il Pretore Urbano era il Capo della Giustizia Civile; e che vi era un' altro Pretore istituito per amministrar giustizia ai forestieri, e giudicar le cause che vertevano tra loro e i Cittadini Romani. Eranvi finalmente molti altri Pretori, che presedevano ai varj Tribunali destinati dalle Leggi alla cognizione delle cause criminali. Ho anche ivi parlato degli Editti del Pretore Urbano; ma mi ho riservato di trattare qui più diffusamente quel che concerne questi Editti.

Tutt' i Magistrati avean dritto di pubblicare Editti.

E' assai verisimile che generalmente tutt' i Magistrati avean dritto di pubblicare Editti sopra le cose appartenenti alle lor cariche, e che un tal dritto non apparteneva esclusivamente al Pretore Urbano, come han creduto alcuni Letterati. *Cicerone* parla in due luoghi degli Editti che avean proposti i Consoli e i Tribuni del Popolo (1). Io ho parlato altrove dell' Editto de' Censori *Licinio Craf-*

(1) Auctor. ad Herenn. Lib. II. Cap. 13. Cic. pro Sextio Cap. 14.

Crasso, e *Domizio Enobarbo*, riferito per intiero da *Aulo Gellio* (1) *Plinio* il Vecchio parla ancora di Editti de' Censori riguardo al lusso, (2). *Valerio Massimo* parla di un Editto del Collegio degli Auguri (3); ed è molto verisimile che il Collegio de' Pontefici, e gli altri Collegj di Sacerdoti avevan dritto di publicarne ancora sopra i varj affari del lor dipartimento. E' anche da credersi che avendo tutt' i Magistrati facoltà di proporre Editti, tutt' i Pretori, e non il sol Pretore Urbano, potevan publicarne, per regolare i giudizj che appartenevano al lor Tribunale. Ma siccome gli Editti del Pretore Urbano, e quelli degli Edili contenenevano i regolamenti sopra casi che occorrevano giornalmente, e formaron poi una considerabile parte del Dritto Civile, perciò sono essi divenuti assai più celebri. In oltre i regolamenti di questi Magistrati non avean vigore oltre l' anno della loro carica.

Gli Editti de' Pretori e degli Edili più importanti di quelli degli altri Magistrati.

Lo stesso può dirsi degli Editti de' Pretori, e degli Edili. Ma, essendo i regolamenti che facevano ne' loro editti, di un uso continuo, i lor successori ne trasferivano gran parte ne' nuovi Editti loro, e così davan loro in qualche modo una forma costante: all'incontro gli Editti degli altri Magistrati erano applicabili solamente a certi casi straor-

(1) Lib. XV. Cap. 2.

(2) Lib. XIII. Cap. 3. Lib. XIV. Cap. 14.

(3) Lib. VIII. Cap. 2. num. 1.

dinarj, e rare volte rinnovavansi da lor successori. Non può dubitarsi che il Pretore Peregrino non proponesse i suoi Editti, come gli altri Magistrati, poichè *Valerio Massimo* riferisce quello di *Gneo Cornelio Hispallo*, che fu Pretore Peregrino nell' anno di Roma 614. Ordinava egli con quell'Editto a tutt'i Caldei, o sian dicitori di buona ventura, di uscir da Roma e dall' Italia fra lo spazio di diece giorni (1). Ma quel regolamento è a un dipresso della medesima natura che quelli degli altri Magistrati, e provedeva ad un solo Caso particolare. Frattanto è da credersi che il Pretor Peregrino egualmente che l'Urbano, si prefiggeva nell' editto che publicava entrando in carica certi principj di equità per seguirli durante l' anno nell' amministrazione della giustizia. Ciò è manifesto da una lettera di *Cicerone*, diretta al Pretor Peregrino, nella quale sollecitandolo a favore di un suo amico, soggiunge che perciò non intende ch'egli si allontani dalle regole che nel suo Editto si avea prescritte (2). Questi Editti debbono aver presa una forma costante, presso a poco nello stesso tempo che quelli de' Pretori Urbani; e i Giurisconsulti cominciarono ancora ad arricchirli di Commentarj; giacchè *Ulpiano* cita il libro XXX. del Commentario di *Labeone* all' Editto del Pretor Peregrino (3).

Sic-

(1) Lib. I. Cap. 3, num. 2.
(2) Ad Famil. Lib. XIII. Epist. 59.
(3) L. 9. §. 4. ff. de Dolo malo.

Siccome il Pretore Urbano era particolarmente destinato al mantenimento delle Leggi, ed era Capo della giustizia Civile, gli Editti che pubblicava, erano di assai maggiore importanza, e interessavano più particolarmente tutt' i Cittadini Romani. Perciò sono essi divenuti molto più celebri, e di uno uso assai più generale nella Giurisprudenza che gli Editti degli altri Magistrati, i quali, come ho detto, concernevano casi straordinarj, e non formavan mai regole costanti di dritto (1). Il Pretore Urbano, entrando in Carica, saliva in bigoncia, e con un discorso ch' egli indirizzava al Popolo li dichiarava sopra quali principj di dritto disegnava regolarsi nell' amministrazion della giustizia durante il corso dell' anno, e gli esponeva la maniera in cui avea formato il suo Editto (2), dopo di che prestava egli il giuramento solito di tutti i Magistrati. Specialmente quello del Pretore Urbano.

Avean questi Editti vigor di Legge pel solo tempo che il Pretore era in carica, e il di lui successore potea farvi le mutazioni che stimava, dal che avviene che *Cicerone* chiama l' Editto del Pretore Legge annuale (*Lex annua*) (3). Vi è di più; il Pretore medesimo nel corso dell' anno faceavi Questi Editti mutavansi ogni anno e tal volta anche fra l'anno.

(1) Un' altra ragione, per cui nel Digesto poca menzione si fa del Pretore Peregrino, si è ch' egli divenne inutile, o almeno di pochissimo uso dopo che *Caracalla* accordò il dritto di Cittadinanza Romana a tutti gli abitanti dell' Impero Romano.

(2) Cic. de Fin. Lib. II. Cap. 22.

(3) In Verr. Lib. I. Cap. 42.

ceavi frequenti mutazioni. Derogava egli assai spesso al suo Editto generale con particolari Editi che dovevano applicarsi solamente al caso presente, senza estendersi a casi simili. Questa licenza de' Pretori fu sorgente di una infinità di sentenze ingiuste, e diede occasione ad un Pretore più affezionato degli altri all' equità ed alla giustizia di dichiarare nel suo Editto, " che per l'avvenire ciascuno sarebbe giudicato sopra i medesimi principj, sopra i quali avrebb'egli giudicati gli altri. " (*Quod quisque juris in alterum statuerit, eodem & ipse utatur*) (1). Di modo che un privato, trovandosi leso dalla sentenza di un Magistrato, poteva chiamarlo in giudizio dopo ch' era uscito di carica, e fare istanza che quel Magistrato fosse giudicato coi medesimi principj, coi quali avea condannato lui. Sicchè i Pretori lungi di attenersi alle regole ch' essi medesimi si avean prescritte nel principio dell'anno, variavano frequentissimamente, e così portavano nell' amministrazion della giustizia molti disordini. Fin dall' anno di Roma 586., se pure possa farsi gran capitale di un monumento, che porta assai segni di supposizione (2), fecesi un Senatusconsulto, il quale ordinava a' Pretori che si uniformassero per tutto l'anno all' Editto, che entrando in carica avean publicato. Quando anche sia genuino quel Senatusconsulto, è certo però almeno che

(1) Vide Dig. Lib. II. Tit. II.

(2) Pigh. ad Ann. 586. Clar. Wesseling. Probabil. Cap. 39.

che pochiſſimo effetto ebbe, e che i Pretori continuarono ad amminiſtrar la giuſtizia molto arbitrariamente, come oſſervaſi dalle variazioni che *Cicerone* rinfaccia a *Verre* nell' anno della di lui Pretura. Atteſta eſpreſſamente *Dione Caſſio* ch' era aſſai raro ch' eſſi ſi atteneſſero per tutto l' anno alle regole che ſi avean preſcritte ne' loro Editti, e che le lor ſentenze erano per lo più dettate dalle loro paſſioni (1).

Finalmente l' anno 686. di Roma *C. Cornelio*, Tribuno del Popolo, procurò di frenare queſta licenza de' Pretori, promulgando una Legge, che ordinava al Pretore di far giuſtizia per tutto il corſo dell' anno, ſecondo l' Editto che avea propoſto entrando in carica, e gli vietava di allontanarſene per l' avvenire ne' ſuoi decreti (2). Il Senato non ardì opporſi apertamente alla promulgazione di quella Legge, benchè diſpiaceſſe aſſai a molti ſuoi membri, i quali trovavano il conto loro a mutar così le Leggi ed eluderle a lor talento. Potrebb' eſſere che le doglianze del Popolo per le ingiuſtizie e variazioni de' Pretori aveſſero obbligato il Senato a fare il Senatuſconſulto, di cui ho parlato, il quale ordinava lo ſteſſo che la Legge *Cornelia*. Egli baſtò allora per quietare le mormorazioni del Popolo; ma il Senato traſcurò di farlo eſeguire, e rimaſe mal ſodisfatto che il Tribuno

Lo che fu vietato dalla Legge *Cornelia*.

B 3 ne

(1) Lib. XXXVI. pag. 21.

(2) Dio. Caſſ. ibid. Aſcon. Argum. Orat. pro Cornel. pag. 121.

ne avesse fatta una Legge, per giusta che fosse stata. Può da questo conoscersi un costante principio di quella compagnia, a cui non piaceva di veder limitare la potestà de' suoi Magistrati, nè di veder corrette le ingiustizie che potevan commettere così verso i Cittadini che verso i sudditi dell' Impero Romano. Nel che pare che il Senato non abbia mai avuta altra mira, che di avvezzare il rimanente de' Cittadini alla dipendenza, ed a soffrir tutto dai Superiori.

Essi adottavano in parte gli Editti de' loro Antecessori.

Dopo la Legge *Cornelia* gli Editti de' Pretori presero una forma più stabile e durevole, perchè non fu più lecito di farvi mutazioni nel corso dell' anno. Frattanto il Pretore dell' anno seguente non era tenuto ad uniformarsi all' Editto del suo predecessore. Soleva egli veramente adottarne una parte, che inseriva nel nuovo Editto, e che perciò dicevasi *Edictum tralatitium* (1), come quel ch' egli vi mutava o aggiungeva, dicevasi *Edictum novum*. Davasi a questi Editti de' Pretori il nome di Editto perpetuo, benchè durassero solamente per un anno. Ma siccome i Pretori eran tenuti ad uniformarvisi durante il tempo della loro amministrazione, si diede loro quel nome, ch' essi propriamente non han meritato, se non dopo la compilazione fatta per ordine di *Adriano*, alla quale diede quell' Imperatore forza di Legge. Benchè non prima

(1) Cic. in Verr. Lib. I. Cap. 44. & 45.

ma di allora abbia l'amministrazione della giustizia presa una forma costante, avea però già qualche cosa di più fisso e regolare dopo la Legge *Cornelia*, e la Giurisprudenza Romana avea molto mutato di aspetto. Aveano i più famosi Giureconsulti cominciato a far Commentarj sopra gli Editti de' Pretori, e ci restano ancora nelle Pandette varj frammenti di quelli di *Servio Sulpicio*, di *Offilio*, &c. La gioventù nobile che fin allora avea cominciato lo studio della Giurisprudenza dalle Leggi delle dodeci Tavole; che imparava a memoria, lo cominciò poi dagli Editti de' Pretori (1).

Dee osservarsi bene che i Pretori non erano stati istituiti per far nuove Leggi, ma solo per far eseguire quelle che ci erano. Dovevano essi uniformarsi ne' loro decreti alle Leggi delle dodeci Tavole, Corpo di Leggi approvato dal Popolo, secondo il quale voleva esser giudicato. Siccome quelle Leggi non avean potuto provvedere a tutt' i casi, era in qualche modo permesso a' Pretori di supplirvi coi loro Editti, e siccome in molti casi quelle Leggi parevan troppo rigide, ne temperavano essi il rigore coi dettami dell' equità. Alle volte non era chiaro se la Legge poteva applicarsi al caso presente, o il senso era oscuro. In que' varj casi i Pretori pronunziavano secondo che la ragione e l' equità dettavan loro. Ma sotto un tal pre-

I Pretori amministravan giustizia in un modo assai arbitrario.

(1) Cic. de Legg. Lib. I. Cap. 6. Lib. II. Cap. 23. Perizon. de Lege Vocon. pag. 119.

pretesto potevano essi rivolgere e mutar le Leggi a lor talento. e non vi si uniformavano, se non quanto loro piaceva. Vien ciò chiaramente attestato da *Dione Cassio* " I Pretori, dice egli, non „ seguivano nelle lor decisioni le Leggi che regolavano i contratti, nè si uniformavano alla Legge scritta. Mutavan le leggi, o le accomodavano a' casi occorrenti, secondo che dettava loro il capriccio, ora per favorire uno, ora per far perdere la causa ad un altro " (1). Di ciò posson trovarsi varj esempj nella orazione di *Cicerone* contro *Verre*, dove si osserva che quel Magistrato aveva amministrata la giustizia in un modo il più arbitrario, ed avea commesse le più manifeste ingiustizie (2).

Come eludevano essi le Leggi.

Quindi, senza annullar le Leggi delle XII. Tavole, essi seguivanle sol quanto volevano, ed eludevanle con varie sottigliezze, che secondo loro eran fondate sulla equità. 1. Con una finzione supponevano che la prescrizione avesse luogo riguardo ad una cosa, benchè il tempo stabilito dalla Legge non fosse ancora scorso, e con tal sottigliezza aggiudicavano ad una delle parti il possesso di una cosa, che non avrebbe avuta, se si fosse osservato lo stretto senso della Legge. Al contrario talvolta supponeva il Pretore che la prescrizione non avesse luogo in un caso, in cui secondo la Legge dove-

(1) Lib. XXXVI. pag. 21. D.

(2) In Verr. Lib. I. Cap. 41. & seqq.

veva aver luogo (1). 2. Eludevano anche le Leggi con nuovi termini che introducevano nel Foro. Per esempio se la Legge escludeva una persona dall' eredità, il Pretore senza aggiudicarle l' eredità, le dava il possesso de' beni (*bonorum possessio*), benchè in sostanza fosse lò stesso che aggiudicarle l' eredità; e il Pretore si serviva solamente di un altro termine per non rovesciare la Legge in una maniera troppo chiara. 3. Se la Legge dava azione, il Pretore ammetteva l' Attore ad intentarla, ma accordava al reo una eccezione che rendeva l' azione nulla. 4. Finalmente colle restituzioni *in integrum*, che accordava in varie occasioni, annullava egli i decreti ch' erano stati interposti, e rovesciava le Leggi. Così i Pretori, senza aver potestà legislativa, trovaron l' arte di mutare le antiche Leggi, e d' introdurne nuove secondo il lor capriccio. Bisogna però confessare che parte di quelle decisioni eran fondate sopra l' equità; ma pure sotto pretesto di moderare la soverchia durezza della Legge, o di provedere ai casi, sopra i quali niente avea stabilito, introdussero essi nella Giurisprudenza molte novità. Siccome molti Pretori nell' esercizio della lor carica si acquistarono una fama di equità e di giustizia, le novità che avevano introdotte meritarono l' approvazione del Popolo, furono adottate dai lor successori, che le in-

(1) §. 3. Institut. de Action. Noodt Probabil. Lib. III. Cap. 12.

inferirono ne' loro Editti, e coll' uso, e col tacito consenso acquistaron forza di Legge.

La maggior parte de' Pretori, formando i loro Editti, prendevan consiglio da i più dotti Giurisconsulti, e adottavano così le decisioni de' lor predecessori, come quelle de' Giurisconsulti più celebri. Pretendono ancora alcuni Letterati che per la composizione de' loro Editti essi prendevano anche consiglio dei Tribuni del Popolo (1). Fondan costoro la loro opinione sopra un passo di *Cicerone*, che non mi pare che vi abbia alcun rapporto. Non si parla affatto ivi dell' Editto del Pretore, ma di decider solamente un caso molto dubbioso col comune parere de' Pretori e de' Tribuni del Popolo (2). In oltre non sono i Pretori che consultano i Tribuni, ma i Tribuni che consultano i Pretori; di modo che ciò non può in niun conto riferirsi all' Editto del Pretore. Gli Edili avean, come i Pretori, facoltà di proporre Editti, che contenevano varj regolamenti sopra le cose del loro dipartimento; ed io ne ho parlato dove trattai delle loro funzioni.

Questi Editti formano il dritto, che dicesi Onorario.

Di tutti questi Editti uniti in un corpo, o per dir meglio, di tutte le decisioni, le più eque che contenevano formò l' Imperatore *Adriano* l' Editto Perpetuo, che meritò questo titolo con più ragione

(1) Wicling. Lection. Jur. Civil. Lib. II. Cap. 21. Heinecc. Antiquit. Rom. Lib. I. tit. 2. §. 23. in not.

(2) De Offic. Lib. III. Cap. 10.

ne de' precedenti. La collezione di questi Editti forma il Dritto che dicesi Onorario, perchè proveniva dai Magistrati; e propriamente non prima di essere stato autorizzato da quell' Imperatore, prese questo Dritto Onorario forza di Legge, mentre prima le sue decisioni eran solamente ricevute per un tacito consenso.

VIII. Le decisioni de' Giurisconsulti fanno una considerabilissima parte del Dritto Romano. Benchè nella loro origine fossero state solamente considerate come semplici opinioni teoriche, alle quali i Giudici non eran soggetti, se non quanto stimavano, non lasciaron però di essere in Roma sempre di gran peso, per la gran considerazione, in cui ivi furono i Giurisconsulti, ch' eran sempre le più riguardevoli persone della Repubblica. Delle Decisioni de'Giurisconsulti.

Per ben capire onde avviene che questa Professione sia sempre stata in Roma così cospicua, bisogna rammentarsi quel che ho detto nel capo terzo del secondo Libro, dove ho parlato de' Patroni e de' Clienti. Ho detto ivi che secondo l' istituzione di *Romolo* i Patrizj erano i soli, che fossero ammessi alle Dignità ed a' Sacerdozj, da' quali tutt' i Plebei erano esclusi. Per formar qualche legame tra que' due ordini, egli volle che i Plebei si scegliessero fra i Patrizj i lor Patroni, o protettori. Si son potuti vedere nel luogo citato mutui doveri de' patroni e de' Clienti, e uno de' principali doveri era che i patroni dovevano incaricarsi delle cause che sopravvenivano a' loro clienti, istruirli del- I Giurisconsulti erano in Roma assai considerati.

delle Leggi, e difendere essi medesimi le lor cause. A tal' effetto era necessario che i patroni facessero un particolare studio della Giurisprudenza. Quindi appare che il rimanente de' Cittadini andavan da loro per acquistarne la cognizione, e che nel principio i soli Patrizj coltivavano questa scienza. Siccome non vi era cosa più onorevole per un Patrizio, che di affezionarsi un gran numero di clienti, ciascuno si studiava di procurarsene; e per riuscirvi non v'era mezzo più sicuro che di rendersi buon Giurisconsulto, per potere ajutarli nelle cause che loro occorrevano. I Grandi di Roma si gloriavano di vedersi ogni mattina piena di clienti la loro anticamera, che venivano a corteggiarli, ed a consultarli sopra li affari che loro sopravvenivano. Era la lor casa aperta a tutti, come dice *Orazio*:

Romæ diu dulce fuit & solemne, reclusa
Mane domo vigilare, clienti promere jura (1).

Il Poeta fa altrove conoscere quanto era penosa una tal professione, poichè fin dall'alba dovevano essi esser pronti a rispondere a coloro che andavano a consultarli:

Agricolam laudat juris legumque peritus,
Sub galli cantum consultor ubi ostia pulsat (2).

Per dare maggior risalto alle loro risposte par che essi le dassero assisi sopra una specie di trono, o tribunale come oracoli sacri. Dopo avere istruiti

(1) Lib. II. Epist. I. vers. 103.
(2) Lib. I. Satyra I. vers. 9.

ti quelli che gl' interrogavano, andavano essi al Senato, o al foro, attorniati da quel corteggio di clienti, che ve li accompagnava, e poi riconducevali a casa. Tutte queste cerimonie vengono elegantissimamente descritte da *Tibullo*, il quale sul modello di quelle scuole di Giurisprudenza, voleva istituirne una di galanteria. " Vengano, dic' egli „ a consultarmi gli amanti infelici; la mia porta „ è aperta a tutti. Verrà un tempo che, dando „ io lezioni d'amore, mi ritirerò a casa accompa- „ gnato da un numeroso corteggio di giovani. "

.. Me, qui spernentur amantes
Consultent. cunctis janua nostra patet.
Tempus erit quum me Veneris praecepta ferentem
Deducat juvenum sedula turba domum (1).

Lo stabilimento delle Leggi delle XII. Tavole pregiudica alquanto la loro autorità.

Ne' primi tempi i Plebei sceglievano i lor patroni tra i soli Patrizj, ch' erano ancora i soli Giurisconsulti. Fecero essi tutto il possibile per conservarsi questa prerogativa dopo che il governo Repubblicano succedette al Monarchico. Fecero nel principio della Repubblica una raccolta di Leggi Regie, delle quali con diligenza occultarono al Popolo la cognizione, per rendersi più necessarj. Presso loro si doveva andare per informarsi delle Leggi, ed essi n'erano gl' interpreti. Essi erano i Giudici, essi ancora gli Avvocati, di modo che disponevan della giustizia in un modo affatto arbitrario; ed eran sempre padroni di far guadagna-

(1) Lib. I. Eleg. IV. vers. 77. & seqq.

gnare, o perdere una causa, quando volevano. I Tribuni del Popolo dimandarono che si stabilissero Leggi, che fossero sottoposte all'esame del Popolo, delle quali potesse informarsi quando vorrebbe, ed alle quali i Magistrati fossero tenuti uniformarsi nelle lor decisioni. Non v'era cosa più giusta: e frattanto il Senato e i Patrizj, ch'erano in possesso di decidere di ogni cosa secondo i loro capricci, con difficoltà consentirono a lasciarsi privare di un tal vantaggio. Finalmente i Tribuni del Popolo gli obbligarono a cedere, e ad acconsentire allo stabilimento delle Leggi delle XII. Tavole.

Inventano essi le formole e le azioni delle Leggi.

Se queste nuove Leggi, ch'erano pubblicamente esposte alla lettura del Popolo, recaron qualche detrimento alla considerazione, in cui erano i Giurisconsulti, seppero essi dall'altra parte procurarsi un mezzo, che conservò loro in parte l'ascendente, che avevano avuto sopra il Popolo, mentre erano gli unici depositarj della cognizione delle Leggi. Se ne riservarono essi la interpretazione, e introdussero nei giudizj certi atti, e certe formole che le parti dovevano osservare con ogni possibile attenzione, e quella parte che trascurava la menoma di quelle formalità, perdeva la causa (1). Quegli atti, che dicevansi atti legittimi (*actus legitimi*) perchè si pretendeva che fossero fondati sulla Legge delle Dodeci Tavole, o per dir meglio, perchè i Giurisconsulti le derivavan da quella per mezzo di con-

(1) Vide Gravin. de Jure Nat. Gent. & Civ. §. LXXIX. Brisson. Antiquit. selec. Lib. IV. Cap. 20.

conſeguenze, avevan di particolare 1. che dovean farſi in una maniera ſolenne, in preſenza del Giudice. 2. Che non ſi potevan fare ſotto condizione nè a tempo limitato. 3. Che dovean farſi continentemente, e ſe vi ſi trovava qualche difetto, perdevaſi la cauſa ſenza poterli ricominciare, ne farli di nuovo 4. che non potevan farſi per procuratore.

Non era poſſibile che in una compilazione come quella delle Leggi delle Dodeci Tavole non vi foſſero molti luoghi oſcuri e ſuſcettibili di varj ſenſi; e non era neppure poſſibile che le deciſioni che contenevano poteſſero applicarſi a tutt' i caſi occorrenti. I Giuriſconſulti adunque ſi affaticarono a riſchiarare i luoghi oſcuri, ed a ſpiegare gli ambigui: Reſtringevano eſſi la diſpoſizion della Legge quando parea troppo vaga, o la ſtendevano al caſo che ſembrava avère omeſſo. Speſſo ancora ne moderavano il rigore con un temperamento di equità; ma con queſti preteſti introduſſero ne' giudizj varie ſottigliezze, ſenza la cognizione delle quali la intelligenza delle Leggi diveniva affatto inutile. Almeno niun particolare poteva far valere in giudizio il ſuo dritto, ſe non ſi avea fatto bene iſtruire da un Giuriſconſulto. Così per ripigliar l'aſcendente che ſopra il Popolo aveano avuto prima dello ſtabilimento delle Leggi Decemvirali, inventarono i Giuriſconſulti le azioni ſimboliche, e le formole, delle quali ho parlato, e ſe ne riſervarono il ſegreto. Per occultarne anche meglio la co-

E le tengon molto ſegrete.

cognizione al Popolo non le disegnavano altrimenti che per cifre, delle quali era impossibile trovar la chiave senza essere iniziato a' loro misterj. In oltre riservavansi esclusivamente la cognizione de' Fasti, o sia del Calendario, di modo che il Popolo da loro solamente potea sapere quali erano i giorni giuridici. Con tal mezzo esercitavano essi presso a poco sopra i Plebei lo stesso impero che prima delle Leggi Decemvirali vi avevano esercitato.

Flavio le divulga.

Finalmente *Flavio*, ch' era stato segretario di *Appio Claudio* soprannominato poi il cieco, Patrizio ch' era stato più volte adorno delle prime Dignità dello Stato, ed era uno de' più celebri Giurisconsulti del tempo suo: *Flavio*, dico, che sotto di lui avea formata una raccolta di quelle formole, la pubblicò insieme co' Fasti, e colla chiave delle cifre; e così mise il Popolo al giorno di varie cose, che l' avean fino allora tenuto in una intiera dipendenza da' Giurisconsulti, o per dir meglio da' Patrizj, ch' erano ancora i soli Giurisconsulti. Seguì ciò verso l' anno di Roma 440., e quella raccolta dal nome di *Flavio* fu detta *Jus Flavianum*. Il Popolo rimase talmente sodisfatto di *Flavio*, che pòco tempo dopo, non ostanti le cabale della Nobiltà lo inalzò alla Dignità di Edile Curule (1).

Ve-

(1) Liv. Lib. IX. Cap. 46. Valer. Max. Lib. II. c. 5. num. Cap. 2. Cic. de Orator. Lib. I. Cap. 41. Pro Muræna Cap. II. ad Attic. Lib. VI. Epist. I. Gell. Lib. VI. Cap. 9. L. 2. §. 6. ff. de Orig. Juris.

Vedendo i Patrizj quanto danno recava alla loro autorità questa pubblicazione de' Fasti e delle formole, si affaticaron tosto ad inventar nuove formole, e ad occultarle sotto cifre più difficili delle prime. Questo artificio fu anche reso vano; e poco più di un secolo dopo *Flavio*, *Sesto Elio Peto Cato* divolgò ancora quelle nuove formole, e quella nuova raccolta prese il nome di *Jus Ælianum* (1). *Plinio*, *Cicerone*, *ed Ennio* parlano con grandi elogj di questo *Elio Peto*, come del più gran Giurisconsulto del tempo suo. Che che ne sia, i Giurisconsulti vedendo svelati i misterj della loro scienza, non perdettero più tempo a volerli occultare con nuove cifre, delle quali presto o tardi si scopriva il segreto. Da quel tempo in poi fu lecito a tutti quelli che volevano applicarsi allo studio del Dritto, e che avean talento sufficiente per riuscirvi di divenir Giurisconsulti. Ci restano ancora alcune di quelle formole, che furono con immensa fatica raccolte dal Presidente *Brissonio*. Abbiamo ancora una raccolta di gran parte delle cifre usate da i Romani, e che *Grutero* ha poste dietro alla sua raccolta delle antiche iscrizioni. *Giovanni Nicolao* ne ha dato una spiegazione in un suo particolar trattato. (2)

Essi ne inventan delle nuove, che sono anche divulgate.

E' anche questo uno di que' tratti della politica de' Magnati Romani, e uno degli artificj che ado-

I Giurisconsulti furon sempre gli uomini più cospicui.

(1) L. 2. §. 7. ff. eodem. Cic. pro Muræna Cap. 11.

(2) De Siglis veterum Lugduni Batavorum 1703. in 4.

peravano per tenere il Popolo nella lor dipendenza. Rifervandofi prima efclufivamente la cognizione delle Leggi, e poi appropriandofene la interpretazione, obbligavano effi la maggior parte de' Cittadini a porfi fotto la protezione loro, fe volevano farfi render giuftizia de' torti che loro venivan fatti. Quando all' incontro fi confidera, che quelli che faceano in Roma profeffione di Giurisprudenza erano i medefimi che governavano la Repubblica, ed erano ornati de' Sacerdozj, e delle principali Dignità, par molto naturale che il Popolo aveffe per le loro decifioni gran deferenza. E' vero che dopo che *Flavio*, e poi *Elio* divolgarono le formole e i fafti quefta fcienza perdette qualche cofa della grande confiderazione, in cui fino allora era ftata. Era in oltre impoffibile che, effendo aperto a' Plebei l' adito alle principali Dignità dello Stato e della Religione, poteffero i Patrizj, continuare a dominar foli nella Giurifprudenza. Ma, febbene non foffe a niffuno vietato di far quefta profeffione, o Patrizio, o Plebeo che foffe, i Giurifconfulti però furon fempre i principali dello Stato. Mediante quefta fcienza cominciavano i giovani nobili a farfi conofcere, e colla riputazione che in effa fi acquiftavano, aprivanfi effi la ftrada alle più fublimi Dignità, o efponendofi ad effer confultati in cafa loro fopra le materie le più difficili, o difendendo effi medefimi le Caufe di coloro che ricorrevano alla lor protezione. Si vede bene che una fcienza coltivata da perfone così con-

considerabili, da persone, che avevano esercitato il Consolato o la Pretura, ch'eran del Collegio de' Pontefici, o di quello degli Auguri, o pure ornati di qualche altro Sacerdozio, dovea per questo istesso motivo rendersi rispettabile sommamente. Il primo che rese questa scienza alquanto più comune, fu *Tiberio Coruncànio*, che nell' anno 473. di Roma fu Console e Pontefice Massimo. Egli aprì una scuola di Dritto, dove concorreva in gran numero la gioventù nobile (1); e poi ad esempio suo varj altri, ma sempre de' Principali di Roma insegnarono Giurisprudenza. Frattanto *Cicerone* si duole che questa scienza, ch'era stata fra le mani de' Principali di Roma, ed era uno de' più sicuri mezzi d' inalzarsi alle più sublimi Dignità dello Stato, a tempo suo cominciava ad avvilirsi (2).

Maniera in cui davan le lor Lezioni, e i loro pareri.

Può ben giudicarsi che prendendo la Giurisprudenza tanto lustro da quelli che ne facean professione, i Giurisconsulti non davano i loro pareri e le lor lezioni in una maniera ordinaria. Le lor case eran veramente aperte a tutti coloro che andavano a consultarli; ma le loro risposte, o a' clienti, o agli Avvocati, che andavano a prender parere da loro, erano con tal brevità concepite, che ricevevansi come una specie di oracoli (3). E' mol-

(1) D. L. 2. §. 35. de Orig. Jur. Cic. de Seneſt. Cap. 9. pro Domo Cap. 54.

(2) De Offic. Lib. II. Cap. 19.

(3) Id. de Legg. Lib. I. Cap. 2.

to probabile che alla gravità ed alla sostenutezza ch' essi affettavano alluda *Cicerone* in una sua Lettera ad *Attico*, dove dice che *Cajo Aquillio*, uno de' più celebri Giurisconsulti del tempo suo, rinunziava al Consolato, così a cagione delle sue infermità, che a cagion delle occupazioni che davagli l' Imperio che esercitava nel Foro (1). Non perdevan tempo i Giurisconsulti ad appoggiare i lor pareri con prove o ragioni: le loro risposte eran brevi e decisive, e sol per una specie di compiacenza si abbassavano essi a renderne ragione con prove ricavate, o dalle Leggi, o dall' uso del Foro, o finalmente dalla filosofia morale (2). Spesso ancora andavano al Foro all' ora che i Tribunali eran radunati, affinchè tutti quelli, che avean cose da dedurre in giudizio, potessero più agevolmente consultarli (3). Accadeva in oltre frequentissimamente che i Giudici consultavanli quando eran presenti, o anche per lettera quando erano assenti; esponendo loro il caso in iscritto; e il Giurisconsulto rispondeva allo stesso modo (4). Accadeva anche assai spesso che i Giudici dovendo decidere casi difficili, prendevan consiglio da' Giurisconsulti, che sentivan parlare insieme con loro la causa in qualità di assessori, e sopra i lor pareri

(1) Lib. I. Epist. I.

(2) Senec. Epist. 94.

(3) Cic. Top. Cap. 17.

(4) D. L. 2. §. 47. de Orig. Jur.

teri regolavanſi ne' decreti (1). La maniera, in cui inſegnavano il Dritto era aſſai ſingolare. Non davano eſſi lezioni regolate; ma eſſendo la lor caſa aperta a tutti quelli che volevano andare a conſultarli, vi andava la gioventù nobile, ed aſſiſtendo alle dimande che lor ſi facevano, ed alle riſpoſte che davano, acquiſtava la ſcienza del Dritto piuttoſto per uſo e per eſercizio, che per lezioni regolate (2).

Lo facean ſempre gratuitamente.

E' facile a capirſi che uomini di sì ſublime grado, non ſi facean pagare nè le conſulte nè le lezioni. Lo ſteſſo facevano gli Avvocati, o Patroni, che gratuitamente difendevan le cauſe de' loro clienti; lo che proveniva dallo ſtabilimento di Romolo, il quale avea voluto che i Patrizj foſſero protettori ed Avvocati de' Plebei. Da ciò avviene che anche oggi gli Avvocati diconſi Patroni, e clienti quelli che confidan loro le proprie cauſe. E' vero che, eſſendoſi reſa più comune la ſcienza del Dritto, così per la divolgazione de' Faſti e delle formole, come perchè *Tiberio Coruncanio* la inſegnò pubblicamente, molti ci ſi applicarono; e ſi ſerviron di queſto mezzo per acquiſtar ricchezze; di modo che verſo il tempo della ſeconda guerra Punica *Cincio Alimento*, Tribuno del Popolo propoſe una Legge, la quale proibiva a chiunque

(1) Valer. Max. Lib. VIII. Cap. 2. num. 2. Gell. Lib. XII. Cap. 13.

(2) De Orat. Cap. 41. Brut. Cap. 19.

di farsi pagare, o anche ricever regali da quello, di cui difendeva la causa (1). *Augusto* rinnovò quella Legge, e vietò a' patroni di esiger nulla dai lor clienti, sotto pena della restituzione del quadruplo (2). Si rinnovò ancora la proibizione sotto gl' Imperatori seguenti, ma vi si apposero varie restrizioni, secondo la differenza de' tempi (3). Non ostante tutte quelle Leggi, non lasciarono i patroni di farsi alle volte ben pagare. Narra *Plutarco* che *Verre* per indurre *Ortensio* a difender la di lui causa gli avea regalato uno sfinge di avorio di uno squisito lavoro (4); e *Aulo Gellio* dice che *Cicerone* per difender quella di *P. Silla* ebbe da lui una somma molto considerabile (5). Frattanto quelli che professarono Giurisprudenza furon sempre, fino alla decadenza dell' Impero, i più considerabili di Roma, e sotto gl' Imperatori questa fu la più sicura via per giugnere ad una alta fortuna.

Le lor decisioni fan parte del Dritto Civile.

Questa gran considerazione de' Giurisconsulti diede tal risalto alle loro decisioni che tosto divennero esse una considerabile parte del Dritto Civile. Erano esse principalmente di tre sorti. 1. Gli atti legittimi e le formole, che, come ho già detto, fu-

(1) Cic. de Orat. Lib. II. Cap. 71. Liv. Lib. XXXIV. Cap. 4.

(2) Dio. Cass. Lib. LIV. pag. 610. C.

(3) Tacit. Annal. Lib. XI. Cap. 5. Lib. XIII. Cap. 42. Plin. Lib. V. Epist. 21.

(4) In Cicerone pag. 864. C.

(5) Lib. XII. Cap. 12.

furon tolte dalla oscurità, in cui tenevanle i Patrizj, da *Flavio*, e da *Elio*. 2. La interpretazione delle Leggi. 3. Varie massime intieramente nuove, che introdussero nel Foro col favore di questa interpretazione. Tutte quelle varie decisioni furon ricevute dall' uso e dal tacito consenso, senza che però i Giudici fossero tenuti ad uniformarvisi in ogni caso.

Prima che *Flavio* ed *Elio* avesser pubblicate le formole e i Fasti, nissun Giurisconsulto avea pensato di scrivere in Giurisprudenza, e per solo uso divenivasi abile in tal dottrina. Pur cominciarono a far commentarj così sopra le Leggi delle XII. Tavole, che sopra le altre che di tempo in tempo si facevano. Quando i termini della Legge erano oscuri, ricorrevasi alla interpretazione de' Giurisconsulti, o a quella che davasi a voce viva, o a quella che ne' loro scritti si trovava; e benchè non avesse quella interpretazione forza di Legge, aveva però un' autorità che non era molto diversa.

Oltre quelle varie sorti di decisioni, ve n' erano ancora di un' altra specie, ed erano i risultati di certe conferenze de' più dotti Giurisconsulti sopra questioni difficili. Quando occorreva qualche caso di simil sorte, radunavansi essi in un luogo publico, ed ivi, dopo aver ben discussa la materia, se convenivan tra loro di quel che doveva osservarsi, quello era un punto deciso, e dicevasi *Disputatio* Sopra le loro decisioni gl' Imperatori facevan le Leggi.

Fori (1). *Augusto*, prima di confermare il dritto de' codicilli, radunò i principali Giurifconfulti, tra i quali era *Trebazio Testa*; e col loro parere ftabilì quel che riguardava quefta materia (2). Infoife pol la quiftione fe il nipote doveva effer efclufo dalla fucceffione del Liberto dell'avo. Gl' Imperatori *Marco Aurelio*, e *Lucio Vero* la fecero in lor prefenza difcutere da *Meciano* e da alcuni altri dotti Giurifconfulti, e del rifultato di quella conferenza fecero una Legge fopra tal foggetto, che ancora abbiamo (3).

I Giudici rare volte fe ne allontanavano.

Ne' varj cafi che ho riferiti quefte decifioni non avean forza di Legge, fe non in quanto erano ftate confermate dagl' Imperatori. Frattanto molte ve n'erano, ch' erano ftate autorizzate dall' ufo del Foro, ed alle quali i Giudici nelle lor fentenze quafi fempre fi uniformavano. Speffo ancora ftendevanfi per via di confeguenze, a cafi preffo a poco fimili (4). Quando una materia era ftata così dibattuta tra i Giurifconfulti, il rifultato delle lor conferenze paffava per decifione autentica; e da ciò vengono quelle efpreffioni, *receptum jus*, *recepta fententia* (5), colle quali dinotavafi una decifio-

(1) L. 2. §. 5. de Orig. Jur.

(2) §. 1. Inftit. de Codicill.

(3) L. 37. ff. de Jur. Patron.

(4) Vide Noodt ad Legem Aquil. Cap. 15. de Pactis Cap. 19.

(5) Feftus, & Briffon. de Verb. Signif. V. *Receptum*.

sione de' Giurisconsulti, che l'uso avea confermata. Da ciò ancora derivano molte massime de' Giurisconsulti concepite in poche parole ed energia, che servon tuttavia di regole nel Dritto. Il distinto grado che la maggior parte de' Giurisconsulti occuparon sempre nello Stato, non contribuì poco, come già dissi ad autorizzare le lor decisioni. Furono esse di gran peso finchè durò la Repubblica, benchè i Giudici non fosser tenuti ad uniformarvisi, se non quanto volevano. Gl' istessi Avvocati, come osserva *Cicerone*, spesso le sovvertivano nelle loro parlate (1); ed egli medesimo ne allega uno esempio (2). *Crasso*, famoso oratore, parlando una causa avanti a' Centumviri, ottenne che non si deferisse ad una decisione di *Scevola*, ch' era il più celebre Giurisconsulto del tempo suo. Se questo esempio prova che i Giudici non eran sempre astretti al parere de' Giurisconsulti, prova però nello stesso tempo che di rado se ne allontanavano; giacchè *Cicerone* riferisce questo esempio come un caso singolare.

Augusto diede alla Giurisprudenza una nuova forma, ed accrebbe ancora l' autorità di quelli che ne facean professione. Siccome egli camminava per vie occulte, e nascondeva sotto titoli semplicissimi la gran potestà che aveva, studiavasi anche per occulte vie di mutar le Leggi, e adattare ad un go-

Augusto gli obbliga ad uniformarvisi.

(1) Pro Muræna Cap. 13.
(2) Pro Cæcina Cap. 24.

governo Monarchico quelle ch' eran fatte per un Popolo Libero. Conobbe egli che i Giurisconsulti potevan molto contribuire alla esecuzione del suo disegno: onde accrebbe la gran considerazione, che sotto la Repubblica avean goduta, ordinando che per l' avvenire i Giudici fossero tenuti ad uniformarsi a' loro pareri nel giudicare (1). Nello stesso tempo per assicurarsi di loro, stabilì che nissuno potesse far professione di Giurisconsulto, senza uno special privilegio del Principe. In tal modo gli rese suoi dipendenti, e per mezzo loro si vide padrone di far nella Giurisprudenza tutte le mutazioni che voleva. Per potere più liberamente introdurre tali novità, prese ancora un' altra precauzione: e fu di dispensare i Giurisconsulti, di render ragione delle loro opinioni, o di aver bisogno di confermarle con prove.

Politica di *Augusto*.

Di questo artificio si servì *Augusto* per occultare le mutazioni che disegnava far nelle Leggi, e per introdurle in una maniera impercettibile. Si studiò dunque di affezionarsi con premj considerabili quelli che avevano acquistata maggior fama nella scienza del Dritto, e principalmente *Trebazio Testa*, e *Atejo Capitone*, l' ultimo de' quali fu anche promosso al Consolato. Tutti quelli che non potè guadagnare, nè farli entrare ne' suoi disegni, non erano in istato di nuocergli, poichè non poteva-

(1) §. VIII. Instit. de Jur. Nat. Gent. & Civ. L. 2. §. ult. ff. de Orig. Jur.

tevano essere ammessi al Foro, nè a dar pareri, se non ne aveano da lui la facoltà, ch' egli era sempre padrone di negare. Queste son le mire che il celebre *Einecció* attribuisce ad *Augusto* in questa nuova disposizione (1); ed è chiaro ch' egli procurava di stabilire la particolare autorità sua, accrescendo quella de' Giurisconsulti, che prima avea posti nella sua dipendenza. Durò questo stabilimento fino al regno di *Adriano*, come osserva *Dodwello* (2). *Adriano* ristabilì riguardo a questo la libertà che vi era stata sotto la Repubblica, e permise a tutti coloro che se ne conoscean capaci, di dare i loro pareri, senza aver bisogno di essere autorizzati da un particolar privilegio. Frattanto la costituzione di *Augusto* fu rinnovata verso il regno di *Alessandro Severo*, giacchè vediamo che il Giurisconsulto *Innocenzio*, per dar consigli in materia di Dritto dovette averne facoltà dagl' Imperatori (3).

Siccome tutte le varie opinioni de' Giurisconsulti, alle quali erasi in tal maniera data in qualche modo la stessa forza che alle Leggi, inducevan molta confusione nello studio della Giurisprudenza, gl' Imperatori *Teodosio* II. e *Valentiniano* III., per rimettervi qualche ordine, e darvi alcune regole certe, autorizzarono con una Legge le decisioni de' *Finalmente le lor decisioni divengono Leggi.*

(1) Antiquit. Rom. Lib. I. Tit. II. §. 39. in not.

(2) Praelect. Cambden. IX. §. 11.

(3) Eunap. in vita Chrysantii pag. 144.

de' Giurisconsulti *Papiniano*, *Paolo*, *Cajo*, *Ulpiano*, *e Modestino* (1). Ordinarono che qualora si trovassero di opinioni diverse, prevalesse la pluralità, e se vi fosse parità a favore, e contro una stessa opinione, si seguisse quella di *Papiniano*; e se *Papiniano* non avesse niente deciso, il Giudice potesse nel giudicare seguir l'opinione che gli parrebbe più giusta, nel caso che le opinioni degli altri Giurisconsulti si trovassero ancora ugualmente divise. Finalmente *Giustiniano*, avendo fatto fare una compilazione di varj estratti delle opere degli antichi Giurisconsulti, autorizzò quella collezione, e comandò che le decisioni in quella contenute avessero forza di Leggi. Quella compilazione appunto porta il titolo di Digesto, o Pandette, e forma la più considerabile parte del Dritto Civile.

Riflessioni sopra le leggi Romane. Siccome quelle medesime leggi formano anche oggi la base dello studio del Dritto; e son ricevute in quasi tutt'i Tribunali, io stimo dover quì soggiugnere alcune riflessioni sopra le difficoltà che accompagnano il loro studio, e sopra le oscurità, che i Romani stessi v' incontravano, e che riguardo a noi han dovuto moltiplicarsi; e lo farò ricapitolando in breve quel che finora ho detto più diffusamente.

I. Si è veduto che fin da' primi tempi di Roma la scienza del Dritto si tenne molto segreta, e che i Giu-

(1) L. unica C. Theod. de *Respons. prudentum*.

i Giurisconsulti, ben lungi di metterla a portata di tutti, si affaticarono a tutto potere ad inviupparla, ed a render le leggi inintelligibili al Popolo, per obbligarlo a venir da loro ad acquistarne la cognizione.

II. Oltre che le Leggi delle XII. Tavole, ch' erano il fondamento di questo studio spiegavansi in un modo assai conciso, il lor linguaggio era divenuto quasi inintelligibile nel settimo secolo di Roma. Questa oscurità apriva un vasto campo all' interpretazione de' Giurisconsulti, e facilitava a' Magistrati preposti all' amministrazion della giustizia, i mezzi di dare alle stesse Leggi quel senso, che più conveniva a' loro disegni.

III. Quella gran libertà, con cui i Pretori pronunziavan le loro sentenze, non astringendosi a seguire la disposizion della Legge, ma studiandosi di eluderla per poter decidere in un modo intieramente arbitrario, e senza attenersi neppure alle regole, ch' essi medesimi si avean prescritte (1), non contribuiva poco a metter confusione nella scienza del Diritto.

IV. Finalmente spesso facevansi nuove Leggi, colle quali si abolivan le antiche, o si derogava a qualche loro articolo. Molte di quelle Leggi non erano approvate dal Senato, il quale non avendo potuto impedire il Popolo di confermarle, lasciava-

(1) Valer. Max. Lib. VII. Cap. 1.

vale cadere insensibilmente in obblio, col non-uso; dal che nasceva che spesso un privato, o anche un Giurisconsulto, non potea sapere se il Pretore deciderebbe la causa secondo quella Legge, o secondo la Legge antica (1).

Se lo studio delle Leggi avea tante difficoltà fin da' tempi di *Cicerone*, e di *Augusto*, quanta fatica non dobbiam noi durare oggi a superarle, dopo la rivoluzione di tanti secoli, che ce le ha rese molto più oscure. Oltre le cagioni che ho riferite, molte altre ve ne sono che inviluppano anche maggiormente riguardo a noi lo studio di questa scienza.

V. Imperciocchè quel che rende varj punti di Giurisprudenza Romana oscuri per noi, proviene dall' avere i Giurisconsulti, che applicaronsi alla Filosofia, abbracciate diverse sette, delle quali portarono nelle scuole di Dritto i principj, e le opinioni (2). Siccome molti gran Giurisconsulti professarono la Filosofia Stoica, si trovano ancora ne' loro scritti le tracce delle rigide massime di quella setta. Ma essendovi Giurisconsulti di varie sette, ciascun di loro fondava le decisioni, e le interpretazioni che dava alle Leggi sopra i principj della setta che egli aveva abbracciata. Sicchè i Giurisconsulti, ad esempio de' Filosofi, si divisero in varie sette. *Atejo Capitone*, ed *Antistio Labeone*, l' uno

(1) Wieling. Lection. Jur. Civil. Lib. II. Cap. 26. pag. 219.

(2) Gravina de Orig. & Progressu Jur. Civil. Cap. 96. & seqq.

uno discepolo di *Ofilio*, e l' altro di *Trebazio* gittarono i fondamenti di due sette diverse. Presero poi quelle due sette i nomi di *Cassiana*, e di *Proculiana* da quelli di due celebri Giurisconsulti, *C. Cassio Longino*, e *Proculo*, che fiorivano sotto i regni di *Claudio*, e di *Nerone*. Presero anche in appresso i nomi di *Sabiniana*, e di *Pegasiana* da *Celio Sabino* e da *Pegaso*, che fiorivano sotto *Vespasiano* (1). Il principio de' primi era che si dovea più attendere all' equità che alla Lettera della Legge. Li Proculiani al contrario volevano, che si seguisse la Legge a rigore. Si giudicherà facilmente che questi erano Stoici; e infatti essi portavano lo spirito e le opinioni di quella setta nella Giurisprudenza, decidendo tutte le quistioni secondo le severe ed eccessive massime della medesima setta. *Giuliano*, ch' era della opposta, si burlava delle sottigliezze che i suoi antagonisti introducevano nella Giurisprudenza, e servivasi di un metodo più semplice e più naturale. Trovansi ancora molti esempj di quel ch' io quì avanzo, in quelle opere di que' Giurisconsulti che fino a noi son venute, e sopra le quali io rimetto all' Autore, che ho citato, e che ha trattato questa materia in succinto, ma con chiarezza e discernimento.

VI. A queste cagioni se ne può aggiungere un' al-

(1) Idem ibidem Cap. 45.

altra presa dalle frequenti rivoluzioni accadute nella Romana Giurisprudenza. Fu questa scienza incertissima prima delle Leggi delle XII. Tavole, che dovevano in qualche modo fissarla. Ma si è veduto che rimase quasi egualmente oscura ed incerta, per gli artificj de' Patrizj ch' erano allora i soli Giurisconsulti. Le loro interpretazioni, come ancora gli Editti de' Pretori v' introdussero tante mutazioni, che nel settimo Secolo di Roma era essa assai diversa da quella che nel quarto e nel quinto era stata: *Cicerone* attribuisce quelle mutazioni alle sottigliezze, colle quali i Giurisconsulti avean saputo eluder le Leggi, e sostituire a quelle le decisioni loro. " Le Leggi, dic' egli, avevan stabilite molte cose con gran saviezza, che i Giurisconsulti han trovato modo di mutare e di corrompere colle lor sottigliezze. Han voluto i nostri maggiori che tutte le donne, a cagion della debolezza del loro sesso, fossero sotto la potestà de' tutori; ma i Giurisconsulti hanno inventata una specie di tutori che fossero sotto la tutela delle donne. &c. " Finalmente può dirsi che di tutte le Leggi hanno essi conservate solamente le parole, ma ne han distrutta l' equità e lo spirito (1). Io credo, a dir vero, che *Cicerone* esagera quì alquanto le cose, ma credo altresì che il rimprovero che fa a' Giurisconsulti è in parte fon-

(1) Pro Muræna Cap. 12.

fondato, come quel che finora ho detto ſerve a provarlo.

Se la Giuriſprudenza patì ſotto la Repubblica rivoluzioni sì grandi, quali mutazioni non ha ella dovuto patire ſotto gl' Imperatori. Si faticò in quel periodo ad accomodar le Leggi ch' erano ſtate fatte per uno ſtato libero, ad un governo diſpotico ed arbitrario. Siccome i Giuriſconſulti ſi ſtudiavan di occultare le mutazioni che nelle Leggi introducevano, niuno ſe ne accorſe, ſe non quando eſſe avean già preſa una forma affatto diverſa. S' introduſſero tali novità impercettibilmente, e non divennero ſenſibili, ſe non quando ſi vollero paragonare colle antiche coſtumanze. Era troppo grande la differenza tra il dritto che s' era introdotto ſotto i primi Imperatori, e quello che aveva avuto luogo negli ultimi tempi della Repubblica, per accorgerſene; ma per l' arte che ſi era uſata a naſcondere quelle mutazioni, era difficile di andar fino alla loro origine, e notarne la vera epoca. I Giurisconſulti che fiorirono ſotto gl' Imperatori non vi fecero ſempre attenzione. In oltre alcuni di loro, grandi ammiratori de' lor predeceſſori, che avean fiorito ſotto la Repubblica, ne adottavan tutte le maſſime per quanto incompatibili foſſero con quelle che al tempo loro eran ricevute. Si affaticavano eſſi di conciliare i coſtumi del lor tempo con quelli che aveano avuto luogo ſotto la Repubblica, mentre gli altri ſi ſtudiavano a far cadere queſti ultimi in dimenticanza. Per far la

Corte agl' Imperatori hanno spesso supposte cose manifestamente false. Tale fra le altre è forse quella pretesa Legge Regia, colla quale il Popolo, in cui la sovranità risedeva, erasi spogliato di tutt' i suoi dritti, ed aveali trasferiti al Principe (1); Legge immaginaria, e di cui non si trova vestigio nell'antichità, fuorchè nel cervello di qualche Giurisconsulto, che avea venduta all' Imperatore la penna sua. Tale era ancora la conseguenza che ricavavano da un particolar privilegio accordato ad alcuni Imperatori, e che dispensavali dalla osservanza di una Legge; dal che conchiudevano che fosse dispensato da tutte. Tutto ciò erasi inventato per favorire il dispotismo, e si riferiscono come Leggi fatte dal Popolo le mere usurpazioni de' Principi.

Singolari idee de' Romani sopra il lor dritto di Cittadinanza.

E' dunque chiaro che la Giurisprudenza Romana in tutt' i suoi diversi periodi fu piena di difficoltà, le quali nascono così dalle frequenti mutazioni che si fecero nelle Leggi, come dalle sottigliezze che i Giurisconsulti introdussero nel Foro; anzi può anche dirsi che tutto il Dritto erasi ridotto a sottigliezze. I Romani si formavano idee tanto singolari delle prerogative annesse al lor dritto di Cittadinanza, che si stenta ad assuefarsi sopra tal soggetto alla lor maniera di pensare. Eranvi altri Popoli liberi; ma la libertà de' Romani era diversa da

(1) Ulpian. L. 1. princ. ff. de Constitut. Principum.

da quella degli altri. Potevano gli altri possieder fondi e ricchezze; ma la proprietà del Romano era anche diversa. Non mi diffondo maggiormente sopra questa materia, perchè sarà trattata in un capo del seguente Libro. Ma si capisce bene che tutte quelle distinzioni eran pure sottigliezze, col favor delle quali giornalmente se ne introducevano nuove; e buon numero di tali sottigliezze potran vedersi raccolte dal celebre Giurisconsulto che cito (1).

Una tal Giurisprudenza dee certamente sembrar poco adatta a dar principj adeguati e chiari in una Legislazione comune a tutte le Nazioni; giacchè questa ad altro non tendeva che a stabilire una distinzione, e una preeminenza del Romano sopra tutte le altre Nazioni (2). Quelle sottigliezze imbrogliavano gl'istessi Romani; e perciò il Popolo conosceva sì poco le proprie sue Leggi; e giacchè lo studio n'era così difficile per loro, quanto maggiormente sarà tale per noi, che non possiamo averne la cognizione altronde che dal Digesto, compilazione assai confusa, e fatta con troppa precipitanza? L'Imperator *Giustiniano*, stimando che quelli che applicavansi alla Giurisprudenza soggiacevano ad una troppo penosa fatica, essendo obbligati a leggere gli scritti di quel gran numero di Giureconsulti, che avean fiorito sotto gl'Impera- *Giustiniano fa compilare le Legge in un Corpo.*

D 2 to-

(1) Noodt Probabil. Lib. III. Cap. 11.
(2) Hottoman. Anti. Tribon. Cap. 10.

tori; risolvette di render quella fatica più facile. A tal' effetto ordinò egli a *Triboniano*, e a quelli che gli associò, di estrarre dalle opere di que'Giurisconsulti che fino al suo tempo eransi applicati a commentare il Dritto civile quel che vi era di più essenziale. Era quella una fatica immensa, come l'Imperatore riconosce; giacchè doveasi dar la sostanza di più di due mila volumi. Frattanto *Triboniano*, e i suoi Colleghi in capo a tre anni compirono quell'opera, e publicarono il Digesto, che altrimenti diconsi le Pandette. Ma deesi anche confessare che quell'opera dimostra la precipitazione con cui fu fatta; perchè non è altro che uno informe ammasso di decisioni tronche, mal poste, o alterate (1). Qualora le opere degli antichi Giurisconsulti fossero fino a noi pervenute, noi stenteremo anche molto in molti luoghi a capirne il vero senso. Ma quel che ci farebbe sempre trovare gran difficoltà, è il loro stile conciso, la lor maniera di pensare diversissima dalla nostra, e finalmente l'ignoranza in cui siamo di molti usi, de' quali essi suppongono la cognizione, e che infatti al lor tempo eran noti a quelli pei quali scrivevano, ma che a' giorni nostri son sepolti in uno intiero oblio.

Difetti di quella compilazione.

L'opera di *Triboniano* avrebbe potuto esserci utilissima, se egli avesse avuto il gusto e il discerni-

men-

(1) Veggasi la Prefazione di Domat alle Leggi Civili nel loro Ordine Naturale.

mento neceſſario per eſeguire una tale impreſa, e ſe vi aveſſe impiegato il tempo che un' opera così importante richiedeva. Ma ben lungi da ciò, l' opera ſua ci accrebbe le difficoltà; perchè fece troppo in fretta quella collezione; ed in oltre ſpeſſo ci preſenta i proprj ſuoi ſentimenti per quelli degli antichi Giuriſconſulti.

I. Noi troviamo ivi ſolamente ſpezzoni di que' Giuriſconſulti, per lo più tronchi, o poſti fuori de' lor luoghi; di modo che ci vuol ſomma applicazione e ſagacità per iſcoprire il vero ſenſo di quelle Leggi, il quale è ſpeſſo diverſiſſimo da quello che a prima ſi offre alla mente. II. I Giuriſconſulti aveano introdotte nel Foro opinioni diverſe, fondate ſopra i varj principj delle Sette, alle quali erano addetti. *Triboniano*, faticando con troppa fretta, rare volte ſi preſe il faſtidio di diſcutere il vero ſenſo degli Autori, de' quali raccolſe gli eſtratti, e così ci ha dato uno informe ammaſſo di contradizioni, o reali, o apparenti, le quali ſpeſſo dan la tortura a quelli, che imprendono di conciliarle. III. Siccome *Triboniano* ſi prendea la licenza di levare dagli ſcritti de' Giuriſconſulti quel che gli pareva ſuperfluo, ſi prendeva anche quella di aggiungervi quel che ſtimava bene, quando il ſenſo non gli pareva chiaro a baſtanza; e non eſſendo ſtato ſempre felice nelle dichiarazioni che ſtimò dovervi aggiungere; alcuni dotti Giuriſconſulti moderni ſonoſi applicati a diſtinguere quel che viene dalla mano ſua, e ſepararlo dal teſto. Ma men-

tre alcuni credono riconoscervi la mano di *Triboniano*, altri sostengono che quegl'istessi frammenti siano veramente degli antichi Giurisconsulti. IV. Siccome *Triboniano* preferiva i Giurisconsulti, che avean fiorito sotto gl'Imperatori a quelli che avean fiorito sotto la Repubblica, trascurò intieramente le opere di questi ultimi, e inserì nella sua compilazione i soli estratti de' primi. Aveva egli senza dubbio ragione di seguire un tal metodo, perchè il Dritto avea mutata talmente faccia dopo il tempo in cui que' Giurisconsulti eran vissuti, che i loro scritti di poco uso potevano essere nel Foro. Ma questa omissione non lascia perciò di recarci sommo pregiudizio; giacchè così le loro opere sono per noi intieramente perdute; e siccome molte usanze più recenti avevano nell'antichità il lor fondamento e la loro origine, non possiam noi venire a capo di scoprirne alcune tracce, e di supplire in qualche modo a tal perdita, se non coll' ajuto di quel che ci avanza degli Oratori, Storici e Poeti antichi. Questo metodo appunto han seguito varj Giurisconsulti moderni con successo maraviglioso; e non ostanti le difficoltà dalle quali questa scienza è tuttavia ingombra, può dirsi che niun' altra è stata tanto coltivata, e con tanto successo, e da uomini così dotti. V. Finalmente l' incostanza di *Giustiniano* unita a quella di *Triboniano* suo Ministro, non permise loro neppure di lasciar sussistere lungo tempo una compilazione fatta con tanta fatica, e che l' Imperatore avea con tanta solen-

lennità autorizzata. Mutò egli anche in vita sua varie leggi, vi derogò in parte, o le abrogò intieramente, o per leggerezza, o per avarizia come *Procopio* ne lo accusa (1).

L'importanza di questo soggetto mi ha mosso a trattarlo diffusamente. In oltre quel che ho detto delle difficoltà che nelle Leggi civili incontriamo, può estendersi a tutto ciò che riguarda i costumi e le consuetudini de' Romani, e per conseguenza a quel che forma il soggetto di tutta quest'Opera. Se per lo più non vi si trovano tutte le dilucidazioni, che potrebbero desiderarsi, si dee considerare quanto è difficile di sviluppare le usanze che hanno avuto luogo in tempi così rimoti: che mancano a noi infiniti monumenti che avrebbero potuto spargervi molta luce: che in quelli che ci avanzano gli Antichi non sempre si han preso il fastidio di spiegar certe cose, ch'eran note ai lor contemporanei, e che a noi sono oscure. Finalmente gli Antichi medesimi han fatti certi errori, che difficilmente possono emendarsi, ed anche più difficile ci riesce di conciliare le contradizioni, nelle quali alle volte cadono. Se si faccian tutte queste considerazioni, non recherà maraviglia ch' io lasci indecisi certi punti, per non aver monumenti certi, che possano servirmi di prove.

(1) Hottoman. Anti-Tribon. Cap 11. & 12.

CAPO II.

De' Tribunali Civili.

Due forti di Tribunali.

ERano in Roma due forti di Tribunali, o Giudizj (*Judicia privata & publica*) . *Cicerone* li distingue come siegue .. *Omnia judicia , aut distrahendarum controversiarum , aut puniendorum maleficiorum causa reperta sunt* (1) . Cioè " Tutt' i „ Tribunali sono stati istituiti , o per terminar le „ controversie che sorgono tra i privati , o per „ punire i delitti . " Onde i giudizj privati (*judicia privata*) erano i Tribunali , ne' quali giudicavansi le Cause civili , o siano le controversie de' privati . I Giudizj publici (*judicia publica*) erano i Tribunali , ne' quali si decideva tutto ciò che direttamente , o indirettamente apparteneva al publico interesse , o generalmente tutt' i delitti , che turbano la publica tranquillità . Comincio ora da i Tribunali civili , e in uno de' capi seguenti tratterò degli altri .

De' Giudici Civili.

Ho detto già che a prima i Rè furono i Giudici supremi , e che poi a loro succedessero nell' amministrazion della giustizia i Consoli (2) . Quando vi era Dittatore , era anch' egli Giudice supremo , e i Tribuni Militari , che per qualche tempo furon sosti-

(1) Pro Cæcina Cap. 2.

(2) Dionys. Halic. Lib. II. pag. 87. Lib. X. pag. 627. Liv. Lib. II. Cap. 27.

foſtituiti ai Conſoli, adempirono ancora le funzioni loro riguardo all' amminiſtrazione della giuſtizia. Ho anche già detto che la Pretura altro non fu che una dismembrazione del Conſolato, e che quando nell'anno di Roma 387. s'iſtituì un Pretore, ſi fece per incaricargli l' amminiſtrazion della giuſtizia, che fin allora aveva appartenuto ai Conſoli. Quindi, come il concorſo de' foraſtieri a Roma diveniva ſempre maggiore, s'iſtituì ancora un Pretore col carico di decider le cauſe che inſorgevano così tra i foraſtieri, come tra foraſtiero, e cittadino. Queſto Pretore non ſeguiva altre leggi che quelle della ragione e della equità. Ma l'altro che ordinariamente dicevaſi Pretore Urbano, come il primo dicevaſi Pretore Peregrino, era obbligato nelle ſue ſentenze uniformarſi alle Leggi ſtabilite, delle quali dovea procurare la eſecuzione. Solamente nel caſo che non avean niente ſtabilito, poteva egli ſeguire i dettami della equità.

Anche gli Edili avevan la lor giurisdizione, come ho detto, trattando delle lor funzioni. Eſſi publicavano Editti ſopra i peſi, e le miſure, ſopra le vendite di animali, o di ſchiavi, e generalmente ſopra tutte le coſe ch' eſponevanſi in vendita ne' mercati, e ſpezialmente ſopra le coſe appartenenti al buon ordine ed alla polizia della Città. Ma ſpeſſo la giurisdizione del Pretore concorreva con quella dell' Edile; e poteva il Pretore evocare a ſe certe cauſe che propriamente appartenevano agli Edili; perchè eſſendo queſti inferio-

ri

ri Magiſtrati dipendevano dai ſuperiori (1).

Varie ſorti di giurisdizioni.

Dee farſi diſtinzione tra la giurisdizione de' Magiſtrati ſuperiori e quella de' Magiſtrati inferiori. I Giuriſconſulti diſtinguon la prima in Imperio merò, e miſto (2). Ogni Magiſtrato ſuperiore aveva la giurisdizione così propriamente detta, cioè quella che i Giurisconſulti chiamano imperio miſto, e che conſiſteva in potere far citare al lor tribunale, e farvi condurre a forza quelli, che non volean comparirvi; per lo che erano eſſi accompagnati da' Littori, per far eſeguire gli ordini loro. Queſta giurisdizione era mera civile, e dava dritto al Magiſtrato di giudicare da ſe, o dar Giudici (3), giuſta la definizione che *Cicerone* ci dà delle funzioni del Pretore (*qui privata judicet, judicarive jubeat*), " che giudichi da ſe, o deſtini i Giudici. Il mero imperio poi, ſecondo *Ulpiano* era il *jus gladii*, o la poteſtà di punire di morte i rei (4). In Roma dapprincipio il ſolo Popolo, o i Commiſſarj da lui a tal' effetto nominati, eſercitarono tal poteſtà. Negli eſerciti e nelle Provincie i Proconſoli e i Propretori eſercitaron ſempre queſto dritto in tutta la ſua eſtenſione, per poterle contenere nell' ordine e nella ubbidienza. I Magiſtrati inferiori, come gli Edili avean ſolamen-

(1) Cujac. Obſerv. Lib. VIII. Cap. 31.

(2) Ulpian. L. 3. de Jurisdict.

(3) Vide Noodt de Jurisdict. Lib. I. Cap. 4.

(4) Id. ibid. Cap. 3.

mente una giurisdizione aſſai riſtretta, e deſignata col nome di *poteſtas*; nome che generalmente dinota il potere anneſſo ad ogni Magiſtratura superiore, o inferiore (1). I Magiſtrati inferiori, come gli Edili e i Queſtori, non avevano il dritto, nè di citare a comparire avanti a loro, nè quello di far prendere quelli che non volevan loro ubbidire (*neque vocationem*, *neque prehenſionem habebant*) (2). I Tribuni del Popolo, ſecondo *Labeone*, non avean dritto di far citare niſſuno avanti a loro; e frattanto potevan fare arreſtare quelli, che non gli ubbidivano (3). Ma come oſſerva *Aulo Gellio*, era una ridicola ſottigliezza di *Labeone* di contraſtare ai Tribuni del Popolo il dritto di citare a comparire avanti a loro, mentre accordava lor quello di far menare a forza quelli che non volean riconoſcere un tal dritto.

Maniera, in cui il Pretore eſercitava la ſua giurisdizione.

Siccome il Pretore Urbano era il Capo della giuſtizia civile, trattaſi quì principalmente della maniera, in cui eſercitava la ſua giurisdizione. Lo faceva egli in due maniere; ò giudicando egli ſteſſo la cauſa, e in tal caſo la deciſione chiamavaſi *decretum* (4); o nominando un Giudice, a cui preſcriveva una formola, ſecondo la quale dovea giudicare, ſenza poterſene allontanare in menoma parte

(1) Vide Briſſon. de Verb. ſignif. V. *Poteſtas*.
(2) Gell. Lib. XIII. Cap. 13.
(3) Gell. ibid. Cap. 12.
(4) Noodt de Jurisdict. Lib. I. Cap. 5.

te (1). Non aveva egli ſempre facoltà di riſervarſi tali, o tali giudizj; giacchè vi eran certe determinate cauſe, che dovea neceſſariamente giudicare egli medeſimo; ed al contrario altre ve n' erano, che non poteva evocare a ſe, ma dovea rimetterne la deciſione ad un Giudice ordinario. Le cauſe che doveanſi agitare avanti al Pretore, eran quelle, il caſo delle quali non era chiaramente dalla Legge eſpreſſo, e nelle quali la queſtione verteva ſu 'l dritto, non ſu 'l fatto. Se al contrario la Legge era chiara ſu 'l caſo, di cui trattavaſi, e ſi trattava del ſolo fatto, il Pretore rimetteva la cauſa al Giudice inferiore. Vedeſi ciò dalla ſteſſa formola, che uſava; nella quale dopo eſſerſi eſpoſto al Giudice il caſo, la diſpoſizion della Legge, egli ſoggiungeva: " ſe la coſa è provata, condannatelo " (*ſi paret*, *condemna*). " Vi ſon caſi, dice *Seneca* (2), ne' quali può giudicare il più ignorante Giudice. Tali ſono le queſtioni di fatto, nelle quali le prove addotte dall' una e dall' altra parte metton la coſa in evidenza. Ma quando la quiſtione dee deciderſi colla ragione; quando la ſaviezza dopo un maturo eſame detta quel ch' è giuſto; tal ſorte di cauſe non poſſon deciderſi dal Giudice ordinario, che trovaſi nel numero de' Giudici per la ſola conſiderazione del ſuo patrimonio, e del ſuo grado " di

(1) Ibid. Cap. 7.

(2) De Benef. Lib. III. Cap. 7.

„ di Cavaliere. " Da ciò appare che quando il caso trovavasi chiaramente espresso dalla Legge, e si dovean solamente produrre le pròve e i testimonj, il Pretore rimetteva la causa ad un Giudice; ma quando doveasi moderare il rigor della Legge, ed ascoltar piuttosto la ragione e l'equità, giudicava allora il Pretore medesimo assistito dal suo Consiglio. Se il Giudice ordinario, dopo un maturo esame trovava che il fatto non era ben provato, ne faceva il rapporto al Pretore, e dopo aver giurato che la cosa non gli parea chiara, era dispensato di deciderla (1).

Dee osservarsi che il Pretore, in caso d' infermità o di assenza, potea destinare in suo luogo altra persona, che faceva tutte le di lui funzioni nell'amministrazione della giustizia. Questa prerogativa de' Magistrati superiori riguardo a questo, nasce dal costume che avevano i Rè di Roma, quando erano obbligati di allontanarsi, di destinare un Luogotenente, o Prefetto della Città, per amministrar giustizia in nome loro (2). Come i Consoli entrarono in tutt' i dritti dell' autorità Regia, ebbero ancora il privilegio di poter destinare persona in lor luogo per amministrare in lor nome la giustizia; ed allo stesso modo i Pretori, ch' entrarono in tutt' i dritti, che i Consoli avean goduti in qualità di Giudici superiori. Abbiam pochi esempj che

Egli poteva incaricare ad altri le sue funzioni.

(1) Gell. Lib. XIV. Cap. 2.

(2) Noodt de Jurisdict. Lib. II. Cap. 1.

che ciò siasi praticato in Roma (1). Ma i Proconsoli, e i Propretori, che ne' loro governi seguivano le stesse formalità, che i Magistrati a Roma, eran sovente costretti a riposarsi di una parte degli affari sopra il lor Questore, o i loro Luogotenenti. Così *Giulio Cesare*, essendo Questore in Ispagna, amministrava giustizia in varie Città (2), senza dubbio in nome, e per espressa commissione del Governatore della Provincia. L'effetto di tal commissione era che quello, a cui era addossata esercitava in nome del mandante la stessa potestà, proferiva le sentenze dal suo Tribunale, radunava il Consiglio, e vi presedeva, tutto però in nome di colui, dal quale aveva la commissione (3); e faceva anche eseguir la sentenza.

Distinzioni, riguardo a questo, tra la giurisdizione civile, e la criminale.

Quel che ho detto deve restringersi alla Giurisdizione civile; giacchè i Magistrati criminali non potevan trasferire ad altri il *jus gladii*. La ragion di questa differenza secondo il celebre Giureconsulto (4), ch'io prendo per guida in tutta questa materia proviene dalla diversa maniera, in cui esercitavansi in Roma la giurisdizione civile, e la criminale. Esercitavano i Magistrati la giurisdizione civile in virtù della potestà annessa alla lor carica; ma la giurisdizion criminale, almeno fino al tem-

(1) Vide Liv. Lib. XXIV. Cap. 44.
(2) Sueton. in Jul. Cap. 7.
(3) Noodt de Jurisdict. Lib. II. Cap. 9. & 10.
(4) Ibid. Lib. II. Cap. 4.

tempo, in cui s' istituirono le questioni perpetue; si esercitava, o dal Popolo stesso, o da Commissarj, ch' egli a tal' effetto destinava. Benchè dopo che furono istituite quelle questioni vi fossero in Roma Tribunali permanenti che avean la cognizione del criminale, e i Proconsoli e i Propretori esercitassero sempre nelle Provincie e negli eserciti questa giurisdizione, gli uni e gli altri però eran sempre riputati esercitarla solo in virtù di una special commissione. Questa è l'origine della distinzione che fanno gli antichi Giurisconsulti, che un Magistrato poteva far esercitare da altri la giurisdizione, che gli competeva per dritto della sua carica, com' era la giurisdizione civile; ma non poteva trasferire ad altri quella giurisdizione ch' egli esercitava per sola concessione speciale della Legge, di un Senatusconsulto, o di una Costituzione dell' Imperatore (1).

Sicchè i Pretori in Roma, e i Proconsoli e i Propretori nelle Provincie giudicavan le cause civili in virtù della potestà annessa alle lor cariche, e per conseguenza potevan far esercitare da altri queste funzioni. Ma la facoltà di conoscer delle cose criminali riputavasi sempre esser loro conferita per commissione particolare, e per conseguenza era personale, nè potevasi ad altri trasferire. Incaricando dunque il Proconsole a qualcheduno de' suoi

(1) Papinian. L. 1. ff. de Offic. ej., cui mandata est Jurisd. Ulpian. L. 6. ff. de Offic. Procons.

suoi Luogotenenti di esercitare le sue funzioni, potea solamente comunicargli la potestà civile, non già quella di condannare o assolvere i rei, ch' era inerente alla persona del Magistrato; se pure però la persona, a cui voleva addossar tali funzioni; non fosse a ciò autorizzata da particolar Legge o privilegio. Così in Roma quello che dicevasi Giudice della Questione (*judex quæstionis*), del quale avrò occasione di parlar più diffusamente in appresso, poteva, in assenza o per commissione del Pretore destinato alla cognizione di certi delitti, esercitar le di lui funzioni, allo stesso modo che poi potè il Vicario del Prefetto della Città in assenza del Prefetto (1). Poteva però il Proconsole commettere al suo Luogotenente, o sia Legato, di sentire ed esaminare i rei; ma non già di assolverli, o condannarli.

De' Luoghi dove amministravasi la giustizia.

Chiamavasi *Jus* il luogo, dove il Pretore amministrava giustizia, dovunque dasse udienza, o in casa, o anche nella strada (2). Il solito luogo, dove risedeva era il Comizio, o qualche Basilica. Anticamente par che non vi sia stata altro luogo destinato allo Udienze, che la piazza grande, o sia il Foro; e vi si stava all' aria scorperta. Ma dopo che si sono edificate le Basiliche ch' eran grandi Edificj, composti di varie sale, e attorniati da varj Portici, radunavansi i Giudici in una di quel-

(1) Noodt ibid. Cap. 5.
(2) L. 2. ff. de Justit. & Jure.

quelle sale (1). Siccome quelle Basiliche erano nelle piazze maggiori dinotate col nome di *Foro*, con questo ultimo nome dinotansi anche frequentissimamente i luoghi, dove si amministrava giustizia. Al dir di *Seneca*, ve n' eran tre in Roma, ed egli aggiunge che appena bastavano per giudicarsi tutte le cause, che ivi deducevansi (2). Qualora trattavasi di causa importante, e di difficile discussione, il Pretore facea porre la sua sedia Curule sopra un Tribunale fatto in forma di semicircolo. Mettevansi a lato a lui gli assessori, e gli altri Giudici erano assisi sopra sedie ordinarie. Eranvi cause di minore importanza, che il Pretore decideva indifferentemente dovunque si trovava, e ciò dicevasi *cognoscere de plano*. Spesso il Pretore, avendo finita la sessione, e ritiratosi dal Tribunale, vi erano ancora varie persone che andavano a trovarlo per istrada, o in casa sua. Quelli che si presentavan così al Pretore gli porgevano un memoriale, ch' egli firmava, se stimava così. Frequentissimamente accadeva che gli affari che il Pretore sentiva così in casa sua, o per istrada, richiedendo informo più pieno, portavansi ancora al suo Tribunale, dov' egli proferiva la sentenza definitiva (3).

Quando trattavasi una causa avanti al Tribunale del De' Decem-viri.

(1) Quintilian. Lib. X. Cap. 5. Lib. XII. Cap. 5.

(2) De Ira Lib. III. Cap. 9. Ovid. Trist. Lib. III. Eleg. XII. vers. 24. Martial. Lib. II. Epigr. 18.

(3) Noodt ibid. Lib. I. Cap. 10.

del Pretore, aveva egli i suoi assessori, ch' erano in maggiore o minor numero, secondo l' importanza, o la difficoltà della causa (1). Quegli assessori spesso son detti Giudici, e benchè non proferissero essi la sentenza, sopra il lor parere però formavasi quella ch' egli proferiva in proprio suo nome. Ci fa sapere *Ulpiano* che in Roma gli assessori del Pretore eran dieci, cinque Senatori, e cinque Cavalieri (2). Eran quegli assessori senza dubbio i medesimi che i Decemviri *stlitibus judicandis*, de' quali spesso si parla negli Autori antichi (3). Ho già detto altrove che di que' Decemviri, de' Triumviri monetarj, de' Triumviri Capitali, e de' Quatuorviri Viali o sian intendenti delle vie, aveva *Augusto* formato il Collegio del Vigintivirato, o sia de' venti Magistrati inferiori; e che quello era il primo grado, per cui la gioventù nobile ascendeva alle altre Dignità. *Augusto* fissò per questa carica l' età di venti anni, e volle che que' Decemviri fossero presi dall' Ordine de' Cavalieri; ed essi non divenivan Senatori se non quando qualche Dignità più considerabile apriva lor l' adito al Senato. Ciò era probabilmente mutato al tempo di *Ulpiano*; giacchè allora eran metà dell' Ordine de' Cavalieri, e metà di quello del Senato. Il Giurisconsulto *Pomponio*

(1) Idem ibid. Cap. 9.

(2) Fragment. Tit. I. §. 11.

(3) Dio Cass. Lib. LIV. pag. 618. Tacit. Annal. Lib. III. Cap. 29.

nio mette la istituzione de' Decemviri nella fine del quinto secolo di Roma poco dopo la istituzione del secondo Pretore, e quasi nello stesso tempo che s'istituiron le cariche de' Triumviri Monetarj, e Capitali (1). Insieme con questi Decemviri, e non mai senza di loro giudicava il Pretore tutte le cause, che portavansi al suo Tribunale; ed all'incontro i Decemviri non giudicavan mai senza del Pretore (2). Portavansi a quel Tribunale tutte le cause nelle quali si trattava di questioni di stato; come quando si controvertiva se una persona era libera, o serva; o un padre non volea riconoscere per figlio colui che tale si riputava; o un marito non volea riconoscere la moglie, &c. Le cause le più importanti si agitavano nel Tribunale de' Centumviri, al quale i Decemviri presedevano sotto il Pretore. Essi radunavano il Consiglio, e facevan varie altre funzioni, che sembravano essere inferiori alla Dignità del Pretore (3).

Il più considerabile Tribunale, dove portavansi le cause principali, era quello de' Centumviri, al quale presedeva anche il Pretore. Benchè dicansi Centumviri, eran però essi in numero di cento cinque; giacchè se ne prendevan tre da ciascuna Tribù, le quali essendo trentacinque, se ne for- De' Centumviri.

 ma-

(1) L. 2. §. 29. de Orig. Jur.

(2) Noodt ubi supr. C. 11.

(3) Dio. Cass. Lib. LIV. pag. 611. C. Sueton. in August. Cap. 16. Plin. Lib. V. Epist. ult.

mava il numero di Centumviri, che ho detto. Non può fissarsi la loro istituzione prima del tempo, in cui in Roma vi furono trentacinque Tribù (1); e perciò *Pighio* la pone nell' anno 520. di Roma. Non si sa se que' Centumviri si eleggevano da' suffragj del Popolo; ma mi pare assai verisimile che ciascuna Tribù eleggeva quelli che prendevansi dal suo Corpo; giacchè secondo *Asconio* la Legge *Plozia* ordinava che i Giudici si eleggessero co' suffragj delle Tribù (2), probabilmente ad esempio de' Centumviri. Il lor numero fu accresciuto; e si vede che al tempo di *Plinio* il giovane essi eran cento ottanta, ma ritenevano però sempre il nome di Centumviri (3).

Conosceva questo Tribunale di tutte le cause di prescrizioni, di tutele, di testamenti, e di varie altre cose, delle quali *Cicerone* fa l'enumerazione (4). Que' Giudici adunavansi nella Basilica *Giulia*, ed eran divisi in quattro differenti Consigli, che davano udienza in quattro sale diverse, nelle quali talora parlavansi quattro cause in una volta (5). *Quintiliano* parla di un Avvocato, la cui voce era sì forte, che parlando in uno di que' Consigli, facevasi insieme sentire da tutti quat-

tro

(1) Fest. V. Centumviri.
(2) Ascon. in Cornel. pag. 140.
(3) Plin. Lib. VI. Epist. 33.
(4) De Orator. Lib. I. Cap. 38.
(5) Plin. Lib. I. Epist. 18. Lib. II. Epist. 14.

tro (1). Sceglieva il Pretore ora uno, ora due di que' Consigli, ed anche quando l'affare era di grande importanza univali tutti quattro. Era questo Tribunale famoso al tempo di *Plinio* il giovane (2); perchè vi si discutevan le cause le più complicate, e i più celebri Oratori vi facean pompa della loro eloquenza. Par che sia stato assai meno celebre in tempo della Repubblica, come osserva l'autor delle *Cause della corruzione della eloquenza* (3), il quale dice che fra tutte le orazioni de' più famosi Oratori, che restavano al tempo suo, niuna ve n'era che fosse stata pronunziata avanti a questo Tribunale. I Decemviri, come ho detto, eran quelli, che in quel Consiglio dirigevan tutto sotto gli ordini del Pretore.

De' Giudici Ordinarj.

Quando le cause erano men rilevanti, e la questione versava sul fatto, e non sul Dritto, il Pretore rimettevale ad un Giudice ordinario, che nominava, o lasciava ad elezion delle parti. Siccome il Magistrato preposto all' amministrazione della giustizia non poteva bastar solo a giudicar tutte le cause, vi fu sempre un certo numero de' principali Cittadini, che fecero le funzioni di Giudici, ed a' quali rimetteva egli tutti gli affari, che gli parevan meritare un poco meno la sua attenzione. Dovrà forse cercarsi l'origine di questa costumanza

(1) Lib. XII. Cap. 5.
(2) Lib. VI. Epist. 33. Valer. Max. Lib. VII. Cap. 7. num. 1.
(3) Cap. 38.

za fin sotto i primi Rè (1). *Dionigi d' Alicarnasso* ci fa sapere che *Romolo* in qualità di Giudice Supremo si riservò la cognizione delle principali cause, e rimetteva le altre a' Senatori (2). Secondo lo stesso Autore *Servio Tullio* si riservò i giudizj pubblici, cioè le cause criminali, e rimise le Civili a' Giudici che nominava, (3) astringendoli ad una formola, che loro dettava, ed alle Leggi, che avea fatte. Quest' ordine continuò senza dubbio sotto la Repubblica, e i Magistrati. che entrarono in tutte le prerogative dell' autorità Regia, continuarono a nominare i Giudici per le cause di minore importanza, come osservasi dalle Leggi delle XII. Tavole. (*Judicem, arbitrumve in jure datum*) (4).

Cajo Gracco toglie i Tribunali a' Senatori, e vi mette i Cavalieri.

L' ordine adunque, che a Roma regnava ne' giudizj, ci era stato sempre, e ad esempio de' Rè sceglievano i Magistrati i Giudici tra i Senatori, i quali soli furono in possesso de' Tribunali fino all' anno di Roma 630. Allora *Cajo Gracco* promulgò una Legge, colla quale trasferiva i Giudizj da' Senatori a' Cavalieri. Prese egli il pretesto che i Senatori lasciavansi con danari corrompere per assolvere i rei li più manifestamente convinti, come erasi veduto nelle cause di *Aurelio Cotta*, di *Salina-*

(1) Vid. Noodt Lib. I. Cap. 6.
(2) Lib. II. pag. 87. & 98.
(3) Lib. IV. pag. 228., & 229.
(4) Gell. Lib. XX. Cap. 1.

natore, e di *Mario Aquilio*, che avevano impunemente vessate e spogliate le lor Provincie. Erano tali accuse così ben fondate, e il Senato così screditato a cagion di que' Giudizj, ch' egli non ardì opporsi alla Legge di *Cajo*, la quale fu senza contrasto confermata (1). In tal modo *Gracco* rilevò sommamente l' Ordine de' Cavalieri, già considerabilissimo per le sue ricchezze. Allora i Senatori e i principali Magistrati dovettero soggiacere al Giudizio de' Cavalieri, render conto avanti a loro della propria condotta, e sottoporsi a' loro decreti; e infatti *Gracco* vantavasi di aver con quella Legge rovinata l' autorità del Senato.

La Legge di *Gracco* par che abbia riguardato i soli Tribunali Publici.

I. Io inclinerei molto a credere con un dotto Italiano (2) che quella Legge di *Gracco* riguardava solamente i Giudizj publici, e che per le cause civili i Giudici anche prima di quella prendevansi dai tre ordini, lo che continuò così dopo lo stabilimento di quella Legge. Mi pare infatti che dopo l' istituzione delle Questioni perpetue, ed anche molto prima i Senatori, che non eran più di trecento, potevano appena bastare, oltre le altre loro occupazioni, a riempire i Tribunali Publici, senza addossarsi di più la decisione delle cause civili. 2. Noi veggiamo che il padre di *Catone* il Censore, il quale certamente non era stato Senatore,

(1) Appian. Civil. Lib.I. pag.186. Vell. Patere. Lib. II, Cap.15. Plutarch. in Gracch. pag. 837. E.

(2) Ferrat. Lib. I. Epist. 1.

tore, giacchè il figlio vien trattato da uomo nuovo, fu impiegato come Giudice circa un secolo prima della Legge di *Gracco* (1). 3. Veggiamo ancora *Fimbria*, che essendo Consolare, e per conseguenza Senatore, fu Giudice in una Causa civile lungo tempo dopo la Legge di *Gracco* (2), giacchè fu Console diciassette anni dopo la morte di *Gracco*, e ventitre anni prima che quella Legge fosse stata abrogata da *Silla*. Sicchè la Legge di *Gracco* non impediva i Senatori di esser Giudici in Cause civili, ed è assai verisimile che gli escludeva solamente dai Tribunali publici. 4. Finalmente, circa quattro anni dopo che *Silla* abrogò la Legge di *Gracco*, e rimise i Senatori nel possesso de' Tribunali, veggiam noi un certo *Cluvio*, il quale non era Senatore, e frattanto fu Giudice nella Causa di *Quinto Roscio* il Comico (3). Io credo ancora che *Cajo Aquilio*, che fu Giudice nella Causa di *Quinzio*, non era ancora Senatore. Suppongo almeno che, essendo egli stato Pretore lo stesso anno che *Cicerone*, ed avendo *Cicerone* temuto che non fosse stato suo Competitore nel Consolato (4); essi siano stati a un dipresso della medesima età. Or *Cicerone* non avea più di ventisei anni quando parlò quella Causa, ed *Aquilio* essendo presso a poco del-

(1) Valer. Max. Lib. VIII. Cap. 2. num. 1.
(2) Cic. de Offic. Lib. III. Cap. 19.
(3) Id. pro Q. *Roscio* Comoedo Cap. 14.
(4) Id. ad Attic. Lib. I. Epist. 1.

della età medesima, non aveva ancora per conseguenza l'età richiesta per esser Senatore. Mi sembra dunque chiaro che quelle Leggi di *Gracco* e di *Silla*, che posero a vicenda i Cavalieri, o i Senatori in possesso de' Tribunali, riguardavan solamente i Giudizj publici, non già le Cause civili. Siccome però è difficile di separare quel che concerne quelle due sorti di Giudici, io continuerò in questo Capo a trattare de' Giudici in generale.

Se i Senatori, mentre erano stati in possesso de' Tribunali, avean commesse molte ingiustizie, i Cavalieri non fecero meno abuso della loro autorità (1). Non solo vendevano essi la giustizia, ma avevano anche fatta tra loro una lega, per non permettere che si citassero al lor Tribunale Giudici presi dal lor Corpo, benchè manifestamente convinti di corruzione. Siccome essi medesimi avean l'appalto delle rendite dello stato, e sotto pretesto di esiger tributi, facevan nelle Provincie molte estorsioni, e vessavano i sudditi della Repubblica, i Governatori delle Provincie non ardivano opporsi a quelle ingiustizie, dovendo temer tutto dall'Ordine de' Cavalieri, che dovevano essere i lor Giudici, e avanti ai quali al loro ritorno a Roma, potevano esser chiamati a render conto della loro amministrazione. L'esempio di *Rutilio* provava quanto i Cavalieri fossero formidabili. Quel virtuoso Cittadino

I Cavalieri commettono molte ingiustizie.

(1) Plutarch. in Gracch. pag. 838.

dino era stato Luogotenente di *Muzio Scevola*, che avea governata l'Asia in qualità di Proconsole, con una saviezza ed equità, che avean pochi esempj. *Rutilio*, suo Luogotenente lo avea ben secondato ed erasi applicato ad impedire le vessazioni de' Publicani, e a rimediare agli abusi che commettevano nella esazione de' tributi. Appena ritornato a Roma si vide egli accusato di concussione; ma tutti eran convinti che il vero suo delitto era di non avere usata connivenza alle estorsioni de' Publicani. Frattanto l'uomo il più probo, e il più virtuoso Cittadino di Roma, malgrado la testimonianza che tutti facevano alla innocenza ed alla virtù sua, avendo i Cavalieri per Giudici e per parte, videsi condannato all'esilio, e costretto di andare a cercare un asilo lungi da Roma (1).

Cepione e Druso si studiano di dividere i Tribunali tra i due Ordini.

Non senza somma impazienza soffriva il Senato la soggezione, in cui tenevanlo i Cavalieri in qualità di Giudici. Fin dall'anno 647. *Q. Servilio Cepione*, essendo Console, promulgò una Legge, la quale ordinava che per l'avvenire i Tribunali si riempissero di Giudici presi in egual numero dai due Ordini de' Senatori e de' Cavalieri (2). *Cicerone* spesso parla di quella Legge (3); e *Valerio Massimo* dice ch'ella meritò a *Cepione* il titolo di protet-

(1) Vellej Paterc. Lib. II. Cap. 13. Liv. Epit. LXX.
(2) Jul. Obsequens de Prodig. num. 101.
(3) De Oratore Lib. II. Cap. 48. in Bruto Cap. 43. & 44.

tettor del Senato (1). Non pare però ch' ella abbia avuto effetto, poichè nel 662. *M. Livio Druso*, Tribuno del Popolo, ne propose di nuovo una per dividere i Tribunali tra i due Ordini (2). Ma questa era diversissima da quella di *Cepione*; perchè pare che il piano di *Druso* era di dare adito al Senato a trecento Cavalieri, e per conseguenza di duplicare il numero de' Senatori, e che poi i Giudici si prendessero solamente tra i Senatori. Così almeno intendo io quel che dice *Aurelio Vittore*, quando ci fa sapere che *Druso* fece entrare i Cavalieri nel Senato, e restituì i Tribunali ai Senatori (*Equitibus Curiam*, *Senatui Judicia permisit*). *Vellejo Patercolo* conferma questa spiegazione, dicendo che *Druso* intraprese di rimettere i Senatori in possesso de' Tribunali (*Judicia ab Equitibus ad eum transferre ordinem*). Questo è l' unico mezzo di conciliarli con *Tito Livio*, il quale dice ch' egli divise i Tribunali fra i due Ordini, cioè aggiugnendo all' antico numero di trecento Senatori un numero eguale di Cavalieri, e dando a questi l' entrata al Senato (3), come *Appiano* chiaramente lo dice. Cercava *Druso* contentare con quel temperamento i due Ordini, il Senato, rimettendolo nel possesso de' Tribunali, e i Cavalieri, promoven-

(1) Lib. VI. Cap. 9. num. 13.

(2) Appian. Civil. Lib. I. pag. 186. Vellei Paterc. ubi supra Aurel. Vict. de Viris Ill. num. 66.

(3) Epist. LXX.

vendoli alla Dignità di Senatori. Ma tutto il contrario accadde, e i due Ordini furono egualmente mal sodisfatti; i Senatori, perchè, accrescendosi tanto il lor numero, si avviliva la lor Dignità; e i Cavalieri, perchè solamente un certo numero tra loro continuava ad aver sede ne' Tribunali, e non a titolo di Cavalieri, ma di Senatori, di modo che l'Ordine era realmente escluso dai Tribunali, e così perdeva gran parte della sua considerazione. Quel disgusto de' due Ordini fu causa che la Legge rimase senza effetto, e fu abolita lo stesso anno con tutte le altre Leggi di *Druso*.

La Legge *Plozia* **vi ammette i tre Ordini.**

Finalmente due anni dopo, cioè nell' anno 664. di Roma, *Plozio Silvano*, Tribuno del Popolo, propose una Legge, che ammetteva di nuovo i Senatori ne' Tribunali (1). Portava quella Legge che ciascuna Tribù eleggesse dal suo Corpo un certo numero di Giudici da prendersi ne' tre Ordini, di modo che vi fosse ammesso anche il Popolo. Veggo che le nuove edizioni di *Cicerone*, quelle di *Gronovio* e di *Grevio*, ed anche quella di *Elzevirio* portano che ciascuna Tribù eleggeva dal suo Corpo cinque Giudici, lo che avrebbe formato il numero di cento settantacinque. Ma probabilmente il testo delle antiche edizioni portava che ciascuna Tribù n'eleggeva quindeci, lo che ne farebbe ascendere il numero a cinquecento venticique. Questo è il nu-

(1) Ascon. in Cornel. pag. 140.

numero che han riconosciuto *Sigonio* (1), *Manuzio* (2), *Pighio* (3), *Patrizio* (4), e molti altri; ed io non veggo che i nuovi Editori rendano alcuna ragione nelle lor note di tal variazione. Intanto è chiaro che il primo numero di Giudici non avrebbe potuto bastare a tutt' i Tribunali, e che l' ultimo numero dev' essere il vero. Con quella Legge di *Plozio* i Senatori rientrarono ne' Tribunali, e come nota *Asconio*, vi furono anche ammessi varj Plebei.

Rimasero le cose in questo stato fino alla Dittatura di *Silla*, il quale avendo accresciuto fino a seicento il numero de' Senatori, ordinò ancora ch' essi soli fossero Giudici (5). Il Popolo non fu più contento dell' equità de' Senatori, che di quella de' Cavalieri (6); e dimandò altamente che i Tribunali fossero di nuovo aperti ai tre Ordini. *Aurelio Cotta*, Pretore nel 683., di concerto con *Pompeo*, ch' era Console dello stesso anno, promulgò una Legge, colla quale non solo univa a' Senatori i Cavalieri, ma ancora i Tribuni dell' Erario (7), ch' erano Plebei; di modo che i Giudici allora furono nuovamente presi ne' tre Ordini. *Pompeo* nel secon-

Altre mutazioni fatte ne' Tribunali.

(1) De Judiciis Lib. II. Cap. 18.
(2) De Legibus Cap. 15.
(3) Annal. ad Ann. 664.
(4) In notis ad h. l.
(5) Appian. Civil. Lib. I. pag. 203. Vellei Paterc. Lib. II. Cap. 32.
(6) Cicer. Divinat. in Verrem Cap. 3. & ibi Ascon.
(7) Ascon. in Cornel. pag. 130.

ſecondo ſuo Conſolato non fece probabilmente altro che confermare la Legge *Aurelia*, ordinando che ſi ſceglieſſero i Giudici ne' tre Ordini fra i più ricchi (*ex ampliſſimo cenſu* (1). Ora i Tribuni dell' Erario rimaſero in poſſeſſo de' Tribunali, per conſeguenza erano i più ricchi tra i Plebei. Vi era però queſta differenza tra la Legge *Aurelia* e quella di *Pompeo*, che ſecondo la prima i Giudici eleggevanſi per Tribù, come avea prima ordinato la Legge *Plozia*, e ſecondo la Legge *Pompeja* dovevano eleggerſi per Centurie. *Giulio Ceſare* nella ſua Dittatura tolſe nuovamente il terzo Ordine, e laſciò ſolamente ne' Tribunali i Senatori e i Cavalieri, affinchè i Giudici ſi ſceglieſſero tra le perſone le più illuſtri di Roma (2). *Marco Antonio* v' introduſſe una novità che dovette a' Romani ſembrar molto ſtrana; aggiungendo a' due Ordini de' Senatori e de' Cavalieri alcuni Centurioni, ed anche alcuni ſemplici ſoldati (3). *Auguſto* riſtabilì le coſe nel piede antico, cioè ammiſe nuovamente nel numero de' Giudici i principali Plebei, di modo che eran diviſi in tre Decurie, de' Senatori, de' Cavalieri, e dell'Ordine popolare. Aggiunſe poi la quarta Decuria di un rango inferiore, la quale giudicava ſolamente di piccole ſomme (4).
Cali-

(1) Id. in Piſon. pag. 167.
(2) Sveton. in Jul. Cap. 41. Dio Caſs. Lib. XLIII. pag. 156. C.
(3) Cic. Philipp. I. Cap. 8.
(4) Sveton. in Aug. Cap. 32.

Caligola vi aggiunse anche la quinta (1), e *Galba* fu sollecitato ad aggiungervi la sesta, ma ricusò di farlo (2). Credo veramente che queste ultime Decurie formate sotto gl' Imperatori non intervennero mai ad altri Tribunali che a' civili; giacchè i criminali presero una forma affatto nuova.

Queste Decurie altro non eran propriamente che le varie classi, nelle quali il Pretore, formando il ruolo, divideva i Giudici. E si comprende facilmente che non prendevano esse il nome dal loro numero. Ciascun' Ordine che ammettevasi ne' Tribunali, formava una particolar Decuria. Ma siccome i Giudici eran divisi in Decurie prima che ne' Tribunali si fossero ammessi diversi Ordini, non è facile a determinarsi come una tal divisione si facesse, quando un' Ordine solo era in possesso de' Giudizj. Che che ne sia, si vede che quando i tre Ordini furono ammessi a giudicare; la prima Decuria era quella de' Senatori, che *Cicerone* perciò chiama la nostra Decuria (3). La seconda era quella de' Cavalieri; e la terza era quella de' Tribuni dell' Erario in virtù della Legge *Aurelia*, de' più ricchi tra i Plebei, per disposizione della Legge di *Pompeo*. La quarta, che vi aggiunse *Augusto*, era composta di persone benestanti, ma meno ric- Delle Decurie.

(1) Id. in Calig. Cap. 16. Plin. Lib. XXXIII. Cap. 1. & 2.
(2) Sveton. in Galba Cap. 8.
(3) In Verr. Lib. I. Cap. ult. pro Cluent. Cap. 37. & ibi Græv.

ricche di quelle che componevano la terza (1). La quinta istituita da *Caligola* era anche meno ricca della quarta. Pare che quelle Decurie erano allora distinte dalla sola quantità de' beni che dovean possedersi per essere ammesso in una Decuria più o meno onorevole. *Plinio* il vecchio dice che al tempo suo quelli che avevano acquistati beni procuravano di farsi ammettere nel numero de' Giudici, e in tal qualità prendevan l'anello d'oro e la facevan da Cavalieri (2). Si vede ciò infatti da una iscrizione di *Reinesio*, nella quale al titolo di Giudice della quinta Decuria trovasi unito quello di Cavaliere (3); e viene ciò confermato da varie altre iscrizioni, dove questi titoli si trovano uniti. *Plinio* si duole che ciascuna Decuria, che prima del suo tempo non oltrepassava il numero di mille, era allora composta di più migliaja di Giudici; perchè tutti quelli che avevano acquistata la richiesta quantità di beni, ancorchè fossero liberti, facevansi porre nel numero de' Giudici, e portavan l'anello d'oro. In quelle Decurie inferiori eran senza dubbio que' Giudici che dicevansi *Pedanei*, o *Pedarii*, distinzione che non prima di *Augusto* cominciò ad aver luogo; giacchè non se ne vede fatta menzione nelle opere di *Cicerone* (4).

I. Non

(1) Vid. Casaubon. ad Sveton. August. Cap. 32.

(2) Lib. XXXIII. Cap. 2.

(3) Class. VI. n. 26.

(4) Vid. Ferr. Lib. I. Epist. 3.

I. Non è ben certo se nel principio della Repubblica era necessario di esser Senatore, per esser Giudice in una causa civile. Riguardo a' Tribunali pubblici, i soli Senatori vi ebbero sede prima della Legge di *Cajo Gracco*, che ne li escluse, per mettervi i Cavalieri: ma riguardo alle cause civili, mi pare, come ho già detto, che i Giudici siano stati sempre presi indifferentemente da' tre Ordini. A che si badava nella scelta de' Giudici. All'Ordine.

II. Solamente quando il terzo Ordine, cioè quello del Popolo, fu ammesso al numero de' Giudici, si cominciò nella scelta de' Giudici a considerare la quantità de' beni. Secondo la Legge *Aurelia*, di cui ho già parlato, la terza Decuria era composta de' Tribuni dell'Erario, (*Tribuni Ærarii*) che probabilmente erano i più ricchi, e i più considerabili fra i Plebei. La Legge *Pompeja* par che non abbia fatto altro che confermare la Legge *Aurelia*, ordinando che i Giudici si scegliessero tra i più ricchi de' Plebei (*ex amplissimo censu*); e questi erano i medesimi che i Tribuni dell'Erario, che abbiam veduto esser rimasti in possesso de' Tribunali. Dunque non prima della Legge *Aurelia*, la quale ammise al numero de' Giudici il terzo ordine, si fissò una certa quantità di beni, per essere ammesso a' Tribunali, lo che non era stato necessario finchè i soli Senatori, e i Cavalieri n'erano in possesso. *Augusto*, formando una quarta Decuria di Giudici, si contentò che possedessero una molto minor quantità di beni, la quale par che non sia stata più che la 2. A' beni.

metà di quella che richiedevasi per la terza Decuria (*Ducenarii*) (1). Infatti dovevano essi giudicar solamente cause di poca importanza. E' anche più incerto quale sia stata la quantità di beni richiesta per entrare nella quinta Decuria, che *Caligola* aggiunse alle quattro precedenti. Quel ch'è certo si è che allora non si badò più ad altro che alla quantità de' beni, o nella scelta de' Giudici, o nel dividerli in Decurie, come attesta *Plinio* il Vecchio (2). Appare dal medesimo Autore, (3) e da *Seneca* (4) che la quantità di beni richiesta per esser Giudice, bastava ancora per prendere l'anello d'oro, e il titolo di Cavaliere, che prendevano anche i Giudici della quinta Decuria, come già osservai che vien provato da varie iscrizioni.

Alla età. III. Finchè i Senatori furono ammessi a' Tribunali, non fu necessario stabilir nulla riguardo all' età de' Giudici. Solamente dopo che *Cajo Gracco* sostituì i Cavalieri a' Senatori, si pensò di fare sopra di ciò qualche regolamento. *Servilio Claucia*, Tribuno del Popolo nell'anno 649. fece una Legge, colla quale ordinò che niuno potesse riceversi nel numero de' Giudici prima dell'età di trent'anni, nè dopo quella di sessanta (5). *Suetonio*

(1) Sveton. in August. Cap. 32. & ibi Casaub. & Græv.
(2) Proem. Lib. XIV.
(3) Lib. XXXIII. Cap. 2.
(4) De Benefic. Lib. III. Cap. 7.
(5) Fragment. Leg. Servil. apud Sigon. de Judic. Lib. II. Cap. 21.

nio narra che *Augusto* volle che i Giudici si sceglieſſero all' età di trent'anni; ed aggiunge che così ſceglievanſi cinque anni prima di quel che ſi faceva prima di quel tempo (1). Ciò ſarebbe credere che ſotto la Repubblica ſi richiedeſſe, per eſſer Giudice, l'età di trentacinque anni. Ma *Cujacio* conjettura con gran probabilità che in quel luogo debba leggerſi *viceſimo* in vece di *triceſimo* (2): di modo che negli ultimi tempi della Repubblica, e nel principio del regno di *Auguſto*, l'età richieſta in un Giudice era di venticinque anni, ed *Auguſto* la riduſſe a venti. La conjettura di *Cujacio* fu approvata da *Caſaubono* e da *Bynkershoek* (3); e può anche confermarſi perchè quella età era la ſteſſa che *Auguſto* avea preſcritta per la carica di Decemviro *ſtlitibus judicandis*, di cui qui ſopra abbiam ragionato. Or ſiccome que' Decemviri avevano il primo luogo tra i Giudici Civili, erano aſſeſſori del Pretore, e preſedevano al Tribunale de' Centumviri, è molto veriſimile che non ſi richiedeſſe per gli altri Giudici una età più avanzata che la loro. L'eſempio di *Aquilio*, che qui ſopra ho riferito, prova che ſotto la Repubblica ſi poteva eſſer Giudice prima dell'età di trent'anni, e un capo della ſteſſa Legge di *Auguſto* vietava che alcu-

(1) In Aug. Cap. 32.
(2) Obſervat. Lib. XXI. Cap. 31.
(3) Obſervat. Lib. VI. Cap. 17.

no si ammettesse al numero de' Giudici prima dell' età di venti anni (1).

La carica di Giudice era onorevole ed onerosa.

Benchè la funzione di Giudice fosse onorevolissima, come appare dall' esser' essi stati presi dai due primi Ordini dello Stato, e da' più considerabili del terzo; non lasciava però di essere onerosa a varj riguardi; di modo che si costringevano ancora quelli che cercavano di dispensarsene (2). Diverse persone n'eran dispensate in forza di particolari privilegj. *Augusto* colla Legge *Giulia* e *Papia*, avea senza dubbio dispensati da questa funzione coloro che avean tre figli; giacchè *Suetonio* riferisce che l' Imperator *Claudio*, formando il ruolo de' Giudici, non volle ammettervene uno, il quale, in virtù del numero de' suoi figli godeva di una esenzione, che non avea voluto allegare (3). Stimò *Claudio* che un uomo tanto impegnato ad esser Giudice, che non volle fare uso di una esenzione, che dispensavalo da quella funzione onerosa, avesse disegni poco legittimi, e in conseguenza lo casso dal ruolo della sua Decuria. L' Imperator *Vespasiano* accordò a' Filosofi, a' Grammatici, agli Oratori, ed a' Medici, privilegj che esentavanli da varie cariche civili, e fra le altre da quella

(1) L. 41. ff. de recept. Arbitr., & qui arbitr. recep.
(2) L. 13. ff. de Vacat. & Excusat. L. 39. ff. de Judic. Sueton, in Aug. Cap. 32.
(3) In Claud. Cap. 15.

la di Giudici (1); e que' privilegj furon loro confermati da *Adriano*. Pare ancora che i Sacerdozj esentavano dalle Cariche di giudicatura (2). Ho testè riferita la Legge di *Claucia* che vietava di prenderſi Giudici maggiori di ſeſſant' anni; onde è aſſai veriſimile che queſta età diſpenſava ancora dal giudicare.

Il Pretore Urbano formava il ruolo de' Giudici,

Quando il Pretore formava il ruolo de' Giudici, tutti quelli che volevan godere eſenzione riguardo a ciò, dovevano allegargliela (3). Prima di formare il ruolo de' Giudici, che dovean giudicare nel corſo dell' anno, il Pretore Urbano (giacchè a lui apparteneva un tal dritto)(4), giurava che non vi ammetterebbe altri che gli uomini i più probi (*optimum quemque*) dell' Ordine che allora era in poſſeſſo de' Tribunali. Dopo la Legge di *Aurelio Cotta*, la quale ordinava che ciaſcuna Tribù eleggeſſe dal ſuo corpo quindeci Giudici, ſcelti ne' tre Ordini; e dopo la Legge *Pompeja*, che trasferì alle Centurie queſto dritto di elezione, continuarono i Pretori a nominare i Giudici per le cauſe civili. Imperciocchè dee oſſervarſi che queſte Leggi riguardavan ſolamente i Giudici addetti a' Tribunali pubblici. Riguardo a queſti, le funzioni del

 Pre-

(1) L. 18. §. 20. ff. de Muner. & Honor. Conſ. Plin. Lib. X. Epiſt. 66.
(2) L. 13. princ. ff. de Vacat. & Excuſ. Muner.
(3) Ib. & Sueton. in Claud. Cap. 15.
(4) Cic. pro Cluent. Cap. 43.

Pretore restringevansi a disporli secondo le lor Decurie, e le varie materie attribuite al lor dipartimento. Ciascun de' Pretori preposti a' Tribunali pubblici, prendeva a sorte tra i Giudici il numero che la Legge prescriveva per ciascun Tribunale. Gli altri, destinati a giudicar le cause civili, eran probabilmente quelli che lo stesso Pretore Urbano sceglieva, e che perciò dicevansi Giudici scelti (*Judices selecti*).

Differenza della maniera di litigare avanti al Pretore, o avanti ai Giudici Ordinarj.

Le cause civili eran divise nel modo che ho detto, ed alcune dovevano necessariamente decidersi nel Tribunal del Pretore. Tali erano, come dissi le cause più difficili, e il caso delle quali non era nella Legge chiaramente espresso. Chiamavansi queste cause straordinarie, e dicevansi esser di cognizione (*cognitionis*) (1), perchè il Pretore dovea farle discutere in sua presenza, e deciderle egli medesimo. In tal caso egli univa il Consiglio de' Decemviri, o pure insieme co' Decemviri anche quello de' Centumviri, secondo la natura della causa; ed allora trattavasi la causa con grande apparato, sedendo il Pretore nel suo Tribunale, stando fissa avanti a lui un asta (*hasta posita*), ch' era il simbolo della sua giurisdizione. Se la questione versava semplicemente sul fatto, il Pretore rimettea la causa ad un Giudice ordinario, ch' era uno de' Giudici scelti (*Judex selectus*), alle volte ai ricu-

(1) Sueton. in Claud. Cap. 15. & ibi Græv. Noodt de Jurisdict. Lib. I. Cap. 1.

ricuperatori, ed alle volte agli arbitri (1). Le parti medesime eran quelle che, ricorrendo al Pretore, gli dimandavano un Giudice, o un arbitro. Pare che allora il Pretore tiraſſe a ſorte il nome di uno di quelli ch' eran regiſtrati nel ſuo ruolo, ſenza che foſſe padrone di nominar chi voleva (2). Oltre di ciò doveva il Giudice eſſere accettato non potean ricuſarlo più; e lo ſteſſo era quando avean dimandato al Pretore un determinato Giudice; e il Pretore lo avea loro accordato.

Quando un Giudice era ſtato approvato dalle parti, il Pretore gli preſcrivea certe regole, dalle quali non doveva allontanarſi, e queſta dicevaſi la formola, per eſempio: *ſe appare che Mevio debba la tal ſomma, o abbia fatta la tal coſa, condannatelo*. Queſta formola conteneva nello ſteſſo tempo la poteſtà di aſſolvere, ſe l' Attore non provava ſufficientemente la ſua intenzione (3). Se il Giudice trovava la cauſa così oſcura, che non ſapea coſa decidere, dichiarava con giuramento che non vedeva chiaro (*jurabat ſibi non liquere*), e così era diſpenſato di decider quella cauſa (4). Solevano i Giudici pregare certi loro amici, per lo più Giuriſconſulti di aſſiſterli nella deciſione delle cau-

(1) Noodt ibid. Cap. 15.
(2) Plin. Panegyr. Cap. 36.
(3) L. 37. ff. de Reg. Jur.
(4) L. 35. ff. de Re judicat. Gell. Lib. XIV. Cap. 2.

se a loro commesse, e secondo il lor parere pronunziavano. (1)

De' Ricuperatori.

Rimettevasi talvolta la causa a' Ricuperatori nominati dal Pretore; e avanti ai Ricuperatori parlò *Cicerone* la causa di *Cecina*. Non è facile di determinare qual differenza vi fosse tra questi Ricuperatori e i Giudici ordinarj, nè di notare la differenza delle cause ch' essi giudicavano (2). Si vede che nelle Provincie tutt' i Giudici che il Governatore nominava per giudicar le cause occorrenti, eran chiamati Ricuperatori, e sceglievansi ordinariamente tra i Cittadini Romani, che si trovavano nella Città, dove il Governatore avea convocati gli Stati della Provincia (3). Anche il di lui consiglio era composto di venti Ricuperatori (4). Ma riguardo a Roma non è così facile il dire in che propriamente differivano le cause, per le quali davansi Giudici ordinarj, da quelle che trattavansi avanti ai Ricuperatori; giacchè abbiam varj esempj di cause, che gli Antichi ci narrano essere state di

(1) Cic. in Verr. Lib. II. Cap. 29. Gell. Lib. XII. Cap. 13. Lib. XIV. Cap. 2 Vid. Sigon. de Judic. Lib. I. Cap. 21.

(2) Vid. Hottoman. in Or. Cicer. pro Cæcin. Cap. I. & Torrent. ad Sueton. Neron. Cap. 17. Marcell. Donat. ad Tac. Ann. Lib. I. Cap. 74.

(3) Liv. Lib. XXVI. Cap. 48. Lib. XLIII. Cap. 2. Cic. in Verr. Lib. III. Cap. 59. & 60.

(4) Ulpian. Fragm. Tit. I. §. 13. Theoph. ad Institut. §. 4. qui & ex quib. caus. manumitt.

discusse avanti ai Ricuperatori, e ch' erano di tal natura che potean trattarsi avanti a' Giudici ordinarj ed anche nel Consiglio de' Centumviri (1). La sola differenza che osservasi tra Giudice ordinario, e Ricuperatore mi par che sia che quando il Pretore destinava più Giudici per una sola e medesima causa; dicevansi Ricuperatori; ma quando ne destinava un solo, dinotavasi costui col semplice nome di Giudice (2). Infatti non si vede che un Ricuperatore abbia mai giudicato solo, nè che vi siano stati più Giudici in una Causa civile, se pur non si trattasse nel Tribunal del Pretore, che allora aveva i suoi assessori, i Decemviri, o i Centumviri.

Alle volte ancora il Pretore, a richiesta delle parti, nominava arbitri, la facoltà de' quali era molto più ampia di quella de' Giudici ordinarj (3). Questi erano astretti alla formola che il Pretore avea loro dettata, e la lor sentenza dovea far perdere ad una delle parti tutta la Causa, o al contrario farla guadagnar tutta alla parte vincitrice. Ma l' arbitrio consisteva a far rilasciare ad una delle parti qualche cosa del preteso suo dritto, accordandole nello stesso tempo porzione di quel che pretendeva (4); e perciò dice *Seneca* " ch' è assai „ meglio portare una buona Causa avanti ad un Giu- „ dice

Degli Arbitri.

(1) Sueton. in Vespaf. Cap. 3. Tacit. Ann. Lib. I. Cap. 74.
(2) Ferrat. Lib. I. Epist. 3.
(3) Fest. V. Arbiter.
(4) Cic. pro Rosc. Com. Cap. 4.

„ dice ordinario, ch'è obbligato a far giustizia se„ condo la Legge e la formola, che gli fu pre„ scritta, che avanti ad un arbitro, il quale spes„ so pronunzia secondo i dettami della umanità, o „ della compassione (1). "

Ordine, in cui le cause parlavansi.

Pare che in Roma il Pretore col suo editto, ed egualmente i Governatori nelle Provincie, stabilivano anticipatamente l'ordine in cui tutte le varie materie dovean discutersi in tutto l'anno; di modo che ognuno poteva istruirsi del tempo in cui dovea presentarsi per essere inteso, e quando la sua Causa poteva trattarsi (2). *Giovenale* ci dipinge molto al vivo le difficoltà che i litiganti dovean superare prima di poter avere udienza (3). *Suetonio* narra che *Vespasiano*, vedendo che le liti si erano accumulate, e che i Giudici non potean bastare a tanti affari, eresse nuovi Tribunali, per conoscere di varie Cause, e specialmente di quelle che dovean trattarsi nel consiglio de' Centumviri, delle quali ce n'eran tante, e così vecchie, che la vita de' Giudici non sarebbe bastata per terminarle (4).

De' giorni fasti, e de' nefasti.

Vi erano ancora certi giorni, ne' quali il Pretore dava udienza, e dicevansi giorni *fasti*, perchè al-

(1) De Benefic. Lib. III. Cap. 3.

(2) Theoph. ad §. 4. Instit. qui & ex quib. caus. manumitt. Serv. ad Virg. Æneid. Lib. II. vers. 102. Lib. V. vers. 758.

(3) Sat. XVI. vers. 54. & seqq.

(4) In Vespas. Cap. 10.

allora poteva egli pronunziar quelle tre parole, *do*, *dico*, *addico*, le quali esprimono tutta la estensione della giurisdizione sua (1). *Ovidio* li comprende in que' versi (2):

Ille nefastus erit, per quem tria verba silentur.
Fastus erit, per quem Lege licebit agi.

Eran dunque giorni *fasti* quelli, ne' quali i Tribunali erano aperti, e vi si potevan trattare gli affari. I giorni *nefasti* comprendevan tutte le feste consagrate al culto religioso, e i giorni infelici (*dies atri*), ne' quali i Romani aveano scrupolo d'intraprender nulla. Eranvi ancora giorni interrotti (*dies intercisi*), de' quali una parte era destinata al culto, e l'altra poteva impiegarsi agli affari; di modo che i Tribunali eranò aperti per parte del giorno (3). Chiamavansi que' giorni *dies sessionum*. La cognizione di que' diversi giorni i Pontefici e i Patrizj per sì lungo tempo occultarono al Popolo, affin di rendersi necessarj, e mettere i litiganti nella necessità di ricorrere a loro. Ma *Flavio*, avendo come ho detto publicata quella distinzione di giorni, mise ognuno in istato di potersene istruire.

CAP.

(1) Varro de L. L. Lib. V. pag. 56. & 54.
(2) Fastor. Lib. I. vers. 47.
(3) Macrob. Saturnal. Lib. I. Cap. 16.

CAPO III.

Della maniera di procedere ne' Tribunali Civili.

A Roma dapprincipio eran rare le liti.

DOpo aver parlato delle Leggi Romane, e de' varj Tribunali destinati. ad amministrar giustizia ai privati, passo io alle procedure che vi erano in uso. Sotto la Repubblica le liti in Roma debbono essere state assai rare. L'assoluto imperio che un padre di famiglia esercitava sopra la moglie, i figli, e i servi troncava le radici a molte liti, e gran fatica risparmiava a' Giudici. Il rigore delle Leggi delle XII. Tavole era anche cagione che niuno si esponeva volentieri ai pericoli di una lite, le cui procedure eran tutte violente, e il cui esito poteva esser funesto ad una delle parti; di modo che prima di comparire in giudizio si tentavan tutte le vie di accomodo, come ce ne restano ancora varj esempj (1). Si univano dall' una e dall' altra parte alcuni amici, i quali procuravano di comporre amichevolmente le controversie. Se poi non riusciva di accomodarsi le parti, l' affare portavasi avanti al Giudice colle seguenti formalità.

Dell'intimazione.

L' attore incontrando in istrada, il suo avversario, lo chiamava in giudizio, cioè gl' intimava di comparire insieme con lui al Tribunale del Preto-re

(1) Liv. Lib. IV. Cap. 9. Cicero pro Quinct. Cap. 5. & 11. Pro Cæcina Cap. 2. Vide Noodt de Pactis Cap. 1.

re (1). Se negava di comparire l'Attore prendeva a teſtimonj tutti quelli ch'eran preſenti, e toccava loro la eſtremità dell'orecchio (2); perchè gli Antichi conſideravan queſta parte del corpo come la ſede della memoria (3). Se la parte avverſa ricuſava di ſeguirlo avanti al Pretore, la Legge delle XII. Tavole permetteva all'Attore di avvolgerle al collo la toga, e così ſtraſcinarlo a forza (*obtorto collo*) (4). Il rigor della Legge era tale riguardo a queſto, che, o il reo foſſe impedito da qualche infermità, o oppreſſo dagli anni, in modo che non poteſſe camminare, ella permetteva all'Attore di farlo porre ſopra un Cavallo, e menarlo così a forza avanti al Giudice. A miſura che ſi mitigarono i coſtumi de' Romani, ſi rimediò ancora a quell' eceſſivo rigore, e i Pretori vi apportarono varie moderazioni, o vietando aſſolutamente di citar certe perſone, o ordinando che ſi ricorreſſe prima da loro, per ottenerne la facoltà (5). Non ſi permiſe più di metter mano ſopra le donne (6), per obbligarle a comparire, come

par

(1) Vide Briſſon. de Formul. Lib. V. pag. 368.

(2) Plaut. Curcul. Act. V. Sc. II. Horat. Lib. I. Sat. IX. verſ. 76.

(3) Plin. Hiſt. Natur. Lib. XI. Cap. 45. Lipſ. Quaes. per Epiſt. XXVIII.

(4) Cic. de Legg. Lib. II. Cap. 23. Gell. Lib. XX. Cap. 1.

(5) L. 4. 21. & ult. ff. de in Jus vocando §. 3. Inſtit. de poena tem. litig.

(6) Valer. Max. Lib. II. Cap. 1. num. 5.

par che avesse permesso la Legge delle XII. Tavole (1). I Pretori non vollero più permettere neppure che si estraesse un Cittadino dalla propria casa, la quale dovea servirgli di asilo il più sicuro (2): ma se vi si rinserrava, negando ostinatamente di comparire, citavalo il Pretore con un editto; e se ricusava nuovamente, faceva eseguire i suoi beni, e ne metteva in possesso l'Attore, o pure faceali vendere alla candela (3). Solevansi tali citazioni rinnovare fino a tre volte, frapponendovi in ciaschedu-na almeno dieci giorni d'intervallo (4).

Come si cominciava la lite.

Intanto se, mentre l'attore strascinava così il reo avanti al Pretore si offeriva alcuno a servirgli di mallevadore, l'Attore era in obbligo di rilasciarlo, purchè la cautela fosse sufficiente (5). Accadeva anche talvolta che nel cammino istesso si trovava mezzo di farli convenire insieme. Ma se non volevano accomodarsi, e il reo ricusava di dar cautela, il Pretore, faceva porlo in prigione fino al giorno in cui la causa dovea decidersi (6). Finalmente se il reo compariva, l'Attore gli dichiarava in presenza del Giudice qual era la sua pretensione, e quale azione voleva intentare per far valere

(1) Liv. Lib. III. Cap. 44.
(2) L. 18. & 20. ff. de in Jus voc.
(3) Sigon. de Judic. Lib. I. Cap. 18.
(4) L. 61. & seqq. ff. de Judiciis.
(5) Gothofr. ad Leg. XII. Tabb. pag. 103.
(6) Vide Noodt. observat. Lib. II. Cap. 20.

re le sue ragioni; acciò il reo informato di quel che da lui si pretendeva, si determinasse o a cedere, o a prepararsi alla difesa (1). Imperciocchè spesso potevansi intentare per una sola Causa diverse azioni, e l'Attore poteva scegliere quella della quale volea servirsi (2). Per esempio, trattandosi di un furto, l'attore poteva semplicemente raddomandare che gli fosse restituito il suo (*rei vindicatione*), o pure richiederla come rubata (*conditione fortiva*), o finalmente dimandar la punizione del reo, la quale era del doppio del prezzo della cosa rubata, se il furto non era manifesto, e del quadruplo, se era manifesto, cioè se il ladro era stato preso sul fatto. Quello, a cui si era con violenza impedito l'ingresso nella propria casa, aveva anche doppia azione d'ingiuria, ed azione di violenza; e così del resto.

L'Attore, avendo scelta l'azione, pregava il Pretore che gli permettesse d'intentarla contro il reo (3); e il reo all'incontro dimandava un Avvocato, che spesso era nominato dal Pretore medesimo, secondo i termini dell'editto, nel quale egli diceva: *Se le parti non hanno Avvocati, glieli darò io* (4). Dopo avere l'una e l'altra parte ottenute le lor dimande, l'Attore richiedeva che il reo das-

(1) L. 1. ff. de edendo. Plaut. Perf. Act. IV. Sc. IX. vers. 1.
(2) Sigon. de Judic. Lib. I. Cap. 19.
(3) L. I. §. 2. ff. de postulando.
(4) Dict. Leg. §. 4.

daſſe mallevadori (*Vades*) che comparirebbe puntualmente nel giorno ſtabilito, (1) che per l'ordinario era il terzo (2) . Il mallevadore non prometteva ſemplicemente che il reo comparirebbe nel giorno prefiſſo , ma ſi obbligava ancora nel caſo che colui mancaſſe, di pagare una certa ſomma , e multa, proporzionata alla quantità della lite (3). Stabilite così le coſe, ſi cercava anche mezzo di aggiuſtare le parti, o pure il reo preparavaſi alla difeſa.

Nel giorno deſtinato, faceva il Pretore chiamar le parti da un Uſciere, che citavali per nome (4). Quello che vi mancava perdeva la cauſa , ſe pur non aveſſe ragioni aſſai valide d' allegare (5). Se mancava il reo, il Pretore con decreto metteva l'Attore in poſſeſſo de' di lui beni (6).

Dell' azione.

Quando le parti comparivano ambedue all'appuntamento, il reo diceva " dov' è colui, che mi chia„ mò in giudizio? " E l'Attore riſpondeva " ec„ comi " (7). Il reo ſeguiva a dire " coſa pre„ tendete? E l' attore in riſpoſta eſponeva la ſua „ pretenſione, ſecondo la formola propria dell' a„ zio-

(1) Cic. pro Quint. Cap. 7.
(2) Gell. Lib. VII. Cap. 1.
(3) Collat. Leg. Moſaic, & Rom. II. 6.
(4) Aſcon. in Verr. pag. 83.
(5) Horat. Lib. I. Sat. 9. verſ. 35, Sueton. in Calig. Cap. 39.
(6) Cic. pro Quinct. Cap. 6.
(7) Plaut. Curcul. Act. I. Sc. III. verſ. 5, & ſeqq.

„ zione che intentava; verbi grazia " dico che il „ fondo che voi possedete, è mio; " o pure: " „ sostengo che voi vi siete obbligato a darmi, o a „ fare per me la tal cosa " (*Ajo fundum, quem possides, meum esse*, o pure, *ajo te mihi dare, facere oportere*). Ogni azione avea la sua formola propria, concepita in certi termini da' quali non si poteva uscire (1); e vi si usava tale scrupolosa osservanza, che se una delle parti o dimandava più del dovere, o ometteva, ò aggiungeva qualche parola, che non doveva esserci, perdeva immediatamente la causa. Queste eran le formole che i Giurisconsulti avevano inventate, e le avean tenute lungamente occulte affinchè non si potesse fare a meno di loro, finchè finalmente *Flavio* le rese pubbliche. Furono esse poi sempre usate nel Foro, finchè alla fine *Costantino* le abolì intieramente (2).

L'Attore dopo avere così esposta la sua petizione, dimandava o che il Pretore facesse discuter la causa avanti al suo Tribunale, ò che dasse loro un Giudice. Se la questione versava sul fatto, come dissi quì sopra, il Pretore rimettevane la decisione ad un Giudice ordinario, a cui prescriveva una

 cer-

(1) Cic. de Invent. Lib. II. Cap. 19. Quinctil. Lib. III. Cap. 8. Lib. VII. Cap. 3. Sueton. in Claud. Cap. 14. §. 4. Instit. de Action.

(2) L. 1. C. de Formul. & impetrat. Action. sublat.

certa formola (1) . Per esempio : " Sia Giudice „ *C. Aquilio* ; e se costa che il tale fondo appar„ tenga a *Servilio* per dritto Romano , e che *Ca„ tulo* non gliel' abbia restituito , condanni *Catu„ lo* . " Sicchè il Giudice non avea da fare altro che esaminare se quel fondo spettava effettivamente a *Servilio*, e se ciò costava , egli pronunziava a favor suo . Alle volte il reo pregava il Pretore di soggiugnere alla formola una eccezione , e se quella eccezione era ben provata , l'Attore perdeva la causa . Per esempio : " Sia Giudice *C. Aquilio*, „ e se costa che il fondo controverso spetti a *Ser„ vilio* , egli condanni *Catulo* ; se pure però que„ sti non produca un testamento , dal quale si veg„ ga che il fondo è suo . " Alle volte il Pretore negava di aggiugnere alla formola tali eccezioni , e in tal caso il Giudice era nell' obbligo di condannare il reo , senza poter sentire quel che il reo in sua difesa poteva dire : ma pare che allora il reo ricorreva a' Tribuni del Popolo contro l' ingiustizia del Pretore (2) .

Chiamavansi queste azioni *stricti juris* , cioè nelle quali si attendeva il rigor della Legge , il Giudice era astretto alla formola che il Pretore avea gli dettata . Ma vi erano ancora azioni che dicevansi di buona fede (*bonae fidei*) , nelle quali il Giudice badava più all' equità che al rigor della Leg-

(1) Sigon. de Judic. Lib. I. Cap. 24.

(2) Cic. Academ. Lib. IV. Cap. 10.

Legge, ed aveva una facoltà più ampia, e poco diversa da quella degli arbitri. In tal caso la formola che il Pretore gli prescriveva era tale. " Se „ costa che *Mevio* abbia venduto a *Servilio* la ca- „ sa sua, il Giudice condanni *Servilio* a pagargli „ quel che gli deve secondo l'equità " (*bona fide*). Se la causa rimettevasi ad arbitri, il Pretore prescriveva loro la seguente formola: " Sia ar- „ bitro il tale; e se costa che *Mevio* abbia la to- „ ga di *Servilio*, e neghi di restituirla, si con- „ danni a pagarne il valore, secondo la estima- „ zione, ch'egli medesimo con giuramento ne avrà „ fatta. " Spesso negli arbitrii depositavasi di comune consenso una certa somma; e colui che ricusava di stare alla sentenza arbitrale, perdeva quella somma, siccome colui che si soggettava alla sentenza, la guadagnava. Ciò appunto chiamavasi *compromesso*. Se la causa rimettevasi a' Ricuperatori, trattavasi presso a poco nello stesso modo che avanti a' Giudici ordinarj. Se il caso era difficile, e l'affare di grande importanza, la causa si trattava avanti al Tribunale del Pretore, assistito, o dal Consiglio de' Decemviri, suoi ordinarj assessori, o da quello de' Decemviri e de' Centumviri uniti.

Delle cautele, che il Giudice esigeva dalle Parti.

Quando una lite s'introduceva avanti al Consiglio de' Centumviri, le parti dovevano anticipatamente obbligarsi di stare alla sentenza che sarebbesi proferita (1). Se il Pretore avea nominato un Giu-

(1) Plin. Lib. V. Epist. 1.

Giudice, bisognava prima di ogni altro ch' egli fosse accettato dalle due parti (1). Doveasi quel Giudice prender sempre tra quelli ch' erano nel ruolo delle Decurie; e nominato ch' era dal Pretore, non potea ricusare di esser Giudice in quella causa (2). Quando il Pretore nominava un Giudice solo, quel Giudice consultava sempre alcuni Giurisconsulti, che gli tenean luogo di assessori, e insieme con lui sentivano parlar la causa (3). Accettato dalle parti il Giudice, erano esse obbligate a dar cautela di pagar quello, a cui potevano esser condannate (*judicatum solvi*). Se taluno agiva in nome di un altro, era nell'obbligo di dar tali cautele (4); ma se quello, in cui nome si agiva, era presente, dava egli medesimo le Cautele, o si contentava di dar piena facoltà a colui che agiva in nome suo (5). Inserivansi ordinariamente in quella promessa tre clausole; la prima di pagarsi quel che sarebbesi giudicato (*judicatum solvi*): la seconda, di non mancare al comparire avanti al Giudice (*de re defendenda*): la terza di non usar frode (*de dolo malo*) (6). Per altro se il reo com-

(1) [illegible]c. pro Cluent. Cap. 19. Valer. Max. Lib. II. Cap. 8. [illegible]

(2) [illegible]n. Lib. III. Epist. 20. L. 39. ff. de Judic.

(3) Gell. Lib. XIV. Cap. 2. Cic. pro Quinct. Cap. 2.

(4) §. 5. Instit. de Satisdat.

(5) §. 4. Instit. de Satisdat.

(6) L. 6. ff. Judicat. solv.

compariva in persona, rare volte si obbligava a dar cautela, se pur non vi fosse motivo di diffidare di lui; e si richiedeva da lui solamente o il giuramento, o una promessa verbale che comparirebbe nel giorno appuntato (1). Se alcuno agiva in nome dell'attore, o perchè dubitavasi se egli avesse facoltà bastante (2); o perchè, essendo parente del reo, non si volesse obbligare a produrre la sua procura (3), obbligavasi a dar cautela che il mandante ratificherebbe tutto (*rem ratam haberi*). Prendevansi tutte queste precauzioni per non esserci pretesto di eludere le sentenze, ed acciò niuno fosse esposto a correr due volte i pericoli di una lite. Ciascun de' litiganti consegnava ancora una certa somma che dicevasi *Sacramentum*. Quello che guadagnava la causa si ripigliava la somma che avea consegnata; l'altra la perdeva, e confiscavasi a beneficio dell'Erario, ed impiegavasi ad usi sacri (4). La parte che ricusava di mettere in consegna quella somma, era subito condannata, e perdeva la causa (5). Ciò praticavasi anche in Atene, dove la somma consegnata dicevasi *τὰ Πρυτανεῖα*, e la parte confiscata di colui

 che

(1) §. 2. Instit. de Satisdat.

(2) L. 2. C. de Procurat.

(3) §. 3. Instit. de Satisdat.

(4) Fest. V. Sacramentum. Varro de Ling. Latina Lib. IV. Cap. 4. Brisson. de Verb. Sign. Vales. ad Liv. Lib. II. Cap. 51.

(5) Valer. Max. Lib. VII. Cap. 7. num. 2. Cap. 8. num. 2.

che soccombeva nel giudizio, impiegavasi a pagar l' onorario de' Giudici (1).

La Parte che mancava all' appuntamento perdeva la causa.

Propriamente dopo tutte queste formalità cominciavasi la lite (*fiebat litis contestatio*) (2) ; cioè le due parti esponevano al Giudice la loro causa, e sostenevanla con tutte le prove richieste ; dopo di che l' attore intimava il reo pel terzo giorno ; lo che dicevasi *comperendinatio*. In quel terzo giorno decidevasi la lite, se pure il Giudice, o alcuno de' litiganti, impedito da qualche infermità, o altra scusa ben verificata non fosse stato costretto a mancare all' appuntamento (3) ; nel quale caso rimettevasi la decisione ad altro giorno (*dies diffindebatur*). Se una delle parti mancava all' appuntamento, senza poterne allegare buone ragioni, il Pretore decretava contro lei la prima e la seconda volta, e se mancava tuttavia a comparire, egli dava fuori un decreto perentorio (*Edictum peremptorium*) col quale si confiscavano i di lui beni, e si vendevano all' incanto, per sodisfar l' attore (4).

Come parlavasi la causa.

Se le parti comparivano, il Giudice prima di ogni cosa giurava di conformarsi alla Legge nella sen-

(1) Harpocration. Lexicon V. Πρυτανεῖα, & ibi Maussac.

(2) L. unic. C. de Litis contestat. Noodt. de Jurisdict Lib. I. Cap. 15.

(3) Fest. V. Recus. Gell. Lib. XIV. Cap. 2: L. 2. §. 3. ff. si quis Caution. in Judic.

(4) L. 61. ff. de Judic. Vide Noodt Observat. Lib. I. Cap. 8.

ſenteriza che dovea pronunziare. Quindi faceva giurar le due parti ch'eſſe non intraprendevan quella lite nè per iſpirito di litigio; nè con diſegno d'ingannare. Quel giuramento dicevaſi di calunnia (*juramentum calumniæ*); perchè il verbo latino *calumniari* ſignifica propriamente *cavillare* (1). Vi erano anche cauſe; nelle quali l'attore era obbligato di ſtimare egli medeſimo la pretenſione ſua, accompagnando quella eſtimazione col giuramento; lo che ſopra tutto praticavaſi ne' giudizj di buona fede; ne' quali il Giudice non era aſtretto letteralmente alla Legge, ma potea far uſo dell'equità (2). La ſteſſa precauzione uſavaſi quando ſi ſoſpettava che vi foſſe dolo o frode da parte del reo. Dopo ciò ſedeva il Giudice; e parlavaſi la cauſa dall'una e dall'altra parte. Si cominciava ordinariamente facendo al Giudice una ſuccinta eſpoſizione dell'affare, lo che dicevaſi *cauſæ conjectio* (3). Quindi gli Avvocati cominciavano i loro aringhi lavorati con arte; ed abbelliti con tutt' i tratti di eloquenza de' quali eran capaci. Abbiamo ancora quelli che *Cicerone* pronunziò a favore di *Quinzio*, di *Roſcio* il commediante, &c. Queſt'uſo de' Romani era preſo dagli Atenieſi, preſſo i quali, pri-

 ma

(1) Cic. pro Milon. Cap. 27. L. 233. princ. ff. de Verb. ſignif.

(2) Cic. pro Roſcio Comœdo Cap. 1. L. 18. princ. ff. de dolo malo.

(3) Aſcon. in Cicer. pag. 76. Gell. Lib. V. Cap. 10. L. 1. ff. de Reg. Jur.

ma che la causa si parlasse solennemente, si faceva anche al Giudice una breve esposizione, che dicevasi Προβολή (1). La Legge delle XII. Tavole ordinava che la causa si parlasse prima di mezzo giorno (2); ma i litiganti spesso oltrepassavano di molto quel tempo. Frattanto acciò gli Oratori non si diffondessero troppo, la Legge *Pompea* ordinò che regolassero la durata de' loro aringhi sopra una *Clessidra*, o sia orologio d' acqua (3), a cui noi abbiam sostituito l' orologio di arena. Ma io credo che quella Legge riguardava solamente le cause criminali, e che nelle civili il Giudice poteva accordare più, o meno tempo, secondo l' importanza della causa, e secondo stimava bene (4). Occorreva anche frequentissimamente che gli aringhi eccedevano il tempo dell' udienza; e il Giudice era costretto a rimettere ad altro giorno la decisione della causa (*Res illo die non peroratur, dimittitur judicium*) (5). Nella causa di *Quinzio*, *Ortensio*, Avvocato dell' Avversario, rinfaccia agli Avvocati di *Quinzio* che colle lor lunghe orazioni altro non cercavano che tirar l' affare in luogo, ed impedir che non si venisse alla definiti-

va

(1) Bud. Comment. Ling. Græc. pag. 632.

(2) Gell. Lib. XVII. Cap. 2.

(3) Dialog. de Orator. Cap. 38.

(4) Plin. Lib. I. Epist. 23. Lib. II. Epist. 7. Lib. V. Epist. 2. Martial. Lib. V. Epigr. 35.

(5) Cic. in Verr. Lib. II. Cap. 29.

va sentenza (1). Pronunziate le orazioni dall' una e dall' altra parte, producevansi gli atti, e le altre carte del processo, ed ascoltavansi i testimonj (2).

Del giudizio e della sentenza.

Siccome la Legge delle XII. Tavole prescriveva che la mattina s' impiegasse all' esame della causa, ordinava ancora che la sentenza si proferisse prima del tramontar del sole (3); se pure il Giudice non trovasse la causa troppo oscura, e non si offerisse a giurare che niente ne capiva (4) (*jurabat sibi non liquere*); nel quale caso non era egli obbligato a decider quella lite, e il Pretore nominava un' altro Giudice, avanti al quale si trattava nuovamente la causa. Poi i Giudici per lo più rimisero le cause troppo complicate agl' Imperatori (5), che le decidevano da se stessi, o destinavano i più dotti Giurisconsulti a deciderle in nome loro. Alle volte ancora i Ciudici rimettevano ad altro giorno la decisione di una causa (6), lo che però era più ordinario nel criminale che nel civile. Se vi eran più Giudici, quello, a cui nascevano dubbj, poteva nello stesso modo dispensarsi di giudicare, purchè giurasse che non vi vedeva

(1) Id. pro Quinct. Cap. 10.
(2) Id. pro Rosc. Comoedo Cap. 1. Gell. Lib. XIV. Cap. 2.
(3) Gell. Lib. 17. Cap. 2.
(4) Id. Lib. XIV. Cap. 2.
(5) Phædr. Lib. III. Fab. 10.
(6) Cic. pro Cæcin. Cap. 2. Ascon. in Verr. Lib. I. Cap. 9.

va chiaro, e i Giudici decidevano senza di lui (1). I Giudici non proferivan mai le sentenze in modo decisivo, per quanto chiaramente una cosa, costasse, ma dicevano modestamente che così pareva loro (2); Per esempio se trattavasi di questione di stato, se un uomo dovea dichiararsi libero o servo, essi contentavansi di dire: „ ci pare che quest' uo- „ mo sia libero “ (*videri sibi hunc hominem esse liberum*) (3). Sopra l' azione d' ingiuria dicevan così: “ Pare che avea dritto di fare quel che ha „ fatto, o che non avea dritto di farlo “ (*videri jure fecisse, vel non jure fecisse*) (4). Nelle cause di contratti il Giudice così pronunziava: “ „ Costando che *Tizio* deve tanto a *Sejo* per il tale „ titolo, e tanto per il tale altro titolo, io con- „ danno *Tizio* a pagar tanto a *Sejo*. “ (*Cum constet Titium Sejo tantum debere ex illa specie; item tantum ex illa debere, idcirco Titium Sejo in tantum condemno*) (5). Se il Giudice pronunziava a favore del reo, la formola era, *secundum illum litem do* (6).

Degli Arbitri.

Se la causa era rimessa agli arbitri, essi pronunziavano e condannavan colui che ricusava di sommettersi

(1) L. 55. ff de Re judicat.

(2) Cic. Academ. Lib. IV. Cap. 47.

(3) L. 17. §. 1. ff. de Liber. caus.

(4) Princ. Instit. de Injur.

(5) L. 1. §. 1. ff. quæ sentent. sine appellat. rescind.

(6) Valer. Max. Lib. II. Cap. 8. num. 2.

tersi a quel che ordinavano. Se l'attore produceva prove sufficienti di quel che asseriva; condannavano essi il reo a pagar l'estimazione che la parte avea fatta con giuramento della sua pretensione (1). Badava anche il Giudice che l'attore non estimasse troppo la pretensione sua. In tali sorte di cause i Giudici non erano talmente astretti ad una certa formola, che non potessero allontanarsene per seguir l'equità (2). I Giudici e gli arbitri eran tutti egualmente soggetti al Pretore, il quale proferiva le loro sentenze, e le faceva eseguire (3). Ma quando un Giudice ordinario aveva una volta pronunziato, bene, o male sopra un' affare, non poteva più ammettersi per Giudice nella stessa causa (4).

Quando nella sentenza del Giudice v' era ingiustizia, o avesse egli peccato per malizia, o per ignoranza, o per negligenza, egli era condannato ad addossarsi la causa di colui, a favor del quale aveva pronunziato, il quale escludevasi dal giudizio (*Litem suam faciebat*) (5). Quello ch'era stato condannato poteva nuovamente sperimentare il suo dritto contro il Giudice, e farlo condannare alle

Rimedj contro una sentenza ingiusta.

(1) L. 18. princ. ff. de Dolo malo
(2) §. 30. Instit. de Actionib.
(3) L. 8. §. 1. ff. de recept. qui Arbitr.
(4) L. 55. ff. de Re judicata.
(5) Cic. de Orat. Lib. II. Cap. 75.

alle ſpeſe (1). Se il Giudice avea peccato per pura ignoranza, pagava ſolamente le ſpeſe ed intereſſi; ma ſe la ſentenza era manifeſtamente iniqua, egli era oltre di ciò notato d'infamia (2). La Legge delle XII. Tavole condannava a morte il Giudice convinto di eſſerſi laſciato corrompere con danari (3). Ma ad eſempio degli Ateniesi, che contentavanſi di ſoggettare ad una groſſa multa il Giudice iniquo (4), toſto ſi mitigò il rigore di quella Legge; e finalmente i Giudici corrotti potevan perſeguitarſi ne' Tribunali criminali, o per delitto di concuſſione, per cui eravi un Tribunale particolare, o per delitto di falſità (*de falſo & corrupto judicio*), che apparteneva ad un diverſo Tribunale (5).

Della reſtituzione *in integrum*. Non pare che ſotto la Repubblica ſiaſi potuto appellare dalla ſentenza di un Giudice, probabilmente perchè eſſendo i Tribunali occupati dai principali dello Stato, ſi ſarebbe ſtimato far loro un affronto coll' appellazione che contiene ſempre un gravame d'ingiuſtizia della ſentenza, come dice il Giuriſconſulto *Ermogeniano* (6). Frattanto dopo la

(1) Princ. Inſtit. de Obligat. quæ ex quaſi delicto.

(2) L. 15. §. 1. ff. de Judiciis. L. ult. C. de Pœnis Judicum. Cujac. Obſervat. Lib. VIII. Cap. 10.

(3) Gell. Lib. XX. Cap. 1.

(4) Pollux Lib. VIII. Cap. 1.

(5) L. 3. C. ad Leg. Jul. Repetund.

(6) L. 17. ff. de Minor.

la istituzione de' Tribuni del Popolo, spesso si è ricorso a loro contro l'ingiustizia de' Giudici, de' quali annullavano essi le sentenze (1), come ho altrove osservato. Accordavano ancora i Pretori alle volte la restituzione *in integrum*, che riponeva quello che ottenevala nel grado di ricominciar la lite, come se non vi fosse stata sentenza. Ma questo non si accordava se non a quello, che essendo stato condannato colla sentenza del Giudice, provava che la parte aveva usata frode, o che egli era stato nell' errore sopra una circostanza, di cui non avea potuto scoprire la verità, se non dopo proferita la sentenza; o pure ch' era stato condannato mentre era assente per servizj della Repubblica, e per conseguenza non poteva attendere agli affari proprj; o pure finalmente ch' egli era minore di venticinque anni (2). Nel decorso poi si permise l' appellazione all' Imperatore, o al Prefetto del Pretorio..

Se colui ch' era stato condannato non sodisfaceva la parte fra lo spazio di trenta giorni, e i di lui beni non potevan bastarvi, il Pretore aggiudicava la di lui persona al creditore, il quale potea tenerlo in catena, o in una prigione secondo la Legge delle dodeci Tavole, finchè l' avessero sodisfatto o con danaro, o colle sue fatiche (3). Ac-

Pene contro i Cavillosi.

(1) Cic. in Vatin. Cap. 14. Philipp. II. Cap. 2.
(2) L. 1. & seqq. ff. de in integr. Restitut.
(3) Cic. pro Flacc. Cap. 20. Gell. Lib. XX. Cap. 1.

Acciò niuno s' impegnasse leggieramente nelle liti, i Romani punivano con varie pene coloro che ne intraprendevano per uno spirito di litigio. Il primo mezzo di cui servivansi per frenar la licenza riguardo a questo, era di obbligar le parti a giurare che una di loro intentava l' azione unicamente per far valere il suo dritto, e l' altra ricusava di sodisfar l' avversario, unicamente per mantenere il suo, e non mai per uno spirito di litigio (*Calumniæ ca[illegible]*) (1). E sopra tutto esigevasi un tal giuramento da colui che accusava un' altro in un Tribunal Criminale (2). La Legge *Remmia*, o sia *Memmia* ordinava una pena contro coloro ch' eran convinti di aver così giurato falsamente, o di aver calunniata la parte. E da un luogo di *Cicerone* si argomenta (3) che la pena era di marcar loro nella fronte con un ferro rovente la lettera C, o K. iniziale della parola *Calumnia*, che anticamente scriveasi col K. Nel decorso poi si stabilirono contro i temerarj litiganti, e contro i Calunniatori le pene di esilio, o di degradazione di dignità, le quali eran sempre accompagnate d' infamia (4). Queste pene riguardavan solamente le materie criminali, ma nelle cause civili, si condannava semplicemente il convinto di calunnia a pagar le spese del-

(1) L. 34. & 37. ff. de Jurejur.
(2) Ascon. in Cornel. pag. 121.
(3) Pro Rosc. Amer. Cap. 20.
(4) Paul. Recept. sent. tit. V. §. 11.

della lite (1). Se alcuno avea ricevuto danari per muover lite ad un altro, era condannato a pagare il quadruplo di quel che avea ricevuto (2); e vi erano ancora varj giudizj, ne' quali costoro erano dichiarati infami (3).

CAPO IV.

De' Tribunali Pubblici.

CHiamavansi giudizj publici (*judicia publica*), i Tribunali stabiliti per la inquisizione de' delitti; non già che ogni sorte di delitti si giudicassero in que' Tribunali; giacchè varj ve n' erano, la cognizione de' quali era attribuita al Giudice ordinario, come dice il Giurisconsulto *Macro*: " Non „ tutt' i delitti si giudicano avanti a' Tribunali pu- „ blici; ma solamente quelli, che sono stati dalla „ Legge attribuiti al tale o al tal Tribunale (4)". Sicchè ciascun delitto, la cui cognizione era attribuita ad uno di que' publici Tribunali era notato da una Legge particolare, la quale stabiliva una pena contro il reo, e regolava le formalità che nelle procedure dovevano osservarsi. Dicevansi publici Cosa fossero i Giudizj pubblici.

(1) L. 79. princ. ff. de Judic.
(2) L. 1. ff. de Calumniator.
(3) §. 2. Instit. de' Poena temere litig.
(4) L. 1. ff. de Public. Judic.

blici que' giudizj, o perchè ne' principj il Popolo giudicava egli ſteſſo, o nominava i Commiſſarj per giudicare in nome ſuo ogni volta che occorreva un nuovo caſo, o perchè era lecito ad ogni uomo del Popolo di accuſar colui, che avea commeſſo alcuno di que' delitti. Così que' giudizj eran molto ſimili a quelle che dicevanſi azioni popolari, le quali concernevano certi delitti, de' quali era anche a tutti lecito di promovere la punizione (1). Tal' era il delitto di amozione o rimozione del termine di un campo (*termini moti*); della violazione di un ſepolcro, di aver gittata o ſparſa qualche coſa addoſſo ad alcuno, che paſſava nella ſtrada, &c. La principal differenza che vi era tra i giudizj pubblici e le azioni popolari, ſi era che ne' primi s' inquireva ſemplicemente contro l' azione del reo, e le ultime al contrario tendevano unicamente a farlo condannare ad una multa a beneficio dell' accuſatore.

Ve n' erano Ordinarj, e ſtraordinarj.

I giudizj pubblici erano ordinarj, o ſtraordinarj. Dapprincipio eran ſempre ſtraordinarj e ci era biſogno di una nuova legge per ciaſcun caſo che occorreva (2). Ma dopo che ſi ſon ſtabilite le queſtioni perpetue, la Legge regolava le procedure e le pene di certi delitti. Quelli che non erano nelle Leggi ſpecificati, eran ſoggetti alla inquiſizio-

(1) L. 1. ff. de Popul. Action. L. 43. §. 2. ff. de Procur. L. unica §. 9. ff. ne quid in Flum. Publ.

(2) Sigon. de Judic. Lib. 2. Cap. 4. & ibi Græv. pag. 752.

ſizione de' Commiſſarj, che il Popolo nominava ogni volta che occorreva un nuovo caſo. E queſti ultimi chiamavanſi *cognitiones extraordinariæ*. La principal differenza di queſti Tribunali conſiſteva nel ſolo nome; giacchè del reſto gli uni e gli altri tendevano alla punizione di certi delitti, che turbano la quiete pubblica, e perciò han qualche rapporto all'intereſſe dello Stato; ma l'uno era Tribunal permanente, e ſtabilito dalle Leggi; mentre l'altro s'iſtituiva ſolamente pei caſi, ſopra i quali le Leggi niente avevan preſcritto, e non poteva ſtendere le ſue inquiſizioni fuori del caſo per cui era ſtato iſtituito. Preſedeva ſempre al primo Tribunale un Pretore ed un certo numero di Giudici ſtabilito dalla Legge; ma il ſecondo era diretto da coloro che il Popolo nominava co' ſuoi ſuffragi.

Il dritto di giudicar le cauſe criminali appartenenva al Popolo.

Anticamente gli ſteſſi Re, in qualità di Giudici ſupremi, ſi avevano attribuita la cognizione delle cauſe criminali (1); e non potendo baſtare a giudicare oltre le cauſe criminali anche le civili, per queſte ultime, come meno importanti nominavano i Giudici. *Tarquinio* il Superbo, come oſſerva *Livio* (2), giudicava i delitti Capitali da ſe ſteſſo, e ſenza conſiglio, contro la pratica de' ſuoi predeceſſori. Pare che riguardo a queſto i Conſoli ſiano entrati in tutt' i dritti, che i Re avevano eſercitati, giacchè vediamo che *Bruto*, il primo

(1) Dionys. Halic. Lib. 2. pag. 87.
(2) Lib. I. Cap. 49.

Consolе, condannò egli medesimo a morte i figli suoi e gli altri complici della congiura formata per ristabilir *Tarquinio* sul trono (1). Non rimasero i Consoli lungamente in possesso di tal prerogativa; giacchè fin dallo stesso anno *Valerio Publicola*, permettendo le appellazioni al Popolo, tolse a' Consoli il dritto di condannare alcuno a morte. Dopo quella Legge, ogni volta che si commetteva qualche delitto, che non era di competenza del Giudice ordinario, si dovette radunare il Popolo, acciò egli medesimo giudicasse, o destinasse co' suoi suffragj i Commissarj. Chiamavansi que' Commissarj *Quæstores parricidii* (2), e secondo il Giurisconsulto *Pomponio* se ne faceva anche menzione nelle Leggi delle XII. Tavole. Il significato della voce *Parricidio* non si restringeva a quell'atroce delitto, di cui *Solone* non avea voluto neppure parlare nelle sue Leggi; ma stendevasi generalmente a tutti gli omicidj.

Egli nominava i Commissarj.

Ogni qual volta dunque commettevasi un delitto capitale, si formava un Senatus-Consulto, con cui il Senato incaricava i Tribuni di convocare il Popolo e dimandargli a chi volea co' suoi suffragj commettere la inquisizione del tale o tale delitto. Alle volte ancora il Popolo dava facoltà al Senato di destinare i Commissarj che stimava (3). *Livio*

(1) Id. Lib. II. Cap. 5.

(2) Fest. V. Quæsitor. parricid.

(3) Liv. Lib. IV. Cap. 51.

vio ci ha conservata la formola della proposizione che al Popolo si faceva (1): (*Velitis*, *jubeatis*, *quæratur*, *quæ pecunia capta*, *ablata*, *coacta ab Rege* Antiocho *est*, *quique sub ejus imperio fuerunt*, *uti de ea re* SERV. SULPICIUS *Prætor Urbanus ad Senatum referat*, *quem eam rem Senatus velit quærere de iis qui Prætores non sunt*.) Alle volte dunque il Senato, con facoltà datagli dal Popolo, dava questa commissione a i Consoli, o ad uno de' Pretori, come in questo ultimo caso, o pure faceva nominare un Dittatore (2). Spesso ancora il Popolo medesimo dava la commissione a i Consoli (3). E questi eran que' Commissarj che chiamavansi *Quæsitores parricidii*, o *Quæsitores rerum Capitalium*.

Spesso ancora il Popolo, unito in Comizj, giudicava egli medesimo; ed abbiamo ancora varj esempj de' giudizj, che ha esercitati (4). I principali delitti che portavansi al suo tribunale erano quello di Maestà e quello di peculato. Il primo comprendeva varj capi: come di aver meditato di occupar la tirannide, di aver congiurato contro la Repubblica, di averle suscitati nemici, ed aver loro somministrato soccorso; di essersi rivoltato contro un Magistrato; di aver commesso qualche delitto con-

O giudicava da se stesso.

Specialmente il delitto di Maestà.

H 2 tro

(1) Lib. XXXVIII. Cap. 54.
(2) Id. Lib. IX. Cap. 26.
(3) Id. Lib. IV. Cap. 51.
(4) Vide Sigon. de Judic. Lib. III. Cap. 2.

tro la Religione; di aver fatto morire un Cittadino Romano, senza ascoltar le sue difese e la sua appellazione al Popolo; di aver sofferto, comandando gli eserciti, qualche perdita per propria colpa, di essersi opposto a cosa tendente al sollievo del Popolo; di aver fatte imprecazioni contro il Popolo Romano, &c. &c. Sotto questi varj Pretesti i Tribuni del Popolo in varj tempi chiamarono al Tribunale del Popolo molti personaggi illustri. *Coriolano* vi fu chiamato da i Tribuni, che gli rimproveravano di avere aspirato alla tirannide (1), perchè parlando in Senato era stato di opinione che la lor carica si abolisse. *Spurio Cassio* vi fu condannato, per aver formato il disegno di farsi Re (2). *Tito Menenio* fu ivi condannato ad una multa, per non aver soccorso il forte di Cremera, dove trecento Fabj perirono (3). *Spurio Servilio* vi fu chiamato l'anno seguente per essersi lasciato battere da i Toscani (4). Questo era almeno il pretesto che allegavano i Tribuni del Popolo; perchè il vero delitto non era altro che la loro opposizione alla Legge agraria. *Manlio*, e *Furio* vi furono accusati per la stessa causa (5); e poco dopo

(1) Dionys. Halic. Lib. VII. pag. 463. Liv. Lib. II. Cap. 35.
(2) Liv. Lib. II. Cap. 41.
(3) Ibid. Cap. 52.
(4) Ibid.
(5) Ibid. Cap. 54.

dopo *Appio Claudio* (1), e *Chesone Quinzio* (2), l'uno e l'altro per essersi opposti a i Tribuni con troppa ostinazione ed animosità. *M. Postumio*, e *T. Quinzio* furono anche citati avanti al Popolo per essersi lasciati sorprendere e battere da i Vejenti (3). Poco dopo vi fu chiamato *Sempronio*, accusato di aver esposta la Cavalleria ad esser tagliata a pezzi da' nemici, e di aver vergognosamente abbandonato il campo. Vi furon chiamati *M. Sergio e L. Virginio*, l'uno per avere vergognosamente fuggito avanti al nemico, e l'altro per aver tradito il suo collega, non avendolo soccorso come avrebbe potuto (4). *Marco Manlio* vi fu condannato ad esser precipitato dalla rupe Tarpeja, per avere aspirato alla tirannide (5). *Manlio Imperioso* vi fu citato da un Tribuno del Popolo, perchè avea fatto le leve con molto rigore, e trattava il figlio con troppa durezza (6). Gli abitanti di Tuscolo vi furono accusati di avere indotti i *Privernati* e i *Veliterni* a dichiarar la guerra a' Romani (7). La sorella di quel *Clodio Pulcro*, che perdè una battaglia navale contro i Cartagine-

 si,

(1) Ibid. Cap. 61.
(2) Lib. III. Cap. 11. & 12.
(3) Lib. IV Cap. 40.
(4) Lib. V. Cap. 11. & 12.
(5) Lib. VI. Cap. 15. & 16.
(6) Lib. VII. Cap. 4.
(7) Lib. VIII. Cap. 37.

ſi, vi fu citata e condannata, per aver detto uſcendo dallo ſpettacolo, e ſentendoſi urtata molto dalla folla, " piaceſſe agli Dei che mio fratello vi„ veſſe ancora, e comandaſſe un' altra volta la „ flotta per diradar queſta turba che m' incomo„ da " (1). *Clodio* medeſimo, chiamato avanti a quel Tribunale, per avere intempeſtivamente data battaglia a i Cartagineſi, ed aver per la ſua imprudenza perduta la Flotta Romana, non altrimenti evitò la condanna, che per un temporale, che giunſe opportunamente, e fece licenziar l' aſſemblea, ch' era molto contro lui irritata, e l' avrebbe condannato infallibilmente. *Gneo Fulvio* vi fu anche chiamato in giudizio, perchè eſſendo Pretore, aveva imprudentemente data battaglia ad *Annibale*, e vi avea perduta molta gente (2); ed egli prevenne la ſua condanna con un volontario eſilio. *Rutilio*, Tribuno del Popolo, vi chiamò i due Cenſori *Tiberio Sempronio Gracco*, e *C. Claudio Pulcro*, il primo per non aver deferito alla oppoſizione di un Tribuno del Popolo, e il ſecondo per avere ardito di perorare contro di lui (3). *Servio Galba* fu citato da *Libone*, Tribuno del Popolo, perchè contro la fede data a' Luſitani, e dopo

(1) Liv. Epiſt. XIX. Valer. Max. Lib. VIII. Cap. 1. num. 4. Gell. Lib. X. Cap. 6. Sveton. in Tiber. Cap. 2.

(2) Liv. Lib. XXVI. Cap. 3.

(3) Id. Lib. XLIII. Cap. 1. Aurel. Victor. de Vir. Illuſtr. num. 57. Valer. Max. Lib. VI. Cap. 5. num. 3. Gell. Lib. VI. Cap. 17.

po averli indotti a deporre le armi, gli aveva colti all'improviso, e ne aveva tagliati a pezzi una parte, e ridotti gli altri in servitù (1). *Cajo Gracco* disegnava di citarvi *Popilio Lenate*, per aver fatta morire quantità di Cittadini Romani, senza voler sentire le loro difese, mentre era stato incaricato dal Senato d'inquirere contro i complici della pretesa congiura di *Tiberio Gracco* (2); e *Popilio* conoscendo bene che non avrebbe potuto salvarsi da *Gracco*, prevenne con un volontario esilio la condanna. *L. Opimio* avendo perseguitati coll'istesso accanimento gli aderenti di *C. Gracco*, fu per lo stesso motivo chiamato in giudizio avanti al Popolo (3); e così varj altri, fra i quali lo stesso *Cicerone*, che *Clodio* accusò di aver fatti morire molti Cittadini senza sentirli, e di aver supposto un falso Senatus-Consulto, da cui pretendeva esservi stato autorizzato. Benchè non sempre si trovi espresso che tutte quelle accuse siano state intentate a titolo di delitto di Maestà, si posson però riferire ad alcuno de' varj Capi, che quì sopra ho enumerati.

Del delitto di peculato.

Molti furono ancora quelli che furon giudicati dal Popolo pel delitto di peculato, o per quello di concussione. Il primo concerneva il furto del danaro pubblico, e l'altro le estorsioni fatte a i sudditi della Repubblica. Sopra l'accusa che un *Tribuno*

(1) Valer. Max. Lib. VIII. Cap. 1. n. 2. Liv. Epit. XLIX.

(2) Plutarch. in Gracch. pag. 836. D.

L. v. Epit. LXI.

buno del Popolo intentò a *Camillo*, di aversi appropriata parte del bottino di Vejo, quel grand' uomo, vedendo di non poter' evitare la condanna, volle piuttosto prevenirla con un volontario esilio (1). *M. Livio Salinatore*, e *L. Emilio Paolo* furon giudicati dal Popolo, per non aver fatta una distribuzione eguale del bottino che avean fatto sopra gl' Illirj (2). *M. Postumio*, uno di quelli che avevano intrapreso di somministrare i viveri e gli abiti agli eserciti Romani, fu chiamato avanti al Popolo, per aver fatto pagare alla Repubblica quantità di supposti naufragj di mercanzie, ch' egli non aveva mai caricate (3). *Scipione Africano* e *Lucio* di lui fratello furono anche citati ed accusati di aver ricevuto danaro dal Re *Antioco*; per accordargli la pace (4). *M. Acilio Glabrione* e *C. Lucrezio* furonvi accusati, il primo di peculato, e l' altro di concussione, cioè di aver commesse molte estorsioni nella sua Provincia (5).

Oltre questi delitti, varj altri ancora ve n' erano, pei quali veggiamo che si soggiaceva al giudizio del Popolo. *Orazio*, reo dell' omicidio della sorella, fu giudicato dal Popolo (6). *Publio Sestio* vi

(1) Liv. Lib. V. Cap. 32.

(2) Aurel. Vict. de Vir. Illustr. num. 50. Liv. Lib. XXII. Cap. 35. Lib. XXVII. Cap. 34.

(3) Liv. Lib. XXV. Cap. 3.

(4) Id. Lib. XXXVIII. Cap. 54.

(5) Id. Lib. XXXVII. Cap. 54., & Lib. XLIII. Cap. 8.

(6) Id. Lib. I. Cap. 26. Valer. Max. Lib. VIII. Cap. 1. num. 1.

vi fu anche giudicato, sul sospetto che contro lui fece nascere, un cadavere dissotterrato nel suo giardino (1). *C. Scantinio*, Tribuno del Popolo, fu anche chiamato avanti a quel Tribunale, e condannato, per aver voluto sedurre il giovane *Marcello* (2). *Metello Celere* vi chiamò *Sergio Silo*, per avere offerta una somma di danaro ad una matrona, per corromperla (3). *M. Flavio* vi fu chiamato dagli Edili, per aver commesso adulterio con altra matrona (4). *Fabio Gurgite*, essendo Edile Curule, fece condannare per lo stesso delitto, ed avanti all'istesso Tribunale molte matrone ad una grave multa (5). Potrei anche aggiungervi varj altri esempj; ma bastano questi per istabilire il dritto del Popolo, e provare ch' egli spesso esercitava i giudizj da se, nè vi era delitto, di cui non potesse egli conoscere.

In quali Comizj il Popolo giudicava.

Il primo e il più antico esempio di un giudizio esercitato dal Popolo è quello di *Orazio*; ed è anche l'unico, il quale prova ch'egli abbia avuto un tal dritto sotto la Monarchìa. Fu *Orazio* giudicato ne' Comizj Curiati, non essendovi stati altri Comizj finchè *Servio Tullio* fece la nuova distribuzione del Popolo in Centurie, ed ordinò che ne'Comi-

(1) Liv. Lib. III. Cap. 33.

(2) Valer. Max. Lib. VI. Cap. 1. num. 6. Plutarch. in Marcello pag. 298.

(3) Valer. Max. Lib. VI. Cap. 1. num. 7.

(4) Liv. Lib. VIII. Cap. 22.

(5) Idem Lib. X. Cap. 31.

mizj Centuriati si trattassero i principali affari. La Legge delle XII. Tavole ordinava che solamente in que' Comizj potesse condannarsi a morte un Cittadino Romano (*De capite civis, nisi per maximum Comitiatum, ne ferunto*) (1). Fu questa Legge rinnovata da *C. Gracco* l'anno di Roma 630., come osserva *Cicerone* (2). Dopo la istituzione de' Comizj Centuriati non vi è più esempio che il Popolo abbia esercitato qualche giudizio unito per Curie. Ma dopo che i Tribuni del Popolo introdussero il costume di raccogliere i suffragj per Tribù, vollero ancora che il Popolo esercitasse varj giudizj in quest' ultima maniera. Allora si stabilì il costume di citare avanti a' Comizj Centuriati coloro che accusavansi di delitto Capitale, cioè che meritava la morte, o l' esilio; mentre avanti a' Comizj Tributi portavansi le cause nelle quali s' infligevano solamente pene pecuniarie. E' vero che *Coriolano* accusato di un delitto capitale, fu condannato dai Comizj Tributi; ma in quella occasione si operò contro le Leggi, e il Senato si vide costretto ad abbandonare quello illustre reo all'animosità de' Tribuni che volevan rovinarlo a qualunque costo. *Cicerone* anche si duole che *Clodio* avea violate le Leggi, facendolo condannare ne' Comizj Tributi; e in tale occasione riferisce quel che *L. Cotta* diceva, cioè che quello che *Clodio* avea fatto;

(1) Cic. de Legg. Lib. III. Cap. 4. & 19.

(2) Pro *C. Rabino* Cap. 4.

fatto, facendolo condannare in que' Comizj, era nullo, perchè una causa capitale apparteneva a' Comizj Centuriati (1).

Diviene difficile di radunarsi il Popolo così spesso.

Io non credo che vi sia cosa sì propria a farci concepire una vantaggiosa idea della probità de' Romani, quanto l' indulgenza delle Leggi, che parevano dovere assicurare la publica quiete. E' vero che le Leggi delle XII. Tavole erano eccessivamente severe, come ho già osservato, anche nelle cause civili, e permettevano che un debitore decotto fosse trattato con estrema durezza e rigore. Se egli non era in istato di pagare co' suoi beni, dovea pagare colla sua persona, ch' era aggiudicata al creditore, finchè avesse sodisfatto il debito colla sua fatica; e così varie altre Leggi delle XII. Tavole. Ma all' incontro non vi eran quasi affatto Leggi contro varj delitti di Stato, che sembrano dover' essere repressi colle più rigorose pene; e se alcune ve n' erano, erano però mitissime. La Legge di *Valerio Corvo* Console l' anno di Roma 453. la quale vietava di battersi con verghe un Cittadino Romano, o di farlo morire quando appellava al Popolo, non soggiungeva altra pena, se non *che colui che controvenisse a quella Legge, opererebbe malvagiamente* (2). „ Questa minaccia, sog-
„ giun-

(1) De Legg. Lib. III. Cap. 19.

(2) Valeria *Lex, quum eum, qui provocasset, virgis cædi securique necari, vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra, quam improbe factum adjecit. (qui tum pudor hominum erat!) visum*

„ giunge *Tito Livio*, oggi muoverebbe a riso, ma „ allora questo freno pareva bastante a contenere „ i Romani nel dovere: tale era la lor modera- „ zione ". Ho già riferito l' Editto de' Censori *Crasso* ed *Enobarbo*, i quali per impedire la gioventù di non correre alle Lezioni de' Retori Greci, si contentarono di dire in quell' Editto che ciò dava loro disgusto (1). Ma non sempre si sostenne una tal virtù e moderazione. Divennero i delitti più frequenti; onde ci vollero per reprimerli leggi più severe. Non fu più possibile di radunare il Popolo, o per giudicar da se stesso, o per destinar Commissarj ogni volta che sopravveniva un nuovo caso. Vi erano in oltre delitti, i quali richiedevano diligenze, nelle quali era difficile che il Popolo entrasse (2); e se destinava Commissarj, vi era anche appellazione dalla lor sentenza al Popolo, come vedesi dall' esempio di *Orazio*, e da quello di *C. Rabirio*, che *Cicerone* difese avanti al Popolo adunato in Centurie, dopo che ivi appellò dalla sentenza de' Giudici che quel medesimo Popolo gli avea dati (3).

S' istituiscono Tribunali per varj delitti; ma il Popolo continua ad esercitare alcuni giudizj.

Siccome ci voleva un Senatus-Consulto, prima di potersi radunare il Popolo, e che indi vi bisognava mol-

---

jam credo, vinculum satis validum Legis. Nunc vix serio ita minetur quisquam. Liv. Lib. X. Cap. 9.

(1) Gell. Lib. XV. Cap. 11.

(2) Liv. Lib. IV. Cap. 51. Lib. IX. Cap. 26.

(3) Cicero pro Rabir. Cap. 4.

molto tempo per convocare i Comizj, e i delitti divenivano così frequenti che non era più possibile di usare tante lunghezze per ciascun caso che occorreva, si prese lo spediente di stabilir Tribunali permanenti, a' quali si attribuì la inquisizione de' più ordinarj delitti. Ciò seguì nel principio del sesto secolo di Roma. Frattanto il Popolo continuò a conoscere di certi delitti ne' Comizj. *P. Clodio* chiamò *Cicerone* avanti al Popolo, e ve lo fece condannare. Il Popolo destinò i Commissarj per giudicare quel medesimo *Clodio*, accusato di aver violati i misterj della Dea Buona (1); e li destinò ancora nella causa di *Milone*, accusato di avere ucciso *Clodio*. Il Pontefice Massimo *L. Metello* avendo assolute certe Vestali accusate d' incesto, fu accusato egli medesimo con tutto il Collegio Pontificale di avere usata troppa indulgenza in una causa sì grave. Un Tribuno portò quell' affare avanti al Popolo, e questi nominò Commissario *L. Cassio Longino*, avanti a cui la causa delle Vestali fu nuovamente agitata (2). *Cassio* procedette con tal severità, ch' esse furon condannate a morte, dopo essere state convinte del delitto, che loro imputavasi. Ogni qual volta dunque occorreva un caso nuovo, a cui non si era dalla Legge provveduto, o che non competeva a' Tribunali permanenti stabiliti, il Popolo ne conosceva da se, o nominava Commissarj per

(1) Cic. ad Attic. Lib. I. Epist. 12. Plutarch. in Cicer. pag. 174.
(2) Ascon. in Milon. pag. 197.

per procedere in nome suo; e queste dicevansi *cognitiones extraordinariae*.

Istituzione delle Questioni perpetue. Dopo che la Repubblica ampliò le sue conquiste ed aggiunse al suo dominio tante ricche Provincie, le Dignità e i Governi serviron meno all' ambizione de' Grandi, che alla loro avarizia ed avidità. Consideravansi i Governi come mezzi sicuri di arricchirsi, e di supplire a quel prodigioso lusso che s' era in Roma introdotto. I maneggi divennero così aperti, e la corruzion de' suffragj così ordinaria, che ci vollero leggi severissime per reprimerle. Siccome ambivansi le Dignità col solo fine de' Governi, che si conferivano all' uscir dalla Pretura, o del Consolato, si pretendeva compensar con vantaggio le spese fatte a comperare i suffragj, mettendo a contribuzione le Provincie, e saccheggiando le rendite della Repubblica. Era sì raro a vedersi un Governator di Provincia esente da uno di que' due delitti, che si dovettero stabilire Tribunali fissi, avanti a' quali potessero chiamarsi essi, e quelli che sotto di loro erano stati impiegati, per rendervi conto della loro condotta. Nello stesso tempo se ne stabilì uno per inquirere contro il delitto di Maestà, sotto il quale comprendevansi i diversi capi, de' quali feci quì sopra la enumerazione.

Si stabiliscono quattro Tribunali. I quattro primi Tribunali che istituironsi furono dunque per la inquisizione de' delitti di Maestà (*majestatis*). 2. Di ambito (*ambitus*). 3. Di concussione (*repetundarum*) cioè di avere estor-

estorto o rubato danaro de' privati; e 4. di peculato, o sia furto di danaro pubblico. Ciò seguì l'anno di Roma 609. (1). De' sei Pretori che ogni anno si creavano, ve n'eran quattro che andavano a governare altrettante Provincie; ma si stabilì che tutti sei dimorassero in Roma durante l'anno della loro Pretura, e che si assegnasse a sorte a ciascun di loro il suo dipartimento. Due continuarono secondo il solito, l'uno ad amministrar giustizia a i Cittadini Romani, e l'altro a' forestieri. Ciascuno delli altri quattro presedeva ad uno de' sopra menzionati Tribunali.

Siccome ciascuno di que' Tribunali procedeva solamente per un particolare delitto, e in Roma se ne commettevan giornalmente varj altri, che non erano di lor competenza, *Silla* accrebbe il numero de' Tribunali, ed aggiunse all'antico numero due nuovi Pretori per presedervi. I nuovi Tribunali, che *Silla* aggiunse agli antichi, furono istituiti per inquirere contro i venefici (*de veneficiis*), gli assassini (*de sicariis*), i falsarii (*de falsis*), quei che, avean corrotti i Giudici, e i Giudici corrotti (*de corrupto judicio*). Vi si aggiunse poi un Tribunale contro i parricidi, o siano omicidi, e le Leggi *Giulie* ve ne aggiunsero per reprimere le pubbliche e private violenze, gli spergiuri, e gli adulterj (*Leges Juliæ de vi publica*, *de vi privata*, *de perjuriis*, *de adulteriis*).

Silla ne aggiunsi due; e poi se ne aggiungono altri.

Que-

(1) Pighii Annal. ad Ann. 609.

Delle frequenti mutazioni che facevansi nelle Leggi e ne' Tribunali.

Questa materia è difficilissima a spiegarsi; perchè, essendo ciascun Tribunale regolato da particolari Leggi, ed avendo quelle Leggi sofferte varie mutazioni, è difficilissimo a dirsi in che differivano quelle leggi, e quel che ciascuna particolar Legge ordinava: oltre di che avendo ciascuna di quelle Leggi avuto poca durata e l'ultima di esse derogando alla precedente solo in alcuni punti, esse facilmente si confondono. Le prime Leggi parvero troppo miti, e si stimò dovere aggravar le pene con Leggi nuove, le quali, senza abolir le antiche, vi derogavano or circa le formalità, or circa le pene. Noi veggiamo che il medesimo delitto vien giudicato ora da una Legge, ora da un'altra; o perchè la prima era stata abolita poco tempo dopo la sua promulgazione; o perchè era caduta in dimenticanza; o perchè il Senato stimava bene di rimettere in vigore una Legge antica, e di farla osservare, benchè da lungo tempo ella non fosse stata più in uso. Questo ci reca qualche confusione, e non ci permette per tali frequenti mutazioni, di ben determinare quali fossero le pene stabilite dalla tale o tal Legge, e come regolava ella le procedure, e il numero, e la scelta de' Giudici. Gli antichi Giurisconsulti, che hanno scritto sopra queste materie, vivevan sotto gl' Imperatori, tempo, in cui que' Tribunali avean presa una forma affatto diversa da quella, che sotto la Repubblica aveano avuta; sicchè noi vi troviam solamente quel che avea luogo nel tempo loro. Molti lumi potremmo rica-

ricavare dalle Opere di *Cicerone*, se al tempo suo medesimo non si fossero fatte frequenti mutazioni nelle Leggi, che regolavan que' Tribunali; di modo che riguardo a questo dobbiam contentarci di una cognizione assai superficiale.

Del delitto di Maestà.

I. Il più grave delitto, che un Cittadino Romano potesse commettere, era quello di Maestà, il quale comprendeva " tutto ciò che s'intraprendeva direttamente contro il Popolo Romano, o poteva „ indirettamente tendere a turbare la sua tranquillità. " Questa è la definizione che ne dà il Giurisconsulto *Ulpiano* (1). *Cicerone* ne parla così. " „ La Maestà è la grandezza e la dignità della Repubblica. Chiunque dà in mano a' nemici del Popolo Romano un Esercito, pecca contro la sua „ Maestà " (2). E altrove: „ La Maestà del Popolo Romano consiste nell'imperio e nella dignità sua; e colui che muove sedizioni, sollevando la moltitudine, pecca contro tal Maestà " (3). Comprendevasi dunque sotto questo delitto (come si è potuto vedere qui sopra dalle varie accuse intentate sotto questo titolo per delitti di lor natura assai diversi), tutto ciò che offendeva la dignità del Popolo Romano, o in se stesso, o ne' suoi Magistrati, come ancora tutto ciò che tendeva a turbare la pubblica quiete. Era questo delitto di tale

 im-

(1) L. 1. §. 1. ff. ad Leg. Jul. Majest.
(2) De Orat. Lib. II. Cap. 39.
(3) Partit. Orat. Cap. 30.

importanza che le Leggi providero subito alla punizione di coloro che se ne rendessero rei ; e non vi ha dubbio che a un tal delitto dee riferirsi la Legge di *Romolo* , colla quale consacrava egli i traditori agl' infernali Dei, e permetteva che impunemente si uccidessero (1). Secondo *Porcio Latrone* la Legge delle XII. Tavole condannava a morte tutti quelli che formavano assemblee notturne nella Città (2). Un' altro articolo di quella Legge condannava anche a morte colui che avesse suscitati nemici alla Repubblica , o avesse dato in mano a' nemici un Cittadino Romano (*Qui hostem concitaverit , quive civem hosti tradiderit , capite puniatur*) (3) . Questo era propriamente il delitto di perduellione , o di lesa Maestà in primo grado , di cui ebbi altrove occasione di parlare . Gli antichi lo comprendon talvolta sotto il general nome di Maestà , e talvolta ne lo distinguono . *Porcio Latrone* parla ancora della Legge di un certo *Gabinio* , che condannava a morte chiunque formasse conventicoli nella Città (4) . Siccome in questo solo luogo se ne parla, difficilmente può determinarsi il tempo, in cui quella Legge fu fatta ; ma si vede ch' ella stendeva ad ogni sorte di conventicoli la pena stabilita dalla Legge delle XII. Tavole con-

(1) Dionys. Halic. Lib. II. pag. 84.
(2) Declamat. advers. Catilin. Cap. 19.
(3) L. 3. ff. ad Leg. Jul. Majest.
(4) Ubi supra.

contro i conventicoli notturni. *Apulejo* (1), e *Vario*, (2) Tribuni del Popolo, l'uno nel 651., l'altro nel 662. comprefero nelle pene comminate da quella Legge, e quelli che avean moffa qualche fedizione in Città, e quelli che avevano incitati gli alleati a prender le armi.

Silla diede a quefto Tribunale una nuova forma, e comprefe fotto quefto titolo varj delitti, che fottopofe a pene feveriffime. Stabiliva la fua Legge „ che il Pretore che prefedeva a quefto Tribunale ftendeffe le fue ricerche fopra tutti quelli, „ che farebbero accufati di avere agito contro *i divieti* di un Magiftrato; che avrebbero fatta refiftenza a un Magiftrato operante in virtù della poteftà della fua carica; che, fenza ordine, avrebbero condotto l'Efercito fuori de' limiti delle lor Provincie, o intraprefa una guerra di propria loro autorità; che avrebbero perdonato a i capi de' nemici; e che non avrebbero fatto rifpettare l'autorità, che il Popolo Romano avrebbe loro confidata. " Soggettava la Legge alle fteffe diligenze " un Cittadino Romano „ che avrebbe fatta la corte ad un Re ftraniero. " Ed ordinava innoltre " che non vi foffe alcuna „ pena contro coloro che aveffero fatte accufe;

Legge di *Silla* ful delitto di Maeftà.

(1) Cic. de Orat. Lib. II. Cap. 49.

(2) Valer. Max. Lib. III. Cap. 7. num. 8. Lib. VIII. Cap. 6. num. 4. Appian. Civil. Lib. I. pag. 117. Afcon. in Orat. pro Scauro pag. 172.

„ fe ingiuftamente; che fi riceveffe la teftimonianza delle donne, e che la pena di quelli che farebbero ftati convinti foffe l' efilio (*Aquæ & ignis interdictio*) (1).

Se gli fchiavi foffero ricevuti per teftimonj.

Credono alcuni Letterati che vi fi ricevevano ancora le depofizioni degli fchiavi contro i loro Padroni (2); e fi fondano fopra un paffo di *Salluftio*, il quale riferifce che nella congiura di *Catilina*, il Senato promife un premio e la libertà agli Schiavi che farebbero andati a denunziare quel che fapevano (3). Si deduce ancora da un paffo di *Ammiano Marcellino* (4), che la Legge di *Silla* ordinava la tortura contro i rei, ancorchè foffero ornati delle più fublimi dignità. Ma mi pare che que' paffi niente provano; giacchè il primo parla folamente di un cafo ftraordinario, che per altro fembra oppofto alla pratica coftante offervata fotto la Repubblica, ed alla teftimonianza dello fteffo *Cicerone* il quale afficura che non fi ricevevano depofizioni di fchiavi contro il padrone, fe non in cafo d' incefto (5). Ed altrove dice lo fteffo, aggiungendo a quel cafo, come una eccezione, la congiura che fotto il fuo Confolato erafi fcoperta

(1) Vid. Sigon. de Judic. Lib. II. Cap. 27.
(2) Gundling. de Leg. Majeft. I. 15.
(3) Cap. 31.
(4) Lib. XIX. Cap. 12.
(5) Pro Milon. Cap. 22.

ta (1): lo che prova che il caso era affatto singolare, e che il Senato avea così disposto a cagione del sommo pericolo, in cui si trovò allora la Repubblica. E' vero che sotto gl' Imperatori gli schiavi furon ricevuti per testimonj contro i padroni, come varj esempj potrebbonsene addurre almeno per quel che riguardava il delitto di Maestà; ma i buoni Principi, come *Trajano* (2), *Nerva* (3), e *Tacito* (4) non vollero mai permetterlo.

Se le persone libere fossero esposte alla tortura.

Riguardo alla tortura, per quante crudeltà abbia *Silla* esercitate, e per quanto severo ci si dipinga, non ha egli certamente ordinata la tortura, ne contro le persone costituite in dignità, e neppure contro il menomo Cittadino Romano, che che ne dica *Ammiano Marcellino*. Quello Storico parla piuttosto secondo la pratica del tempo suo, che secondo quella della Repubblica, ch' era assai diversa. Non v' è ombra di probabilità che *Silla* abbia ordinata la tortura contro uomini accusati di delitti, che, in forza della stessa sua Legge, egli non puniva colla morte, ma col semplice esilio. Innoltre non può allegarsi esempio che sotto la Repubblica siasi data la tortura ad alcun uomo libero; anzi appare dal Giurisconsulto *Arcadio Carisio* che sotto gl'Imperatori davasi la tortura per delitto di Maestà nel solo ca-

(1) Partit. Orat. Cap. 34.
(2) Plin. Panegyr. Cap. 42.
(3) Xiphilin. in Nerva.
(4) Vopisc. in Tacito Cap. 9.

fo che questo delitto attaccava direttamente la persona dell' Imperatore (1). Finalmente egli è certissimo che la tortura presso i Romani era riservata per gli schiavi finchè durò la Repubblica, ed anche molto tardi ardirono gl' Imperatori soggettarvi uomini liberi.

Giulio Cesare ed Augusto rinnovano la Legge di Silla.

Pare che *Giulio Cesare* abbia rinnovata la Legge di *Silla*, e che abbia tolto a quelli che sarebbero stati condannati, il dritto di cui *Silla* gli avea lasciati godere, di appellare al Popolo dalla sentenza del Giudice Ordinario (2). *Augusto* rinnovò tutte le Leggi, ch'erano state fatte contro il delitto di Maestà, accrebbe la severità delle pene prescrittevi, e le stesse a varj altri delitti (3). Si compresero sotto questa Legge tutti quelli che avessero intrapresa qualche cosa contro lo Stato, o contro la persona dell' Imperatore, così con azioni, come con parole, o libelli. Fu lecito ad ognuno di farsi accusatore: soldati, liberti, schiavi, &c. tutti furono ammessi indifferentemente. Se il reo era nel caso di perduellione, la pena era l'esilio (4); ma per lo più il reo era deportato in una isola (5). In breve queste pene parvero troppo miti, e i nobili furon puniti di morte: gli altri

(1) L. 10. §. 1. ff. de Quæstion.
(2) Cic. Philipp. I. Cap. 9.
(3) Vid. Sigon. de Judic. Lib. II. Cap. 29.
(4) Paul. Recept. Sent. V. 29. 1.
(5) Capitolin. in Pertinac. Cap. 6.

tri eran condannati ad effer bruciati vivi, o sbranati dalle fiere nell' Anfiteatro (1). Gl' Imperatori *Arcadio ed Onorio* eftefero quefte pene fino a i figli de' rei, che furon privati de' beni paterni, ed a i quali non lafciarono neppure i legati, o le fucceffioni che altronde potevan loro pervenire (2).

Gl' Imperatori la ftendono a varj altri Capi.

Quefto Tribunale, come vedefi, divenne affai più formidabile fotto gl' Imperatori di quel che fotto la Repubblica era ftato. Rimafe il nome di Maeftà; ma gl' Imperatori comprefero fotto un tal nome le colpe di coloro che volean rovinare (3). *Augufto* volendo raffrenar l' impudenza di *Caffio Severo*, che attaccava tutti co' fuoi libelli, gli fece incorrere le pene di quefta Legge. Il fuo fucceffore tofto le ftefe alle parole, e non vi furon più parole innocenti, da che il Principe fe ne credeva offefo. Egli trattò da rei di lefa Maeftà diverfe perfone per aver battuto uno fchiavo, o mutato l' abito avanti ad una ftatua di *Augufto*; per aver portata una moneta o un' anello colla fua imagine al ceffo, o al lupanare (4). Finalmente un Magiftrato di una Colonia, avendo permeffo che fi faceffe a favor fuo un decreto onorevole lo fteffo giorno che il Senato di Roma aveane fatto uno a

 favor

(1) Paul. ibid. I. 29. 1.

(2) L. 5. C. ad Leg. Jul. Majeft., & Jac. Gothofr. ad hanc Leg.

(3) Tacit. Annal. Lib. I. Cap. 72., & ibi Jo. Frider. Gronov.

(4) Sveton. in Tiber. Cap. 58.

favor di *Augusto*, non potè altrimenti che colla morte espiare un tal delitto. Posson vedersi in *Tacito* (1), ed in *Svetonio* (2) varj altri esempj delle arti di *Tiberio*, e con qual sottigliezza sapeva egli riferire al delitto di lesa Maestà le più innocenti azioni di quelli che avea risoluto di rovinare. Da ciò si vede che lo spirito di dolcezza e di umanità, che avea regnato sotto la Repubblica, degenerò in una crudele tirannide sotto gl' Imperatori, che riguardarono come rei di lesa Maestà, e fecero punire come tali gran numero d' innocenti, l' unico delitto de' quali era di aver loro dispiaciuto.

Del delitto di ambito. Mezzi leciti ad impiegarsi per guadagnare i suffragj.

II. Un Tribunale necessarissimo in ogni tempo nella Repubblica, e che intanto non potè rimediare a tutti gli abusi che commettevano i pretensori delle principali dignità, fu quello che si stabilì per inquirere contro i mezzi illeciti, che alcuni ambiziosi adoperavano per pervenire alle cariche grandi. Davasi a questo delitto il nome di *ambito*, o sia maneggio, benchè in sostanza i maneggi fossero leciti fino ad un certo segno; e varie arti si adoperassero apertamente, come vedesi dalle lezioni che *Quinto Cicerone* dà al fratello sopra questa materia (3). Delle quali arti alcune ne ho descritte parlando de' Candidati. Molte ve n'erano

(1) Ubi supra Cap. 73. & seqq.
(2) Ibid. Cap. 61.
(3) De Petit. Consulat.

rano approvate, e considerate come lecite. Si davan talvolta *congiarj*, o pranzi regolati a tutto il Popolo Romano, come fece *Crasso*, che invitò tutt' i Romani a diece mila tavole, e fece a ciascuno una distribuzione di grano per tre mesi (1). Si appianava ancora la strada al Consolato, come dissi altrove, colla magnificenza, con cui esercitavasi l' edilità (2); e *Scauro* vi avea profuso tutto il suo patrimonio, ch' era considerabilissimo.

Eranvi ancora varj altri mezzi di procurare i suffragj; e negli ultimi tempi della Repubblica anche apertamente si comperavano. Pare ancora che sia stato lecito di obbligarsi per una certa somma a ciascuna Tribù; e vi eran varj mezzani di professione, che servivano i Candidati (3). Gl' interpreti, che facevan la convenzione con quelli che vendevano i lor suffragj; i sequestri, presso i quali il danaro si depositava; e finalmente i divisori, o distributori, che distribuivano le somme promesse. Spesso ancora, e specialmente negli ultimi tempi della Repubblica, oltre queste profusioni, si proccurava di strapparsi le cariche a forza aperta, e ciascuno accompagnato da i suoi partigiani si sforzava di occupar la piazza, e discacciarne i competitori. Si facean seguire da truppe di faziosi, che tenevano stipendiati; e *Milone* e *Clodio* avevan

Mezzi illeciti, che si adoperavano.

(1) Plutarch. in Crasso pag. 550. D.
(2) Ascon. Argum. Oration. pro Scauro pag. 161.
(3) Ascon. in Action. in Verr. pag. 51. & 52.

van truppe di gladiatori ; che ſpeſſo venivano a ſanguinoſe battaglie in mezzo a Roma . Si vede che quelli che facevano uſo di tali violenze potevano eſſer chiamati in giudizio in varj Tribunali (*de vi*, *de ambitu*, *de ſodalitiis*) . *Milone* che ſi era sforzato di riportare a mano armata il Conſolato contro i ſuoi competitori *Metello Scipione*, e *Plauzio Ipſeo*, ſoſtenuti da *P. Claudio*, che pretendeva nello ſteſſo tempo la Pretura, fu accuſato di tutti queſti tre delitti inſieme a i tre diverſi Tribunali ſtabiliti per giudicarne (1) .

Leggi fatte in vari tempi contro i maneggi.

Se ne' primi tempi della Repubblica le dignità ſi ambivano con qualche moderazione , vi furon però ſempre certi abuſi , che ſi proccurò di prevenire con varie Leggi . Fin dall' anno di Roma 321. il Senato acconſentì che i Tribuni del Popolo proponeſſero una Legge , la quale vietava a tutti quelli che preſentavanſi per ſollecitare i ſuffragj del Popolo , d' imbiancare le loro veſti (*Ne cui album in veſtimentum addere petitionis cauſa liceret*) (2). Soggiunge *Livio* che al tempo ſuo una tal Legge ſarebbeſi ſtimata ridicola ; e biſogna anche dire che poco ſiaſi curata , giacchè come dinota lo ſteſſo nome di Candidato , quelli che ambivan qualche carica diſtinguevanſi ſempre dal candore delle lor veſti . Nel 395. *C. Petelio* Tribuno del Popolo , col conſenſo del Senato promulgò un' altra

(1) Id. Argum. Milon. pag. 190.

(2) Liv. Lib. IV. Cap. 25.

tra Legge, con cui si vietava di andare ne' luoghi, dove si tenevan fiere, o conciliaboli, per procurarsi i suffragj di coloro che ivi si univano (1). Lo che fa vedere che in ogni tempo si ambirono in Roma le dignità con tanto impegno, che invano le leggi si affaticarono reprimerlo. Vedesi ciò anche meglio dalle inquisizioni che *C. Menio*, nominato a tal'effetto Dittatore, fece nel 439. contro coloro ch'erano accusati di avere adoperati simili mezzi per guadagnare i suffragj del Popolo. Come osserva *Livio* (2), quasi tutta la Nobiltà si trovò involta in quelle inquisizioni. Il gran numero di Leggi, che in varj tempi si fecero per reprimere gli abusi che commettevansi nella pretensione delle dignità, prova che il male era senza rimedio, e che andò sempre crescendo. Nell' anno 571. i Consoli *Paolo Emilio*, e *M. Bebio*, con autorità del Senato fecero una Legge contro i maneggi; ma lo Storico nulla dice delle pene che contro i rei furono stabilite (3). Non si vede neppure ch'ella abbja prodotto grande effetto, giacchè nel 594. se ne fece un' altra sullo stesso soggetto (4). Da quel che trovasi in altri autori può giudicarsi che le pene che stabilivano eran bastantemente severe, poichè *Polibio*, paragonando Roma

(1) Liv. Lib. VII. Cap. 15.
(2) Id. Lib. IX. Cap. 26.
(3) Id. Lib. XL. Cap. 19.
(4) Id. Epit. XLVII.

ma e Cartagine, dice che in quest' ultima compravansi pubblicamente le dignità a danaro contante; mentre in Roma vi era pena di morte contro quelli che si servivan di tali mezzi (1): con che però non si dee intendere altro che l' esilio, perchè l' esilio e la morte parsero a' Romani pene quasi uguali, e per altro un reo poteva sempre evitare il supplizio, esiliandosi egli stesso volontariamente. A que' tempi deesi probabilmente riferire quel che narra *Plinio* il Vecchio, che *Quinto Coponio* fu condannato, per aver data un' *anfora* di vino ad un uomo che avea dritto di suffragio (2). Si presero ancora varie precauzioni per prevenire i diversi abusi, che riguardo a questo si commettevano. La Legge *Gabinia* mise ne' suffragj maggior libertà, facendoli dare per bullettini. *Mario*, essendo Tribuno del Popolo, fece restringere i ponti, pe' quali passavasi per dare i suffragj; ma tutte queste precauzioni non bastarono ad impedire le cabale, come neppure il Tribunale permanente, che nel principio del settimo secolo di Roma fu stabilito, per inquirere contro gl' infrattori di quelle Leggi. *Cicerone* riferisce che *Emilio Scauro* fu accusato di ambito da *Rutilio*, ch' era stato suo competitore, ed in preferenza del quale avea ottenuto il Consolato (3). *Scauro* fu assoluto, e im-

(1) Lib. VI. Cap. 54.
(2) Lib. XXXV. Cap. 12.
(3) In Bruto Cap. 30.

immediatamente dopo chiamò *Rutilio* avanti allo stesso tribunale per lo stesso soggetto, e fecevelo condannare. Anche *Mario* fu accusato di ambito quando fù promosso alla Pretura, la quale però stentò molto ad ottenerla (1); e *Plutarco* dice ch' egli ottenne il sesto Consolato, appunto per aver comperati i suffragj (2). *Silla* dopo aver mancata una volta la Pretura, la seconda volta non l' ottenne altrimenti, che corrompendo i suffragj con danari (3). Tutto ciò prova che le varie Leggi, che in diversi tempi si fecero, e il Tribunale permanente che si stabilì per giudicare i controventori furon rimedj pur troppo deboli contro abusi così comuni.

Altre Leggi sul medesimo soggetto.

Siccome i Candidati si facevan sempre accompagnare da un numeroso corteggio, un certo *Fabio* volle fare una Legge che ne fissava il numero; ma essa dispiacque al popolo minuto, che la rigettò (4). Finalmente l' anno di Roma 686. *C. Cornelio*, Tribuno del Popolo intraprese di reprimere i maneggi con una Legge severissima, e molto grata al Popolo. Ma essa dispiacque al Senato, che gli si oppose con tutte le sue forze (5). Per quanto necessaria fosse sembrata la legge di *Cornelio*, stimò

(1) Plutarch. in Mario. pag. 408. B.
(2) Ibid. pag. 422. A.
(3) Id. in Syll. pag. 453. C.
(4) Cic. pro Muraen. Cap. 34.
(5) Dio Cass. Lib. XXXV. pag. 21. Ascon. in Cornel. pag. 136.

ſtimò il Senato, che la ſteſſa ſeverità delle pene che preſcriveva, avrebbe ſalvati i rei, perchè niſſuno avrebbe voluto renderſi accuſatore, e i medeſimi Giudici non avrebbero avuto cuore di proferire una ſentenza così rigoroſa. Egli dunque incaricò ai Conſoli *Piſone* e *Glabrione* di farvi varie mutazioni, e di proporla di nuovo, colle mitigazioni che vi ſi erano appoſte. Ma il male era talmente radicato che a ſommo ſtento ſi potè la Legge promulgare, così per le oppoſizioni di quelli che ſi conoſcevan rei, come perchè una parte del Popolo ſteſſo avea diſpiacere di perdere le liberalità de' Candidati. Quando il Conſole *Piſone* volle cominciare a raccogliere i ſuffragj, ſi vide aſſalito e diſcacciato dalla Piazza dalla fazione di quelli, che ſolevan fare le diſtribuzioni di danaro a nome de' Candidati (*Diviſores*), contro i quali la Legge preſcriveva anche pene (1). Biſognò che il Conſole per impedire gli attentati de' fazioſi, pronunziaſſe quelle ſolenni parole, che quelli che avevano a cuore la ſalute della Repubblica, doveſſero andare a confermar quella Legge (*Qui Rempublicam ſalvam vellent, ut ad Legem accipiendam adeſſent*). E così finalmente fu eſſa confermata. Queſta Legge, oltre che condannava i rei a gravi multe, eſcludevagli per ſempre dal Senato, e da ogni altra dignità. Vi erano ancora premj baſtan-

te-

(1) Aſcon. ibid. pag. 137.

temente considerabili per quelli che si rendessero accusatori (1): e pene assai gravi contro quelli, che facevan le distribuzioni a nome de' Candidati (2).

Tutte queste Leggi non possono impedire i maneggi degli ambiziosi.

Le difficoltà che si trovarono a far ricevere questa Legge, le opposizioni che incontrò così per parte de' Grandi che di una parte del Popolo, di modo che più volte si venne alle mani, dimostrano che il male era giunto al colmo, e non vi si potea più rimediare (3). Infatti questa Legge valse sì poco a raffrenare i maneggi, che questi si fecero più apertamente, e con minori riguardi che mai. Fin dallo stesso anno, *P. Autronio Peto*, e *P. Cornelio Silla*, ch'erano stati eletti Consoli per l'anno seguente, furono accusati e condannati di ambito, non ostante gli sforzi che una potente fazione fece in lor favore (4). *Cotta*, uno de' loro accusatori, e *Torquato*, padre dell'altro, furono eletti Consoli in luogo loro. Ma queste Leggi e queste punizioni non impedirono che si praticassero gl'istessi mezzi per pervenire alle dignità. Il Senato, atterrito dall'audacia, colla quale *Catilina* e *Cajo Antonio* maneggiavano per ottenere il Consolato in preferenza de' lor competitori, volle rinno-

(1) Dio Cass. ubi supra, Cic. pro Cluent. Cap. 36.
(2) Ascon. pag. 136.
(3) Ascon. & Dio ubi supra.
(4) Dio Cass. ibid. pag. 24. Ascon. pag. 148.

novar la Legge, di cui testè ho parlato, e munirla anche di nuove forze; ma ne fu impedito dalla opposizione di *Q. Mucio Orestino*, Tribuno del Popolo (1). Onde si contentò di formare un Senatus-consulto, con cui stabiliva che tutt'i Candidati, che si farebbero accompagnare da gente stipendiata da loro, che darebbero al Popolo spettacoli di gladiatori, o gli darebbero pranzi, o congiarj, incorressero perciò nelle pene della Legge *Calpurnia*. Pare che la pena che il Senato prescrisse contro i rei fu quella di diece anni di esilio (2).

Legge di *Cicerone*.

Cicerone nel suo Consolato mutò in Legge quel Senatus-consulto, facendolo confermare dai suffragj del Popolo (3). Fissò egli il termine di due anni, durante il quale non era lecito a nissuno di quelli che aspiravano a cariche di dare al Popolo spettacoli di gladiatori, o altri regali, se pure essendo stati istituiti eredi, il testatore non avesse disegnato per questo un certo giorno nel suo testamento. Oltre aver confermata la pena di diece anni di esilio pei controventori, non v'era infermità, o altra scusa qualunque, che potesse dispensarli di comparire nel giorno destinato, in mancanza di che, eran condannati, senz' altra forma di processo

(1) Ascon. ibid.

(2) Cic. pro Muræna Cap. 23., & 32. Dio. Caff. Lib. XXXVII. pag 42. A.

(3) Pro Sext. Cap. 36. in Vatin. Cap. 15.

so. (1) Siccome *Cicerone* difese le cause di più persone accusate di aver controvenuto a quelle Leggi, gli vien rinfacciato di aver fatta una Legge così severa col solo fine di avere più spesso materia da muovere la compassione de' Giudici, facendo una patetica descrizione dello stato in cui l' accusato sarebbe ridotto, se i Giudici lo trattassero con rigore (2). Vi erano ancora secondo questa Legge varj premj per quelli, che avendo fatto d' accusatori, avessero fatto condannar qualcheduno per ambito. In tal modo ottenne *Balbo* di esser trasferito in una Tribù più onorevole; e così ottenevasi ancora il dritto di dar suffragio in Senato in luogo di colui, che si era fatto condannare; ed anche di portare la toga pretesta (3). Questi ultimi premj senza dubbio riguardavan solamente i giovani Senatori. Quei ch' erano stati condannati potean farsi riabilitare, e rientrare in Senato, accusando, e facendo condannare un altro (4). Ciò probabilmente ebbe luogo prima della Legge di *Cicerone*; giacchè poi l' esilio gl' inabilitava, almeno per diece anni di far d' accusatori. Non è vero che gli accusatori abbiano ottenute le cariche che facevan perdere a quelli che facevan condannare. *Cicerone* attesta il contrario, e dice chiaramente che

(1) Pro Muræna Cap. 23.
(2) Pro Planc. Cap. 34.
(3) Pro Balbo Cap. 25.
(4) Pro Cluent. Cap. 36.

che se aspiravano alla stessa dignità, di cui aveano spogliati i lor competitori, dovevano ottenerla dai suffragi del Popolo (1).

Abusi, che commettevansi riguardo a questo.

Tutte queste Leggi niuno effetto produssero, come può giudicarsene da ciò che *Plutarco* riferisce, cioè che *Pompeo* comperò il consolato per *Afranio* sua creatura, che aveva risoluto d' inalzare a quella dignità (2). *Cicerone* in una sua Lettera ad *Attico* così spiegasi sopra questo soggetto (3): „ Noi siamo ora nell'*attenzione* de' Comizj per la „ elezione de' Consoli. *Pompeo* sostiene *Afranio* a „ fronte di tutti; non già coll' autorità e col cre- „ dito, ma per la stessa ragione, per la quale di- „ ceva *Filippo* di Macedonia, che non vi è Piaz- „ za inespugnabile, da che può farvisi entrare un „ asino carico d' oro. Il Console intraprese, di- „ cesi, questo maneggio, e tenne in casa sua i di- „ stributori delle somme destinate a comprare i „ suffragj; ma io non lo credo. Frattanto il Se- „ nato ha prese due risoluzioni, che offendono „ molti; perchè sembran prese contro il Console; „ e vi *accudiscono* *Catone* e *Domizio*. L' una or- „ dina che il Pretore possa informare presso i Ma- „ gistrati come presso i particolari, l' altra che „ chiunque si ritroverà avere in casa sua tali di- „ stributori di danaro, si riputerà nemico dello Sta- „ to.

(1) Prò Muræna Cap. 38. Pro Sylla Cap. 17.
(2) In Catone Min. pag. 755. A.
(3) Ad Attic. Lib. I. Epist. 16.

„ to." *Cicerone* quindi riferisce che il Tribuno del Popolo *Aufidio Surcone* fece anche una Legge contro i maneggi, e che fu dal Senato approvata. „ Quello, soggiugne, che vi è di particolare in „ questa Legge, si è ch'essa non prescrive alcuna „ pena contro quelli che avran promesso danaro „ al Popolo, purchè non l'abbiano dato, e con„ danna quelli che l'avrán dato effettivamente a „ pagare ogni anno per tutta la vita tremila se„ sterzj a ciascuna Tribù." Questa somma presa insieme era bastantemente considerabile. Tremila sesterzj, valutati a moneta di Olanda, fanno 225. fiorini; ed essendo le Tribù trentacinque, il tutto ascendeva alla somma di settemila ottocento settantacinque fiorini di Olanda, che colui ch'era stato convinto dovea pagare ogni anno.

Tutte queste Leggi, dopo la Legge *Calpurnia*, che il Console *Pisone* fece confermare, come ho detto l'anno 686., furon fatte nello spazio di poco più di sei anni. Ma niuna ebbe alcuno effetto, come varj tratti di Storia lo provano. *Suetonio* riferisce che *Giulio Cesare* ebbe per il Consolato due competitori, *Luccejo* e *Bibulo*. Egli si unì col primo, e fece promettere una certa somma a ciascuna centuria in nome di ambidue. Il Senato, che temeva le macchinazioni di *Cesare*; e lo credeva capace d'intraprender tutto nel suo Consolato, se aveva un Collega a sua divozione, indusse *Bibulo* a promettere la stessa somma, e varj Senatori si tassarono per contribuirvi, lo stesso *Catone* appro-

vando quella largizione, perchè facevasi per bene dello Stato (1).

Tali abusi giornalmente si moltiplicano.

Si fecero ancora diverse Leggi, (2) e soprattutto quella di *Crasso* nel suo secondo Consolato dell' anno 698., ma eran deboli rimedj contro l' ambizione da una parte, e la corruzione del Popolo dall' altra. Narra *Plutarco* che *Cesare* impiegava la maggior parte del danaro, che ricavava dalle Gallie, a comprare a Roma i suffragi per le sue creature (3). *Cicerone* parlò in quel tempo le cause di *Plancio*, di *M. Celio*, e di *Milone*, tutti accusati di ambito. Finalmente gli abusi eran giunti a segno tale, che come attesta *Plutarco* (4), i Candidati facevano erger tavole nel Campo *Marzio*, dove i suffragi compravansi publicamente, e pagavasi subito il danaro. Ma non contento il Popolo di vendere i suffragj, all' incanto andava armato, e seguivano in mezzo alla Piazza battaglie, spesso sanguinose tra i partigiani de' diversi concorrenti alla stessa carica. Il furore con cui disputavansi le dignità, fa dire a *Varrone* ,, che si avrebbe piuttosto voluto porre sos-,, sopra il Cielo e la terra, che mancar di perveni-,, re a quel che si desiderava " (*Tanta porro invasit cupiditas honorum plerisque, ut vel Cœlum ruere*, mo-

(1) Sueton. in Jul. Cap. 19.

(2) Vide Sigon. de Judic. Lib. II. Cap. 30.

(3) In Cæs. pag. 718.

(4) Ibid. pag. 721. D. Cic. ad Q. Fratr. Lib. III. Epist. 2. & 3.

modo *Magistratum adipiscantur*, *exoptent* (1). *Lucano* fa una pittura vivissima di quella venalità delle Cariche a Roma (2):

Hinc rapti pretio fasces, sectorque favoris
Ipse sui Populus; letalisque ambitus urbi,
Annua venali referens certamina campo.

Petronio in quel bel poema sopra la guerra civile, tratta ancora questo soggetto con molta forza (3):

Nec minor in Campo furor est, emtique Quirites,
Ad prædam strepitumque lucri suffragia vertunt.
Venalis Populus, Venalis Curia Patrum.
Est favor in pretio.

I quali versi così furon tradotti:

„ Abusi anche maggiori
„ Veggo al Campo di Marte: ivi all'
„ incanto
„ Vende il Romano i più sublimi onori. "

Non è maraviglia che le Leggi non producessero alcuno effetto. Quelli che le proponevano eran per lo più que' medesimi, che maggiormente avean meritato d'incorrerne le pene. *Dione* osserva che i Consoli *Pisone* e *Glabrione*, incaricati dal Senato

 a far

(1) Varro de Vita Pop. Rom. apud Nonium Marc. pag. 499.
(2) Pharsal. Lib. I. vers. 177.
(3) Vers. 119. Vide Senec. de const. sapient. Cap. 2.

a far confermare la Legge, di cui spesso ho parlato, eran giunti essi medesimi al Consolato corrompendo i suffragj, e che innoltre *Pisone* intanto avea sfuggito il rigor delle Leggi, perchè con varj sutterfugj avea trovato modo d' impedire che la sua causa non si giudicasse (1). *Crasso* non facea miglior figura, prescrivendo nuove pene contro i maneggi, mentre egli e *Pompeo* si avean fatto dare a forza il secondo Consolato (2). Finalmente s' introdusse nell' elezioni tale disordine, che i Consoli dell' anno 700, i quali avrebbero dovuto, secondo il solito, eleggersi nel mese di Luglio dell' anno precedente, non poterono essere eletti, se non un anno dopo; ed essendo entrati in carica nel settimo mese dell' anno, esercitarono il Consolato per meno di sei mesi, senza poter neppure arrivare a far' eleggere i lor Successori (3). Era anche la Repubblica minacciata di una lunga anarchia per la guerra aperta che si facevano i pretensori del Consolato, i quali temendo che il danaro che profondevano a piene mani non fosse pure un mezzo troppo debole per unire i suffragj, vi accoppiavano apertamente le armi. Cominciaronsi a temere gli effetti di tali violenze, e il Senato risolvè di accordare a *Pompeo* un terzo Consolato, come all' unico che potesse rimediare a sì gravi disor-

(1) Dio Cass. Lib. XXXVI. pag. 20. E.
(2) Id. Lib. XXXIX. pag. 119. E.
(3) Dio. Lib. XL. pag. 151.

fordini ; ed affinchè avesse autorità maggiore si stabilì che lo esercitasse senza collega . Fece allora *Pompeo* Leggi assai severe contro i maneggi , e molti furon condannati per tal motivo . Egli prefisse il numero degli Avvocati e de' Giudici , ed abbreviò molto le procedure (1) . Non può dirsi se quella Legge avrebbe rimediato ad un male ch' era giunto al suo colmo , perchè la guerra civile che sopravvenne tra *Cesare* e *Pompeo* , fece indi a poco perdere a' Romani la libertà de' suffragj.

Sotto gl' Imperatori non vi fu più bisogno di reprimere i maneggi.

Cesare rese i maneggi in parte inutili , riservandosi la nomina de' Consoli, e della metà de' Candidati delle altre cariche (2) . Soleva egli raccomandarli con lettere dirette alle Tribù , e concepite in questi termini : " Vi raccomando il tale o il ,, tale , acciò abbia dai vostri suffragj questa digni- ,, tà ", e permetteva al Popolo la libera elezione delle altre . *Augusto* avendo ristabiliti i Comizj nelle antiche loro prerogative , ed avendo resa loro la libertà delle elezioni (3) tornaron fra breve ad introdursi i disordini ; e i Comizj adunati per la elezione de' Consoli dell' anno 732. , furon turbati e differiti più volte pei maneggi , de' pretensori (4) . *Svetonio* dice che *Augusto* stabilì varie pene contro i maneggi , e che per prevenirli nel-

K 4

(1) Idem ibid. pag. 162. Ascon. in Milon. pag. 191.

(2) Sveton. in Jul. Cap. 41.

(3) Idem in Aug. Cap. 40.

(4) Dio Cass. Lib. LIV. pag. 524.

nelle Tribù *Fabia*, e *Scapzia*, delle quali era membro, faceva lor distribuire di proprio danaro una certa somma nel giorno de' Comizj; affinchè non prendessero niente dai Candidati. *Dione* ci fa sapere che la pena che *Augusto* prescrisse contro quelli che tentavano di corrompere i suffragj era, che per cinque anni essi non potessero farsi avanti a pretendere la stessa carica (1). Poi *Augusto* obbligò i Candidati a mettere in deposito una certa somma, la quale era confiscata, se essi adoperavan mezzi illeciti per riportare i suffragj (2). Vedesi che quelle pene eran molto più miti che sotto la Repubblica; ma per altro non era più da temersi che i Candidati commettessero i medesimi eccessi. Non v' era più altro che un' ombra di libertà ne' Comizj, e in sostanza niente si faceva contro la volontà del Principe. Quando *Tiberio* trasferì il dritto di elezione dal Popolo al Senato, quelle pene furono anche meno necessarie perchè non regnava nessuna libertà nel Senato, il quale pensava solamente ad uniformarsi alle intenzioni dell' Imperatore. Ma pian piano gl' Imperatori abolirono ancora quegli avanzi del governo democratico, e nominarono essi medesimi i Magistrati, di modo che le leggi contro le pratiche divennero inutili, come osserva il Giuris-Consulto *Modesti-*

(1) Dio ibid. pag. 601. D.

(2) Ibid. pag. 631. B.

destino (1). Esse ebbero luogo solamente ne' Municipj e nelle Colonie, dove il Popolo continuò a godere la libertà delle elezioni. Allora la pena di colui ch' era convinto di maneggio, era una multa di cento monete d'oro, oltre di che era notato d'infamia. Poi si aggravò anche la pena, e fu deportato in una isola come perturbatore della quiete pubblica (2).

III. Il delitto di peculato era anticamente uno di quelli che il Popolo giudicava da se stesso, o per cui nominava i Commissarj. Dicevasi peculato il furto del publico danaro. E tutti quelli che lo avevano amministrato potevano esser chiamati a rendere conto. Abbiamo un esempio delle informazioni prese per questo delitto nella persona di *L. Scipione* detto l' *Asiatico* contro il quale *Petilio*, Tribuno del Popolo, fece dal Popolo risolvere che permettesse al Senato di commettere tale informazione a chi volea (3). Il Senato avendo nominato *Q. Terenzio Culleone*, fu accusato al suo Tribunale *L. Scipione* di aver ricevuto da *Antioco*, Re di Siria, sei mila libbre d'oro, e quattrocento ottanta libbre di argento di più di quello che avea rimesso all' Erario, mediante la qual cosa aveva accordate a quel Re vantaggiose condizioni di pace. *Aulo Ostilio*, uno de' suoi Luogotenenti fu accusato di aver

Del delitto di Peculato.

(1) L. 1. ff. ad Leg. Jul. de ambit.

(2) Paul. Recep. sentent. V. 30. 1.

(3) Liv. Lib. XXXVIII. Cap. 55. & seqq.

aver ricevute ottanta libbre d'oro, e quattrocento e tre libbre d'argento; e *Furio* suo Questore cento trenta libbre d'oro, e venti d'argento. Si stesero quelle informazioni fin sopra i suoi Segretarj e gli altri suoi subalterni. *Ostilio* e *Furio* furono obbligati a dar mallevadori. Ma *Scipione* avendo persistito a sostenere che avea rimesso al tesoro tutto quel che avea ricevuto, fu menato in prigione, e i suoi beni furon confiscati da i Questori.

Istituzione di un Tribunale per inquirere contro questo delitto.

Nel decorso, si stabilì un Tribunale permanente per informar sopra di questo, e se ne fece una delle Questioni perpetue, a ciascuna delle quali presedeva un Pretore. Non è ben certo in qual tempo questo Tribunale sia stato fondato, se non che pare che già lo era prima del tempo di *Silla*; come osserva *Sigonio* (1). *Cicerone* nella Orazione per *Cluenzio* dice (2) ch' egli in qualità di Pretore avea il dipartimento delle concussioni, e *C. Orchinio* suo collega quello del peculato lo che prova che questa questione formava il particolar dipartimento de' Pretori. Dice ancora nell' Orazione per *Murena* (3), ch' era stato Pretore l'anno seguente, che *Servio Sulpicio* di lui Collega aveva avuto per dipartimento la inquisizione contro il peculato. *C. Cornelio*, Tribuno del Popolo nel 686. aveva unita a questa inquisizione quella *de Residuis*, cioè quel-

(1) De judic. Lib. II. Cap. 11.

(2) Cap. 53.

(3) Cap. 20.

quella del danaro pubblico, del quale *Silla* avev' avuta l'amministrazione, e non se n'era ancora reso conto. Voleasi che *Fausto* di lui figlio, e tutti quelli che ne avevano avuta parte, ne facessero la restituzione (1). Non apparisce, che in tempo della Repubblica vi fosse stata altra pena per i colpevoli che la restituzione. *Giulio Cesare* fece sopra di ciò una nuova Legge (2), nella quale insieme col peculato comprese anche i Residui, e il sacrilegio. Le inquisizioni di questo Tribunale si stesero allora sopra tutti quelli che si aveano appropriate somme destinate ad usi pii, o avean favoriti quelli che se le avevano appropriate: sopra quelli che avevano alterata la moneta con qualche lega: sopra quelli, che avean fatta qualche mutazione ad una Legge incisa in rame, o alla tariffa della tassa sopra le terre. La pena de' rei, oltre la restituzione, era l'esilio. Fu questa pena anche aggravata sotto gl' Imperatori, che fecero deportare in una isola quelli ch'eran condannati. Comprendevansi ancora sotto il peculato tutti quelli che si avevano appropriato danaro destinato ad un certo uso, senza impiegarlo a quell' uso, o finalmente qualunque altra sorte di danaro pubblico, a qualunque titolo fosse; e la lor pena era di pagare un terzo di più di quello che si avevano appropriato.

IV. Il primo Tribunale permanente fondato in Ro- Della concussione.

(1) Cic. ibid. Ascon. in Cornel. pag. 155.
(2) Vid. Digest. Lib. XLVIII. tit. XIII.

Roma fu quello, a cui fu incaricata l'informazione contro i concussionarj. Dinotavasi col nome di concussione (*Repetundarum*) il danaro, di cui i sudditi dell'Imperio Romano, o i Cittadini medesimi dimandavano in giudizio la restituzione, per esser loro stato estorto, o ingiustamente rapito da Magistrati, da Giudici, o da ogni altra persona pubblica. Questo delitto sembra essere stato ignoto ne' primi tempi di Roma, e non prima di avere i Romani molto ampliate le loro conquiste, le frequenti doglianze de' sudditi, o degli alleati dell' Imperio Romano contro le vessazioni de' lor Governatori, fecero pensare a provedere a i loro gravami, ed a reprimere l'avarizia de' Magistrati. *Catone* il Vecchio, mentre in qualità di Pretore governava la Sardegna, avea molto diminuite le spese che il Governatore cagionava alla Provincia (1); ed è anche in qualche modo probabile ch' egli abbia fatta sopra di ciò una Legge nel suo Consolato. Si vede almeno che in un plebiscito (2), che concede varj privilegj agli abitanti di Termessa Città di Pisidia, si fa menzione di una Legge *Porcia*, la quale stabiliva quel che i Magistrati Romani, i lor Luogotenenti, e i loro Uffiziali avean dritto di esigere nelle Provincie. Ma non pare che vi sia stata Legge, la quale stabilisse pene pei controventori.

Il

(1) Liv. Lib. XXXII. Cap. 27.

(2) Vid. Sigon. de Antiq. Jur. Provinc. Lib. I. Cap. 10.

Il primo esempio, che la Storia Romana ci somministri, di doglianze portate a Roma contro i Governatori di Provincie, è dell'anno 582. Narra *Livio* sotto quell'anno (1) che venne a Roma una deputazione di Spagnuoli, che si dolse amaramente della durezza, e dell'avarizia de' Magistrati Romani. I Deputati inginocchiatisi avanti al Senato, lo supplicarono di non permettere che i suoi sudditi fossero vessati e spogliati con maggior crudeltà di quel che agl'istessi suoi nemici avrebbesi potuto fare. Il Senato ordinò a *Canulejo*, a cui il Governo di Spagna era toccato, di nominar cinque Giudici per esaminar que' gravami, e permise agli attori di scegliersi quali Patroni volevano tra i più illustri Cittadini di Roma. Uno degli accusati fu assoluto, e i due altri prevennero la condanna con un volontario esilio. Da questo esempio si vede che il delitto di concussione non era uno di quelli che il Popolo giudicasse da se stesso, o per cui destinasse Commissarj. Il Senato solo se ne attribuì la cognizione, e stabilì la maniera in cui voleva che contro gli accusati si procedesse.

Il Senato ne conoscea.

Ma le vessazioni de' Magistrati Romani divennero così ordinarie, e le querele de' sudditi contro i Governatori così frequenti, che finalmente l'anno di Roma 604. s'istituì in Roma un Tribunale permanente destinato unicamente a questa informazione

Istituzione di un Tribunal permanente.

(1) Lib. XLIII. Cap. 2.

ne (1). *L. Calpurnio Pisone* fu quello che propose la Legge, con cui questo Tribunale fu attribuito ad uno de' *Pretori*. Dopo quel tempo spesso si fecero nuove leggi tutte severe una più dell' altra; ma non poterono esse raffrenare l'avarizia e l'avidità de' Magistrati, e, come osserva *Cicerone*, la condanna di un gran numero di rei non potè metter le Provincie al coperto della rapacità de' Governatori. Egli aggiunge che Roma si fosteneva più colla debolezza degli altri, che colle proprie forze sue.

Leggi, colle quali quel Tribunale si regolava.

Le pene che la Legge di *Pisone* prescriveva contro i rei, non erano probabilmente molto severe, giacchè vediamo che *Lentulo*, il quale fu uno de' primi accusato e condannato in questo Tribunale, non lasciò di esser promosso poco dopo alla Censura, cioè nell' anno 606. (2). E' sommamente probabile ch' essa obbligava solamente alla restituzione, come nel peculato. Non so se si potrebbe riferire a questa Legge quel che dice l' Autore della Rettorica ad *Erennio* (3), cioè che la Legge vietava a colui ch' era stato convinto di concussione, di parlare al Popolo. L' esempio di *Lentulo* mi vi sembra contrario. Infatti è egli credibile che si fosse inalzato ad una delle principali di-

(1) Cic. de Offic. Lib. II. Cap. 21. In Brut. Cap. 27. In Verr. Lib. III. Cap. 14.

(2) Valer. Max. Lib. VI. Cap. 9. num. 10. Fest. V. Religione.

(3) Lib. I. Cap. 11.

dignità un uomo, a cui non era permesso di proporre affari al Popolo, quando ciò era essenziale alla Magistratura. Questa pena non può neppure essere stata inserita in qualcheduna delle Leggi seguenti, che condannavano i rei all'esilio, ed alle quali per conseguenza era inutile di aggiungere una proibizione di parlare al Popolo. E' dunque più che probabile che sia stata una delle pene prescritte dalla Legge *Giulia*.

M. Giunio Penno, Tribuno del Popolo nel 627. fece ricevere una nuova Legge contro i concussionarj (1); e pare che oltre la restituzione questa Legge condannava il reo all' esilio, giacchè vediamo che *C. Catone*, il quale fu Console nel 639., essendo poi stato accusato dai Macedoni per le estorsioni che nella Provincia aveva fatte, fu obbligato di andare in esilio, benchè la somma, per cui era stato chiamato in giudizio, fosse tenuissima (2). Legge *Giunia*.

Sigonio ha publicati i frammenti della Legge *Servilia*, che con molta probabilità attribuisce a *Servilio Claucia*, che fu Tribuno del Popolo nel 649. e Pretore nel 653. (3). Ordinava questa Legge, che il Pretore Peregrino sceglieste ogni anno 450. Giudici, per essere impiegati in questo Tribunale; che in tal numero l'accusatore potesse sceglierne cen- Legge *Servilia*.

(1) Cic. in Brut. Cap. 28.

(2) Id. in Verr. Lib. IV. Cap. 10. pro Balbo Cap. 11. Vell. Paterc. Lib. II. Cap. 8.

(3) De Judic. Lib. II. Cap. 27.

cento, e poi l' accuſato rigettarne cinquanta; e che dopo ciò li cinquanta che rimanevano giudicaſſero definitivamente: Preſcriveva ancora queſta Legge le varie formalità, che dovevano oſſervarſi nelle procedure. Non ſi vede in queſti frammenti qual' era la pena de' condannati, ma l' eſempio di *P. Rutilio*, che i Cavalieri condannarono ingiuſtamente per concuſſione, e che fu obbligato di andare in eſilio, dimoſtra ch' era preſſo a poco la ſteſſa di quella della Legge *Giunia* (1).

Legge *Acilia*. Venne dopo la Legge *Servilia* l' *Acilia*, e, come oſſerva *Cicerone* (2), era anche più ſevera di quella. *Aſconio* aggiunge che la Legge *Servilia* accordava all' accuſato una dilazione fino al terzo giorno, e permetteva ancora di rimetterſi ad una informazione più piena; quando la Legge *Acilia* ordinava che, appena parlataſi la cauſa dall' una e dall' altra parte, e uditi i teſtimonj, foſſero i Giudici obbligati a pronunziare. Fu fatta queſta Legge verſo l' anno 652. da *M. Acilio Glabrione* Tribuno del Popolo.

Legge *Cornelia*. Fu queſta Legge ſeguita dalla Legge *Cornelia*, di cui fu autore *Silla*. Ordinava queſta le medeſime pene che le precedenti; ma ſoggettava allo ſteſſo Tribunale tutt' i Magiſtrati Urbani, e i Giudici che ſi ſarebbero laſciati corrompere. Queſt' ultimo

(1) Liv. Epitom. LXX. Cic. pro Balb. Cap. 11. Aſcon. in Orat. pro Scaur. pag. 172.

(2) Action. in Verr. Cap. 17., & ibi Aſcon. & Lib. I. Cap. 9.

timo delitto erasi fin allora portato avanti al Giudice ordinario, (1) o pure il Popolo aveva nominati Commissarj (*Quaesitores*), come si praticò nell' affare di *L. Tubulo*, che, essendo Pretore, e presedendo al Tribunale stabilito per la inquisizione degli assassini, era stato convinto di essersi lasciato corrompere (2). Pare però dalle parole di *Cicerone* da me riferite che l' azione contro il Giudice corrotto portavasi piuttosto avanti al Giudice Civile che avanti a questo Tribunale, che dapprincipio era stato istituito solamente per render giustizia a i sudditi delle Provincie. Potevansi ancora chiamare i Giudici iniqui avanti al Tribunale che giudicava i falsarj (*de falso*, *& corrupto Judicio*).

Finalmente *Giulio Cesare* nel primo suo Consolato fece ancora sopra questa materia una nuova Legge, che *Cicerone* dice essere stata rigorosissima (*acerrima* (3). Pare frattanto ch' essa non condannava neppure i rei all' esilio, e contentavasi di escluderli dal Senato, e di degradarli; come appare da varj esempj (4). Lo che farebbe credere Legge *Giulia*.

(1) Divinat. in Verr. Cap. 5. *Civibus cum sunt ereptae pecuniae, civili fere actione, & privato jure repetuntur*. (Repetundarum.) *sociale est*.

(2) Cic. de Fin. Lib. II. Cap. 16.

(3) In Vatin. Cap. 12. pro Rabir. Cap. 14.

(4) Sveton. in Jul. Cap. 43. in Othon. Cap. 2. Tacit. Histor. Lib. I. Cap. 77. Plin. Lib. II. Epist. II.

ch' essa moderava ancora le pene stabilite dalle altre leggi, le quali, oltre l' esilio prescrivevano ancora la restituzione, ora del semplice, ora del doppio, e talvolta del quadruplo, secondo la qualità del delitto (1).

Queste Leggi mutandosi così spesso, e portando sempre qualche mutazione, o nelle procedure, o nelle pene che s' infliggevano a i delinquenti, è assai difficile determinare quel che ciascuna di queste Leggi stabiliva a questi varj riguardi. Intanto io m' ingegnerò di raccogliere certe particolarità che confermerò con prove ricavate dagli scritti di *Cicerone*, ch' è la più sicura guida che sopra questa materia possa prendersi.

La causa si parlava due volte.

Eravi in tal Tribunale questa particolarità, che dopo aver l' accusatore intentata l' azione sua, e prodotte le sue prove, e dopo che l' accusato avea risposto, la sentenza definitiva rimettevasi al posdomani, e allora la causa si parlava nuovamente dall' una e dall' altra parte, dopo di che il Giudice pronunziava la sentenza. Così ordinava la Legge *Servilia* (2). Osserva *Asconio* che in quel secondo appuntamento l' accusato parlava il primo, dopo di che l' accusatore procurava distruggere la di lui difesa. Ma bisogna dire che *Asconio* si sia ingannato, giacchè lo stesso *Cicerone* ci somministra varie prove che nell' uno e nell' altro caso l' ac-

(1) Ascon. Action. in Verr. Cap. 13.

(2) Cicero in Verr. Lib. I. Cap. 9.

l'accusatore era sempre quello che parlava il primo, e poi il reo procurava distruggere la di lui accusa (1).

Vi era sempre in questa causa una doppia sentenza. La prima condannava l'accusato, come convinto del delitto che se gl'imputava. Quindi esaminavasi la dimanda dell'accusatore, se dovevasi aver riguardo in tutto o in parte, alle volte l'accusa era capitale, cioè la dimanda era che l'accusato si condannasse all'esilio (*Omni contentione pugnatum est, ut lis capitis æstimaretur*) (2). Ma i Giudici potevano probabilmente mitigar questa pena, e contentavansi alle volte di condannare il reo all'ammenda. *Cicerone* nel luogo, ch'io cito, imbroglia un poco tutto questa faccenda, perchè non giovava alla Causa di *Cluenzio* ch'egli difendeva, il provarsi bene che *Settimio Scevola* fosse stato condannato come Giudice iniquo. La verità era che *Settimio* era stato convinto di concussione e di corruzione, ma i suoi Giudici nella definitiva sentenza riguardaron solamente all'essersi egli lasciato corrompere mentre era Giudice.

Vi era doppia sentenza.

Spesso anche i Giudici dopo aver condannato il reo moderavano la dimanda dell'accusatore, e spesso l'accusatore medesimo acconsentiva a tal modificazione; *Cicerone*, accusando *Verre*, avea sul principio dimandato che fosse condannato alla restitu-

Nella seconda sentenza si tassava l'importo della lite.

 zio-

(1) Vide Ferrat. Lib. I. Epist. 9.

(2) Cic. pro Cluenn. Cap. 41.

zione di circa otto milioni di fiorini di Olanda (*H. S. millies*) (1). Frattanto i Giudici lo taffarono folamente a tre milioni (*H. S. quadringenties*). Avrebbe fenza dubbio *Cicerone* potuto efiggere il doppio, o il triplo di quella fomma, perchè una delle pene della legge era la reftituzione del doppio o pure del triplo, (2); ma egli fi lafciò fenza dubbio piegare dalle premure degli amici di *Verre*. E fi ebbe anche fofpetto che fi foffe lafciato guadagnare, lo che, a giudizio di *Plutarco* (3) fece qualche torto alla fua riputazione.

Non è ben certo fe queſte Leggi prefcrivevano l'efilio.

Non è ben certo fe *Verre* fu condannato all' efilio; fe fecondo la Legge quell' efilio dovea durare folamente diece anni, o fe fu *Giulio Cefare* che gli fece grazia, e lo richiamò a Roma. Quel ch' è certo fi è ch' egli è morto in Roma, e che gli reftavano ancora ricchezze tali che mofsero la cupidigia de' Triumviri; giacchè Marco Antonio lo pofe nel numero de' profcritti, per impa[illegible] delle belle fue ftatue, e de' fuoi vafi di C[illegible]to (4). Si [illegible]e però che varj altri, come *C.* [illegible] *tonio*, *Ga*[illegible], ed alcuni altri convinti di concuffione furono efiliati; ed all' incontro altri fe ne veggono, come *Settimio Scevola*, che i Giudici con-

(1) Afcon. pag. 65.

(2) Action. I. in Verr. Cap. 18.

(3) In Cic. pag. 864. D.

(4) Plin. Hift. Nat. Lib. XXXIV. Cap. 2.

porzionavasi la pena al delitto, e forse ancora quando gli averi dell' accusato non bastavano a pagare le spese della lite, era egli obbligato di andare in esilio. *Gabinio* fu condannato a pagare diece mila talenti, e forse non per altro fu esiliato, se non perchè i suoi beni non arrivavano a quella somma. In tal caso inquirevasi ancora contro quelli che avevano avutà parte in quelle rapine, o che ne avean profittato in qualunque modo (*Quo ea pecunia pervenerit*); e così appunto ordinava la legge di *Cesare* (2).

Le pene furono aggravate sotto gl' Imperatori.

Sotto gl' Imperatori la pena de' rei fu aggravata secondo che stimarono a proposito, e trovansi varj esempj di persone condannate all' esilio per tal causa (3). La pena ordinaria era la degradazione: un Senatore era escluso dal Senato, e non era ammesso nè ad esser Giudice, nè ad intentare accusa, neppure a far testimonianza (4). Dice il Giurisconsulto *Macro* che quando il caso era molto grave, punivasi il reo coll' esilio, e talvolta anche più rigorosamente (5); e in tal caso ne giudicava straordinariamente il Senato, come appare dalle

 let-

(1) Cic. pro Cluent. Cap. 41.
(2) Id. pro Rabir. Cap. 4.
(3) Tacit. Annal. Lib. III. Cap. 69. Lib. XIV. Cap. 28.
(4) L. 6. §. 1. ff. ad leg. Jul. Repetundar.
(5) L. 7. §. ff. eod.

lettere di *Plinio il giovane* (1), e de' [illegible] luoghi della Storia di *Tacito* (2). Quando un Governatore, non contento di mettere a contribuzione la Provincia, erasi reso odioso colle sue ingiustizie e crudeltà, di modo che paresse meritare di esser punito anche più severamente che la legge ordinava, allora il Senato in corpo esaminava, e giudicava la causa.

Leggi contro gli assassini, gli Parricidi, e i venefici.

V. L'omicidio fu sempre in Roma punito di morte, e dinotavasi col nome di parricidio. *Romolo* come ce lo rammenta *Plutarco* nella di lui vita (3), non prescrisse pena particolare contro chiunque avesse ucciso il padre, o la madre, designando ogni sorte di omicidio col nome di parricidio. *Festo* riferisce una Legge di *Numa*, la quale ordinava che " chiun„ que avrebbe ucciso un uomo libero con disegno „ premeditato, fosse punito di morte ". (*Si quis liberum hominem sciens dolo malo morti duit, parricida esto* (4). Fu questa Legge inserita nelle XII. Tavole con estensione alquanto maggiore (5) ". „ Chiunque avrà pronunziato qualche sortilegio „ contro alcuno, o gli avrà preparato, o fatto „ prendere un veleno mortale, sia tenuto per par„ ri-

(1) Lib. II. Epist. 11. & 12. Lib. IV. Epist. 9. Lib. IX. Epist. 29.

(2) Annal. Lib. III. Cap. 69.

(3) Pa. 32.

(4) V. Parricid. Quaestor.

(5) Vid. Gothofred. Leg. XII. Tab. VII.

„ ricida : " Se alcuno ha uccifo il Padre; o la Madre; „ fe gli copra la tefta, e cucito in un „ facco, fi gitti nel fiume. " *Qui malum carmen incantaſſit, malum venenum faxit duitve, parricida eſto. Qui parentem necaſſit, caput obnubito, culeoque inſutus in profluentem mergitur.*

Affai di raro fi commifero tali delitti ne' primi fecoli di Roma. Imperciocchè ficcome ogni volta che fi trovava qualche reo, dovevafi adunare il Popolo per deftinare egli medefimo, o per dar facoltà al Senato di nominar egli i Commiffarj (*Quaeſtores parricidii*). fe i delitti foffero ftati frequenti, la cofa farebbe ftata affai nojofa; e fi farebbe piuttofto penfato a ftabilire un Tribunale, in cui quefto delitto foffe giudicato. Si vede che in varie occafioni fi crearono di quefti Commiffarj per la ricerca contro i venefici e gli affaffini; e che quefta commiffione fi dava per lo più a qualche Magiftrato attualmente in carica, come ad uno de' Confoli, o ad un Pretore. *Livio* ci fa fapere che Prima dell'anno di Roma 422. niuno era ftato chiamato in giudizio per delitto di veleno, e che allora fu la prima volta che il Popolo ordinò che s' inquireffe contro certe Dame Romane, fofpette di avere avvelenati i loro mariti (1). Si ordinò ancora una fimile inquifizione nel 573. in occafion della morte del Confole *Calpurnio Piſone*, che

Il Popolo nominava i Commiffarj per giudicarli.

L 4

(1) Liv. Lib. VIII, Cap. 18.

che si sospettò essere stato avvelenato dalla moglie (1). *C. Claudio Pulcro* Pretore fu incaricato d'inquirere, e si ampliò la sua giurisdizione fino a diece miglia di Roma. Nel 602. due Matrone Romane, *Licinia* e *Publicia* furono accusate dello stesso delitto (2). Il Pretore che si nominò per giudicarle, dopo avere udita la loro difesa, diede loro una dilazione, purchè avessero dati mallevadori che sarebbero comparse nel giorno destinato; ma i loro parenti le fecero morire, senza attendere la sentenza del Pretore. Si vede ancora che *L. Tubulo*, Pretore nel 611. (3) fu incaricato della informazione contro gli assassini, e nel 615. il Senato destinò i due Consoli *P. Scipione* e *D. Bruto* per inquirere sopra gli omicidj ch'eransi commessi nella Selva *Scanzia* (4).

Silla istituì nuovi Tribunali.

Crescendo a Roma di giorno in giorno i disordini, e divenendovi frequenti gli omicidj, il Senato spesso fu nell'obbligo di nominare straordinariamente qualche Magistrato, o Console, o Pretore, per inquirere contro gli assassini e i venefici; nè pare che prima della Dittatura di *Silla* vi sia stato Tribunale permanente. *Silla* avendo nell'anno 673. accresciuto il numero de' Pretori, istituì varj nuovi Tribunali, e fra gli altri uno per la in-

(1) Id. Lib. XL. Cap. 37.
(2) Id. Epitom. XLVIII. Valer. Max. Lib. VI. Cap. 3. num. 7.
(3) Cic. de Fin. Lib. II. Cap. 16.
(4) Id. in Brut. Cap. 22.

inquisizione contro gli assassini, i venefici, e falsarj, e i Giudici corrotti. (*De Sicariis*, *de veneno*, *de falso*, *& corrupto judicio*). Tutti questi delitti, benchè di diversa specie, essendo stati soggettati ad un medesimo Tribunale, vi si comprendevano tutti quelli che trovavansi armati in Città, i Giudici iniqui, i falsi testimonj, i monetarj, tutti quelli che avevan fabbricato o supposto un falso testamento, o qualunque altro istromento autentico, &c., e la pena de' rei era l'esilio.

Leggi contro i parricidi.

Silla rinnovò nello stesso tempo la Legge contro i Parricidi, cioè contro quelli ch'eran convinti di avere attentato contro la vita del Padre, o della Madre. La Legge delle XII. Tavole ordinava, come si è veduto, che colui che avrebbe commesso questo atroce delitto, fosse cucito in un sacco, e gittato nel fiume. Il primo che soffrì un tal supplicio fu un certo *Publicio Malleolo*, che avea fatta morire la madre (1). Seguì ciò nell'anno di Roma 652. *Silla* non inventò nuove pene contro questo delitto, ma estese la Legge delle XII. Tavole a varj altri gradi di parentela (2).

Legge Pompeja.

Pompejo nel secondo suo Consolato rinnovò ancora questa Legge, e ne estese la pena a tutti quelli che avrebbero attentato contro la vita di un fratello o sorella, di un zio, o zia, di un marito, o mo-

(1) Liv. Epit. LXVIII. Auct. ad Herenn. Lib. I. Cap. 13. Orof. Lib. V. Cap. 16.
(2) Cic. pro Sext. Rosc. Cap. 25.

ò moglie, di un cugino germano, di suocero, o suocera, di un *patrono*, &c. ed anche a i complici della lor morte. La pena stabilita da questa Legge contro chiunque avesse ucciso padre, o madre, o alcuno di quelli che son compresi sotto questo nome (1), era di aver la frusta fino al sangue, poi cucito in un sacco con un cane, un gallo, una vipera, e una scimia, e così gittato in mare. Se il delitto era omicidio di qualche persona di un altro grado di parentela, incorrevasi la pena stabilita contro gli assassini. L' Imperatore *Adriano* abolì questa pena del sacco o sia *Culleo*; ma si vede però che questo supplizio rimase in uso ne' luoghi vicini al mare (2). Poi quelli ch' eran trovati rei di un sì enorme delitto furon condannati ad esser bruciati vivi, o sbranati dalle fiere nell' Anfiteatro (3).

Se vi eran due Pretori, che giudicavan degli assassini.

Restano molte difficoltà sopra questo Tribunale, delle quali mi studierò di toglierne alcune. Si vede che nell' anno, in cui *Cicerone* esercitava la Pretura, e presedeva al Tribunale stabilito per la inquisizione contro i concussionarj, vi eran due Pretori, *Pletorio*, e *Flaminio*, i quali giudicavano degli assassini (*inter sicarios*) e un terzo, cioè *Voconio Nasone*, il quale giudicava i Venefici, &c.

(1) §. 6. Institut. de Public. Judic.
(2) L. 9. ff. ad Leg. Pomp. de Parricid.
(3) Pauli. Recept. sentent. V. 24. 1.

&c. (*de Veneno*, *de falso*, & *corrupto judicio*) (1). Lo che farebbe credere che i venefici e i falsarj eran giudicati a un Tribunale diverso da quello degli assassini, e che i varj delitti, de' quali *Silla* aveva attribuita la cognizione ad un solo e medesimo Tribunale, trovavansi allora divisi frà i tre Pretori, che presedevano ad altrettanti Tribunali. Ciò fa credere ad alcuni Letterati che, quando vi eran molti rei, e tante cause che un solo Tribunale non poteva bastarvi, il Senato divideva quelle funzioni trà due o tre Pretori secondo che il caso richiedeva. E ciò sarà da me esaminato più a lungo in appresso. Quì mi contento di osservare che i due Pretori, de' quali quì si parla presedevano realmente a due diversi Tribunali, uno de' quali inquireva contro le violenze e gli omicidj, che avevano un diretto rapporto allo Stato (*De vi publica*). Il secondo aveva il carico d' inquirere contro i delitti della stessa natura, i quali però riguardavano semplici persone private (*De vi privata*). Ciò vien detto da *Cicerone* (*inter sicarios*) contro gli assassini, perchè realmente erano gl' istessi delitti, che la Legge di *Silla* attribuiva sotto questo titolo ad un altro Tribunale, che giudicava nello stesso tempo i venefici, &c. Ma il gran numero di violenze che commettevansi giornalmente a Roma, avea richiesto che si rinnovassero le leg-

(1) Cic. pro Cluent. Cap. 53.

leggi antiche, e che s'istituissero nuovi Tribunali, de' quali quì appresso parlerò più a lungo.

I venefici, i falsarj, e i Giudici corrotti giudicavansi nel medesimo Tribunale.

VI. La istituzione de' due Tribunali, uno contro le pubbliche, e l'altro contro le private violenze, fece dividere le inquisizioni contro gli assassini da quelle de' venefici, de' falsarj, e de' Giudici corrotti, che *Silla* aveva unite; e queste ultime rimasero attribuite a un Tribunale regolato dalla Legge di *Silla*. Vi eran senza dubbio prima di *Silla* pene stabilite contro i falsarj, e contro i Giudici corrotti, come ve n'erano contro i venefici. *Cicerone* dice che *Silla* niente avea stabilito di nuovo sopra questi delitti, particolarmente sopra quello di falsario ch'era stato sempre riputato gravissimo, e che altro non avea fatto che stabilire un Pretore, e un Tribunale ordinario per giudicarne (1).

Attribuiva dunque la Legge di *Silla* a questo Tribunale, oltre l'inquisizione contro gli assassini 1. quella de' venefici, cioè di quelli che direttamente o indirettamente avevano avuto parte a questo delitto (2); e la punizione era presso a poco la medesima che quella degli assassini. La poca attenzione che si è fatta al passo di *Cicerone* da me citato quì sopra fece credere a certi Letterati (3) che gli assassini fossero stati sempre giudicati

(1) In Verr. Lib. I. Cap. 42.

(2) Id. pro Cluent. Cap. 54.

(3) Sigon., Pigh., Heinec. &c.

ti allo stesso Tribunale che i venefici. Perchè non hanno ben distinti i Tribunali stabiliti contro le violenze pubbliche e private; i quali si attribuirono la cognizione di tutti gli omicidj, ed anche quella di varj delitti, che prima portavansi avanti al Tribunale di Maestà.

2. Si giudicavano da questo Tribunale tutti quelli che avendo qualche autorità, o qualche magistratura, avevano con falsa testimonianza, o con altri mezzi contribuito a far condannare un innocente (1); e questo articolo riguardava senza dubbio particolarmente i Giudici che si eran lasciati corrompere (2). Prima di questa Legge di *Silla* chiamavasi il Giudice corrotto, o come ladro avanti al Tribunale civile, o pure come concussionario avanti a quello delle concussioni (3).

3. Finalmente in questo Tribunale giudicavansi ancora i falsarj; e sotto questo nome si comprendevano tutti quelli che avean supposto o falsificato qualche istromento, e particolarmente un testamento, e quelli che avevano alterata la moneta. Quindi *Cicerone* chiama questa Legge di *Silla lex testamentaria & nummaria* (4). Riguardo a i testamenti era ordinato " che chiunque avrebbe viziato, „ nascosto, tolto cancellato in tutto o in parte, „ o sup-

La legge di *Silla* riguardava i testamenti.

(1) Cic. ibid.

(2) Vid. Bynkersh. Observat. Jur. Civ. Lib. III. Cap. 19.

(3) Cic. del Diviuat, Cap. 5.

(4) In Verr. Lib. I. Cap. 42.

„ o supposto un testamento; che chiunque avreb„ be scritto, o firmato con cognizione di causa „ un falso testamento, o ci avrebbe aggiunti così „ medesimo legati, o fedecommessi a benefizio „ suo, fosse punito di morte " (1). La pena prescritta da questa legge fu poi estesa a varj altri falsarj. Si fece un Senatusconsulto, il quale ordinava che tutti quelli che avrebbero supposto o falsificato ogni altro atto, o l'avrebbero firmato sapendo ch'era falso, incorressero nella pena della Legge *Cornelia* (2). Se ne fece anche un altro che vi comprese tutti quelli che avessero ricevuto danaro, per far testimonianza in giudizio. Vi si aggiunsero quelli che avessero fatta qualche convenzione per far condannare un innocente; e finalmente si estese a varj altri casi, che non eran compresi nella Legge *Cornelia*, la quale si restringeva a i soli testamenti (3).

E la moneta,

L'altra parte della Legge, che riguardava la moneta condannava egualmente all'esilio quelli, che fossero convinti di avere alterate, fuse, o tosate monete d'oro o di argento, o quelli che avessero date monete di piombo, o di stagno per argento. Si aggiunsero poi a questa Legge varj articoli, stendendo le pene a colui che avesse negato di ricevere in pagamento una moneta coll'effigie dell'

(1) Paull. Recept. Sentent. V. 25. 1.
(2) Collat. Leg. Mosaic. & Roman. VIII. 7.
(3) Vid. Heinecc. Antiq. Rom. Lib. IV. Tit. XVIII. 63.

dell' Imperatore, se per altro non portava alcuno indizio di falsità (1). Ciò aveva già luogo sotto *Nerone*, e sotto i *Vespasiani*, come appare da quel che *Arriano* fa dire ad *Epitteto* (2). " Non „ è lecito ad alcun mercadante di negar di ricevere „ re una moneta, che porta l' effigie di *Cesare*; „ ma quando gli viene esibita, è obbligato rice„ verla e consegnar la merce che ha vendu„ ta. " (3) Siccome sotto la Repubblica si usava molto meno rigore nelle pene che s' infliggevano a i rei, gl' Imperatori stabilirono contro i falsarj, come anche contro tutti gli altri rei, pene assai più severe. Dice il Giurisconsulto *Paolo* che i rei di una condizione illustre eran deportati in una isola, e quelli di bassa condizione eran condannati a faticar nelle miniere, o eran posti in croce. Gli schiavi, ch' erano stati liberati dopo aver commesso il delitto, eran condannati a morte (4).

VII. Ho già detto e provato con un passo di *Cicerone* che vi eran due Tribunali stabiliti per informare contro gli assassini (*inter sicarios*); e che uno inquireva contro le violenze pubbliche (*De vi publica*), cioè contro gli attentati commessi contro i Magistrati, e tutte le persone costituite in

Legge *Plauzia* contro la violenza.

(1) Paull. Rec. sentent. V. 25. 1.

(2) Epict. Diss. rr. III. 3.

(3) Vid. Gothofr. ad Leg. unic. C. Theod. si quis solid. circa extern. circumc.

(4) Paull. ub. supr. V. 25. 1. §. 7. Instit. de Public. Judic.

in dignità; l'altro contro le violenze commesse contro i privati (*de vi privata*). Il primo era già stato istituito prima di *Silla* da *Plauzio Silvano*, Tribuno del Popolo nel 664. (1) in un tempo che la Guerra Sociale cagionava in Roma frequenti disordini. Fino a quel tempo ogni violenza contro un Magistrato, contro i Giudici, i Senatori, o altre persone pubbliche era stata compresa sotto il delitto di Maestà, ed era stata giudicata in quel Tribunale; ma la Legge di *Plauzio* ne la distinse, stabilendo un Tribunale particolare, per informare contro la violenza pubblica, cioè contro ogni attentato che tendeva a turbare la tranquillità pubblica, e ad interrompere i Magistrati nelle loro funzioni. Non è molto chiaro se *Silla* abbia lasciato sussistere questo Tribunale, o abbia rimesse le cose sul piede antico, e lasciata al Tribunale di Maestà la cura d'inquirere contro questi delitti.

Legge di *Luttazio Catulo*.

Che che ne sia, è certo che la Legge *Plauzia* fu rinnovata nel 675. da *Q. Luttazio Catulo* (2). Era egli Console con *M. Lepido*, che voleva ristabilire il partito di *Mario*, mentre *Catulo* affezionato a quello di *Silla*, si apponeva vigorosa mente alle intraprese del suo collega, e l'obbligò finalmente a lasciare Roma. Non è ciò seguito senza che vi fossero state in Roma violente sedizio-

(1) Pigh. Annal. ad ann. 664.
(2) Id. ad ann. 675.

zioni e gravi disordini; la qual cosa mosse *Catulo* a rinnovare la Legge *Plauzia*. Non pare che vi abbia fatta altra mutazione, se non di ordinare, che in questo Tribunale non vi fossero vacanze, e che i giorni di feste e di giuochi pubblici non interrompessero le procedure (1) ordinate dalla Legge *Plauzia* contro quelli che avrebbero macchinato contro la Repubblica, insidiato il Senato, fatta violenza ad un Magistrato, sarebbero stati sorpresi con una spada, o qualunque altra arme, si fossero posti in possesso di qualche luogo eminente affin di favorire qualche sedizione, avrebbero assalita a mano armata la casa altrui, o pure forzato solamente alcuno col terror delle armi ad abbandonar la casa sua, &c. (2). La pena stabilita dalla Legge era l'esilio.

Da ciò si vede che la Legge *Plauzia*, e poi quella di *Luttazio Catulo* compresero sotto il nome di violenza pubblica (*de vi publica*) varj capi, che prima competevano al Tribunale di Maestà. A quest' ultimo furon citati solamente quelli, che avean mossa qualche sedizione nelle Provincie, o negli Eserciti; (3) i Generali che intraprendevano qualche guerra di proprio parere, come *Gabinio* (4); o finalmente quelli che non avean vo- Queste leggi fondano un nuovo Tribunale.

(1) Cic. pro Cæl. Cap. 1.
(2) Vid. Sigon. de Judic. Lib. II. Cap. 33.
(3) Cic. pro Cluent. Cap. 36.
(4) Id. ad Quint. Lib. III. Epist. 1.

luto deferire ad una opposizione di un Tribuno del Popolo (1). Ciò fu causa, che il Tribunale di Maestà fu scaricato di molti affari; di modo che pare ancora, che non vi sia stato più bisogno di un particolar Pretore per presedere a quel Tribunale. Infatti *Cicerone* facendo la enumerazione de' Tribunali pubblici dell' anno, in cui era Pretore, non fa alcuna menzione di quello di Maestà, e vediamo da *Asconio* (2) che vi presedeva il Pretore Urbano, il quale, stanti le altre sue occupazioni, non avrebbe potuto attendervi, se vi si fossero portate tutte le cause, che un tempo vi si eran portate.

Questo Tribunale era lo stesso che quello che giudicava degli assassini.

Il Tribunale che giudicava di tutte le violenze, che commettevansi colle armi (*De sicariis*) era lo stesso di quello, dove chiamavansi coloro, che si volean far giudicare secondo la Legge *Plauzia*, o *Luttazia*; e perciò veggiamo che v' eran due diversi Tribunali, che *Cicerone* disegna collo stesso nome (*de sicariis*). *Quid M. Pletorii*, & *C. Flaminii* (*Quaestio*) *inter sicarios* (3). L' uno di questi due Pretori presedeva al Tribunale stabilito contro i perturbatori della pubblica quiete (*de vi publica*), contro i quali le Leggi *Plauzia* e *Luttazia* avean prescritte severe inquisizioni. Si vede che questo Tribunale era lo stesso che quello *de sica-*

(1) Ascon. Argum. Cornel. pag. 124.

(2) Ibid.

(3) Pro Cluent. Cap. 53.

ficariis, o sia degli assassini, e dalla testimonianza di *Cicerone*, e da quel che dice *Sallustio*, si vede che *Catilina* era stato accusato da *L. Paolo* avanti al Tribunale stabilito dalla Legge *Plauzia* (1), quando *Asconio* dice ch'era stato accusato avanti a quello che giudicava degli assassini (*de ficariis*) (2).

In questo istesso Tribunale furon giudicati i complici di *Catilina*.

Avanti a questo medesimo Tribunale che giudicava secondo la Legge *Plauzia de vi publica*, si fece il Processo ai Complici di *Catilina*, secondo *Sallustio* (3); e questa legge *Plauzia* era in sostanza la medesima che la *Luttazia*, come ci fa sapere *Cicerone* quando dice, che questa Legge punisce gli attentati di quelli, che intraprendon cosa contro l'impero, la maestà, la quiete, e la salvezza della Repubblica (*De vi quæritis, quæ Lex ad imperium, ad majestatem, ad statum Patriæ, ad salutem omnium pertinet*). Aggiunge che *Q. Catulo* avea fatta confermare questa Legge in tempo che il fuoco della discordia armava i partiti l'un contro l'altro, e che con questa legge eransi estinti gli avanzi della congiura di *Catilina* (4).

Milone e *Clodio* si accusano a vicenda in questo Tribunale.

In virtù di questa legge *Milone* accusò *Clodio*, per essersi opposto a mano armata al decreto, con cui si volea richiamar *Cicerone* dal suo esilio. Ma in quel frattempo essendo stato *Clodio* creato Edi-

(1) Bell. Catilin. Cap. 31.
(2) In orat. in Tog. Candid. pag. 151.
(3) Declamat. in Cicer. num. 62.
(4) Pro M. Cœlio. cap. 29.

le, per questo istesso fu dispensato di comparire, e intentò la stessa accusa contro di *Milone*, perchè essendo quest' ultimo zelante partigiano di *Cicerone*, aveva opposta la forza alla forza, ed aveva, dissipando *Clodio* e i suoi satelliti, fatto passare il decreto che ordinava il richiamo di *Cicerone* (1).

Legge Pompeja.

Pompeo nel terzo suo Consolato promulgò anche una Legge contro la violenza; ma essa riguardava unicamente l' uccisione di *Clodio* commessa nella via *Appia*, e le conseguenze di quella morte, come i disordini che avean commessi i partigiani di *Clodio*, che avean messo fuoco alla *Corte Ostilia*, e assalita a forza aperta la Casa di *M. Lepido*, ch' era Interrè (2). La legge *Pompea* abbreviava molto le procedure, ed ordinava che il Popolo nominasse un Commissario per presedere a questo nuovo Tribunale, ed inquirere contro i rei. Locchè però non impediva che taluno, dopo esser comparso avanti a questo nuovo Tribunale non potesse ancora esser chiamato avanti all' altro stabilito dalla Legge *Plauzia*; giacchè *Milone* fu condannato nell' uno e nell' altro Tribunale, ed al contrario *M. Saufejo*, uno de' più zelanti suoi partigiani, fu assoluto successivamente ne' due Tribunali (3).

Legge di Giulio Cesare.

Anche *Cesare* essendo Dittatore ritoccò le antiche leggi contro la violenza; ma non pare che vi abbia

(1) Dio Cass. Lib. XXXIX. pag. 110. C.

(2) Ascon. Argum. Milon. pag. 187.

(3) Ibid. pag. 205.

bia fatta altra mutazione, se non di togliere a quelli ch' erano stati condannati in questo Tribunale il dritto di appellarne al Popolo, dritto che *Marco Antonio* ha loro reso dopo la morte di *Cesare* (1).

Augusto rinnovò queste leggi, come ancora tutte quelle che riguardavano i giudizj pubblici, e distinse ancora il delitto di violenza publica da quello di violenza privata (*Vis publica & privata*). Comprendevansi sotto il primo capo tutte le violenze, che si tramavan contro lo Stato (2); ed anche certe violenze fatte a' particolari, come di aver rapita a forza la roba altrui, di aver violata una donna, o un ragazzo, di aver rubata qualche cosa in uno incendio, e varj altri delitti, che nel Digesto si troveran compresi sotto il nome di violenza publica (3). Quel che v' era di singolare nella Legge, che regolava questo Tribunale, si era che essa permetteva al Pretore che vi presedeva di commettere ad un altro di adempire le sue funzioni in caso di assenza (4), contro la pratica degli altri Tribunali, come ho già osservato. La pena prescritta da questa Legge era l' esilio, che gl' Imperatori han poi aggravata, facendo trasportare i rei in un' isola. Gli uomini di bassa condizione eran condannati a morte (5).

Legge di *Augusto*.

(1) Cic. Philipp. I. Cap. 9.
(2) Vid. Sigon. de Judic. Lib. II. Cap. 33.
(3) Digestor. Lib. XLVIII. Tit. 6.
(4) L. 1. ff. de Officio ejus, cui mand. est jurisdictio.
(5) Paull. Recept. sentent. V. 26, 2. Tacit. Annal. Lib. VI. Cap. 43.

Della violenza privata.

VIII. Eravi un' altro Tribunale, come ho già detto, che inquireva contro la violenza privata, e che *Cicerone* comprende sotto lo stesso titolo, che il precedente (*Quid M. Plætorii*, & *C. Flaminii*) *Quæstio* (*inter sicarios*). E' impossibile dire in qual tempo questo Tribunale fu stabilito, e con quali leggi fu regolato. Le leggi si mutavano e si rinnovavano così spesso negli ultimi tempi della Repubblica, che dee riuscirci difficilissimo di rintracciare tutte quelle mutazioni. Moltiplicandosi giornalmente a Roma i disordini e i delitti, occorreva spesso il bisogno di ricorrere a nuovi rimedj, e d'istituire Tribunali per prenderne informazioni. Credo che questo può essere stato stabilito per alleviare il Tribunale delle violenze pubbliche di una parte delle cause, alle quali non poteva bastare. Che che ne sia, intendevasi sotto il nome di violenza privata il delitto di quelli, che avevano impedito, che un accusato non comparisse in giudizio; che si erano opposti a quelli che lo conducevano avanti al Giudice; quelli che avean data la tortura ad uno schiavo altrui; quelli che discacciavano alcuno dal possesso de' suoi fondi, o della sua casa, con violenza per verità ma senza adoperare le armi; un creditore, che senza attendere il decreto del Giudice, s' impadroniva de' beni del suo debitore, &c. La pena era la confiscazione di un terzo de' beni del reo, l'esclusione dalla dignità di Senatore, di Decurione; e di quella di Giudice. Gl' Imperatori aggiunsero poi alla confiscazione di un terzo de' beni, la rilegazione

in

in una isola per le persone qualificate: gli altri eran condannati a faticar nelle miniere (1).

IX. La Legge *Fabia* contro i plagiarj è stata promulgata sotto la Repubblica, giacchè *Cicerone* l'accenna nella sua orazione per *Rabirio* (2). Ma non può dirsi nè quando stabilì ella questo Tribunale, nè se egli era fisso e permanente, come le questioni perpetue. Questa Legge qualifica per plagiarj quelli che avean ritenuto, nascosto, legato, venduto, o comprato con cognizione di causa un Cittadino Romano, un liberto, o anche lo schiavo altrui. La pena stabilita dalla Legge *Fabia* contro i plagiarj, era pecuniaria sotto la Repubblica (3): ma siccome gl' Imperatori accrebbero molto la severità delle pene, il Giurisconsulto *Ermogeniano* dice, che a tempo suo quelli, ch' eran convinti di plagiato, eran puniti secondo la qualità del delitto, e per lo più condannati alle fatiche delle miniere. Una Legge di *Diocleziano* ordina contro loro la pena di morte (4); e un' altra di *Costantino* li condanna ad esser divorati dalle fiere nell' Anfiteatro (5).

Legge *Fabia* contro i plagiarj.

X. Non si vede che prima di *Augusto* le Leggi Romane abbiano niente stabilito contro l'adulterio.

Sotto la Repubblica non v' era Legge contro l'adulterio.

 Le

(1) Paull. ibid. 2.

(2) Cap. 3.

(3) L. 7. ff. ad Leg. Fab. de Plagiar.

(4) L. 7. C. ad Leg. Fab.

(5) L. 1. C. Theod. eod. tit.

Le donne che se n'eran rese colpevoli, eran giudicate nel tribunale domestico. Il marito insieme coi parenti, esaminava la causa di sua moglie, e se la trovava rea, pronunziavale la sentenza, e la faceva eseguire (1). Riferiscono gli Storici varj esempj della severità, colla quale alcuni mariti trattarono le loro mogli, per colpe molto minori (2). *Livio* narra che varie donne, le quali avevano avuta parte a' disordini, che s' eran commessi ne' Baccanali, furon rimesse ai loro parenti, o ai loro mariti, acciò facessero loro soffrire il supplizio che avean meritato (3). *Publicia*, e *Licinia*, accusate di avere avvelenati i loro mariti, furono anche rimesse ai loro parenti, che le fecero morire (4). Si vede ancora che dopo la legge di *Augusto*, *Tiberio* permise ancora ai parenti di determinare la pena delle donne impudiche, quando non si trovava accusatore, che le chiamasse al Tribunale publico (5). Questo tribunale domestico pare essere stato sotto la Repubblica il solo, in cui le donne adultere sieno state giudicate. Trovasi veramente un esempio di certe Matrone poco caste, che *Fabio Gurgite*, essendo Edile Curule, chiamò avanti al Popolo, e ve le fece condannare a grosse

(1) Dionys. Halic. Lib. II. pag. 95.
(2) Valer. Max. Lib. VI. Cap. 3. num. 7. & seq.
(3) Lib. XXXIX. Cap. 18.
(4) Idem Epist. XLVIII. Valer. Max. ubi supr.
(5) Sveton. in Tiberio Cap. 35.

se multe, colle quali edificò un Tempio a *Venere* (1).

La corruzion generale de' costumi de' Romani, e la sfrenata licenza, colla quale si correva al vizio, obbligarono *Augusto* a far leggi molto severe contro gli adulterj (2); e questa legge appunto celebra *Orazio* in que' versi (3): Legge di *Augusto*.

Nullis polluitur casta domus stupris:
Mos & lex maculosum edomuit nefas:
Laudantur simili prole puerperæ:
Culpam pœna premit comes.

Barnaba Brissonio ha raccolti colla solita sua diligenza i varj capi di questa Legge, e gli ha con dotto commentario illustrati.

Si è disputato lungo tempo circa la pena, che *Augusto* con questa Legge stabiliva contro gli adulterj. Alcuni letterati sopra l'autorità di *Triboniano* (4) han creduto che questa Legge li condannava a morte. Ma appare il contrario da quel che dice il giurisconsulto *Ulpiano* " ch' era proibito di sposare una donna la quale era stata condannata per causa di " adulterio " (5): locchè vien confermato da una Legge dell' Imperatore *Alessandro* (6). Altrove si vede Qual'era la pena delli adulterj secondo questa Legge.

(1) Liv. Lib. X. Cap. 31.
(2) Sveton. in Aug. Cap. 34.
(3) Lib. IV. Od. 5. vers. 21.
(4) §. IV. Instit. de Public. Judic.
(5) L. 29. §. 1. ff. ad L. Jul. de adulter.
(6) L. 9. C. eodem Tit.

Le donne che se n'eran rese colpevoli, eran giudicate nel tribunale domestico. Il marito insieme coi parenti, esaminava la causa di sua moglie, e se la trovava rea, pronunziavale la sentenza, e la faceva eseguire (1). Riferiscono gli Storici varj esempj della severità, colla quale alcuni mariti trattarono le loro mogli, per colpe molto minori (2). *Livio* narra che varie donne, le quali avevano avuta parte a' disordini, che s'eran commessi ne' Baccanali, furon rimesse ai loro parenti, o ai loro mariti, acciò facessero loro soffrire il supplizio che avean meritato (3). *Publicia*, e *Licinia*, accusate di avere avvelenati i loro mariti, furono anche rimesse ai loro parenti, che le fecero morire (4). Si vede ancora che dopo la legge di *Augusto*, *Tiberio* permise ancora ai parenti di determinare la pena delle donne impudiche, quando non si trovava accusatore, che le chiamasse al Tribunale publico (5). Questo tribunale domestico pare essere stato sotto la Repubblica il solo, in cui le donne adultere sieno state giudicate. Trovasi veramente un esempio di certe Matrone poco caste, che *Fabio Gurgite*, essendo Edile Curule, chiamò avanti al Poppolo, e ve le fece condannare a grosse

(1) Dionys. Halic. Lib. II. pag. 95.

(2) Valer. Max. Lib. VI. Cap. 3. num. 7. & seq.

(3) Lib. XXXIX. Cap. 18.

(4) Idem Epist. XLVIII. Valer. Max. ubi supr.

(5) Sveton, in Tiberio Cap. 35.

se multe, colle quali edificò un Tempio a *Venere* (1).

Legge di Augusto.

La corruzion generale de' costumi de' Romani, e la sfrenata licenza, colla quale si correva al vizio, obbligarono *Augusto* a far leggi moltò severe contro gli adulterj (2); e questa legge appunto celebra *Orazio* in que' versi (3):

Nullis polluitur casta domus stupris:
Mos & lex maculosum edòmuit nefas:
Laudantur simili prole puerperæ:
Culpam pœna premit comes.

Barnaba Brissonio ha raccolti colla solita sua diligenza i varj capi di questa Legge, e gli ha con dotto commentario illustrati.

Qual'era la pena delli adulterj secondo questa Legge.

Si è disputato lungo tempo circa la pena, che *Augusto* con questa Legge stabiliva contro gli adulterj. Alcuni letterati sopra l'autorità di *Triboniano* (4) han creduto che questa Legge li condannava a morte. Ma appare il contrario da quel che dice il giurisconsulto *Ulpiano* " ch' era proibito di sposare una donna la quale era stata condannata per causa di " adulterio " (5): locchè vien confermato da una Legge dell' Imperatore *Alessandro* (6). Altrove si vede

(1) Liv. Lib. X. Cap. 31.
(2) Sveton. in Aug. Cap. 34.
(3) Lib. IV. Od. 5. verf. 21.
(4) §. IV. Instit. de Public. Judic.
(5) L. 29. §. 1. ff. ad L. Jul. de adulter.
(6) L. 9. C. eodem Tit.

vede, che non si riceveva in giudizio la testimonianza di una donna condannata per tal causa (1). Vedesi dal Giurisconsulto *Paolo*, che una donna convinta di adulterio era privata della metà della dote, e del terzo degli altri suoi beni, e rilegata in una isola. Gli uomini perdevano ancora la metà de' loro beni; ed erano anche deportati in una isola (2). Sotto i successori di *Augusto* non si esercitarono probabilmente i giudizj collo stesso rigore che la sua Legge ordinava; ma *Domiziano* ne richiamò tutta la severità (3); e varj suoi successori stimarono dover dare esempj di una rigorosa punizione, accrescendo ancora le pene stabilite dalla Legge di *Augusto*. *Capitolino* riferisce nella vita di *Macrino* (4) che quell' Imperatore faceva attaccare insieme l' uomo e la donna convinti d' adulterio e li faceva così bruciare vivi. *Aureliano* fece soffrire ad un soldato per questo medesimo delitto un supplizio affatto straordinario (5). *Costantino* però è il primo che abbia ordinata contro gli adulteri la pena di morte (6). *Giustiniano* mitigò il rigor di questa Legge in favor delle donne. Egli volle che la pena di morte fosse riservata a' soli uomini, e restrinse la

(1) L. 18. ff. de Testibus.

(2) Recept. Sentent. II. 26. 13.

(3) Martial. Lib. VI. Epigr. 2. & 7. Juvenalis Sat. II. vers. 29.

(4) Cap. 12.

(5) Vopisc. in Aureliano Cap. 7.

(6) L. 29. C. ad leg. Jul. de Adulter.

la pena delle donne alla frusta, e ad esser serrate ne' Monasterj, da i quali era permesso a i mariti di richiamarsele nel termine di due anni, e riprenderfele per mogli; ma se il marito veniva a morire in quell' intervallo, o lasciava scorrere quel termine senza ripigliar la moglie, essa era obbligata di vestir l'abito monastico, e di passare nel monastero il resto de' giorni suoi (1).

Tali erano i varj Tribunali stabiliti in Roma per informarsi delle cose criminali, e a ciascuno de' quali presedeva un Pretore. Pare che quando in un Tribunale vi eran molti affari, e il Pretore difficilmente poteva supplirvi, gli si aggiungeva un Giudice della questione. (*Judex quæstionis*), che lo alleviava di una parte delle sue funzioni. Quì appresso ne parlerò più a lungo. Il Pretore aveva oltre di ciò per assessori un certo numero di Giudici il quale prescriveva la Legge, che regolava questo Tribunale. Pronunziava il Pretore la sua sentenza di assoluzione o di condanna sopra i suffragj di questi Giudici, ch' egli raccoglieva. Parlavansi le cause con grande apparato. Il Tribunale del Pretore era attorniato da varj Officiali attenti agli ordini suoi, da Attuarj, Uscieri, Littori, &c. (2). Eravi innoltre un gran concorso di gente, che vi facea venire la curiosità, o l'interesse che aveano per la causa che doveva trattarsi (3).

Osservazioni sopra i diversi Tribunali.

Nel

(1) Novell. CXXXIV. Cap. 10.
(2) Cic. pro Cluent. Cap. 53.
(3) Id. ad Quint. Fratrem Lib. II. Epist. 3.

Se un medesimo Pretore presedeva a due Tribunali.

Nel principio dell' anno stabiliva il Senato qual doveva essere il numero di questi Tribunali, e secondo quale antica legge dovevan regolarsi. La sorte, come dissi, decideva tra i Pretori de' varj loro dipartimenti. Ma siccome il numero di questi Tribunali superava alle volte quello de' Pretori, credono alcuni Letterati, che spesso un medesimo Pretore presedeva a due Tribunali diversi. Si vede infatti che avanti a *Cn. Domizio Calvino* Pretore nel 697. *Cicerone* parlò cause assai diverse. Una era quella di *Calpurnio Bestia* accusato di ambito (1), l'altra quella di *M. Celio* accusato di violenza (*De vi publica*, *Lege Luctatia*). Questo è, credo l'unico esempio, che possa allegarsi, ed è da stupire, che non se ne trovino più; giacchè la Legge di *Vatinio*, ch'era Tribuno del Popolo sotto il Consolato di *Cesare* nel 694, doveva naturalmente introdurre ne' Tribunali qualche confusione (2). Pare che da questa Legge permettevasi all'accusato di ricusare il Tribunale, dove il suo accusatore citavalo, ed eleggere un altro Tribunale, ed un altro Pretore, per farvi giudicar la sua causa (3). Sicchè una causa, che naturalmente dovea portarsi al Tribunale stabilito per reprimere la violenza, poteva per la scelta dell' accusato esser portata al Tribunale, che giudicava le cause di am-

(1) Cic. Ibid.
(2) Vide Ferrat. Lib. I. Epist. 12.
(3) Cic. in Vatin. Cap. 11.

ambito. Vediamo infatti che lo stesso anno che si parlò la causa di *Celio* avanti a *Domizio*, eravi un altro Pretore, cioè *M. Scauro*, il quale presesedeva al Tribunale *de vi publica*; e avanti a cui *Cicerone* parlò la causa di *Sestio*. Quella di *Celio* avrebbe dovuto decidersi nello stesso Tribunale, giacchè si decideva colla stessa Legge *Luttazia*, che regolava quel Tribunale (1). Probabilmente *Celio* ebbe qualche motivo di ricusarlo, e si servì del beneficio della Legge *Vatinia*, che gli dava dritto di eleggere altri Giudici. La sua causa, che dovea trattarsi nel Tribunale di *Scauro*, fu dunque portata a quello di *Domizio*, ch'era destinato a reprimere i maneggi; ma essa doveva giudicarsi secondo le Leggi, che regolavano il Tribunale dov' era stato a prima chiamato; e secondo la natura del delitto, di cui era accusato.

Siccome non vi erano più che sei Pretori destinati a presedere a i differenti Tribunali, poteva accadere che questi eccedessero il numero de' Pretori; e in tal caso il Senato ordinava che il Pretore Urbano; o il Peregrino dirigessero ancora qualche Tribunale, e probabilmente assegnava loro quelli ne' quali vi eran poche cause. Così avvenne, come qui sopra ho già osservato, che *P. Cassio*, Pretore Urbano nel 687. presedeva nello stesso tempo al Tribunale, che giudicava del delitto di Maestà,

Se il numero de' Tribunali eccedeva quello de' Pretori.

(1) Id. pro Cœlio Cap. 1.

stà, e in cui *C. Cornelio* fu accusato (1). Pare che un tal caso appunto, come ancora quando vi eran molte cause in un Tribunale, si univa al Pretore un Giudice della Questione, se dopo che i varj Tribunali, ch' erano stati assegnati a i Pretori, sopravveniva qualche caso, il quale richiedeva, che si stabilisse qualche nuovo Tribunale, il Senato ordinava che il Popolo co' suoi suffragj n' eleggesse il Presidente (*Quæsitor*). *Pompeo*, avendo stabiliti nuovi Tribunali volle inquirire sopra l' omicidio di *Clodio*, ch' era stato da *Milone* ucciso, e sopra le violenze, che i partigiani di *Clodio* avean commesse in occasion di quella morte, *L. Domizio*, Consolare fu eletto per presedere a quello, in cui *Milone* doveva esser giudicato (2). *Favonio*, ch' era stato Edile Plebeo l' anno precedente, fu eletto per presedere a quello *de sodalitiis*, dove giudicavansi certi abusi, che commettevansi ne' maneggi (3); e così di varj altri.

Se lo stesso Tribunale si divideva tra due Pretori.

Credono alcuni Letterati, che quando si portavan molti affari ad un Tribunale, se ne dividevano le funzioni tra due Pretori. Si fondano unicamente sopra un luogo di *Cicerone*, che ho già riferito qui sopra (4), dove i Pretori *Pletorio*, e *Flaminio* giudicavan l' uno e l' altro degli assassini (*inter sica-*

(1) Ascon. Argum. Cornel. pag. 124.
(2) Ascon. Argum. Milon. pag. 190.
(3) Id. pag. 204.
(4) Pro Cluent. Cap. 53.

varios); mà io ho provato quì sopra che i Tribunali di que' Pretori giudicavano di delitti, che le Leggi distinguevano in delitti di stato, e in delitti che offendevan solamente i particolari (*De vi publica*, *&* *de vi privata*). Potevan veramente sopravvenire ad un Tribunale tanti affari, che il solo Pretore non potesse bastarvi; ed in questo caso appunto credo io che se gli aggiungeva un Giudice della Questione, che lo alleviava in una parte delle sue funzioni, come vediamo che *Q. Caridio* era aggiunto al Pretore *Acilio Glabrione*, il quale presedeva al Tribunale di concussione; dove *Cicerone* accusò *Verre* (1).

L'accusato doveva necessariamente giudicarsi secondo le Leggi che regolavano il Tribunale dove s' intentava l' accusa.

Dee osservarsi che un uomo accusato ad un Tribunale, benchè convinto di varj altri delitti, non poteva esser giudicato, se non sopra quel delitto, ch'era della competenza di quel Tribunale, nè condannato ad altra pena, se non a quella stabilita dalla Legge, che lo regolava. Frattanto quello che intraprendeva l'accusa, poteva soscrivere per varj altri delitti, cioè intraprendere a provare ch' egli si era fatto reo a varj altri riguardi (2). *Cicerone* accusò *Verre* di concussione, e intanto si prefisse di provare che si era egualmente reso reo di corruzione, di peculato, di Maestà, e di perduellione. Poteva accadere che il delitto principale, cioè quello ch' era della competenza del Tribunale, dove

(1) In Verr. Lib. I, Cap. 61.

(2) De Invent. Lib. II, Cap. 19, Pro Rabir. Cap. 3.

ve la causa trattavasi, fosse meno provato, che gli altri, e che frattanto l'accusato fosse condannato in quel Tribunale, il quale non poteva inquirere, se non per quel solo delitto; perchè gli altri delitti ben provati davano maggior forza alle pruove che si adducevano di quel medesimo delitto. *C. Antonio* fu accusato di concussione, ma il delitto di Maestà ben provato, contribuì forse altrettanto a farlo condannare che le sue estorsioni (1). Altri furon condannati di *ambito*, ch'erano piuttosto convinti di concussione (2). *Cicerone* s'impegna quasi altrettanto a provare gli altri delitti di *Verre*, che quello di concussione, e lo minaccia, che qualora li scappa in quel Tribunale, lo porterà di Tribunale in Tribunale, finchè l'abbia fatto condannare, e in caso che i Giudici non vorran condannarlo, lo chiamerà in giudizio avanti all'assemblea del Popolo.

Poteva taluno per lo stesso delitto esser chiamato a diversi Tribunali. *Celio*, accusato di aver tentato di avvelenare *Clodia*, non fu chiamato al Tribunale che inquireva contro i venefici. Il suo accusatore gl'imputò per delitto di Stato quel che dovea considerarsi come un privato delitto, e portò l'accusa avanti al Tribunale, che inquireva contro la pubblica violenza (*De vi publica*, *Lege Lu-*

(1) Id. pro Cœlio Cap. 14.

(2) Pro Cluent. Cap. 41.

ctatia) (1). Dipendeva probabilmente dal Pretore di ricevere queste sorti di accuse, e di rimetterle al Tribunale, a cui propriamente competevano.

Oltre i Pretori, che presedevano a questi Tribunali, vi erano ancora i Giudici della Questione (*Judices Quaestionum*), che alle volte presedevano ad un Tribunale particolare, ed altre volte facevan le lor funzioni sotto la direzione di un Pretore. Del Giudice della Questione.

C. Giunio presedeva al Tribunale che procedeva contro i venefici in qualità di Giudice della Questione. Egli vi dirigeva tutto, e tirava a sorte i nomi de' Giudici, che dovean servirgli di assessori nella decisione delle Cause, che vi si deducevano (2). *Favonio* era Giudice di una Questione straordinaria (*de sodalitiis*), stabilità da una Legge di *Pompeo* (3). *Novio*, che *Cesare*, essendo Pretore, fece imprigionare, per aver permesso che si chiamasse al suo Tribunale un Magistrato, ch' era superiore a lui, era certamente anche Giudice di una Questione (4). Lo stesso *Cesare* esercitò questo impiego all'uscire della Edilità (5); e dalla maniera, in cui l'esercitò si vede che l'autorità di un tal Giudice era ampissima. Imperciocchè, presedendo al Tribunale, che procedeva contro gli assal- Egli presedeva alle volte ad un Tribunale.

(1) Pro Caelio Cap. 1.
(2) In Verr. Lib. I. Cap. 61. Pro Cluent. Cap. 19. & 33.
(3) Ascon. in Milon. pag. 205.
(4) Sueton. in Jul. Cap. 17.
(5) Ibid. Cap. 11.

sassini, egli fece valere le Leggi, che *Silla* avea fatte contro loro, e contro tutti quelli, che in tempo della proscrizione avean ricevuti premj da *Silla*, per avergli apportate teste di *proscritti*, benchè *Silla* espressamente gli avesse da quella Legge eccettuati. In tutt' i casi, che ho allegati, Il Giudice della Questione presedeva egli stesso ad un Tribunale, e ne dirigeva tutti gli affari; di modo che con giusto titolo può dirsi *Quæsitor*, come *Favonio* e *Svetonio Novio* vengano qualificati da *Asconio*, (1). Al contrario si vede che *Cicerone* alle volte chiama il Pretore Giudice della questione (*Jubet lex ea*, *qua lege quæstio hæc constituta est*, *Judicem Quæstionis*, *hoc est Quintum Voconium* . . . . . *quærere de veneno*) (2); giacchè *Q. Nasone*, e *Q. Voconio* non sono senza dubbio che una sola persona, e se esse fossero state diverse, e che *Nasone* fosse stato Pretore, e *Voconio* Giudice della Questione, come certi Commentatori pretendono, *Cicerone* non avrebbe potuto dire di un Giudice della Questione subordinato ad un Pretore, *Judicem Quæstionis quærere*; giacchè il termine *quærere* non si adopera propriamente, se non per designare le funzioni di colui, che presedeva; di modo che il Giudice della Questione non potea dirsi *Quæsitor*, se non quando presedeva ad un Tribunale. *Q. Voconio Nasone* prese-

(1) Cic. pro Cluent. Cap. 29. & 53.

(2) Pro Cæl. Cap. 54.

ſedeva a queſta queſtione, o ſia Tribunale in qualità di Pretore, come ſi vede dall' apparato ch' era intorno al ſuo Tribunale. Sicchè il Pretore medeſimo poteva dirſi Giudice della queſtione.

Altre volte il Giudice della queſtione eſercitava le ſue funzioni ſotto la direzione di un Pretore, come *Q. Curzio*, che in tal qualità era ſubordinato al Pretore *Glabrione*, al cui Tribunale *Cicerone* accusò *Verre* (1). Allora la ſua autorità era limitata e le ſue funzioni eran tali quali le deſcrive *Quintiliano* (2). Il Pretore comandava, e proferiva il decreto. Il Giudice della queſtione inquireva, ſentiva i teſtimonj, eſaminava gli atti che ſi producevano, &c. Il Pretore era padrone di ricevere l' accuſa, o di non ammetterla. Egli convocava i Giudici, e licenziavali. Il Giudice della queſtione faceva varie funzioni, che ſtimavanſi inferiori alla dignità del Pretore, o alle quali la moltitudine degli affari non gli permetteva di attendere. Egli tra i Giudici nel ruolo del Pretore, eſtraeva a ſorte i nomi di quelli, che dovean giudicare quella cauſa, e che nello ſteſſo modo rimpiazzava quelli, che l' accuſato, o l' accuſatore avean rigettati. E' aſſai veriſimile che queſto Giudice in caſo d' infermità, o di aſſenza del Pretore avea facoltà di adempire tutte le di lui funzioni.

Alle volte era ſubordinato ad un Pretore.

Pare che queſta carica quaſi ſempre ſi eſercitava

Queſta carica eſercitavaſi dopo l' Edilità.

(1) In Verr. Lib. I. Cap. 61. Aſcon. pag. 109.

(2) Inſtit. Orat. Lib. VII. Cap. 3.

va dopo l'edilità. *Cicerone* dice di *Fannio*, ch' era allora Pretore ed inqueriva contro gli assassini, ch' egli avea poco prima preseduto allo stesso Tribunale, in qualità di Giudice della questione (1). Dice ancora di *C. Giunio*, di cui ho parlato quì sopra, ch' egli era stato *Edile*, e vedevasi molto vicino ad esser promosso alla Pretura (2). Altrove parla di un *C. Visellio*, ch' era morto dopo essere stato Edile Curule, e Giudice della Questione (3). *Cesare* esercitò la stessa carica tra l' Edilità e la Pretura, come lo stesso attesta un' antica iscrizione del padre di *Augusto* (4). Io non vorrei però assicurare sopra queste autorità, che fosse sempre necessario di esser passato per l' Edilità, per divenire ad esser detto Giudice della questione. Se fosse stato così, se ne dovrebbe conchiudere che non potevano esservene più di quattro; giacchè in tutto l' anno quattro soli Edili creavansi. Credo almeno che ve n' era un piccolo numero, e che non è vero che ciascun Pretore, che presedeva ad una Questione, avesse per suddelegato uno di que' Giudici.

Egli non era Magistrato. I Giudici di questioni non erano Magistrati; giacchè si vede *C. Giunio* citato ad un altro Tribuna-

(1) Pro Sex. Rosc. Cap. 4.

(2) Pro Cluent. Cap. 29.

(3) In Brut. Cap. 76.

(4) Gruter. pag. CCCLX. num. 3. Vid. Sigon. de Judic. Lib. II. Cap. 5. & Noodt. de Jurisdict. Lib. II. Cap. 5.

bunale, spogliato della sua carica, e condannato all' esilio (1). *Q. Curzio* fu anche obbligato a rinunziare alla carica di Giudice della questione, perchè *Cicerone* lo convinse di avere usata soverchieria nel tirare a sorte i nomi de' Giudici (2). Se essi fossero stati Magistrati, non si avrebbero potuto chiamare in giudizio, se non dopo aver terminata la lor carica. I termini della Legge li distinguono ancora assai chiaramente da i Magistrati. (*Magistratus, Judexve quæstionis. Ut is Prætor, Judexve quæstionis*) (3). Frattanto erano essi persone pubbliche, ed eleggevansi senza dubbio coi suffragj del Popolo (4).

Finalmente ciascun Pretore aveva per assessori un certo numero di Giudici prescritto dalle Leggi, o piuttosto, secondo le varie Leggi, che regolavano ciascun Tribunale particolare. Il Pretore Urbano secondo la Legge *Cornelia*, o il Pretore Peregrino secondo la *Servilia*, dopo aver giurato, formava il ruolo de' Giudici, e quindi la sorte decideva tra loro de' varj dipartimenti. Un tal ruolo rinnovavasi ogni anno, ed in ogni causa nuova, si tirava nuovamente a sorte, finchè si fosse formato il numero di Giudici dalla Legge prescritto. Usciti i lor nomi, erano essi tenuti a giurare che avreb- De' Giudici.

 ber

(1) Cic. pro Cluent. Cap. 33.
(2) In Verr. Lib. I. Cap. 61.
(3) L. 1. §. 1. ff. ad Leg. Cornel. de Sicar.
(4) Vid. Ferrat. Lib. I. Ep. 4.

ber giudicato secondo la Legge; e subito che il Pretore li convocava, eran tenuti a conferirsi nel suo Tribunale, sotto il quale stavano assisi sopra le lor sedie; ed ogni volta che stavan per dare il lor parere, prestavano un nuovo giuramento.

CAPO V.

Maniera di procedere avanti i Tribunali Pubblici.

Degli Accusatori.

LE procedure che osservavansi avanti ai Tribunali pubblici eran poco diverse da quelle, che si osservavano ne' Tribunali Civili, se non che, essendo la materia assai più importante, vi si osservavano ancora più formalità. Quello che si faceva accusatore di alcuno, citavalo avanti al Giudice, presso a poco nella stessa maniera, che praticavasi avanti al Giudice Civile. Questi accusatori erano per lo più giovani delle più illustri, e riguardevoli Famiglie di Roma, che cercavano di farsi conoscere, ed acquistar gloria (1), abbracciando la causa di qualche Provincia desolata, o di qualche innocente ingiustamente oppresso, e facendo condannare qualche uomo potente ed accreditato. Ci bisognava oltre tutt' i talenti ne-

(1) Sveton. in Jul. Cap. 4. Cicur. Divinat. Cap. 20. in Verr. Lib. I. Cap. 38. pro Cœl. Cap. 7., & 30. ad Quint. Lib. III. Epist. 2. N. 5., & Epist. 2.

neceſſarj per ſoſtenere un ſimile affare con riuſcita molto coraggio e fermezza, perchè non ſi poteva evitare di farſi tanti nemici, quanti parenti ed amici il reo aveva in Roma.

Premj che invitavano ad accuſare.

Siccome era intereſſe della Repubblica che i misfatti foſſero puniti, eſſa invitava con varj premj i cittadini a renderſi accuſatori. Quelli che avevano accuſato e fatto condannare alcuno di *ambito*, ottenevano il dritto di ſuffragio nella Tribù di colui ch' era ſtato condannato (1). Se l' accuſatore medeſimo era ſtato condannato per la ſteſſa cauſa, era egli reintegrato, ed annullata la ſentenza contro lui proferita. *Aſconio* ci fa ſapere che ſi ſon dati premj agli accuſatori di *Milone*, ſecondo che le Leggi ordinavano (2). Nel delitto di Maeſtà ſi prendeva il quarto de' beni de' condannati, e davaſi agli accuſatori (3), i quali perciò furon poi chiamati *Quadruplatores*, nome che ſotto gl' Imperatori divenne ſommamente odioſo, e fu applicato ad ogni ſorte di delatori.

Non tutti erano ammeſſi ad accuſare.

L' accuſatore dopo aver citato il reo dimandava al Pretore la licenza di deferire il di lui nome, e il Pretore l' accordava, o negava, ſecondo la qualità della perſona (4). Giacchè varie

 per-

(1) Cic. pro Balb. Cap. 25.

(2) In Milon. pag. 105.

(3) Tacit. Annal. Lib. IV. Cap. 20. & ibi Lips. Aſcon. in Divinat. pag. 17.

(4) Cic. pro Dom. Cap. 29. ad Famil. Lib. VIII. Epiſt. 6.

persone vi erano ch' egli non ammetteva ad intentare accusa. Le donne e i pupilli vi eran solamente ammessi in certi casi, come quando procuravano la vendetta della morte di un patrono, di un padre, di un figlio, o di un nipote, &c. (1). Non si ricevevano neppure per accusatori i Soldati, e le persone notate d' infamia, Un Questore non era neppure ammesso ad accusare il Governatore della Provincia; sotto il quale avea servito (2), nè un liberto ad accusar colui, che gli avea data la libertà (3). L' accusato dimandava alle volte che si esaminasse la condotta del suo accusatore, e vedere se era ammissibile (4). Alle volte ancora accusava lo stesso accusatore, e in certi casi otteneva che l' accusatore fosse giudicato il primo (5). La Legge *Memmia* vietava di chiamarsi in giudizio i Magistrati, e generalmente tutti quelli ch' erano impiegati, o assenti per affari della Repubblica (6). Potevansi però deferire i lor nomi al Pretore, ma si dovea differire l' accusa fino al loro ritorno, o finchè fossero usciti di carica, affinchè avessero avu-

(1) L. 2. §. 1. ff. de Accusator. L. 8. ff. ad Leg. Jul. Majest.
(2) Cic. Divinat. Cap. 19.
(3) L. 8. ff. de Accusat.
(4) Auctor. ad Herenn. Lib. I. Cap. 12.
(5) Vid. Cuiac. Obs. Lib. XX. Cap. 7.
(6) Cic. in Vatin. Cap. 14. Valer. Max. Lib. III. Cap. 5. num. 9.

avuto il tempo di preparare le loro difese, senza che gli affari della Repubblica ne patissero (1).

Se si presentavano nello stesso tempo più persone in qualità di accusatori, uno solo ve n' era ammesso, e ordinariamente contendevano essi tra loro della preferenza con una spezie di aringo, che dicevasi *Divinazione* (2). Ne abbiamo ancora uno di tal natura tra le opere di *Cicerone*, in cui egli contrasta con *Cecilio Negro* chi delli due doveva essere ammesso ad accusar *Verre*. Il Giudice decideva chi di loro doveva esser preferito (3); gli altri sottoscrivevano l' accusa, ajutavano l' accusator principale, lo sostenevano in tutt' i suoi passi, e lo correggevano se dava passi falsi, di modo che eran come una spezie d' ispettori (*Custodes*) (4). Dovevano però avere il consenso dell' accusator principale (5), perchè se il giudice era colui, che così ordinava avrebbe dato un segno di diffidenza che non faceva onore All' accusatore principale. Non pare che *Cicerone* abbia voluto soffrire che gli si aggiungesse alcuno nella sua accusa contro *Verre*, in cui pare che agisca sempre solo. Era però raro che non vi fossero due o tre soscrittori; e questo cer-

Scelta degli accusatori quando se ne presentavan molti.

(1) Valer. Max. ibid. Cic. ad Famil. Lib. VIII. Epist. 6.

(2) Ascon. in Divinat. Argum. Gell. Lib. II. Cap. 4.

(3) L. 16. ff. de Accusat.

(4) Ascon. in Divinat. pag. 33. & 36. & ibi Hottoman.

(5) Cic. Divinat. Cap. 16.

certamente si facea per lo più col consenso e per elezione dell' accusator principale (1). Quando i sudditi delle Provincie portavano a Roma doglianze contro i loro Governatori, o contro i Luogotenenti di quelli, non potendo accusarli essi medesimi, perchè non eran Cittadini Romani, il Senato permetteva loro di scegliersi i patroni, che per l' ordinario eran persone commendabili per il loro merito, e pel rango che tenevano nella Repubblica (2). Questi, come Avvocati de' ricorrenti, si facevano nello stesso tempo accusatori del reo.

Maniera, in cui s' intentava l' accusa.

Il Pretore a richiesta dell' accusatore indicava un giorno, in cui permettevagli di riferire il nome dell' accusato. Ma prima d' ogni altro era necessario che l' accusatore, come l' attore nelle cause civili prestasse il giuramento di calunnia, (3), cioè giurasse che nè per uno spirito di litigio, nè sopra false deposizioni intraprendeva egli l' impegno di quell' affare. Dopo aver prestato quel giuramento egli dichiarava qual' era il delitto, per cui intentava l' accusa, lo che pure facevasi secondo una certa formola. Per esempio; " Io affermo che voi, essendo Pretore, " ave-

(1) Ascon. Argum. Cornel. pag. 123. pro Scaur. pag. 169., & 178. pro Milon. pag. 193.

(2) Liv. Lib. XLIII. Cap. 2. Cic. Divinat. Cap. 20.

(3) Liv. Lib. XXXIII. Cap. 47. Cic. ad Famil. Lib. VIII. Epist. 8.

„ avete spogliata la Sicilia, e a questo titolo di- „ mando che secondo la Legge siate condannato „ alla restituzione della tal somma " (*Ajo te in Prætura spoliasse Siculos, atque eo nomine sestertium millies a te repeto* (1). Se l'accusato non si difendeva, o confessava subito il delitto, era condannato a pagare immediatamente la somma. Se negava, l'accusatore pregava il Pretore di ricevere il suo nome cioè di metterlo nel ruolo di quelli, ch' erano accusati al suo Tribunale (2). L' accusatore lasciava nello stesso tempo al Pretore un atto, che conteneva i principali capi dell' accusa ch' egli intentava; la qual precauzione usavasi, affinchè niuno s' inducesse ad intraprendere simili affari, senza essersi prima munito di tutte le prove richieste, o ad accusare leggiermente gl' innocenti (3). L' accusatore si obbligava con ciò a perseverare nell' impegno finchè il Giudice avesse definitivamente pronunziato. Il Giurisconsulto *Paolo* riferisce i termini, ne' quali una tal dichiarazione doveva esser concepita (4). Se, per esempio, trattavasi d' adulterio, ella era concepita così: " Sotto i taj Consoli, e in tal giorno, „ *L. Tizio* è comparso avanti al Tribunale del „ Pretore, o del Proconsole, per fare istanza che „ *Me-*

(1) Cic. Divinat. Cap. 5.
(2) Id. ad Famil. Lib. VIII. Epist. 8.
(3) L. 7. princip. ff. de Accus.
(4) L. 3. princ. ff. eod.

„ *Mevia* ſia giudicata ſecondo la Legge contro le „ adultere, giacchè l' accuſa di aver commeſſo „ adulterio con *C. Sejo*, in tale Città, in tal „ caſa, a tale ora, e in tal giorno del tale me- „ ſe ſotto i tali Conſoli. " (*Hoc Conſule & die, apud illum Prætorem, vel Proconſulem, L. Titius profeſſus eſt, ſe Meviam deferre, quod dicat eam cum C. Sejo in Civitate illa, domo illius, menſe illo, Conſulibus illis, adulterium commiſiſſe*). Il Pretore dopo avere ricevuti i nomi dell' accuſatore e dell' accuſato, citavali a comparire in un certo giorno. Alle volte quel termine era di diece giorni, alle volte di trenta (1). Quando ſi trattava del delitto di concuſſione, ſpeſſo accordavaſi una dilazione aſſai più lunga, perchè ſi dovevan talvolta prendere informazioni in Provincie molto lontane da Roma (2).

L' accuſato mutava veſte.

Dopo ciò l' accuſato procurava Avvocati, e preparava la ſua difeſa; e mutava anche l' abito; non già che prendeſſe il lutto; ma veſtivaſi con veſte ſordida e vecchia, dal che avviene che i nomi *ſordidatus* e *reus* ſono ſinonimi (3). Se l' accuſato era perſona conſiderabile, per la cui ſalvezza s' intereſſavano molti, tutt' i ſuoi parenti ed amici mutavano anche abiti, ed alle volte anche i Magiſtrati, e i Senatori, quando era qual- che

(1) Cic. in Vatin. Cap. 15.
(2) Aſcon. Argum. Act. 1. in Verr.
(3) Liv. Lib. II. Cap. 20.

che uomo illustre, che avea resi gran servigj allo Stato (1). Andavano essi medesimi ad impegnare i Giudici, o il Popolo, secondo il Tribunale, in cui doveva esser giudicato. L'accusato si lasciava crescere la barba e i capelli, e mostrava un contegno il più umile e sommesso, per muovere a compassione i Giudici (2).

Numero degli Avvocati.

Anticamente uno solo era l'accusatore, come uno solo era il reo: ma negli ultimi tempi della Repubblica le cause si parlarono con maggiore apparato. Siccome vi eran molti accusatori, o soscrittori all'accusa, l'accusato prendeva ancora molti Avvocati, e pare che il numero più ordinario era di quattro dall'una e dall'altra parte (3). *Asconio* osserva che prima della causa di *Scauro*, rare volte si era visto un accusato aver più di quattro Avvocati, e che *Scauro* fu il primo che n'ebbe fino a sei, i quali furono *Cicerone*, *Ortensio*, *P. Clodio*, *M. Marcello*, *M. Calidio*, e *M. Messala Negro* (4). Aggiunge che quel numero si è anche accresciuto dopo le guerre civili, quando si vide ascendere il numero degli Avvocati di una sola persona fino a' dodeci. Egli

(1) Cicer. Orat. post Redit. Cap. 5. Plutarch. in Gracch. pag. 829.

(2) Cic. pro Ligar. Cap. 11. Liv. Lib. II. Cap. 61. Gell. Lib. III. Cap. 4.

(3) Cic. Divinat. Cap. 15.

(4) In Orat. pro Scaur. pag. 271.

Egli parla di una Legge *Giulia*, che ne diminuì il numero, e di cui *Augusto* fu probabilmente l' Autore, e pare da quel che accadde nella causa di *Pisone* accusato di avere avvelenato *Germanico* che nelle cause le più importanti quattro soli accusatori ammettevansi, e tre soli Avvocati si accordavano all' accusato (1).

Della intimazione.

Giunto il giorno; in cui il Pretore avea intimate le parti, l' accusatore e l' accusato eran citati ad alta voce da uno usciere (2); e se l' accusato mancava all' appuntamento il Pretore lo condannava secondo l' istanza dell' accusatore (3). Se era l' accusatore quello che non compariva, l' accusato si riputava assoluto, e il Pretore cancellava il di lui nome dal ruolo che teneva di quelli ch' erano accusati al suo Tribunale. Avveniva anche alle volte che il Pretore distolto da altri affari, che non soffrivano dilazione non poteva accudire a questo nel determinato giorno; e in tal caso rimetteva egli ad altro giorno le parti (4).

Della scelta de' Giudici.

Quando le parti comparivano l' una e l' altra, si tirava a sorte o si sceglieva il numero di Giudici, che la Legge prescriveva a quel Tribunale. Quando se ne doveva fare la scelta a sorte, il Pre-

(1) Tacit. Annal. Lib. III. Cap. 11. & 13.
(2) Ascon in. Milon. pag. 205.
(3) Ascon. in Cornel. pag. 124.
(4) Ibid.

Pretore, o se questi era troppo occupato, il Giudice della questione, se ve n' era uno, gittava nell' urna i nomi di tutt' i Giudici scritti nel ruolo del Pretore, per giudicare in quell' anno nel suo Tribunale, e n' estraeva il numero che ordinava la Legge (1). Si permetteva poi all' accusatore ed all' accusato di rigettare da quel numero quelli, che potevano esser loro sospetti; e i loro luoghi si rimpiazzavano anche a sorte. Vi eran casi, ne' quali la Legge permetteva all' accusatore ed all' accusato di nominare essi medesimi i Giudici, ed essi potevano sceglierli tra tutto il Popolo, senza essere astretti a prender quelli ch' erano scritti nel ruolo del Pretore (2). La Legge *Servilia* contro la concussione stabiliva che dei quattrocento cinquanta Giudici scritti nel ruolo, l' accusatore ne nominasse cento, de' quali l' accusatore ne poteva rigettar cinquanta, e i cinquanta rimanenti giudicassero.

Pare che il numero de' Giudici variava secondo i diversi Tribunali ma non era sempre dispari, come certi Letterati pretendono. *Cicerone* parla di una causa, nella quale vi eran settantacinque Giudici (3); ed altrove parla di un' altra, nella quale ve n' eran solamente trentadue (4). Si

Del loro numero.

(1) Id. in Act. 1. in Verr. pag. 47.
(2) Cicer. pro Muræn. Cap. 23. pro Planc. Cap. 15. & 17.
(3) In Pison. Cap. 40.
(4) Pro Cluent. Cap. 27.

Si vede in una Lettera di *Celio* a *Cicerone* che in un giudizio v' era ſtata parità di ſuffragj (1), lo che non avrebbe potuto avvenire ſe i Giudici non foſſero ſtati in numero pari, e la Legge *Servilia*, come ſi è veduto, ordinava parimenti cinquanta Giudici; è vero però che per lo più erano in numero diſpari. La Legge *Pompea* ordinava che nella cauſa di *Milone* ſi ſceglieſſero a ſorte ottantuno Giudici, de' quali fu permeſſo all' accuſatore di ricuſarne quindeci, ed altrettanti all' accuſato; di modo che il numero de' votanti ſi riduceva a cinquantuno (2).

Dopo che la ſorte avea fiſſato il numero di Giudici richieſto per queſto Tribunale, ſe ne formava un ruolo particolare, di cui ſi faceva poi la lettura ad alta voce, e tutti quelli ch' eran così chiamati a nome, andavano a prender le loro ſedi intorno al Tribunale del Pretore (3); ſe pure non aveſſero qualche ſcuſa valevole da allegare, per diſpenſarſi dalla funzione di giudicare. Quindi il Pretore facevali giurare che giudicherebbono ſecondo le Leggi (4). Il Pretore medemo era diſpenſato dal giuramento (5), ſenza dubbio perchè altro non faceva che proferir la ſenten-

(1) Ad Famil. Lib. VIII. Epiſt. 8.
(2) Aſcon. Argum. Milon. pag. 191.
(3) Cic. Philipp. V. Cap. 5.
(4) Id. Academ. Lib. IV. Cap. 47.
(5) Aſcon. pag. 48.

tenza secondo la pluralità de' suffragj, senza ch' egli medesimo votasse. Si riponeva poi quel ruolo nella Cassa del Pretore *Urbano*, per assicurarsi bene che quelli, che sedevano in questo Tribunale eran presi dal numero de' Giudici, che dovean giudicare in quell' anno, e che niuno ve n' era intruso. Con tutte queste precauzioni, spesso vi correvano abusi, e, come osserva *Asconio*, il Giudice della questione spesso vi ammetteva uomini suoi dipendenti, mentre i veri Giudici non avendo obbligo d' intervenire; se non quando eran citati a nome, non avean dispiacere di vedersi esentati da una funzione penosa ed onerosa (1).

Arringo dell' Accusatore.

Quando era tutto pronto, e i Giudici avean presi i lor luoghi, presentavansi gli Avvocati per parlare la causa. L' accusatore esponeva primieramente i principali capi dell' accusa, e sopra ciascun capo produceva i testimonj, o le confessioni de' Servi, che si torturavano, o pure gli atti autentici, che provavano la verità di quel ch' egli affermava; di modo che questa prima parlata era frequentemente interrotta, come si vede dalla prima azione di *Cicerone* contro di *Verre*. Ma per lo più dopo aver prodotte le sue prove, egli parlava la causa un altro giorno con un discorso seguito; nel quale riassumeva tutt' i capi d'ac-

(1) Ascon. in Verr. pag. 192.

d' accusa, e spesso ancora adoperava contro l' accusato induzioni prese dalla sua condotta passata (1).

Delle prove.

Ricevevansi tre sorti di prove. I. La confessione de' servi, che sempre si estorqueva loro colla tortura. Ma, siccome era pericoloso di far dipendere la vita e le fortune di un uomo dalla confessione de' suoi schiavi, si ammettevan solamente le lor deposizioni contro i padroni ne' casi d' incesto e di congiura (2). Se l' accusatore faceva istanza che si torturassero gli schiavi alieni, doveà ottenersi il consenso del padrone, e quello che dimandava il di lui schiavo doveva obbligarsi a pagarglielo se spirava ne' tormenti, o ad indennizarlo, se rimaneva stroppiato (3). 2. Le deposizioni de' testimonj, che dovevan sempre essere di condizione libera, e uomini onesti (4). Alcuni si presentavan volontariamente per testimonj, ed altri vi erano astretti quando l' accusatore citavali ad attestare la verità (5). Gli uni e gli altri erano obbligati ad accompagnare le lor deposizioni col giuramento; e l' abilità dell' accusatore brillava sopra tutto nell' industria, colla qua-

(1) Cic. pro Cœl. Cap. 3.

(2) Id. Partit. Orator. Cap. 35. pro Milon. Cap. 22. Paull. Recept. Sentent. V. 16. 5.

(3) Paull. ibid L. 13. ff. de Quæstionib.

(4) L. 3. princ. ff. de Testib.

(5) L. 4. ff. eod. L. 19. C. eod.

quale per mezzo di varj raggiri sapeva egli ricavare la verità da quelli, che mal volentieri facevan da testimonj (1). 3. La terza specie di prove prendevasi dalle tavole, o siano atti (*tabulæ*). Comprendevansi sotto questo nome ogni sorte di atti, o memorie, che potevano avere qualche rapporto alla causa, che si trattava, e dalle quali potevasi ricavar qualche lume (2). Ne' delitti di peculato, e di concussione si badava sopra tutto a produrre i libri di conti, che ogni particolare teneva del suo introito ed esito, come ancora i registri de' conti, che si tenevano delle rendite della Provincia, e del danaro publico, che si era maneggiato. Nelle altre cause generalmente si facea mettere il suggello a tutte le carte dell' accusato, e si mettevano in deposito presso il Pretore.

Dopo che l' accusatore avea sostenuta l' accusa con tutte le prove, colle quali avea potuto fortificarla, pronunziava egli l' aringo, che avea preparato. Quindi gli Avvocati dell' accusato preparavano la lor difesa, per la quale ordinariamente s' accordavan loro alcuni giorni. Quando essi accorgevansi che la causa non poteva pigliar buona piega per l' accusato, si studiavano di muovere a compassione i Giudici, o facendo vedere i fi-

Difesa dell' accusato.

(1) Cicero pro Flacco Cap. 10.

(2) Idem Action. I. in Verr. Cap. 5. Lib. I. Cap. 61. & ibi Ascon. pag. 86.

i figli dell' accusato, e facendo una patetica descrizione del tristo stato in cui sarebbero stati ridotti coll' esilio, o colla morte del padre, col quale mezzo varj rei si salvarono dal rigor delle Leggi: o pure, come fece il celebre Oratore *Marcantonio* avo del Triumviro, il quale difendendo *Manio Aquilio*, e vedendolo manifestamente convinto di concussione, ricorse all' unico mezzo di lacerar la tunica dell' accusato, e scoprendo a' suoi Giudici, e agli assistenti il di lui petto pieno di onorevoli ferite che aveva ricevute nel servizio della Repubblica, con tal ripiego lo salvò (1).

Degli Apologisti.

Oltre questi Avvocati, che spesso impiegavano più giorni alla difesa dell' accusato (2), quest' ultimo produceva ancora varie persone delle più riguardevoli, che facevano in publico il suo elogio (*Laudatores*). Producevansi questi in numero di diece, e ciò era così ordinario che *Cicerone* avverte esser meglio di non produrne alcuno, che produrne meno di diece (3). *Scauro*, quando *Cicerone* parlò la di lui causa, ne produsse diece, de' quali nove eran Consolari, e fra gli altri *Pompeo il Grande* (4). Quelli ch'erano assenti, mandavano i loro elogj in iscritto, e si recitavano publicamente. Quando uno era accusato di Concus-

(1) Cicero in Bruto Cap. 62. in Verr. Lib. V. Cap. 1.

(2) Ascon. in Cornel. pag. 126.

(3) In Verr. Lib. V. Cap. 22.

(4) Ascon. in Orat. pro Scauro pag. 173.

cussione, si procurava ancora di far venire alcuni naturali della Provincia ch' egli avea governata, per contrappesare i testimonj de' ricorrenti.

Vi eran cause, nelle quali subito che si erano udite l' accusa e la difesa, si proferiva la sentenza; se pure i Giudici, vedendo che la causa non era stata bastantemente dilucidata, non si credessero obbligati di rimettere ad una informazione più piena, lo che dicevasi *ampliatio*. Ma vi eran certe cause, nelle quali si accordava sempre all' accusato una dilazione di due giorni, che chiamavasi *comperendinatio* (1). Non pare che si siano accordate queste sorti di dilazioni prima della Legge di *Servilio Glaucia*, la quale però l' accordava solamente pe 'l delitto di concussione. Eravi questa differenza tra questa dilazione (*Comperendinatio*), e l' informo più pieno (*ampliatio*), che per quest' ultima il Pretore poteva prendere il termine, che voleva, e il processo istruivasi intieramente di nuovo; quando nel primo caso egli rimetteva sempre al posdomani a proferir la sentenza definitiva (2).

Quando gli aringhi eran finiti dall' una e dall' altra parte, e colui, che avea parlato l' ultimo avea pronunziata la parola *dixi*, ho detto, uno usciere gridava ad alta voce *dixerunt*, hanno detto, e allora il Pretore distribuiva ai Giudici i bul- Maniera per raccogliere i voti de' Giudici.

(1) Ascon. in Verr. pag. 76.

(2) Cicero in Verr. Lib. I. Cap. 9. & ibi Ascon.

bullettini (1). Ve n' erano di tre sorti. In una era scritta la lettera A, che significava io assolvo (*absolvo*); nell' altra la lettera C, che significava io condanno (*condemno*); nella terza eran le lettere N. L., che significavano la questione non è chiara (*non liquet*) (2). I Giudici dopo aver ricevuti que' bullettini; si abboccavano insieme per deliberare circa la sentenza; e ciò dicevasi *ire in consilium* (3). Quindi ponevano uno di que' bullettini in un vaso destinato a tale uso, e intanto l' accusato non trascurava nulla di ciò che credeva proprio a piegare i Giudici, fino a prostrarsi ai loro piedi, come facevano ancora varj loro amici (4).

Se in caso di parità di suffragi l'accusato riputavasi assoluto.

Il Pretore dopo avere raccolti i bullettini proferiva la sentenza secondo la pluralità de' voti. Se v' era parità, di modo che si trovassero tanti bullettini per la condanna, quanti per l' assoluzione, l' accusato non sempre rimaneva assoluto, come han creduto alcuni Letterati. E' vero che *Dionigi d' Alicarnasso* assicura che quando i voti erano uguali, l' accusato riputavasi assoluto (5); e benchè lo Storico ivi parli solamente de' giudizj del Popolo, *Plutarco* assicura lo stesso degli altri Tri-

(1) Ascon. pag. 65. & 77., & Hotteman.

(2) Idem pag. 25. Cicero pro Cluent. Cap. 18.

(3) Ascon. pag. 65.

(4) Idem pag. 178. Valer. Max. Lib. VIII. Cap. 1. num. 6.

(5) Lib. VII. pag. 469.

Tribunali (1). Egli dice che *Mario* accusato di *ambito* non per altro fu assoluto se non per la parità de' voti dell' una e dell' altra parte de' Giudici. Appare però da un luogo dell' Orazione di *Cicerone* per *Cluenzio* che di trentadue Giudici, ch' erano intervenuti in una causa, era necessario che l' accusato avesse uniti a favor suo i suffragj di diciassette (2). Vediamo ancora che uno, che aveva avuta parità di voti, non fu riputato per assoluto, perchè la Legge, che regolava il Tribunale, prescriveva che la pluralità de' voti fosse tenuta per un dritto costante e fisso (3). Pare però dalla maniera, in cui questo affare è riferito che dipendeva dal Pretore di dichiararlo assoluto; ma ch' egli volle rigorosamente attenersi ai termini della Legge, la quale faceva menzione solamente della pluralità, e non della parità de' voti. Può ancora essere che il Pretore godesse riguardo a ciò di una prerogativa, che *Dion Cassio* ci fa sapere essersi accordata poi ad *Augusto*, e ch' egli chiama il *suffragio di Minerva* (4); cioè di potere in tutt' i Tribunali aggiungere il suo suffragio a quelli degli altri, e in caso di parità fare scendere la bilancia alla parte che voleva (5).

(1) In Mario pag. 408. D. in Catone Min. pag. 766. E.

(2) Cap. 27.

(3) Ad Famil. Lib. VII. Epist. 8.

(4) Lib. LI. pag. 523. D.

(5) Vide Jo. Frider. Cronovii Orat. de Lege Regia. Boecleri Dissert. de Calculo Minervæ Tom. I. Dissert. 5.

Quando la maggior parte de' bullettini portava le lettere N. L. (*non liquet*), il Pretore rimetteva ad un informo più ampio (1) (*amplius cognoscendum pronunciabat*) (2) ; e allora il processo s' istruiva intieramente di nuovo ; lo che succedeva assai spesso, giacchè *Valerio Massimo* riferisce che una sola causa fu parlata dall' una e dall' altra parte fino ad otto volte (3) . Se l' accusato era assoluto, deponeva subito la veste sordida , e ripigliava una veste bianca , come *Plutarco* narra di *Cicerone* quando ebbe la nuova del suo richiamo (4) .

Azione dell' accusato contro l' accusatore.

Rimanevano allora all' accusato due mezzi di vendicarsi del suo accusatore ; uno chiamandolo in giudizio per calunnia , se poteva provare che gli avesse intentata una falsa accusa per rovinarlo , o diffamarlo . Siccome l' accusatore prima di essere ammesso all'accusare era stato obbligato a prestare il giuramento di calunnia (*juramentum calumniæ*) cioè che non per leggerezza , ma appoggiato a valide prove intraprendeva egli a convincere il suo avversario , se era ben provato che un tal giuramento fosse falso , e ch' egli altro disegno non aveva avuto che di nuocere al suo nemico , egli era condannato , e non era più ammesso ad accusar

(1) Cic. Academ. Lib. IV. Cap. 47. de Fin. Lib. I. Cap. 7.
(2) Liv. Lib. XLIII. Cap. 2.
(3) Lib. VIII. Cap. I. num. 11.
(4) In Cicer. pag. 865.

far nissuno (1). Credesi ancora che per castigo s' imprimeva sulla fronte del calunniato la lettera K; e infatti *Cicerone* avverte che questa era la pena di coloro, che intentavano una falsa accusa (2); e *Plinio* il giovane attesta che questa era la solita loro pena (3). La legge (4), che così ordinava fu dunque fatta sotto la Repubblica; ma sotto gl' Imperatori fu essa senza dubbio ampliata a molti casi, che dapprincipio non avea compresi. La seconda azione, che restava all'accusato contro l' accusatore era quella di prevaricazione, se si provava che v' era stata collusione da parte sua coll' accusato; o che nella sua accusa avess' egli suppressi veri delitti (5).

Quando la sentenza era assolutoria, il Pretore la pronunziava secondo questa formola: " pare che ,, non abbia fatta la tale azione ", o " pare che ,, l' abbia fatta con buona ragione ". (*Non videtur fecisse*, *aut videtur jure fecisse*). Se la sentenza condannava, era concepita in questi termini " pa- ,, re che abbia commessa la tal colpa, o pure che ,, a torto abbia fatta la tal cosa ". Alle volte il Pretore esprimeva nella sentenza la pena, a cui Della sentenza.

(1) Cic. pro Sexto Rosc. Cap. 20.

(2) Ibid. Lambin. & Græv. Vide Turneb. Adverf. Lib. VIII. Cap. 22.

(3) Panegyr. Cap. 35., & L. 1. §. 1. ff. ad SC. Turpil.

(4) Lex Remmia, seu Memmia.

(5) L. 1. §. 1. ff. ad SC. Turpil.

cui il reo era condannato, nella maniera che siegue " pare che ha meritato l' esilio, e che " i suoi beni debbono esser venduti all' incanto; " perlocchè stimiamo vietargli l' uso dell' acqua e " del fuoco " (*Videri eum in exilio esse, bonaque ejus venire, ipsi aqua & igni placere interdici* (1). Ma, o il Pretore esprimesse la pena nella sentenza, o non l' esprimesse, colui, ch' era condannato riputavasi sempre avere incorsa la pena prescritta dalla Legge (2). E' da osservarsi che il Pretore prima di proferire una sentenza di condanna spogliavasi della sua toga pretesta (3). Anche la modestia, con cui nella sentenza spiegavasi è ugualmente degna di essere osservata; giacchè in qualunque modo fosse provata una cosa, la sentenza non diceva mai " *l' ha fatta* ", o " *non l' ha fatta* ", ma " *pare che l' abbia fatta* (4). Lo stesso avveniva delle deposizioni de' testimonj, i quali non dicevano *che avean veduto*, ma *che credevano aver veduto*. Alle volte quello ch' era stato condannato, ne appellava ai Tribuni del Popolo (5). Altre volte accadeva che interveniva uno

(1) Liv. Lib. XXV. Cap. 4. Vide Brisson. de Formul. Lib. V. pag. 480.

(2) L. 1. §. 4. ff. ad SC. Turpil.

(3) Valer. Max. Lib. IX. Cap. 12. num. 7. Seneca de Ira Lib. I. Cap. 16.

(4) Cicer. Academ. Lib. IV. Cap. 47.

(5) Cicero pro Quinct. Cap. 20. Plutarch. in Cæsare pag. 708. E.

uno de' Consoli, o un altro Pretore, ed impediva l'esecuzione della sentenza (1). Se non interveniva niuna di queste opposizioni, il Pretore faceva eseguire la sentenza. Se trattavasi di peculato, o di concussione, i Giudici dopo la sentenza di condanna, esaminavano di nuovo la causa, e con una seconda sentenza il reo era tassato ad una certa somma, che dovea subito obbligarsi a pagare; altrimenti confiscavansi i suoi beni e si vendevano alla candela (2). Se era condannato a morte, la sentenza si eseguiva nel modo che dirò qui appresso.

Maniera di procedere avanti all' assemblea del Popolo.

Dopo aver parlato delle procedure che osservavansi ne' Tribunali pubblici, bisogna dire anche qualche cosa di quelle, che usavansi quando il Popolo, unito in Comizj, dovea conoscere di una causa. Benchè si fossero stabiliti Tribunali pubblici per prender cognizione de' delitti, il Popolo si riservò ancora il dritto di giudicar da se stesso in certi casi, particolarmente in quello di perduellione, o sia di Lesa Maestà in primo grado, il quale fu sempre dedotto avanti a i Comizj Centuriati (3). Non pare che dopo la istituzione de' Tribunali pubblici il Popolo abbia esercitato alcun giudizio ne' Comizj Tributi, se non che

(1) Valer. Max. Lib. VII. Cap. 7. num. 6. Dio Cass. Lib. XLII. pag. 120. A.

(2) Ascon. in Lib. I. in Verr. pag. 64. & 88.

(3) Cic. in Verr. Lib. I. Cap. 5.

che *Clodio* fece ivi condannar *Cicerone* all' esilio; procedura della quale *Cicerone* spesso si duole (1), come direttamente contraria alle Leggi delle XII. Tavole, secondo le quali egli doveva esser giudicato da i Comizj Centuriati. Bisognava che quelli ch' eran citati avanti a i Comizj Tributi fossero Magistrati inferiori, come gli Edili Curuli e Plebei, e i Tribuni del Popolo. Questi ultimi furon principalmente quelli, che vi citarono varj Magistrati subito ch' erano usciti di carica. *T. Menenio* (2), *Appio Claudio* (3), *Sp. Servilio*, e *C. Sempronio* vi furon chiamati all' uscir dal Consolato (4). *C. Allieno*, Edile Plebeo vi citò ancora *C. Veturio*, che aveva terminato l' anno del suo Consolato (5). *Marcello* essendo Edile Curule, vi chiamò *Scantinio* Tribuno del Popolo, che accusava di aver voluto corrompere suo figlio (6). *C. Fundanio*, e *Tiberio Sempronio*; Edili Plebei, vi citarono anche quella *Claudia* della quale ho parlato nel precedente Capo (7).

Quelli che accusavano avanti a i Comizj delle Cen-

(1) Pro Sext. Cap. 3. de Legg. Lib. III. Cap. 4.

(2) Liv. Lib. XII. Cap. 52.

(3) Ibid. Cap. 56.

(4) Id. Lib. IV. Cap. 20.

(5) Dionys. Halic. Lib. X. pag. 673.

(6) Valer. Max. Lib. VI. Cap. 1. num. 7. Plutarch. in Marcell. pag. 298.

(7) Gell. Lib. X. Cap. 6.

Centurie, dovevano esser Magistrati superiori, come i Consoli, e i Pretori; ma se i Consoli lo permettevano, i Tribuni del Popolo, ed anche i questori potevan citare un reo avanti a que' Comizj. Non vi si potea citare un Magistrato attualmente in carica, e per l'ordinario si attendeva che fosse finito l'anno della sua amministrazione. Vi sono però esempj, ma rari, che Magistrati attualmente in carica furono obbligati a comparire. Tale è quello di *Scantinio*, Tribuno del Popolo, di cui testè ho parlato, e vi si può aggiunger quello di *Tiberio Gracco*, e di *C. Claudio*, che mentre eran Censori furon costretti a difender la loro causa avanti al Popolo (1).

Della intimazione.

Il Magistrato, che imprendeva di accusare alcuno avanti al Popolo, faceva chiamare il Popolo da un pubblico banditore, e salendo nella Bigoncia degli aringhi, citava ivi l'accusato a comparire avanti a i Comizj, per rispondere all'accusa che gli s'intentava (2). Se la causa era Capitale, l'accusato dovea dar mallevadori (*vades*), di comparire nel giorno designato (3). Se trattavasi di semplice multa pecuniaria, bisognava ancora che dasse cauzioni (*prædes*), altrimenti era menato in prigione, finchè la sua causa

(1) Liv. Lib. XLV. Cap. 16.
(2) Plutarch. in Brut. pag. 996. D.
(3) Liv. Lib. III. Cap. 13. Lib. XXV. Cap. 4.

ſa foſſe ſtata giudicata (1). Venuto il giorno della citazione, l' accuſatore ſaliva nuovamente nella Bigoncia degli aringhi, e faceva di nuovo citar l' accuſato ad alta voce (2). Dopo queſte formalità accadeva alle volte che un Magiſtrato Superiore, o un Tribuno del Popolo impediva che non ſi proſeguiſſero le procedure contro l' accuſato (3). Alle volte ſi allegava in ſuo favore ch' era diſpenſato di comparire a cagione d' infermità, o di aſſenza, o perchè era occupato a i funerali di qualche ſuo parente (4). Alle volte ancora l' accuſato preveniva la condanna con un volontario eſilio (5). Accadeva ancora che i Comizj venivano interrotti dagli Auſpicj, come dal tuono o da qualche tempeſta, e allora il giudizio era differito; o piuttoſto uno ſcrupolo religioſo impediva che non ſi ripigliaſſe più quell' affare, perchè pareva che gli Dei avean favorito l' accuſato (6). In tal maniera una tempeſta, che ſopravvenne opportuniſſimamente ſalvò *P. Clodio* da una condanna, che la giuſta ira del Popolo contro di lui rendeva infallibile.. Se l' accuſato mancava all' appuntamento, perchè ſi conoſceva

(1) Gell. Lib. VII. Cap. 19.

(2) Liv. Lib. XXXVIII. Cap. 51. Svetòn. in Tiber. Cap. 11.

(3) Liv. ibid Cap. 52. Gell. Lib. VII. Cap. 19.

(4) Cic. pro Rabir. Cap. 3. L. 2 ff. de in Jus vocando.

(5) Liv. Lib. III. Cap. 13. Lib. XXV. Cap. 4.

(6) Valer. Max. Lib. VIII. Cap. 1. num. 4.

va reo, e niente avea di buono da allegare in sua difesa, era egli subito condannato a tenor dell' istanza dell' accusatore.

Quando l' accusato compariva, era obbligato a stare sotto la Bigoncia degli aringhi, e pare che ivi foss' egli esposto agl' insulti de giovani, e della plebaglia (1). Allora l' accusatore cominciava la sua accusa, la quale così nella maniera in cui era concepita, e appoggiata alle prove, come nelle altre formalità, niente differiva da quella, che s' intentava ne' Tribunali pubblici, se non che questa dovea ripetersi in tre diversi giorni. Innoltre l' accusatore, esponendo i capi di accusa, esprimeva ordinariamente la pena, alla quale dimandava che il reo fosse condannato, la qual cosa dicevasi *anquisitio* (2). Accadeva alle volte che nella seconda, o nella terza accusa si mitigava, o si accresceva la pena, che nella prima si era dimandata, *Sempronio*, Tribuno del Popolo, avendo chiamato *Cneo Fulvio* avanti al Popolo, dimandò nella prima, e nella seconda istanza che fosse condannato alla multa, e nella terza dimandò che fosse condannato all' ultimo supplizio (3). Il Popolo restava sempre padrone di moderare una tal pena, o di rimetterla intieramente,

Do-

(1) Liv. Lib. XXXVIII. Cap. 52.
(2) Vid. Sigon. de Judic. Lib. III. Cap. 10.
(3) Liv. Lib. XXVI. Cap. 3.

Dell' accusa, e della difesa.

Dopo queste tre accuse l'accusatore ne formava i principali capi, aggiungendovi la pena, che credeva corrispondente al delitto, e faceva affiggere in pubblico quello scritto per tre consecutivi giorni di mercato, affinchè tutti gli uomini di campagna, che in occasion del mercato venivano in Città, potessero istruirsi di quel, che si trattava, e in conseguenza dare i loro suffragj nel giorno de' Comizj (1). Questi mercati si tenevano ogni nove giorni. Il terzo giorno di mercato l'accusatore saliva nuovamente in Bigoncia, e dopo aver fatto nuovamente citar l'accusato, ripigliava per la quarta volta l'accusa; dopo di che l'accusato si difendeva, o parlando egli medesimo la sua causa, o addossando questa cura a qualche valente Oratore. Dee osservarsi che in questa sorte di difese per lo più non si toccava il punto della causa, e senza perder tempo a confutare i principali Capi dell' accusa, si procurava solamente di muovere a compassione i Giudici, e di esagerare il merito e i servigj dell' accusato. Così *Scipione Africano* il vecchio, in vece di rispondere ai Capi dell' accusa, che gli s' intentava, fece egli medesimo la enumerazione de' grandi servigj, che avea prestati alla Repubblica (2). Dopo che l' accusato avea parlato la causa sua, l'accusatore, ch' era ordinariamente uno de' principali

(1) Cic. pro Domo Cap. 16.
(2) Liv. Lib. XXXVIII. Cap. 51.

li Magistrati, indicava il giorno, in cui il Popolo dovea radunarsi in Comizj per giudicar definitivamente la causa. Se l'accusatore era un Tribuno del Popolo, e la causa dovea decidersi ne' Comizj Centuriati, egli pregava uno de' Consoli di aver la cura di convocarli (1).

Mezzi che l'accusato adoperava per piegare il Popolo.

Tra i mezzi, che l'accusato metteva in opera per evitare la sua condanna, uno de' principali era d'interessare a favor suo qualche Tribuno del Popolo, e d'indurlo a sciogliere l'assemblea colla sua opposizione (2). Altre volte procurava di guadagnare un Augure, il quale denunziando qualche segno di cattivo augurio, faceva licenziar l'adunanza (3). Talvolta ancora s'induceva lo stesso accusatore a desistere dal suo impegno. Ma la principale speranza era di muovere il Popolo con un contegno umile e rassegnato (4). L'accusato insieme coi parenti e cogli amici, vestito con veste sordida e vecchia non ometteva preghiere, nè sommissioni per guadagnare il favor del Popolo. Vi furon però alcuni illustri accusati, come *Appio Claudio*, (5) *Scipione* il vincitor d'*Annibale* (6), e *Sci-*

(1) Idem Lib. XLIII. Cap. 16., & Lib. XXV. Cap. 8.
(2) Idem Lib. XXV. Cap. 4. Gell. Lib. VII. Cap. 19.
(3) Liv. Lib. XL. Cap. 42.
(4) Idem Lib. III. Cap. 12. & 58.
(5) Idem Lib. II. Cap. 61.
(6) Id. Lib. XXXVIII. Cap. 52.

e *Scipione Emiliano*, i quali non ſeppero riſolverſi a ſcendere a tali baſſezze (1).

Del Giudizio.

Venuto il giorno de' Comizj, e radunatoſi il Popolo in Centurie nel Campo *Marzio*, ſe la cauſa era capitale, o per Tribù, ſe trattavaſi di ſemplice multa, il Magiſtrato, che faceva le parti di accuſatore, faceva nuovamente citar l'accuſato da un banditore. Se egli non riſpondeva, o ricuſava di comparire, facevaſi proclamare a ſuon di tromba, e avanti la caſa ſua, e da ſopra al Campidoglio (2). Se ſi veniva ad annunziare che l'accuſato ſi era condannato da ſe ſteſſo ad un eſilio volontario, e il ſuo delitto foſſe Capitale, e per conſeguenza il Popolo radunato in Comizj Centuriati, mutavaſi l'aſſemblea in Comizj Tributi, e confermando con un decreto la pena dell' eſilio, a cui egli volontariamente ſi era condannato, eſſa vi aggiungeva alle volte la confiſcazione de' beni (3). Se l'accuſato compariva, i ſuffragj del Popolo raccoglievanſi nella maniera, che altrove ho detta; e allora il Magiſtrato, che preſedeva ai Comizj, dopo aver veduto a qual parte inclinavano i ſuffragj, dichiarava ad alta voce, che l'accuſato era aſſoluto, o condannato. Se era condannato, ſi eſigeva immediatamente la multa, che

(1) Gellius Lib. III. Cap. 4.

(2) Varro de L. L. Lib. V. pag. 63. Lipſ. ad Tacit. Annal. Lib. II. Cap. 32.

(3) Liv. Lib. XXV. Cap. 4., & Lib. XXVI. Cap. 3.

che gli era stata imposta; o si menava al supplizio, se era stato condannato a morte. Ciò naturalmente ci conduce a parlare delle varie pene, cui presso a i Romani si condannavano i rei.

Delle pene che s'infliggevano a i rei.

Isidoro sopra l' autorità di *Cicerone* riferisce sette sorti di pene, colle quali si reprimevano i delitti; cioè la multa, la prigione, la frusta, il taglione, l' ignominia, l' esilio, e la morte (*damnum*, *vincula*, *verbera*, *talio*, *ignominia*, *exilium*, *& mors*) (1).

L'ammenda.

L'ammenda, che dicevasi *damnum*, o *mulcta* è stata diversa, secondo i diversi tempi della Repubblica, e proporzionata all' opulenza de' particolari, e alla qualità del delitto. La scarsezza del danaro fu cagione, che a principio la multa consisteva solamente in bestiame, e la più grave, a cui potevasi alcuno tassare, era secondo varj Autori di due pecore, o di trenta bovi (2). La rarità delle pecore negli antichi tempi di Roma dev' essere stata la causa, che non si eccedesse riguardo alle medesime il numero di due. Ma siccome il bestiame, che si dava poteva essere di un valore diversissimo, la Legge *Hateria Tarpeja* fatta l' anno di Roma 299. stabilì, che ciascuna pecora fosse tassata a diece *assi*, e ciascun bue a cento *assi*; di modo che la più grave multa era allora

(1) Orig. Lib. V. Cap. 27.

(2) Gell. Lib. XI. Cap. 1. Dionys. Halic. Lib. X. pag. 674. Fest. V. Peculat.

di tre mila *assi* (1). Ma non rimase lungo tempo su questo piede, e nel decorso noi vediamo molti uomini illustri condannati a multe assai più gravi.

La prigione.

I Romani distinguevano il reo negativo dal reo confesso. Il primo era tenuto in una specie di prigione libera nella casa del Magistrato, (2), o anche di qualche privato riguardevole (3). Quello che confessava essere reo, o era colto sul fatto, era subito posto nella publica prigione, fino a tanto che i Giudici avessero proferita la di lui sentenza (4). Era la prigione nella custodia di un carceriere detto *Commentariensis*, il quale teneva un' esatto ruolo de' prigionieri, del quale aveva cura di fare ogni mese il rapporto ai Triumviri Capitali (5).

La frusta.

La frusta si dava in due maniere, o con verghe, ed era raro che si facesse soffrire ad un reo l' ultimo supplizio, senza farvi precedere questa sorte di fustigazione (6); o pure col bastone; e quest' ultima punizione usavasi solamente negli Eserciti.

Le

(1) Vid. Ant. August. ad Fest. loco cit. Brisson. Antiquit. Select. Lib. I. Cap. 3.

(2) Liv. Lib. XXXII. Cap. 26. & Lib. XXXIX. Cap. 14.

(3) Sallust. Bell. Catilin. Cap. 49.

(4) L. 5. ff. de custod. & exhibit. Reorum L. 2. Cod. eod.

(5) L. ult. Cod. eod. Plin. Hist. Nat. Lib. VII. Cap. 58.

(6) Liv. Lib. VII. Cap. 19. Sveton. in Neron. Cap. 49.

Il taglione.

Le Leggi delle XII. Tavole ordinavano la pena del taglione contro quelli, che avevano inferito qualche male ad un altro; ed erano in ciò conformi alle Leggi Divine, le quali ordinano occhio per occhio, e dente per dente. Diceva la Legge; " se egli ha rotto un membro ad un altro, soffra la pena del taglione, se pur non siasi con lui accomodato " (*Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto*) (1). Siccome la Legge permetteva di accomodarsi colla parte offesa, è assai probabile, che questa pena rare volte s' infliggeva, e che l' offensore preferiva sempre il partito di sodisfar la parte con danari a quello di lasciarsi cavare un occhio, o rompere qualche membro.

L' ignominia.

L' ignominia era di due sorti; quella, che s' infliggeva da i Censori, e della quale ho parlato nel libro precedente, e questa consisteva in una semplice nota, che si faceva alla fama, senza impedire che quello, ch' era stato notato godesse tutte le prerogative degli altri Cittadini. Quella che infliggevasi dal Giudice civile, ordinariamente dicevasi infamia, ed escludeva da tutte le Dignità, e da varie altre prerogative (2).

L' esilio.

L' esilio non si esprimeva mai nella sentenza, per-

(1) Gell. Lib. XX. Cap. 1. Fest. V. Talion. §. 7. Instit. de Injur.

(2) Vid. Digest. Lib. III. Tit. 11. de his qui notantur in fam.

perchè un Cittadino Romano non poteva esser privato del dritto di Cittadinanza, se non col suo proprio consenso (1). Se gli proibiva perciò solamente l'uso del fuoco e dell' acqua, le quali essendo cose indispensabilmente necessarie alla vita, era egli costretto ad abbandonare Roma, e andare a stabilirsi altrove (2). Subito che era egli ricevuto in un'altra Città, ed era ivi scritto nel ruolo de' Cittadini, perdeva così il dritto di Cittadinanza Romana. Gl' Imperatori, aggravando tutte le pene hanno anche aggravata questa, confinando in una Isola deserta quelli, che condannavano all' esilio, e privandoli nello stesso tempo di tutt' i dritti annessi alla Cittadinanza Romana. Inventarono essi ancora la rilegazione, diversa dall' esilio, e dalla deportazione in una isola, perchè quello, ch' era rilegato continuava a godere tutt' i dritti di Cittadino Romano (3). Differiva ancora dall' esilio questa pena, perchè destinava un luogo fisso, dove il rilegato dovea dimorare; nel che avea qualche rapporto con quella di coloro, ch' eran confinati in una Isola, mentre agli esiliati non si assegnava alcun luogo fisso.

La morte civile e la morte violenta.

Gli esuli riputavansi morti civilmente, essendo tolti dal numero de' Cittadini e spogliati di tutte

(1) Cic. pro Domo Cap. 29. & 30.

(2) Id. pro Cæcin. Cap. 34.

(3) Ovid. Trist. Lib. II. vers. 137. Lib. V. Eleg. II. vers. 56.

te le prerogative della Cittadinanza Romana, egualmente che quelli, ch' eran ridotti in servitù, la quale era un' altra spezie di morte civile. Quest' ultima pena si era stabilita contro quelli, che mancavano a dare uno esatto stato de' loro beni, quando i Censori facevano la numerazione (1); e contro quelli, che essendo citati non comparivano per essere arruolati nelle Legioni (2). I supplizj, che si facevan soffrire a i condannati, erano di varie sorti. Pare che ne' più antichi tempi s' impiccavano i rei, a giudicarne almeno dalla Legge che *Livio* riferisce in occasione della condanna di *Orazio*, che aveva uccisa la sorella. Portava la sentenza " ch' egli " doveva avere la testa ravvolta, ed essere im- " piccato con una fune ad un albero sterile " (*Caput obnubito, infelici arbori reste suspendito*) (3). Il supplizio, ch' è stato il più ordinario nel principio della Repubblica, era di precipitare i rei dalla rupe Tarpeja, e pare che un tal supplizio fosse comune agli uomini liberi, ed agli schiavi; giacchè vediamo che *Sp. Cassio* (4). *M. Manlio* (5), e varj altri rei riguardevoli soggiacque-

P 4 ro

(1) Dionys. Halic. Lib. IV. pag. 221. Lib. V. pag. 338.

(2) Cic. pro Cæcin. Cap. 34. Valer. Max. Lib. VI. Cap. 3. num. 4.

(3) Liv. Lib. I. Cap. 26.

(4) Dionys. Halic. Lib. VIII. pag. 546.

(5) Liv. Lib. VI. Cap. 20. Dionys. Halic. ubi supra.

ro a questa pena ; e frattanto *Aulo-Gellio* osserva che la Legge delle XII. Tavole ordinava lo stesso supplizio per li servi ladri, ch' erano stati colti sul fatto (1). Si crede che questo supplizio fu poi riservato ai soli uomini liberi, perchè *Appiano Alessandrino* narra, che *Dolabella* Console surrogato dopo la morte di *Giulio Cesare*, facendo punire esemplarmente certi sediziosi, fece mettere in croce gli schiavi, e fece precipitare gli uomini liberi dalla rupe Tarpeja (2). Frattanto si vede, che in tempo di *Silla* gli schiavi erano ancora puniti collo stesso supplizio; giacchè egli fece così precipitare uno schiavo, che avea scoperto il ritiro del suo padrone, il quale era nel numero de' proscritti (3). E' vero che avendo col suo proclama promessa la libertà ad ogni schiavo, che avrebbe scoperto il padrone, per mantener la parola, egli diede la libertà allo schiavo prima di farlo precipitare; sicchè potrebbe dirsi che soggiacque a tal supplizio in qualità di uomo libero.

Supplizi degli schiavi. Il più ordinario supplizio de' servi era la croce, o la forca (*crux vel furca*), ch' eran costretti a portare essi medesimi quando eran menati al supplizio (4): dal che avviene che presso i Comi-

(1) Lib. XI. Cap. 18.
(2) Civil. Lib. III. pag. 292. Cic. ad Attic. Lib. XIV. Epist. 15.
(3) Plutarch. in Sylla pag. 457 E. Oros. Lib. V. Cap. 19.
(4) Vide Lips. de Cruce Lib. I. Cap. 12.

mici i servi spesso sono onorati coll' epiteto di *furcifer* (1). Menandosi al supplizio si metteva loro un campanello al collo, per avvertire i superstiziosi ad evitare un incontro di così cattivo augurio (2).

Spesso ancora si tagliava ai rei la testa, dopo averli battuti con verghe (3): e questo supplizio sembra essere stato particolarmente riservato ai Cittadini Romani; dal che anche avviene che quando infliggevasi questa pena, la sentenza diceva che ciò facevasi *more majorum*, giusta il costume de' maggiori (4). Una tale esecuzione solea farsi in un Campo fuori la Porta Esquilina, e a suono di tromba (5). Si giustiziavano ancora molti rei nella prigione, o strangolandoli, o precipitandoli da un luogo eminente, detto *Robur* (6). Ecco quali erano i supplizj usati sotto la Repubblica, ai quali poi gl' Imperatori ne aggiunsero varj altri assai crudeli, come di bruciar vivo un reo, Altri supplizj.

(1) Terent. Andr. Act. III. Sc. V. vers. 12. & ibi Donat. Cic. prò Dejotaro Cap. 9.

(2) Plaut. Act. I. Sc. III. vers. 91.

(3) Liv. Lib. II. Cap. 5. & Lib. XXVI. Cap. 15.

(4) Sveton. in Nerone Cap. 49.

(5) Idem in Claud. Cap. 25. Tacit. Annal. Lib. II. Cap. 32. & ibi Lipsius Excurso H.

(6) Cicero in Vatin. Cap. 11. Sallust. Bel. Catil. Cap. 55. Valer. Max. Lib. V. Cap. 4. num. 7. Lib. VI. Cap. 3. num. 2. Fabri Semestr. Lib. II. Cap. 6. ad 10.

reo, di farlo sbranar dalle fiere, ed altri simili supplizj, che spesso si fecero soffrire ai Martiri della Religione Cristiana, e che furon descritti da *Sagittario*, e da *Gallonio* (1).



LI-

(1) De Cruciatibus Martyrum.



LIBRO VI.

Degli Abitanti di Roma.

La Storia ci fa ſapere che Roma nella ſua origine accoglieva in ſeno tutti quelli, che volevano entrarvi. Se crediamo a' ſuoi proprj Storici, eſſa deve la ſua origine ad una truppa di falliti, e di ſervi fuggitivi, che *Romolo* vi fece venire da tutte le parti. A miſura che ampliò le ſue conquiſte, accrebbe ancora il numero de' ſuoi Cittadini, dando il dritto di cittadinanza a tutti quelli, che ſoggiogava. In breve però ha capiti gl' inconvenienti, che vi ſarebbero ſtati, accordando le ſteſſe prerogative a tutt' i Popoli, che la proſperità delle ſue armi li rendeva ſoggetti. Divenne dunque meno facile ad accordare un tal favore, e lungi di accordarlo a popoli intieri, divenne difficiliſſimo ai particolari di ottenerlo, anzi queſto favore divenne un premio de' più ſegnalati ſervigj, che i foreſtieri avean preſtati alla Repubblica.

Subito ch' ella ſteſe le ſue conquiſte nel Lazio, ri-

risolvette di non accordare un tal dritto di cittadinanza, se non con molte restrizioni. Fino a quel tempo n' era ella stata così liberale, che non poteva negarlo a certi popoli del Lazio; ma ne tolse però il dritto di suffragio, e la parte che un tal dritto potea loro dare nel governo. Essendo poi stata soggiogata l' Italia, ottenne ella condizioni meno vantaggiose de' Latini; ma conservò un' ombra di libertà, continuando ciascun Popolo a governarsi colle antiche sue Leggi, e formando co' Romani una specie di confederazione. Finalmente dopoche i Romani portarono le loro armi fuori d' Italia, e sottoposte al loro Imperio diverse Provincie, essi mandaron loro i Magistrati, per governarle come suddite.

Si formarono allora quattro differenti specie di condizioni degli abitanti di quel vasto Impero. 1. I Cittadini Romani godevano tutt' i privilegj annessi a tal cittadinanza, in qualunque luogo abitassero. 2. I Latini non godevano di tutte queste prerogative, ma la lor condizione era migliore di quella del rimanente d' Italia. 3. Gl' Italiani conservarono certi privilegj noti sotto il nome di Dritto Italico, da' quali le Provincie erano escluse. 4. Finalmente le Provincie godevano varj privilegj, secondo le condizioni alle quali erano state sommesse. Bisogna ora esaminare in che consistevano le prerogative annesse a ciascheduna di queste condizioni, tra le quali quel-

la

la di Cittadino Romano era la più vantaggiosa, e deve naturalmente avere il primo luogo.

CAPO I.

Del dritto di Cittadinanza Romana.

I Cittadini Romani godevano sotto la dominazione de' Rè varj privilegj, i quali furono anche accresciuti e confermati da diverse Leggi sotto il governo de' Consoli (1). Sotto i Rè i Cittadini godevan già il libero dritto di contrarre matrimonj, di una potestà illimitata sopra i loro figli, il dritto di acquistare ed alienare, di far contratti tra loro, di far testamenti, e il dritto di suffragio. Dopo l' abolizione della Monarchia, vi si aggiunse ancora il dritto di appellazione all' assemblea del Popolo, il dritto di contrarre matrimonj coi Patrizj, e quello di pervenire alle Magistrature ed ai Sacerdozj.

Del dritto di Cittadinanza Romana.

Pare che *Plinio* il giovane supponga la differenza tra il *jus Civitatis*, e il *jus Quiritium* (2); ma non è facile il dire in che propriamente consisteva questa differenza, e se talvolta ottenevasi l' uno senza l' altro, come *Plinio* par che l' insinui. Pare che il *jus Quiritium* avesse meno estensio-

Se fosse distinto dal *Jus Quiritium*.

(1) Spanhemii Orb. Rom. Differt. I. Cap. 1. pag. 4. Heinecc. Append. ad Antiquit. Rom. §. 22.

(2) Lib. X. Epist. 4. & 6.

fione che il dritto di cittadinanza (*jus Civitatis*). *Sigonio* (1) ch' è ſtato ſeguito da *Spanemio* (2), e da *Eineccio* (3), vi pone queſta differenza, cioè che il *jus Quiritium* comprendeva propriamente il dritto privato, o inerente a ciaſcun Cittadino, come la libertà, il dritto di matrimonio, la patria poteſtà, il dritto di poſſedere, di ereditare; di *uſucapione* &c.; mentre il dritto di Cittadinanza (*jus Civitatis*) conſiſteva nel dritto pubblico del ſuffragio, delle Magiſtrature, del cenſo, delle immunità, &c. Altri credono che il *jus Quiritium* ſia lo ſteſſo che il *jus Latii* (4); ed altri finalmente credono che niente differiſca dal *jus Civitatis*. E' certo però che *Plinio* ne lo diſtingue; ed io approverei molto l' opinione di *Sigonio*, ſe foſſe appoggiata a prove; e queſte prove mi pare che me le ſomminiſtrino *Feſto*, e *Tito Livio*. L' uno e l' altro riconoſcono, che talvolta accordavaſi a Città, e Popoli il dritto di Cittadinanza, ad eccezione però di quello di pervenire alle Magiſtrature (5), ed anche di quello di poter contrarre matrimonj con Cittadine Romane (6). Dunque

(1) De Antiq. Jur. Civ. Rom. Lib. I. Cap. 6., de Antiq. Jur. Italiæ Lib. II. Cap. 3.

(2) Orb. Roman. Exercit. I. Cap. 9. pag. 57.

(3) Ubi ſupra §. 24.

(4) Ryck. ad Tacit. Hiſtor. Lib. I. Cap. 78.

(5) Feſt. V. Municep.

(6) Liv. Lib. XXXVIII. Cap. 36.

que il *jus Quiritium* di *Plinio* sarà probabilmente ancora un dritto di Cittadinanza men pieno, e meno vantaggioso, il quale però da *Festo*, e da *Livio* vien sempre detto *jus Civitatis*, come anche da *Ulpiano* (1), il quale si spiega in modo da far credere che al tempo suo non si metteva alcuna differenza tra il *Jus Civitatis* e il *Jus Quiritium*.

Che che ne sia, *Cicerone* fa consistere le prerogative del Cittadino Romano (2) nel suo godimento " della libertà, del suffragio, della dignità, ,, della Città, delle Piazze pubbliche, de' giuochi, ,, de' giorni festivi, e di varj altri vantaggi " (*Retinete istam possessionem gratiæ, libertatis, suffragiorum, dignitatis, urbis, fori, ludorum, festorum dierum, ceterorum omnium commodorum*). Io considererò in che consisteva ciascuno di questi vantaggi particolari annessi alla condizione di Cittadino Romano. **Prerogative del Cittadino Romano.**

1. La Libertà, di cui godeva ogni Cittadino Romano, consisteva in non aver padrone, in non dipendere da alcuna dominazione assoluta o di un tiranno, o di un Magistrato, in non poter' esser venduto, nè ridotto in servitù per debiti. Il principal vantaggio di questa libertà era di non poter' esserne privato contro sua voglia. Ciò veramente era in qualche modo chimerico; giacchè in **La libertà.**

(1) Tit. III. §. 1. & 4.
(2) Agrar. II. Cap. 19.

in sostanza egli poteva, come ogni altro uomo libero, perderla o per violenza, o per prigionia. Le leggi stesse in certi casi ne lo privavano; perchè se avea mancato a passare in rivista nel censo, e a darvi il suo nome con una esatta descrizione de' suoi beni alli Censori, o avea ricusato di farsi arruolare quando era stato citato, nell' uno e nell' altro caso era ridotto in servitù: ma in questi medesimi casi ricorrevasi ad una sottigliezza (1). Si supponeva che non si privasse, della libertà, ma ch' egli medesimo ci avesse rinunziato, o mancando di farsi arruolare dai Censori, che tenevan le liste di tutt' i Cittadini Romani, o ricusando di difender colle armi la patria e la libertà sua.

Non poteva esser privato contro sua voglia del dritto di Cittadinanza.

2. Nell' istesso modo non poteva un Cittadino Romano esser privato contro sua voglia del suo dritto di Cittadinanza. Sicchè quando si esiliava, non glielo toglievano, ma contentavansi di vietargli l' uso dell' acqua e del fuoco (2); e così l' obbligavano ad abbandonare Roma, e a ritirarsi in qualche altra Città. Se accettava ivi la Cittadinanza, riputavasi aver rinunziato a quella di Roma; giacchè niuno poteva nello stesso tempo esser Cittadino di Roma, e di un altra Città.

Non potea perdere la vita.

3. Non era lecito di toglier la vita ad un Cittadi-

(1) Cic. pro Cacin. Cap. 24. Noodt Probabil. Lib. III. Cap. 11. Spanhem. Orb. Roman. Exercit. I. Cap. 5.

(2) Cic. pro Domo Cap. 19. Spanhem. & Noodt abi supra.

tadino Romano. Ma ficcome vi eran certi delitti, che fi dovean reprimere, e contro i quali la legge delle XII. Tavole ordinava pena di morte, fi trovava modo di foddisfare con una fottigliezza quafi fimile alle precedenti, a quel che la Legge voleva, fenza pregiudicare le prerogative del Cittadino. Condannato che era a morte, fupponevafi ch' egli era fervo, e fervo della pena (1); e in queft' ultima qualità, non già in quella di Cittadino Romano, gli fi facea foffrire l' ultimo fupplizio.

4. Una prerogativa più fignificante, era che non permettevafi di battere con verghe un Cittadino Romano. Anticamente preffo i Romani ogni fupplizio era preceduto dalla frufta. Ma pare che la Legge *Porcia* ne liberò tutt' i Cittadini Romani, e vietò a i Magiftrati di batterli con verghe (2); di modo che quefta pena fu poi rifervata pei foreftieri, e per gli fchiavi. *Porcia Lex virgas ab omnium Civium Romanorum corpore amovit*. Si è altrove parlato di quefta Legge (3).

Del dritto di appellazione.

5. Ho di fopra riferite le varie Leggi, che afficuravan la vita de' Cittadini contro la troppo grande autorità de' Magiftrati, e permettevan loro di appellare dalla lor fentenza al Popolo. C. Grac-

Ne effer battuto con verghe.

(1) Noodt & Spanhem. ibid. Gronov. Obfervat. Lib. I. Cap. 8.

(2) Cic. pro C. Rabir. Cap. 4. In Verr. Lib. V. Cap. 61. Liv. Lib. X. Cap. 9.

(3) Lib. IV, Cap. 11.

co confermò loro questo privilegio, e li diede anche estensione maggiore, perchè tolse ai Magistrati, e riservò al solo Popolo il dritto di condannare a morte un Cittadino Romano (1). *C. Gracchus legem tulit, ne de Capite Civium Romanorum judicaretur*. Queste Leggi, si eludevano, e nello stesso modo che si riduceva in servitù un Cittadino, non ostanti le Leggi, che assicuravano la sua libertà, si condannava anche a morte, non come Cittadino, ma come nemico, che si era reso indegno del nome di Cittadino (2).

Della protezione de' Tribuni del Popolo.

6. Appunto per mantenere i Cittadini Romani nel godimento di questi privilegj, s' istituirono i Tribuni del Popolo, ch' eran propriamente i Custodi della libertà, e la persona de' quali fu dichiarata sacra, affinchè niun timore gl' impedisse nell' esercizio della lor carica, e così la lor protezione fosse più efficace. Quindi, da che un Cittadino si vedeva oppresso da un Magistrato, o condannato con ingiusta sentenza, chiamava in suo ajuto i Tribuni del Popolo, e se avea commesso delitto Capitale, il Popolo ne giudicava ne' Comizj Centuriati. Fuori di Roma da che uno reclamava la sua qualità di Cittadino Romano, questo nome doveva assicurarlo da ogni violenza. *Cicerone*, rimproverando a *Verre* le ingiustizie che aveva esercitate nel suo governo di Sicilia, dice

(1) Cic. ibid.
(2) Idem Catilin. IV. Cap. 5.

ce (1) che questo grido , e questa doglianza , *io son Cittadino Romano* , ch' era stata rispettata presso tutte le più barbare Nazioni, ad altro non avea servito, che ad affrettare i supplizj , e a renderli più crudeli. Senza cercarne altrove esempj, i libri sacri ce ne somministrano uno in *San Paolo* (2), il quale represse immediatamente i Carnefici, che si preparavano a dargli la tortura, reclamando il suo dritto di cittadinanza Romana.

Legge dura contro i debitori abolita.

I Privilegj del Cittadino Romano non eran sempre stati così ampj . Le Leggi delle XII. Tavole erano severissime a diversi riguardi ; ma specialmente riguardo al debitore impotente . Esse permettevano al Creditore non solo d' imprigionarlo , di farlo faticare , e ritrarre essi tutto il profitto delle sue fatiche finchè avesse sodisfatto il debito (3); ma di venderlo ancora come schiavo (4). Fra breve questa legge parve troppo dura per cittadini Romani, e nel 427. la Legge *Petilia* ordinò a' Creditori di contentarsi de' beni del debitore, e vietò loro di attentar nulla sopra la di lui persona , o di ritenere in prigione un Cittadino Romano, fuorchè qualora avesse meritata

Q 2 la

(1) In Verre Lib. V. Cap. 57. 62. & 64.

(2) Actor. Cap. XXII. vers. 24. & Cap. XVI. vers. 37. Vide Fabr. Semestr. Lib. II. Cap. 6. pag. 82.

(3) Gell. Lib. XX. Cap. 1.

(4) Vid. Bynckershoek Observat. Lib. I. Cap. 1.

la morte, e dovesse esser menato al supplizio.

De' Matrimonj.

I Romani restringevan molto la facoltà di contrarre matrimonj, i quali non solo eran nulli tra un Cittadino e una forestiera, ma erano ancora vietati tra Cittadini di varj Ordini. Si sa, che la Legge delle XII: Tavole dichiarava illeciti i matrimononj tra i Plebei ed i Patrizj (1). Questi ultimi non avevano certamente introdotta una tal proibizione, se non per tenere i Plebei in una maggior distanza, e impedirli di uguagliarsi a loro. Ma per altre mire politiche restrinsero i Romani riguardo a i loro sudditi la facoltà di contrarre matrimonj, di modo che non era neppure permesso a i varj Popoli del Lazio di contrarne fuori della loro contrada (2); e lo stesso era degli *Ernici*, che dividevansi in tre contrade (3). Quando *Paolo Emilio* conquistò la Macedonia, fu ella divisa in quattro parti, tra le quali si levò ogni comunicazione, vietandosi che si potesse trasferire il domicilio dall' una all' altra, o contrarvi matrimonj, o acquistarvi terre (4). I Romani prevenivano così le rivolte, impedendo che que' Popoli uniti d' interesse non mantenessero alleanze troppo strette, e non pensassero a formar leghe contro la stessa Roma.

La

(1) Dionys. Halic. Lib. X. pag. 674. Liv. Lib. IV. Cap. 4.
(2) Liv. Lib. VIII. Cap. 14.
(3) Id. Lib. IX. Cap. 43.
(4) Id. Lib. XLV. Cap. 29.

Della potestà patria.

La Legge, che proibiva le alleanze per matrimonio tra le famiglie Plebee e le Patrizie fu, come altrove dissi, ben presto abolita. Ma pare che non era lecito ad un Cittadino Romano nato libero (*ingenuus*.), di sposare una liberta. *Tito Livio* ci dice, che con un Senatusconsulto si accordò alla Liberta *Ispala Fecennia* la facoltà di sposare un Cittadino Romano (1). Essa non avrebbe avuto bisogno di tal privilegio, se non vi fosse stata proibizione di contraersi tali matrimonj. *Augusto* restrinse questa proibizione a i Senatori, a' loro figli e figlie, ed alli loro nipoti (2), &c. Ma per facilitare i matrimonj, permise al resto de' Cittadini di contrarre alleanze colle Liberte. Pare ancora, che il diritto di Cittadinanza accordato a certi Popoli non sempre comprendeva il dritto di contrarre matrimonj colle Romane (3). Quei della campagna era lungo tempo che godevano il diritto di Cittadinanza, allorchè noi li vediamo sollecitare quelle di contrarre matrimonj colle Romane. Essi dimandano che quelli, che avean contratti prima di quel tempo siano validi, e che i figli, che ne son nati sian dichiarati legitimi, e possano succedere a i loro beni.

(1) Id. Lib. XXXIX. Cap. 19. Vid. Jo. Frideric. Gronov. ad hunc locum.

(2) Vid. Heinecc. ad Leg. Jul. & Pap. Lib. II. Cap. X. num. 16.

(3) Liv. Lib. XXXIX. Cap. 26.

Il dritto di Cittadinanza Romana conferiva a i padri sopra i figli la potestà la più arbitraria e la più ampia. Erano i figli riguardati come parte de' beni del padre, e potevano esser venduti e comprati niente meno che gli schiavi (1) : anzi la condizione de' figli era in qualche modo più dura di quella degli stessi schiavi ; giacchè uno schiavo, che il suo padrone aveva alienato, se veniva ad esser liberato, godeva una piena ed intiera libertà ; ma se un figlio, che il padre avea venduto, veniva a ricuperare la libertà, ricadeva nella potestà del padre, il quale potea venderlo una seconda, ed anche una terza volta, e solamente dopo la terza vendita il figlio, se ricuperava la libertà, diveniva intieramente libero ed esente dalla patria potestà. *Romolo* era l'autore di questa Legge, che Numa mitigò alquanto, togliendo a' padri il dritto di vendere i loro figli, da che avean loro permesso di ammogliarsi. L' una e l' altra di queste Leggi furono inserite nelle Leggi delle XII. Tavole. Stendevasi una tal potestà sopra i nipoti, ed anche sopra i pronipoti; ma non si comunicava alla madre, la quale era ella medesima sotto la potestà del marito. Non si temeva che i padri si abusassero di una autorità, della quale la natura istessa insegna loro a moderarne l'uso. Era dunque lecito a i padri

(1) Dionys. Halic. Lib. II. pag. 97.

dri non solo di far imprigionare i figli, di esporli, di frustarli; di rilegarli in campagna, per farli ivi lavorare; ma anche di farli morire di quel genere di morte, che giudicavano aver quelli meritata. Ma se la Storia somministra esempj di padri, che hanno esercitata qualche severità sopra i loro figli (1); molti se ne trovano, che han loro usata una indulgenza veramente paterna (2). Rare volte hanno essi fatto uso di tal potestà, e se trovansi certi padri, che han trattati i loro figli con qualche rigore; non lo facevan però, se non dopo aver preso consiglio da i lor parenti, e da' loro amici.

Gl' Imperatori moderarono questa potestà e la ridussero ad assai stretti limiti. *Trajano* obbligò un padre ad emancipare il figlio, che trattava con troppa durezza (3). *Adriano* rilegò in una isola un padre, che aveva ucciso il figlio alla caccia perchè sospettava che avesse uno incestuoso commercio colla matrigna (4). Finalmente si restrinse in così angusti limiti questa potestà; che non si lasciò a' padri neppure la facoltà di eseredare i figli disubbidienti (5). Lo stesso avvenne del dritto che avevano di venderli. *Costantino* non per- Gl' Imperatori la moderano.

Q 4 mise

(1) Valer. Max. Lib. V. Cap. 8.
(2) Id. Lib. V. Cap. 9. Senec. de clement. Cap. 15.
(3) L. 5. ff. si quis a Parent. manum.
(4) L. 5. ff. ad Leg. Pompej. de Parricid.
(5) L. 6. C. de Patr. Potest.

mise a i padri di vendere i figli, se non nel momento ch' eran nati (1). Le Leggi fecero ancora sopra questo soggetto molte mutazioni, e siccome i figli egualmente che gli schiavi, avean fatto parte del patrimonio del padre, e tutto quel che acquistavano si acquistava al padre (2); esse n' eccettuarono a prima quel che i figli guadagnavano col servizio militare (3); e poi l' ampliarono a tutto quello che acquistavano colla loro industria (4).

Del Censo. Ho altrove parlato del Censo istituito da *Servio Tullio*, ed ho spiegato in che consisteva. Non vi si ricevevano assolutamente altri nomi, che quelli de' Cittadini Romani; e ciò era loro talmente proprio che tutti quelli, che vi avean dati i lor nomi, ed eran passati in rivista, erano con ciò riputati Cittadini Romani. Gli schiavi, se vi avean dati i lor nomi col consenso de' loro padroni, ed avevano assistito alla chiusura del lustro, eran riputati liberi e Cittadini Romani (5). Similmente, da che un Latino avea fatto ricevere il suo nome nel ruolo de' Censori, ed avea stabilito a Roma il suo domicilio, godeva di tutte le prerogative de' Cittadini Romani. In appresso vi fu

(1) L. 1. C. de Patrib. qui filios distraxerunt.

(2) Vide Petit. ad Leges Atticas pag. 160. Sext. Empiric. Lib. III. Cap. 24. 211.

(3) Juvenal. Sat. VI. vers. 52. & seqq.

(4) §. ult. Institut. de Militari Testamento.

(5) Cic. de Oratore Lib. I. Cap. 40. Ulpian. Tit. I. §. 8.

fu maggiore difficoltà, e a vista delle doglianze degli Alleati, e de' Latini medesimi, i quali rappresentarono che le lor Città, e le lor campagne divenivan deserte, e che fra breve essi non sarebbero più in istato di somministrare il lor contingente di truppe (1); si ordinò nel 576. che tutti quelli, che da dodeci anni in quà, cioè dopo la censura di *T. Quinzio*, e di *M. Marcello* erano stati ancora numerati fra gli Alleati, dovessero lasciare Roma, e ritornare alle case loro (2). Fu questo editto rinnovato più volte, e particolarmente nel 658. sotto i Consoli *Licinio Crasso*, e *Muzio Scevola*. Si obbligarono allora tutt' i Latini ed Alleati, che si riputavano Cittadini Romani, di lasciar la Città, e ritirarsi ai paesi loro. Quest' ordine ebbe funestissime conseguenze; perchè inasprì a tal segno gli animi de' Popoli d' Italia, che presero le armi, per farsi dare a forza quel che di buona voglia non potevano ottenere, e fecero a' Romani la più pericolosa guerra, che fino a quel tempo avessero sofferta (3). Il Censo era dunque particolare ai soli Cittadini Romani, di modo che, ricevuto che avevano i Censori il nome di un uomo, e postolo nel loro ruolo facendo la chiusura del lustro, egli era con ciò riputato Cittadino Romano. Si vede

(1) Liv. Lib. XLI. Cap. 8.
(2) Idem ibid. Cap. 13.
(3) Cic. de Offic. Lib. III. Cap. 11. pro Balbo Cap. 21.

vede che alle volte si è fatto una specie di Censo nelle Provincie; cioè che si formavano ivi i registri del numero, e dell' età degli abitanti (1), con una estimazione de' lor beni, e delle loro facoltà. Ma una tal numerazione non si faceva in un tempo stabilito, come a Roma; e facevasi solamente per proporzionare i nuovi pesi, che si volevano imporre sopra una Provincia, al numero ed alle facoltà degli abitanti. Quì sopra ho detto qual' era la punizione de' Cittadini Romani, che mancavano a farsi arrolare, e a dare un' esatto stato de' loro beni.

Del servizio militare. Ciò era necessario rispetto alla milizia; perchè nelle Legioni non si arrolavano altri che Cittadini Romani; e neppure arrolavansi indifferentemente (2). Tutti quelli della sesta Classe, i quali nel Censo davano i soli nomi, senza posseder nulla (*Proletarii*, *Capite Censi*), i Liberti, e i Comedianti non eran ricevuti nelle Legioni, e se qualche volta si arrolarono, si posero solamente nelle truppe di mare, o si fece ciò in certi casi di necessità, finchè *Mario* finalmente arrolò indifferentemente ogni sorte di Cittadini.

Del dritto di suffragio. Uno de' più speciosi dritti, di cui godevano i Cittadini Romani, era senza dubbio il dritto di suffragio, che dava loro una parte nel governo. Io non ripeterò quì quel che ho detto trattando de'

(1) Lucæ Cap. II. vers. 2.

(2) Vide Lipsium de Militia Rom. Lib. I. Dial. 11.

de' Comizj, o sieno assemblee del Popolo Romano, dove ho parlato della maniera, in cui raccoglievansi i suffragj, e delle varie Leggi, che ne assicuravano la libertà. Mi contento di dire che questa libertà de' suffragj fu assai ristretta da *Giulio Cesare* (1), il quale si riservò la nomina de' Consoli, e della metà de' pretensori delle altre cariche, e lasciò solamente al Popolo la elezione dell' altra metà. *Augusto* ristabilì, o piuttosto fece mostra di ristabilire la libertà de' suffragj (2); giacchè in sostanza rimase egli sempre padrone delle elezioni. Finalmente *Tiberio*; trasferendo al Senato il dritto di eleggere i Magistrati, e quello di confermare le leggi, distrusse intieramente questo dritto di suffragio (3). Imperciocchè, sebbene *Caligola* abbia restituito al Popolo questo dritto, ciò durò poco tempo, e poi il Popolo Romano ne fu per sempre privato.

Delle Magistrature, e de' Sacerdozj.

Oltre il dritto di suffragio, era pure una bella prerogativa del Cittadino Romano quella di non vedersi escluso da alcuna dignità dello Stato; e di potere aspirare ad esser promosso a tutte le Magistrature e Sacerdozj. Si è veduto come tutte quelle dignità furono prima riservate ai soli Patrizj, e come i Plebei, in varj tempi, vennero a capo di dividerle con loro.

Cice-

(1) Sveton. in Julio Cap. 41.
(2) Sveton. in Augusto Cap. 40.
(3) Tacit. Annal. Lib.I. Cap.15. Dio Caff. Lib. LVIII. pag.633.

De' testamenti e de' matrimonj.

Cicerone numera ancora tra le prerogative del Cittadino Romano il dritto d' intervenire a' giuochi, a' spettacoli, a' sacrificj, ed alle feste, la qual cosa non ha bisogno di dichiarazione alcuna. Egli non parla di certi privilegj, che si arrogava il Cittadino Romano, e pretendeva essergli particolari, come il dritto di far testamento, di acquistare, di possedere, di ereditare, &c. dritto, il quale in quanto consisteva in certe formalità usate tra i soli Cittadini Romani, era loro particolare; ma in sostanza appartiene a tutt'i Popoli liberi egualmente che ai Romani. Quando si dice, che un forastiere non poteva far testamento significa semplicemente ch' egli non poteva farlo che colle formalità usate tra i Cittadini Romani. Lo stesso presso a poco può dirsi de' matrimonj. Un Romano non poteva sposare una forestiera, cioè quel matrimonio non era valido a Roma, i figli non si riputavan Cittadini Romani, e non potevan succedere all' eredità del Padre neppure per testamento. Ma del resto se quel Romano si stabiliva nel luogo del domicilio della moglie, e rinunziava alla Cittadinanza di Roma, il suo matrimonio era valido, e i suoi figli legitimi eredi de' beni siti fuori del distretto di Roma.

Particolarità sopra questo dritto di Cittadinanza.

Ho già osservato, che chi si ascriveva per Cittadino in qualche altra Città, si riputava rinunziare al dritto di Cittadinanza Romana. Questa cittadinanza era incompatibile con qualunque altra

tra (1), al contrario di quel che praticavasi nelle Città Greche, dove spesso una stessa persona godeva dritto di Cittadinanza nel medesimo tempo in parecchie Città (2). Ho anche detto che un Cittadino Romano non poteva esser privato della vita, della libertà, o del dritto di Cittadinanza contro sua voglia; e dissi nello stesso tempo, che medianti certe sottigliezze non si lasciava di condannarlo a morte, di ridurlo in servitù, e finalmente di esiliarlo, e così obbligarlo a rinunziare al suo dritto di Cittadinanza. E' però degno di osservazione che il Popolo Romano medesimo non credeva aver dritto di spogliare di tal Cittadinanza quelli ai quali avevala una volta accordata. Ciò viene chiaramente attestato da *Cicerone*, il quale assicura che *Silla*, avendo fatto togliere il dritto di Cittadinanza a varie Città d' Italia con Leggi che avea fatte confirmare ne' Comizj Centuriati (3), quelle Leggi erano state riputate di niun vigore, anche in vita dello stesso *Silla*.

Vesti e nomi particolari a' Cittadini Romani.

Distinguevansi ancora i Cittadini Romani dal resto degli uomini coi lor nomi, e colle loro vesti. Non era lecito ad un forestiere di prendere il

(1) Cic. pro Balbo Cap. 12. pro Cæcina Cap. 34.

(2) Spanheim. Orb. Roman. Exercit. I. Cap. 4. Valesii Emendat. Lib. II. Cap. 19.

(3) Cic. pro Cæcina Cap. 33. & 34. pro Dom. Cap. 30.

il nome di una famiglia Romana (1); siccome non gli era neppure lecito di portar la toga, ch' era una veste propria de' Romani, senza della quale era loro indecente di comparire in publico (2): *Augusto*, sdegnato di vedere una parte della Plebe Romana vestita con cattivi mantelli, esclamò: *En . . . Romanos rerum dominos, gentemque togatam* (3). A cagion di tal vestimento ch' era lor proprio *Virgilio* li chiama *Gens Togata* (4), e chiamavasi *Gallia Togata* quella parte delle Gallie, che aveva ottenuto il dritto di Cittadinanza, come chiamavansi anche *togati* nelle Provincie i Cittadini Romani (5). Sotto gl' Imperatori, gli Esuli, essendo privati del dritto di Cittadinanza, erano anche obbligati a lasciar la toga (6). Alle volte que' Principi permettevano a certi forestieri di portarla; e in tal caso stimavasi ch' essi avevan loro accordate varie prerogative de' Cittadini Romani (7). Si fecero gravi rimproveri a Sci-

pio-

(1) Sveton. in Claudio Cap. 25.

(2) Plin. Lib. VII. Epist. 3.

(3) Sveton. in Augusto Cap. 40.

(4) Virgil. Æneid. Lib. I. verf. 288.

(5) Strabo Lib. III. pag. 104.

(6) Plin. Lib. IV. Epist. 11. Vide Spanhem. Orb. Roman. Exercit. II. Cap. 6.

(7) Digestor. Lib. XLIX. Tit. XIV. L. 32. de Jure Fisci. Vide Dionys. Gothofred. ad L. 1. C. de Heredib. Instit. VI. XXIV.

pione Africano, perchè essendo Proconsole in Sicilia, aveva preso l' abito Greco (1), *Cicerone* fu obbligato difendere *Rabirio*, perchè gli fu imputato a delitto di aver lasciata la toga alla Corte del Re d' Egitto, e di essersi vestito all' uso di quel paese (2).

CAPO II.

Delle diverse Professioni de' Cittadini Romani.

IN uno de' precedenti libri io ho considerato il Popolo Romano secondo la sua divisione in tre ordini, Senatori, Cavalieri, e Popolo. Ho trattato bastantemente a lungo de' due primi; ma non ho considerato il terzo Ordine, se non in quanto aveva una gran parte al governo, e decideva sovranamente di tutto ne' suoi Comizj, o sieno adunanze generali. Ora lo considererò secondo le diverse professioni, ch' esercitavano i Cittadini Romani, e comprendo quì sotto questo nome tutti quelli, che non erano nè Senatori, nè Cavalieri.

Era Roma abitata da' Cittadini, Liberti, Schiavi, e Forestieri. Distinguo quì i Liberti da i Cittadini, non perchè non fossero realmente Cittadi-

I Cittadini Romani erano, o nati liberi o liberti.

(1) Liv. Lib. XXIX. Cap. 19.

(2) Pro Rabir. Cap. 8.

tadini, e non godessero parecchie prerogative del Cittadino; ma perchè gli Antichi fan sempre una distinzione tra quelli, ch' erano nati liberi (*Ingenui*), e i liberti (*Liberti*) (1). Questi saranno il soggetto del capo seguente.

Gli abitanti della campagna eran più considerati di quelli della Città.

Dividevansi i Cittadini Romani in abitanti della Città, ed abitanti della campagna (*Plebs Urbana*, & *Plebs rustica*). S' ignorava intieramente allora la distinzione, che facciamo a giorni nostri tra il Cittadino e il Contadino; e quello che abitava alla campagna, e coltivava le terre, godeva gl' istessi dritti che quelli, che abitavano la Città medesima. L' agricoltura non era affatto presso i Greci in tanta considerazione, come presso i Romani; giacchè vediamo che *Aristotele* nella sua Politica vuole che si lasci agli schiavi, e che allo stesso modo che in Egitto, ed in Creta, l' agricoltore sia distinto da quelli che portan le armi per lo Stato (2). I Lacedemoni appoggiavano la loro agricoltura agl' Iloti, e i Cretesi a i Periecj, o siano Mnoiti, i quali egualmente che i Penesti presso i Tessali, formavano una specie di stato medio tra l' uomo libero e lo schiavo (3). Assai diversamente pensavasi a Roma. Ne' primi tempi l' agricoltura e le armi eran quasi le sole professioni de' Romani (4). I più illu-

(1) Institut. Lib. I. Tit. 5. princ.

(2) Lib. VII. Cap. 10.

(3) Polluc. Onomast. Lib. III. Cap. 8. num. 83.

(4) Dionys. Halic. Lib. II. pag. 98., & Lib. III. pag. 117. Plutarch. in Numa pag. 71.

lustri Cittadini non ne sapevano altre, e i Generali medesimi dopo aver comandati gli Eserciti, e guadagnate battaglie, ritornavano all' aratro, e non riguardavano l' agricoltura come inferiore alla dignità loro (1). La maggior parte de' Senatori abitavano alla campagna; e perciò i Magistrati avevano a' loro ordini i messaggieri (*Viatores*), per chiamarli in Città quando convocavano il Senato (2). Anche dopo che s' introdussero a Roma il lusso [illegible]icchezze, che furon causa che la maggior [illegible]egli uomini riguardevoli abbandonassero [illegible]tura delle terre a i loro schiavi, gli uomini liberi della campagna rimasero in una certa considerazione, e la cultura delle terre fu sempre assai più stimata che le arti meccaniche. *Catone* il Censore dice che gli agricoltori avevano più probità e sincerità, ed erano più proprj alla guerra (3), che gli uomini di Città. Infatti si riguardava la Plebe urbana come vile, e poco propria a sopportare le fatiche della guerra; e perciò di raro si ammetteva nelle Legioni, e trovandosi ristretta nelle quattro Tribù della Città, veniva impedita di spargersi nelle altre, e guadagnar l' ascendente col numero de' suoi suffragj. Quelle quattro Tribù

(1) Cic. pro Rosc. Amer. Cap. 18. Vid. Dempster. ad Rosin. Paralip. ad Lib. VII. Cap. 48.

(2) Cic. de Senect. Cap. 16. Columella præfat. Lib. I.

(3) De Re Rust. Cap. 2. Plin. Hist. Nat. Lib. XVIII. Cap. 5.

eran dunque composte di questa vile plebaglia, alla quale la Repubblica faceva distribuzioni di grano, de' Liberti, e degli uomini di mestiere; e tutto ciò dicevasi *Plebs Urbana*. Il Popolo della Campagna (*Plebs rustica*) formava le Tribù rustiche, che furon sempre assai più considerate che le urbane (1); e perciò tutti gli uomini riguardevoli a quelle si facevano ascrivere. I Censori usavano grande attenzione ad impedire, che il Popolo della Città non si spargesse nelle Tribù rustiche; e siccome queste eran trentuna, le Tribù urbane poca parte avevano nel governo.

I Romani abbandonano l'agricoltura.

Frattanto le campagne rimasero sommamente spopolate verso il fine della Repubblica; perchè i ricchi, che possedevano terre stimarono meglio di farle coltivare dagli schiavi. Siccome gli uomini di campagna, Cittadini Romani, erano obbligati a farsi arrolare nelle Legioni subito ch' eran citati a nome si èra esposto all'inconveniente di veder la cultura delle terre abbandonata ogni qual volta sopravveniva qualche guerra. Per tal motivo, come osserva *Appiano* (2) si preferì il partito d' impiegarci gli schiavi, che non si correva pericolo di veder distolti dal lor lavoro. *Livio* dice (3) che appena restavano pochi uomini liberi nelle campagne, e che quelle che un tem-

(1) Valer. Max. Lib. VII. Cap. 5. num. 2.
(2) Civil. Lib. I. pag. 608.
(3) Lib. VI. Cap. 12.

tempo erano ſtate fecondi ſeminarj di Soldati non eran più popolate da altri che da ſchiavi . Vi fu ancora gran numero di que' contadini , che abbandonarono l'agricoltura per andare a godere i piaceri della Città , aſſiſtere a i giuochi del Circo , e dell'Anfiteatro , ed agli altri ſpettacoli , e finalmente per parte delle diſtribuzioni di grano , che la Repubblica faceva ai poveri Cittadini (1) , come ancora alle liberalità , colle quali alcuni ambizioſi ſtudiavanſi di affezionarſi la plebaglia . Appunto per ripopolare le Campagne *Auguſto* nelle diſtribuzioni di grano diede parte a' i lavoratori di Campagna egualmente che a' poveri della Città (2) Ebbe egli anche diſegno di abolire intieramente quelle diſtribuzioni , vedendo quanto contribuivano a ſpopolar le Campagne , ed a riempire la Città di ozioſi . Per lo ſteſſo fine di ripopolare la Campagna , ordinò *Giulio Ceſare* che di quelli , che s' impiegavano alla cuſtodia delle greggie un terzo almeno foſſero uomini liberi . (3) Appare da *Appiano* (4) ch' egli in ciò altro non fece, che rinnovare una Legge antica , colla quale *Licinio Stolone* avea preſcritta la medeſima coſa . Ma queſte

R 2 Leg-

(1) Salluſt. Bell. Catilin. Cap. 37. Varr. de Re ruſt. praefat Lib. II.

(2) Sveton. in. Aug. Cap. 42.

(3) Id. in Jul. Cap. 42.

(4) Civil. Lib. I. pag. 606.

Leggi certamente non furono lungo tempo osservate.

Due sorti di agricoltori.

Vi eran due sorti di questi agricoltori (1): gli uni coltivavan terre loro proprie: gli altri avean prese a fitto terre del demanio della Repubblica; e purchè fossero esatti a pagarne un certo canone, ne conservavano in qualche modo la proprietà. Essendo stato confiscato il territorio di Capua, la Repubblica avea date a fitto tutte quelle terre a' Cittadini Romani (2); e lo stesso senza dubbio avveniva delle altre Provincie d' Italia, a giudicarne dalla Sicilia (3), e dalle Gallie (4), nelle quali si vede che si era stabilito gran numero di Cittadini Romani per farvi fruttare i demanj della Repubblica. *Cicerone* li disegna per ordinario coi nomi di (*Aratores*). (*Agricolae*) (*Pecuarii*); e questa professione era parimente molto considerata, poichè si vede che vi erano de' Cavalieri, ed anche de' Senatori, che prendevano a fitto li demanj della Repubblica. *Cicerone* nomina in questo numero due Cavalieri, *Q. Septizio* (5) e *Q. Lollio* (6), e un Senatore, cioè *Annejo Brocco* (7).

So

(1) Vide Turnebi Adversar. Lib. I. Cap. 6.
(2) Cic. Agrar. II. Cap. 31.
(3) Idem in Verr. Lib. II. Cap. 3.
(4) Pro Fontejo Cap. 1. & 16.
(5) In Verr. Lib. III. Cap. 14.
(6) Ibid. Cap. 25.
(7) Ibid. Cap. 40.

Abitanti della Città.

Sotto il nome di abitanti della Città (*Plebs Urbana*) io comprendo generalmente tutt' i Cittadini, che abitavan la Città, di qualunque rango o condizione si fossero, fuorchè i Senatori e i Cavalieri. I più considerabili tra loro erano i Publicani, o sieno quelli, che prendevano in appalto le rendite dello Stato. Siccome la maggior parte eran Cavalieri, e pare anche da *Plinio* che tutti quelli, ch' entravano in tali appalti, pretendevano quel rango (1), io ebbi già occasione di parlarne, trattando de' Cavalieri, e avrò anche occasione di parlarne più diffusamente, quando tratterò delle rendite de' Romani. Comprendevansi ancora sotto questo nome di Pubblicani (2), oltre gli aggiudicatarj degli appalti, quelli, che intraprendevano a somministrare i viveri, e i vestiarj agli Eserciti, e la costruzione o riparazione di qualunque opera pubblica. Dicevansi ancora *Redemptores* (3). Benchè queste sorti d' intraprese non ci sembrino molto rilevanti, si vede dal luogo di *Livio*, che ho citato ch' essi erano ugualmente considerabili che quelli, che appaltavano le rendite dello stato, e che si avvicinavano ai principali della Repubblica. Lo che mi fa credere che compresi sotto il general nome di Pubblica-

 ni,

(1) Lib. XXXIII. Cap. 2.

(2) Liv. Lib. XXV. Cap. 3.

(3) Cic. de Divinat. Lib. II. Cap. 21. Sicul. Flacc. de Condit. Agrorum pag. 2. Edit. Goesii. Fest. hac voce.

ni, i principali tra loro erano anche Cavalieri.

Si suddividevano in varj Ordini.

Dividevasi propriamente il Popolo Romano in tre Ordini, Senato, Cavalieri, e Popolo. Ma siccome quest' ultimo Ordine era assai numeroso, pare che si suddivideva ancora in varj altri Ordini inferiori; *Cicerone* spesso dinota con questo termine le varie professioni de' Cittadini Romani, di modo che par che faccia altrettanti Ordini quante diverse condizioni vi erano. Appare ciò dalla sua orazione contro *Verre* (1), dove parla degli agricoltori, di quelli, che custodivan le greggie, e de' mercadanti, come di altrettanti ordini diversi (*Si cuiquam Ordini, sive aratorum, sive pecuariorum, sive mercatorum probaturus sis.*). Così anche altrove (2), dopo aver parlato de' Senatori e de' Cavalieri, egli parla de' Tribuni dell' Erario e degli altri Ordini (*Cæterorumque Ordinum hominibus*). Parla ancora de' Pubblicani come di un Ordine (3); e nella quarta *Catilinaria* (4), parlando de' Liberti, dice che quell' ordine mostra ancora in quella occasione il suo attacco alla Repubblica.

Diverse loro professioni.

Il Popolo dunque si suddivideva in tanti diversi

(1) Lib. II. Cap. 5.

(2) Pro Rabir. Cap. 9. pro leg. Manil. Cap. 9. de Petit. Consul. num. 8. & ibi Palerm.

(3) Ad Famil. Lib. XIII. Epist. 9. Pro Planc. Cap. 9.

(4) Cap. 8. Vid. Liv. Lib. XLV. Cap. 15., dove il corpo de' Liberti è anche chiamato Ordine.

si ordini quante diverse professioni esercitavano i Cittadini Romani. Si fa menzione principalmente de' Tribuni dell' Erario, degli Attuarj, de' mercadanti, de' banchieri, degli usuraj, degli artefici, che si dividevano ancora in varj corpi di mestieri, e de' Liberti, che la maggior parte esercitavano ancora qualche mestiere, o facevan le funzioni di uffiziali di qualche Magistrato. Oltre di ciò gli artefici si dividevano in varj corpi di mestieri, e vi eran varie comunità e confratanze, così in Città, come alla campagna, così riguardo alle diverse professioni, che riguardo a i rioni, o contrade che si abitavano (1).

Si aveva anche riguardo alle diverse professioni, e mestieri, che esercitavansi, mentre si raccoglievano i suffragj ne' Comizj Tributi. I Censori *M. Emilio Lepido*, e *M. Fulvio Nobiliore* furon quelli, che introdussero questa nuova disposizione l'anno di Roma 574. " *Essi* mutarono i suffragj, dice *Livio* (2), e divisero le Tribù, secondo la qualità, la professione, e i mestieri di quelli che le componevano." Questi Magistrati dunque ordinarono che in ciascuna Tribù i Cittadini fossero disposti in diversi corpi, secondo il rango che avevano, e secondo la professione, che esercitavano, e così dassero i loro suffragj; di mo-

Secondo le quali davano i suffragj ne' Comizj Tributi.

(1) Cic. pro Domo Cap. 28. de Petit. Consul. §. 8.

(2) *Mutarunt suffragia; regionatimque generibus hominum, caussisque & Quæstibus, Tribus descripserunt*, Lib. XL. Cap. 51.

modo che tutt' i Senatori, che trovavansi in una Tribù, essendo i più qualificati, e formando il primo ordine, davano i primi il loro suffragio; quindi i Cavalieri; poi i Pubblicani, poi i Tribuni dell' Erario, e poi gli Attuarj (1). Ciò vien dinotato dallo Storico colle parole *caussis descripserunt*. Egli con ciò dinota senza dubbio quelli, che la Repubblica impiegava in qualunque modo, ed io credo che per conseguenza vi si debbono comprendere gli Uffiziali, che i Magistrati impiegavano, come i pubblici banditori, gl' interpreti, gli uscieri, i littori, &c., i quali secondo i varj loro impieghi davano ancora al lor luogo il suffragio. Colla parola *Quaestibus* egli intende le varie maniere, colle quali una parte de' Cittadini si procacciava il mantenimento, o col commerzio, o esercitando qualche mestiere. Io comprendo sotto questa classe gli agricoltori, i gran negozianti, i banchieri; quindi i mercadanti a minuto, i quali eran divisi in varie comunità o compagnie, secondo le diverse merci, ch' esponevano venali nelle lor botteghe; e finalmente gli artefici, anche divisi in varj corpi di mestieri. Questa fu probabilmente la nuova disposizione, che que' Censori introdussero per porre maggior ordine ne' suffragj. Ora entro nella minuta descrizione di queste varie condizioni de' Cittadini Romani. I più

(1) Vide Grucch. de Comit. Lib. II. Cap. 4. Turneb. Advers. Lib. XXX. Cap. 24.

Tribuni dell' Erario.

I più considerabili fra i Plebei erano senza dubbio i Tribuni dell' Erario, che *Cicerone* in varj luoghi (1) nomina immediatamente dopo i Senatori e i Cavalieri. Quel che anche prova, ch' essi erano in gran considerazione è la Legge di *Lucio Aurelio Cotta*, il quale volle, che avessero sede ne' Tribunali insieme co i Senatori e co i Cavalieri (2). Non mi diffonderò maggiormente sul loro soggetto, perchè ne ho parlato altrove.

Attuarj.

Ho parlato anche altrove degli Attuarj (3) (*scribæ*), a i quali *Cicerone* dà il rango immediatamente dopo i Tribuni dell' Erario. Io mi contenterò di aggiungere quì, che questo impiego benchè non fosse de' più rilevanti, non impediva però che ascendessero talvolta alle prime dignità della Repubblica, come lo prova l' esempio di *Cneo Flavio*, riferito da varj Autori (4); e quello di *Cicereio* (5), il quale dopo essere stato Attuario sotto *Scipione Africano*, dimandò la Pretura nel medesimo tempo che il figlio dello stesso *Scipione*. *Cicerone* parla in qualche luogo di un uo-

(1) Catilinar. IV. Cap. 7. Pro Planc. Cap. 8.

(2) Ascon. Pædian. in Cic. Orat. pag. 19. & 187.

(3) Liv. Lib. IV. Cap. 7.

(4) Liv. Lib. IX. Cap. 46. Valer. Max. Lib. II. Cap. 5. n. 2. Plin. Hist. Nat. Lib. XXXI. Cap. 1. Gell. Lib. VI. Cap. 9.

(5) Valer. Max. Lib. III. Cap. 5. num. 1. Lib. IV. Cap. 5. num. 3.

uomo, che, essendo stato Attuario sotto la Dittatura di *Silla*, si vide Pretore della Città sotto *Giulio Cesare*.

Mercadanti. Dopo i Tribuni dell' Erario e gli Attuarj, *Cicerone* parla di coloro, ch' eran nati liberi (*Omnis ingenuorum adest multitudo, etiam tenuissimorum*). (1) I più considerati tra questi eran quelli che facevano gran commercio. *Cicerone* riguardo al Negozio si spiega così (2): " Riguardo alla Mercatura, quella che si fa a minuto, ed ha poca estensione, è sordida. Ma quella che fa un gran giro di negozio, e che portando da ogni parte cose utili alla vita, somministra ad ognuno il comodo di provedersi di quel che gli bisogna, non deesi biasimare, quando si esercita realmente e senza frode. Essa è anche onesta e lodevole, se quelli, che vi si applicano non sono insaziabili; e siccome quando son sopra mare il loro scopo è di arrivare al porto, hanno essi anche per iscopo di passare finalmente dal porto a qualche stabilimento alla Campagna, dopo avere acquistate ricchezze fino a un certo segno. " *Catone* si spiega ancora in una maniera più vantaggiosa al commercio, e dice (3) che stima un negoziante industrioso, che si applica ad acquistare ricchezze, ma si tro-

va

(1) Catilin. IV. Cap. 7.
(2) De Offic. Lib. I. Cap. 42.
(3) De Re Rust. init.

va esposto a molti pericoli, ed a fastidiosi disastri.

Cicerone spesso parla de' mercadanti, e de' negozianti, come se vi ponesse qualche differenza. Sigonio crede, che (1) col vocabolo mercante (*mercator*) egli disegna i negozianti stabiliti nella Città di Roma, che avevano ivi il lor domicilio, ed erano del corpo de' mercadanti; e che i negozianti (*negotiatores*) eran quelli, che trafficavano nelle Provincie, ed erano ivi stabiliti: Benchè egli non sempre osservi tal differenza, è certo però, che si serve per lo più del verbo *negotiari*, parlando di quelli, che facevan traffico nelle Provincie (2). Gian Federico Gronovio osserva che la voce *negotiator* spesso si adopera per dinotare un *usurajo* (3). Frattanto è certo, che in tutt' i luoghi di Cicerone da me citati questo termine significa uomini, ch' esercitavano qualche traffico nelle Provincie; e le autorità, che Gronovio allega, provano al più che que' negozianti facevano nello stesso tempo il negozio di cambio; e l' esempio di Scapzio, ch' egli allega, non prova nulla; poichè riguardo all' usura quell' uomo altro

Differenza tra negoziante e mercadante secondo Cicerone.

(1) De Antiq. Jur. Civ. Roman. Lib. II. Cap. 10.

(2) In Verr. Lib. I. Cap. 27. Lib. III, Cap. 60. Pro Flacc. Cap. 29. pro Deiotar. Cap. 9. & passim.

(3) Observat. Lib. IV. Cap. 24.

altro non faceva che amministrare gli affari di *Bruto* (1).

Essi formavano in Roma due comunità.

I Mercadanti fin da lunghissimo tempo esercitavano in Roma una comunità (2), nota sotto il nome di *Mercuriales* (3), perchè eran sotto la tutela di *Mercurio*, a cui celebravano una festa anniversaria agl' Idi di Maggio (4). *Camillo* per ordine del Senato ne fondò un' altra comunità, che si disse de' *Capitolini* (5), o perchè abitavavano al *Campidoglio*, o perchè avean l' incombenza di somministrare tutto quel ch' era necessario a i giuochi, che celebravansi in onore di *Giove Capitolino* (6). Benchè, come osservai, fosse vietato a' Senatori ogni commercio, ciò avveniva piuttosto, perchè credevasi, che gli affari di stato dovean tenerli così occupati chè non potevano attendere ad altro, perchè si considerasse il commercio come disdicevole ad uomini ben nati. Si vede infatti che vi era un gran numero di Cavalieri (7), i quali non riputavan cosa inferiore alla lor nascita di negoziare, così in Roma, come

(1) Cic. ad Attic. Lib. V. Epist. 21.

(2) Liv. Lib. II. Cap. 27.

(3) Ad Quint. Lib. II. Epist. 5.

(4) Ovid. Fastor. Lib. V. vers. 669. & seqq.

(5) Liv. Lib. V. Cap. 50. Cic. ad Quint. Lib. II. Epist. 5.

(6) Turneb. Adversar. Lib. V. Cap. 18.

(7) Cic. ad Quint. Lib. II. Epist. 5. In Verr. Lib. III. Cap. 64. Lib. V. Cap. 62. Pro Deiotaro Cap. 9.

come nelle Provincie. E non ostante la Legge, che proibiva a i Senatori il commercio, molti ve n' erano, i quali non trascurando alcuna occasione di accrescere i loro beni, trafficavano indirettamente, essendo interessati nel Commercio per mezzo de' loro Liberti, o de' loro schiavi. *Plutarco* biasima in *Catone* il Censore la sua troppo grande avidità di accumulare ricchezze, che gli fece abbandonare l' agricoltura, come più deliziosa che lucrosa (1). Quell' illustre Romano esercitava l' usura, che maggiormente biasimavasi, e che consisteva a prender parte nel commercio marittimo. Siccome i pericoli eran grandi, il lucro era proporzionato quando le mercatanzie arrivavano a salvamento. Lo stesso *Plutarco* ci riferisce i mezzi, de' quali *Crasso* si serviva per accumulare nuove ricchezze (2); ed è assai probabile che tra que' mezzi non trascurava egli il traffico. A lui certamente è diretto quel che dice *Cicerone* ne' suoi Paradossi, quando dice, che non vi era genere di lucro, che non gli sembrasse onesto (3). Or se *Catone* il Censore, quel Cittadino si rigido osservatore delle Leggi, se *Crasso*, che disputava il primo rango a *Pompeo* ed a *Cesare*, applicavano al negozio, possiam poi cre-

(1) In Caton. Major. pag. 349.
(2) Pag. 543.
(3) Parad. VI. Cap. 2.

credere che molti altri Romani meno considerabili l'abbian riputato disdicevole a loro ?

De' Negozianti.

I negozianti (*negotiatores*) eran dunque i Cittadini Romani, che l'avidità del lucro avea tratti nelle Provincie, dove trafficavano con vantaggio; e perciò avevano essi ivi fissato il lor domicilio. Molti eransi stabiliti in Sicilia (1), in Asia (2), e nelle Gallie (3), e per l'ordinario risiedevano nelle principali Città della Provincia, dove il Governatore teneva i Parlamenti Generali. Egli spesso ammettevali al suo consiglio (4); e sotto il nome di *Ricuperatori* essi erano ivi Giudici delle cause, che vertevano tra Cittadini Romani (5).

Degl' Usuraj.

I primi Romani, unicamente occupati all'agricoltura, accoppiavano ad una continua fatica molta frugalità, ed economia. Sempre attenti a far fruttare il lor capitale, impiegavano essi il ritratto della lor parsimonia a sovvenire a i bisogni di coloro, che il cattivo stato del lor patrimonio obbligava a ricorrere a' prestiti. Que' prestiti non eran gratuiti, ma ad usura; e quell'usura era talvolta sì grave, che in capo ad alcuni anni superava il Capitale. Oltre ch' essi usavano in tal for-

(1) Cic. in Verr. Lib. II. Cap. 3.
(2) Id. ad Quint. Lib. I. Epist. 2. pro Leg. Manil. Cap. 7.
(3) Id. pro Font. Cap. 1. & 16.
(4) Id. in Verr. Lib. II. Cap. 28.
(5) Ibid. Cap. 13. & Lib. III. Cap. 11.

ſorte di mutui molte precauzioni (1); ed avean cura di farſi dare ſicure malleverie, ſe i beni de' debitori non baſtavano a pagare quel che loro era dovuto, potevano eſſi farli pagare colle lor perſone, o facendoli lavorare, o vendendoli, come ſchiavi. Siccome i poveri eran quelli, ch' eran coſtretti a ricorrere a i mutui, e i ricchi, e i principali di Roma eran quelli, ch' eſercitavano l'uſura, nè conoſcevano allora altro mezzo di far fruttare il lor danaro, queſti ultimi ebbero il credito di far promulgare le più ſevere leggi contro i debitori decotti, e farle con rigore eſeguire. Il male giunſe al colmo (2); e la durezza de' creditori riducendo il Popolo alla diſperazione, cagionò la maggior parte delle ſedizioni, che in Roma vi furono. Le conſeguenze ne furon ſempre favorevoli al Popolo, e diverſe leggi ſi ſon fatte per moderare le uſure. Soggettaronſi gli uſurai a varie pene, e ſi mitigò il rigore di quella legge, che aggiudicava la perſona del debitore al ſuo creditore; obbligandolo a contentarſi de' di lui beni. Le Leggi delle XII. Tavole permettevan ſolamente di eſigerſi un moderato intereſſe; ma erano eſſe eluſe, e quaſi niuno effetto producevano. I debitori ebbero ſovente motivo di lagnarſi, che gli uſuraj violavano quelle leg-

(1) *Cautor nominibus certis expendere nummos*. Horat. Lib. II. Epiſt. I. verſ. 105.

(2) Tacit. Annal. Lib. VI. Cap. 16.

leggi tanto più impunemente, che la maggior parte de' Senatori, e forse i principali Magistrati vi erano interessati. Non riferirò io tutte le varie sedizioni, che produsse l' avidità degli usuraj, e delle quali avrò forse occasione di parlare altrove. Mi contento di dire quì, che tutt' i Romani, malgrado le Leggi, che vietavano l' usura (1) mettevano a profitto il lor danaro in questa maniera, così a Roma, come nelle Provincie, o da per se o per mezzo de' loro liberti, che agivano in lor proprio nome, oppure dandolo a trapeziti di professione. Il nome di usurajo, (*fœnerator*), era divenuto a Roma una specie d' ingiuria, e nessuno avrebbe voluto caricarsi di un nome così odioso, benchè molti ricchi particolari non facessero ivi altro mestiere.

De' Banchieri.

Vi erano i bancheri di professione (*argentarii*), i quali non avean gran vergogna di vedersi addossare un tal biasimo, ed a' quali i ricchi particolari confidavano il lor danaro per farlo valere. Questi probabilmente erano anch' essi cittadini ricchi; e benchè si vegga che *Marcantonio* rinfaccia ad *Augusto*, che il di lui avolo era stato banchiere (*argentarius*, o *nummularius*) (2), essi però sembrano essere stati in bastante considerazione. Ve n' erano in Roma fin da i primi tempi, giacchè si vede che *Tarquinio* il vecchio fece lor fabbricare

(1) Vid. Gronov. de Centesimi Usur. pag. 515. & seqq.

(2) Sveton. in Augusto Cap. 25. & 4.

re botteghe, o sian baracche, (*tabernas*) nel Foro (1). La prima lor destinazione era di far cambj, ed era assolutamente necessario, che in una Città, in cui dovea esserci gran concorso di forestieri, vi si trovassero persone, alle quali si potesse andare per cambiar la moneta. Il guadagno ch' essi dal cambio ricavavano dicevasi *collybus* (2). Esercitavano essi nel medesimo tempo il mutuo ad usura; e varj Romani, a' quali la dignità loro non permetteva di esercitarlo essi medesimi, confidavano a loro il danaro per farlo fruttare; onde quelli, che avean bisogno di danaro ricorrevano a que' banchieri, dando loro bastanti cautele (3): di modo che vi era a quelle baracche un continuo concorso, così di quelli, che avean bisogno di prender danaro, come di quelli, che avean premura d' impiegarlo. E' verisimile, che le usure, ch' esigevano non eran regolate secondo le Leggi, e che ne prendevano essi troppo gravose (4); perchè era cosa comoda di trovar da loro danaro in ogni tempo, e per quel tempo, che si voleva. Alle lor baracche ancora facevansi le vendite all' incanto (5), probabilmente per co-

(1) Liv. Lib. I. Cap. 35.

(2) Cic. ad Attic. Lib. XII. Epist. 6. in Verr. Lib.III. Cap.78.

(3) *Sub veteribus ibi sunt qui dant, quique accipiunt fœnore.* Plaut. Curcul. Act. IV. Sc. I. vers. 19. Asinar. Act. II. Sc. IV. vers.32.

(4) Cic. ad Attic. Lib. II. Epist. I.

(5) Idem pro Cæcina Cap. 4.

modo del venditore, e del compratore, dando subito quest' ultimo uno di que' banchieri per mallevadore, il quale assicurava al venditore il pagamento. Facevano ancor' essi in qualche modo la funzione di Notari, e tenevano gli atti di quel che si vendeva e si comprava (1); e nel caso che insorgesse controversia, riguardo alla vendita, si ricorreva a quegli atti.

Avevano essi sotto di loro una specie di scritturali, detti *Coactores*, perchè aveano l'incombenza, così di far pagare le somme provenute dalle vendite, come di esigere al maturo le somme date ad usura, o le usure medesime. *Orazio* confessa, che suo padre aveva esercitata questa professione, e il bisavolo dell' Imperator *Vespasiano* non ne aveva esercitata altra (2).

Il negozio e i mestieri non eran vietati a' Cittadini Romani.

Se crediamo a *Dionigi d' Alicarnasso* (3), ogni sorte di mestieri, ogni sorte di mercatura eran vietate a' Cittadini Romani, i quali si applicavano unicamente all' agricoltura, ed alle armi. Il negozio, e i mestieri eran secondo lui, lasciati a' forestieri, ed agli schiavi. Ma la sua assertiva, in quanto al commercio, vien contradetta da tutto quel ch' io dissi in questo Capo, dove si è veduto, che gl' istessi Cavalieri non credevano il commer-

(1) Quinctilian. Instit. Orator. Lib. XI. Cap. 2. Brisson. de Verb. signif. V. Argentarii.

(2) Lib. I. Sat. VI. vers. 86. Sveton. in Vespas. Cap. I.

(3) Lib. II. pag. 98. Lib. IX. pag. 582.

mercio inferiore alla lor condizione. Si è anche veduta la maniera, in cui *Catone* il Censore, e *Cicerone* pensavano sopra di ciò; e tanto basta per confutare riguardo a questo *Dionigi d' Alicarnasso*. Riguardo poi ai mestieri, è certo, ch' eran considerati come vili, e dispregevoli in paragone dell' agricoltura; ma non è meno certo che i mestieri anche i più vili, sono stati esercitati da Cittadini Romani. *Cajo Terenzio Varrone*, che pervenne al Consolato l' anno 537. di Roma era figlio di un macellajo, ed era stato allevato nel mestiere del padre (1). Il padre di *Emilio Scauro* era stato carbonaro, ma ciò non impedì il figlio di esser due volte Console, Censore, e Principe del Senato (2).

Giudizio di *Cicerone* intorno agli uomini di mestiere, ed a quelli che vendono a minuto.

Cicerone, dandoci una idea della maniera di pensare de' Romani riguardo a certi mestieri, non dice, che fossero vietati a' Cittadini Romani, benchè convenga, ch' erano in certo modo servili. " Deesi anche riguardare, (dic' egli) (3), come " cosa vile e sordida il mestiere di tutti coloro " che vendono la lor fatica ed industria. Imper- " ciocchè chiunque dà la sua fatica per danari " vende se stesso, e si mette nella riga degli " schiavi. Lo stesso dee dirsi di quelli, che pren- " don

(1) Livius Lib. XXII. Cap. 36. Valer. Max. Lib. III. Cap. 4. num. 4.

(2) Aurel. Victor de Vir. Illustr. Cap. 72.

(3) De Officiis Lib. I. Cap. 42.

„ don roba dai ricchi mercadanti , per rivenderla subito , giacchè costoro guadagnano a forza di bugìe , e non vi è cosa più turpe della bugìa . Vi è anche qualche bassezza in ogni sorte di artigiani , di qualunque arte che sia , e tutto ciò , che dicesi bottega è indegno di un galantuomo . Finalmente sono affatto dispregevoli tutti quelli , che son come i ministri della voluttà . *Terenzio* mette in questo numero i macellaj , i pescivendoli , i cuochi , i pasticcieri ; e vi si possono aggiungere i profumatori, i ballerini , e quelli, che tengon ridotti li giuochi di azzardo “ .

Sopra le Arti Liberali.

„ Non può dirsi così di quelli , che fan professione di arti che richiedono maggior talento e applicazione , e dalli quali il Pubblico ricava grandi vantaggi ; come i Medici , gli Architetti , e quelli che insegnan le cose, che un galantuomo deve sapere . Tutte queste arti possono senza disonore esercitarsi da coloro il rango de' quali può permetterlo “ . Riguardo alle arti liberali , pochi Romani vi si applicarono . Si vede veramente un *Fabio* , Patrizio di una delle più illustri Famiglie Romane , il quale riuscì così bene nella pittura, che imprese a dipingere il Tempio della salute (1) ; e tanto si gloriò di essere stato eccellente in quest' arte , che ne prese il sopran-

(1) Plin. Hist. Nat. Lib. XXXV. Cap. 4.

prannome di *Pittore*, che trasmise alla sua posterità. Frattanto ne riportò egli così poca lode, come osservano *Cicerone*, e *Plinio* (1), che a niun Romano venne la tentazione di farsi onore per tal via. Quelli che fiorirono a Roma in quest'arte, egualmente che i Medici, gli Architetti, e i maestri di Scienze eran quasi tutti Greci.

Numa fondò comunità e corpi di mestieri.

Dionigi d'Alicarnasso viene anche confutato da *Plutarco*, il quale ci fa sapere (2) che *Numa Pompilio* divise il Popolo, secondo i diversi mestieri., in varie comunità. Formò egli i corpi de' Musici, degli Orefici, de' Falegnami, de' Calzolai, de' Cuojai, degli Ottonaj, de' Vasaj. Que' corpi di mestieri avevan le loro adunanze, e le lor particolari Leggi, ed anche certe feste, ed un culto particolare. *Floro* ne attribuisce l'istituzione a *Servio Tullio* (3): ma *Plinio* (4) egualmente che *Plutarco* l'attribuisce a *Numa*. Poi s'istituirono ad esempio di queste altre confratanze di varj generi; ma gli abusi, che vi s'introdussero, obbligarono il Senato a porvi rimedio, e ad abolire tutte le nuove *Fratrìe*, lasciando solamente sussistere le antiche, e quelle, la fondazion delle quali sembrava utile allo Stato (5).

 Que-

(1) Cicero Tuscul. Quæst. Lib. I. Cap. [illegible]

(2) In Numa pag. 71. C.

(3) Lib. I. Cap. 6.

(4) Lib. XXXIV. Cap. 1. & Lib. XXXV. Cap. 12.

(5) Ascon. Pædian. in Cornel. pag. 137. in Pison. pag. 158.

Se ne fondano altre nuove.

Queste comunità, o sian *Fratrle*, chiamavansi *Collegia*, o *Sodalitia*. Ma pare che quest' ultimo nome fu più particolarmente addetto alle Confratanze, che non erano approvate dal Senato, e che certi ambiziosi formavano, per turbare la libertà de' suffragj, e farseli dare a forza. Questo formò ancora una particolare specie di delitto (*de sodalitiis*), che si deferiva al Tribunale, che giudicava delle pubbliche violenze (*de vi publica*); e pare ancora, che in certi casi vi era un Tribunale particolare, che ne giudicava (1). Furon queste Confratanze abolite per ordine del Senato nel 685.; ma alcuni anni dopo *P. Clodio* le rimise in piedi (2); e pare che abbian durato fino al tempo di *Giulio Cesare*, che le abolì intieramente, e lasciò solamente sussistere quelle di fondazione antica (3). Si ristabilirono però di nuovo, e probabilmente in tempo delle guerre Civili; giacchè *Augusto* fu anche obbligato di abolirle (4). Poi non si permise più di fondare nuovi capi di mestieri, o nuove Confratanze, senza l' autorità di un Senatusconsulto, o una espressa licenza degl' Imperatori (5); i quali avendo gran cura d' impedire tutto ciò che potea dare occasione a conventicoli,

(1) Ascon. in Milon. pag. 265.
(2) Id. in Pison. pag. 158.
(3) Sveton. in Jul. Cap. 42.
(4) Id. in August. Cap. 32.
(5) Digestor. Lib. XLVII. Tit. 22.

li, erano riservatissimi in questa sorte di licenze, come osservasi da una lettera di *Trajano* a *Plinio* (1).

Finalmente il regolamento che i Censori introdussero l' anno 574. di Roma, del quale ho io parlato qui sopra, confuta parimenti *Dionigi* d' *Alicarnasso*. *Tito Livio* dice, ch' essi divisero le Tribù secondo le diverse professioni e i diversi mestieri (2) (*Caussis*, *&* *quæstibus*); di modo che dee presumersi, che in ciascuna Tribù tutti quelli, ch' erano di uno stesso corpo di mestiere davano i lor suffragj insieme. Vi eran dunque cittadini Romani, che esercitavano mestieri; ma formavan costoro la più vile parte del Popolo; e siccome eran quasi tutti compresi nella sesta classe, e per pura formalità avevano un suffragio ne' Comizj Centuriati, e innoltre non si arrolavano nelle Legioni (3), come ho già detto; perciò forse *Dionigi* d' *Alicarnasso* s' indusse ad escluderli dal numero de' Cittadini Romani. Frattanto essi erano nel ruolo de' Censori, ed eran propriamente quelli, che dicevansi *capite censi*, cioè i cittadini poveri, che non avevano altro sostentamento che la fatica delle lor mani (*Quorum res & fides in ma-*

Il Popolo minuto di Roma esercitava mestieri.

(1) Lib. X. Epist. 42. Vid. Cujac. Observat. Lib. VII. Cap. 30.

(2) Lib. XL. Cap. 51.

(3) *Opificum quoque vulgus, & sellularii, militiæ minime idoneum genus, exciti dicuntur.* Liv. Lib. VIII. Cap. 20.

manibus sitæ erant), dice *Sallustio* (1). Innoltre, siccome tutt' i servi ottenendo la libertà, divenivano nello stesso tempo cittadini di Roma, essi esercitavan senza dubbio qualche mestiere per vivere. Finalmente è certo, che gli artigiani e i liberti formavano in Roma un popolo numerosissimo; e questa plebaglia procuravano i Censori, per quanto potevano, di tenere ristretta nelle quattro Tribù Urbane (2); per timore che, spargendosi in tutte le Tribù, non annientasse col suo numero i suffragj de' cittadini buoni ed antichi. Questi appunto eran detti *Turba forensis*, perchè trascurando la fatica, passavano le giornate intiere nella pubblica piazza ad informarsi di notizie. Questi chiama *Orazio tunicatus Popellus* (3); perchè non avendo formalità di farsi una toga, passeggiavano in tunica, o con un cattivo mantello coperti (4). A loro diresse *Tiberio Gracco* quel discorso riferito da *Plutarco* (5). " Le fiere, dice
,, loro, hanno tane e caverne per ricoverarvisi,
,, mentre i cittadini di Roma non hanno un tet-
,, to, nè una capanna, per mettersi al coperto
,, delle ingiurie del tempo; e senza dimora, nè
,, abitazione fissa, errano come infelici proscritti
,, nel

(1) De Bell. Jugurth. Cap. 76. Vid. Cic. Catilin. IV. Cap. 8.
(2) Liv. Lib. IX. Cap. 46.
(3) Lib. I. Epist. 7. vers. 65. Dial. de Orat. Cap. 7.
(4) Sveton. in August. Cap. 40.
(5) In Gracch. pag. 828.

„ nel seno della lor patria. Voi siete chiamati „ signori e padroni del Mondo. Quali signori! „ quali padroni siete voi! Non vi si è lasciato „ neppure un palmo di terra, che possa almeno „ servirvi di sepolcro. " A questa moltitudine i Tribuni sediziosi procuravano appoggiarsi, e si studiavano di spargerla in tutte le Tribù per dare maggior peso a i suffragj loro. Intorno a questo *Cicerone* rinfaccia a *Clodio*, ch' egli avea voluto darli in mano a i loro schiavi, perchè avea voluto spargere i liberti in tutte le Tribù (1). Quando essi non si univano da se a talento de' Tribuni, questi per obbligarli a lasciare i loro lavori, ordinavano che si serrassero tutte le botteghe (2). Questa oziosa plebaglia doveva la Repubblica mantenere; e perciò da *Cicerone* vien detta sanguisuga dell' Erario (3). Siccome i Tribuni del Popolo volentieri parlavano a questa plebaglia, era giusto che distogliendola da i suoi lavori, le somministrassero i mezzi per vivere; ed essi alimentavanla a spese della Repubblica. Vi erano negli ultimi tempi della Repubblica trecento venti mila Cittadini, a' quali si faceva la distribuzione di una certa quantità di grano, col qua-

(1) Pro Milon. Cap. 32.

(2) Pro Domo Cap. 21. Catilin. IV. Cap. 8.

(3) Illa concional. hirudo Ærar. *misera ac jejuna Plebicula*. Ad Attic. Lib. I. Epist. 13.

quale vivevano ; ma *Giulio Cesare* ne ridusse il numero a cencinquanta mila (1).

Di coloro ch' erano impiegati da i Magistrati.

Era quel popolaccio composto per la maggior parte di liberti, de' quali parlerò nel capo seguente. Un' altra parte di tal popolo, egualmente che i Liberti, erano impiegati a far varj servigj a i Magistrati, in qualità di banditori, di Messaggieri, di Uscieri, di Littori, &c. Io ho trattato altrove delle loro funzioni; e quì aggiungerò solamente che questi piccoli impieghi eran quasi tutti a nomina de' Magistrati, che ordinariamente li davano a i loro liberti, o a i lor clienti.

De' commedianti.

Se la professione di commediante non era interamente vietata a' Cittadini Romani, si riguardava però come vergognosa a segno tale, che i comici riputavansi notati d' infamia, esclusi dalla loro Tribù, dal servizio militare, e da ogni altra dignità (2). La Legge *Porcia* ch' esentava i cittadini Romani dalla frusta non si stendeva fino a loro; ed essi rimasero soggetti alla giurisdizione de' Pretori, e degli Edili, che facevanli frustare quando lo meritavano, fino al regno di *Augu-*

(1) Dio Cass. Lib. XLIII. pag. 254. Sveton. in Jul. Cap 41.

(2) Liv. Lib. VII. Cap. 2. Val. Max. Lib. II. Cap. 4. num. 4. Augustin. de Civit. Dei Lib. II. Cap. 13. Cornel. Nepos in præfat. Digeston. Lib. III. Tit. II. L. 1. *De his, qui notantur infamia.*

Augusto, che gli esentò dalla giurisdizione di que' Magistrati (1). Altrove avrò occasione di parlar di loro con maggior estensione. Debbono comprendersi sotto nome di comici tutti gli attori di farse, i ciurmadori, i ballerini; e generalmente tutti quelli, che davansi in ispettacolo al Popolo.

Fine del Tomo IV.



(1) Sveton. in August. Cap. 45. Tacit. Lib. I. Cap. 77. Vide Fabr. Semestr. Lib. II. Cap. 6.

[illegible]

